

60.322/10
2169



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composta dai Signori:

- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|
| 1. Dott.ssa | ALESSANDRA GALLI | Presidente |
| 2. Dott.ssa | ELENA MINICI | Consigliere |
| 3. Dott. | ENRICO SCARLINI | “ REL. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa del Pubblico Ministero

contro

1. **AGRAMA FRANK** nato a **ARISH ()** il 01-01-1930 - **APPELLANTE**
- **LIBERO** **CONTUMACE**

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di: **CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL.**

2 D. L.VO 74/00 commesso in **MILANO** in data - -

Difeso da: **Avv.ROBERTO PISANO** Foro di **MILANO**

2. **BERLUSCONI SILVIO** nato a **MILANO (MI)** il 29-09-1936 -
APPELLANTE - **LIBERO** **ASSENTE - GIA'**
PRESENTE

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di: **CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL.**

2 D. L.VO 74/00 commesso in **MILANO** in data - -

Difeso da: **Avv.NICCOLO' GHEDINI (DOMIC.)** Foro di **PADOVA** -
Avv.PIERO LONGO Foro di **PADOVA**

o/o + P. e.

N.
Mod. 2/ASG
N. **3232**
della sentenza

N. **6710/2012**
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 22694/2001

UDIENZA
del giorno

8 Maggio 2013

Depositata
in Cancelleria

23 MAG 2013

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vita **LABONA**

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

il

.....

a

il

.....

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di

.....

il

.....

Il Cancelliere

.....

Redatta scheda

il

.....

Il Cancelliere

3. COLOMBO MARCO nato a ROMA (RM) il 15-05-1957 - APPELLATO DAL P.M.
- LIBERO CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto C/O DIF. AVV. FENIZIA

domic. dich.

Imputato di : IMP. CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO
74/00 commesso in MILANO in data - -

Difeso da: Avv.LUIGI FENIZIA (DOMIC.) Foro di MILANO -

4. DAL NEGRO GIORGIO nato a MILANO (MI) il 09-12-1945 - APPELLATO DAL P.M.
- LIBERO CONTUMACE

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di : IMP. CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO
74/00 commesso in MILANO in data - -

Difeso da: Avv.NADIA ALECCI (DOMIC.) Foro di MILANO -

Avv.DANIELE MELEGARI Foro di MILANO

5. DEL BUE PAOLO nato a ROMA (RM) il 23-02-1951 - APPELLANTE - LIBERO
CONTUMACE

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di : IMP. CAPI E-F) ARTT. 81 CPV-110-646 C.P. commesso in MILANO in data -

Difeso da: Avv.GIORGIO PERRONI (DOMIC.) Foro di MILANO -

Avv.VINCENZO NICO D'ASCOLA Foro di REGGIO CALABRIA

6. GALETTO GABRIELLA nato a GENOVA (GE) il 20-02-1960 - APPELLANTE
- LIBERO CONTUMACE

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00
commesso in MILANO in data - -

Difeso da: Avv.DARIA PESCE (DOMIC.) Foro di MILANO -

Avv.NICOLA MAZZACUVA Foro di BOLOGNA

7. LORENZANO DANIELE nato a BERGAMO (BG) il 21-06-1949 - APPELLANTE
- LIBERO PRESENTE

domicilio eletto [REDACTED]

Imputato di : CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO
74/00 commesso in MILANO in data - -

Difeso da: Avv.LUCA MUCCI (DOMIC.) Foro di MONZA -

Avv.LUIGI FENIZIA Foro di MILANO

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO N. Reg.Gen. 11776/2006 del 26-10-2012 con la quale veniva__ condannat__, alla pena di:

AGRAMA: ANNI 3 DI RECL.- GENERICHE PENE ACCESSORIE

PENA INTERAMENTE CONDONATA EX ART. 1 L. 241/06

BERLUSCONI: ANNI 4 DI RECL. PENE ACCESSORIE

PENA CONDONATA NELLA MISURA DI ANNI 3 EX ART. 1 L. 241/06

GALETTO: ANNI 1, MESI 2 DI RECL. GENERICHE PENE ACCESSORIE

DOPPI BENEFICI PER PENA PRINCIPALE ED ACCESSORIE

LORENZANO: ANNI 3, MESI 8 DI RECL. PENE ACCESSORIE

PENA CONDONATA NELLA MISURA DI ANNI 3 EX ART. 1 L. 241/06

PER IL REATO B) FRODE FISCALE CONT. IN CONC. LIMITATAMENTE ALLE ANNUALITA'

2002 E 2003

RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO PARI AD EURO

10.000.000,00 E RIFUSIONE SPESE ALLA P.C.

COLOMBO-DAL NEGRO; ASSOLUZIONE PERCHE'IL FATTO NON COSTITUISCE REATO DALLA IMPUTAZIONE B) FRODE FISCALE CONT. IN CONC.

DEL BUE: N.D.P. PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DALLE IMPUTAZIONI E-F)

APPROPRIAZIONE INDEBITA CONT. IN CONC., COSTI MODIFICATI GLI

ORIGINARI CAPI DI IMPUTAZIONE.

CONFALONIERI: ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO DALLA IMPUTAZIONE

B) FRODE FISCALE CONT. IN CONC.

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, PER UNA VOLTA E PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO

"SOLE 24 ORE"

per i_reat_:

AGRAMA FRANK CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

BERLUSCONI SILVIO CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

COLOMBO MARCO IMP. CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

DAL NEGRO GIORGIO IMP. CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

DEL BUE PAOLO IMP. CAPI E-F) ARTT. 81 CPV-110-646 C.P. commesso in MILANO in data - -

GALETTO GABRIELLA CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

LORENZANO DANIELE CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - -

CONFALONIERI FEDELE IMP. CAPO B) ARTT. 81 CPV-110 C.P.-4 LETT. F) L. 516/82 IN REL. 2 D. L.VO 74/00 commesso in MILANO in data - - .

In esito all'odierno dibattimento svoltosi in contumacia di **AGRAMA FRANK** ,
COLOMBO MARCO, **DAL NEGRO GIORGIO**, **DEL BUE PAOLO**, **GALETTO**
GABRIELLA, **CONFALONIERI FEDELE**, in presenza di **LORENZANO DANIELE** e in
assenza di **BERLUSCONI SILVIO**

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. **SCARLINI ENRICO**

Sentit.....imputat.....la Parte Civile Agenzia delle Entrate, i Civilmente obbligati per la pena
pecuniaria,

il Pubblico Ministero Dott.ssa **BERTOLE'**


i Difensori come da intestazione

i quali concludono come da verbale d'udienza.

INDICE

La sentenza appellata	p. 1
alcune premesse	p. 3
1- le origini della frode	p. 4
1-1 il meccanismo fraudolento	p. 4
1-2 le fonti di prova	p. 5
1-3 il comparto estero	p. 11
1-4 l'operatività del comparto estero	p. 14
1-5 le società maltesi	p. 17
2- l'attuale imputazione	p. 18
2-1 la quotazioni in Borsa	p. 18
2-2 Film Trading	p. 18
2-3 Green Communications	p. 20
2-4 Promociones Catrinca	p. 23
2-5 intermediari minori	p. 25
2-6 le società di AGRAMA	p. 28
2-7 le società di CUOMO	p. 35
2-8 IMS	p. 36
3- il reato contestato	p. 40
3-1 in generale	p. 40
3-2 in concreto	p. 45
4- le singole posizioni	p. 48
4-1 AGRAMA	p. 48
4-2 BERLUSCONI	p. 52
4-3 Colombo e Dal Negro	p. 54
4-4 Confalonieri	p. 55
4-5 GALETTO	p. 56
4-6 LORENZANO	p. 57
5- i reati di riciclaggio	p. 59
5-1 Del Bue	p. 59
6- il trattamento sanzionatorio	p. 61
7- le statuizioni civili	p. 63
Gli atti di appello	p. 65
BERLUSCONI	p. 65
AGRAMA	p. 83
LORENZANO	p. 87
GALETTO	p. 91
Fenech ed IMS	p. 94
Del Bue	p. 95
il pm	p. 95
Confalonieri	p. 96
Colombo (memoria)	p. 96

La decisione della Corte	p. 99
1- le questioni preliminari	p. 99
2- il merito	p. 113
2-1 alcune premesse	p. 113
2-2 il comparto estero	p. 115
2-3 l'organizzazione del gruppo	p. 119
2-4 il primo "giro dei diritti"	p. 123
2-5 l'attuale imputazione	p. 126
2-5-1 le premesse	p. 126
2-5-2 le fonti di prova	p. 128
2-5-2-1 orali	p. 128
2-5-2-2 documentali	p. 146
2-5-3 le conclusioni su IMS	p. 153
2-5-4 su Agrama e Cuomo	p. 154
2-5-5 sugli gli altri intermediari	p. 158
2-5-6 l'ulteriore materiale probatorio	p. 170
3- le definitive conclusioni	p. 172
3-1 in fatto	p. 172
3-2 in diritto	p. 173
3-3 le singole posizioni	p. 179
3-3-1 Agrama	p. 179
3-3-2 Berlusconi	p. 180
3-3-3 Galetto	p. 182
3-3-4 Lorenzano	p. 183
3-3-5 Del Bue	p. 184
3-3-6 Colombo e Dal Negro	p. 184
3-3-7 Confalonieri	p. 185
4- le statuizioni civili	p. 185



MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata

Con sentenza del 26 ottobre 2012 il Tribunale di MILANO dichiarava Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella e Lorenzano Daniele colpevoli del reato loro ascritto, limitatamente alle annualità 2002 e 2003 e, concesse le attenuanti generiche ad Agrama Frank e Galetto Gabriella, condannava Agrama Frank alla pena di anni tre di reclusione, Berlusconi Silvio alla pena di anni quattro di reclusione, Galetto Gabriella alla pena di anni uno mesi due di reclusione e Lorenzano Daniele alla pena di anni tre mesi otto di reclusione.

Con le pene accessorie e l'indulto.

Pena principale e accessorie sospese e non menzione per Galetto Gabriella.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di De Socio Manuela e Scribani Rossi Carlo in ordine ai reati loro ascritti per difetto delle condizioni di cui all'art. 10 c.p..

Assolveva Colombo Marco e Dal Negro Giorgio dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato; Confalonieri Fedele dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Del Bue Paolo e di Giraudi Erminio per i reati loro rispettivamente ascritti perché, riqualificati i fatti come delitti di cui agli artt. 110, 81 e 646 c.p., gli stessi erano estinti per intervenuta prescrizione, nonché nei confronti di Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella e Lorenzano Daniele in ordine al reato loro ascritto, limitatamente all'annualità 2001, per intervenuta prescrizione.

Condannava gli imputati Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Lorenzano Daniele, Galetto Gabriella, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Agenzia delle Entrate, danni da liquidarsi in separata sede assegnandosi alla stessa parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva che si liquidava in € 10.000.000,00.

I delitti per cui vi era stata condanna erano i seguenti.

Contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.

BERLUSCONI Silvio, LORENZANO Daniele, AGRAMA Frank, GALETTO Gabriella, CONFALONIERI Fedele, COLOMBO Marco, DAL NEGRO Giorgio

capo b - Frode fiscale

artt. 81 cpv, 110 c.p., 4 lett. f) L. 516/82 in relazione all'art. 2 D. Lvo. 74/2000

perché, in concorso tra loro, con Carlo Bernasconi (deceduto nel 2001) e con Alfredo Cuomo, nei confronti del quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le imposte sui redditi

BERLUSCONI

fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di Fininvest spa; proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto Fininvest B Group; azionista di maggioranza di Mediaset spa; figura di riferimento, a fini decisionali, di Bernasconi e Lorenzano; socio occulto di Frank Agrama

CONFALONIERI

presidente di Mediaset spa

LORENZANO

responsabile unico, sin dagli anni '80, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito, in qualità di consulente, per

Mediaset; referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo; socio occulto delle società Promociones Catrinca e Green Communication;

AGRAMA

titolare - attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wiltshire Trading (Hong Kong) Ltd e Melchers NV (Antille Olandesi), e socio occulto di Silvio Berlusconi nelle predette società;

DAL NEGRO

presidente della società Green Communications e socio occulto di Lorenzani

COLOMBO

titolare di Promociones Catrinca e socio occulto di Lorenzani

GALETTO

assistente della Camaggi nella struttura di Fininvest Service di Lugano; dal 1995 responsabile della cosiddetta "branch di Lugano" della società maltese International Media Services Ltd delegata ad operare sul conto II 580 099 intestato a International Media Services Ltd presso la Banca Commerciale Italiana di Londra

avvalendosi di un sistema di frode, elaborato negli anni '80 e da allora costantemente seguito fino al 1998, per effetto del quale:

a. i diritti di trasmissione (broadcasting rights) per i canali televisivi del gruppo Mediaset venivano acquisiti dai principali Studios americani e da altri produttori internazionali non direttamente ma attraverso la fittizia intermediazione di:

- società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BVI) e segretamente controllate da Silvio Berlusconi;

- le società Wiltshire Trading e Melchers, riconducibili a Frank Agrama, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti Paramount;

- società denominate Stardust, riconducibili ad Alfredo Cuomo tramite la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati prodotti della società 20th Century Fox

- altre società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico

b. i diritti di utilizzazione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;

c. i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite (generalmente solo per frazioni del periodo di sfruttamento originariamente acquisito) all'interno di complesse catene societarie e venivano infine ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a società maltesi (collegate al gruppo Mediaset) che successivamente provvedevano alla cessione a Mediaset spa;

d. in taluni casi Mediaset spa ha acquistato da società di comodo (Watou e Elpico e parzialmente da Wiltshire Trading) per periodo temporali delimitati diritti di trasmissione di cui il Gruppo Fininvest - attraverso società di comodo- aveva acquisito in anni lontani il diritto di sfruttamento "in perpetuo";

in particolare nel periodo 1995 - 1998

- inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e autonoma rispetto al gruppo Fininvest - la International Media Services Ltd di Malta "con sede a Malta" e "uffici a New York e Los Angeles" (c fr. Prospetto Informativo per la quotazione in

Borsa di Mediaset spa) - nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio Fenech di Malta e interamente gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano - rinominata "IMS filiale di Lugano";

- concentrando in capo alla IMS i rapporti contrattuali con società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico le società Melchers e Wiltshire Trading di Frank Agrama e le società Jenominate Stardust riconducibili ad Alfredo Cuomo;

concorrevano nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset spa relative agli anni 2000-2003 di costi fittizi costituiti dalle fatture per operazioni inesistenti emesse da International Media Service Ltd recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento:

- al margine di intermediazione attribuito a detta IMS;
 - al costo dei diritti di trasmissione forniti a detta International Media Service dalle società di comodo sopra indicate (Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico Melchers, Wiltshire Trading, Stardust).

con l'effetto di indicare redditi inferiori al reale per gli anni e gli importi sotto specificati:

	dich.	eff.	imp. ev.
2001	503 (€/mln)	522 (€/mln)	6,6 (€/mln)
2002	397 (€/mln)	410 (€/mln)	4,9 (€/mln)
2003	312 (€/mln)	320 (€/mln)	2,4 (€/mln)

In Milano, fino al 26 ottobre 2004

Il Tribunale così motivava la decisione.

Le premesse

Il Tribunale poneva innanzitutto le seguenti premesse.

Ricordava che si procedeva, a seguito di sentenze parziali, per:

- il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo B) relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003 nei confronti di Agrama, Berlusconi, Colombo, Confalonieri, Dal Negro, Galetto e Lorenzano;

- i reati di riciclaggio di cui ai capi E), F) e G) nei confronti di Del Bue, De Socio, Giraudi e Scribani Rossi.

Rigettava l'istanza della difesa Berlusconi di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione sollevato in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dedotto dall'imputato all'udienza dell'1 marzo 2010.

Perché non è prevista la sospensione del processo in presenza del conflitto di attribuzione e non potendo essere ravvisata l'opportunità della sospensione in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.

Rigettava l'istanza del difensore di Reteitalia s.p.a. in liquidazione di riconoscere la sua qualità di persona offesa in relazione ai capi A), E) ed F) dell'imputazione.

Perché le frazioni del periodo di licenza che avevano riguardato Reteitalia atenevano a periodi antecedenti a quelli oggetto di giudizio. E ciò anche per effetto del meccanismo del

costo zero, posto che comunque il costo della prima frazione era più o meno pari al costo d'acquisto, per cui la maggiorazione del secondo periodo era interamente ripresa su Mediaset, avendo il primo passaggio coperto il costo d'acquisto.

Prova ne era che Reteitalia non era mai citata nelle imputazioni.

Chiariva che nessuna statuizione andava operata quanto al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, visto che non era stata pronunciata condanna a pena pecuniaria.

Cap. 1 Le origini del sistema di frode

1-1 - Il meccanismo fraudolento

Fin dalla seconda metà degli anni '80 il gruppo Fininvest aveva organizzato un meccanismo fraudolento di evasione, connesso al c. d. "giro dei diritti televisivi".

I diritti di trasmissione televisiva, provenienti dai produttori, venivano acquistati da società del comparto estero e riservato di Fininvest, venivano sottoposti ad una serie di passaggi infragruppo, o con società solo apparentemente terze, giungevano poi ad una società maltese che, infine, li cedeva alle società emittenti.

I passaggi erano funzionali solo ad una artificiosa lievitazione di prezzi.

Del resto gran parte delle società intermedie erano prive di una reale struttura commerciale.

Prova ne era che la originaria acquisizione dei diritti era operata direttamente dalla struttura di Reteitalia prima e di Mediaset poi, che faceva capo a Bernasconi ed ai suoi collaboratori.

Una struttura che riceveva le richieste degli addetti commerciali delle reti e si avvaleva, in particolare, della consulenza tecnica dell'imputato Lorenzano che procedeva alla trattativa per gli acquisti con le majors o altri fornitori.

Nessuna funzione svolgevano invece le società del comparto estero che figuravano come prime acquirenti.

Il sistema rimaneva riservato, per ovvie ragioni, anche all'interno del gruppo Fininvest, interessando un numero il più esiguo possibile di persone.

Il contratto originario di acquisto, definito "master", dopo essere stato sottoscritto, spesso da un mero fiduciario, quale, per esempio, l'imputato Del Bue, non veniva reso pubblico, nemmeno all'interno della struttura Reteitalia-Mediaset.

I "master" venivano stipulati con largo anticipo rispetto al concordato periodo di utilizzazione del diritto.

Avvicinatasi la data di prevista decorrenza, si procedeva alla stipulazione dei c.d. "subcontratti", di solito per periodi frazionati rispetto a quelli del contratto iniziale.

I subcontratti venivano preparati dalla struttura svizzera di Fininvest Service s.a., sulla base delle indicazioni fornite da Bernasconi, recepite dalla incolpevole Cavanna.

Venivano allora preparate, sempre dalla struttura di Fininvest Service, delle schede, solitamente composte da tre pagine, delle quali la seconda, con l'indicazione dei prezzi, veniva mantenuta presso la sede di Fininvest Service, mentre a Milano, venivano inviate solo le schede contenenti le informazioni utili per la programmazione, quali la provenienza del diritto, il numero dei passaggi, la decorrenza e la scadenza.

Dal 1995 il sistema si modificava.

Scomparivano generalmente i passaggi infragruppo, ed i diritti venivano fatti intermediare da società che apparivano terze, venivano ceduti alla società maltese International Media Service Ltd (di seguito per brevità IMS) che, a sua volta, li cedeva a Mediaset, rimanendo immutato il meccanismo di lievitazione dei prezzi.

Il tutto aveva comportato un'evasione notevolissima per le somme individuate in imputazione.

1 - 2 - le fonti di prova

Significativa era la mail del 12.12.1994 con la quale tale Douglas Schwalbe, un contabile della Fox, scrive a Mark Kaner, all'epoca Presidente della Distribuzione Internazionale della Twenty Century Fox.

Del seguente tenore:

oggetto "SBC Meeting" :

Mi sono incontrato con Guido Pugnetti venerdì, lui mi ha spiegato che Carlo Bernasconi stava ancora pensando a cosa fare per i contratti della Fox che avrebbe voluto in contrarsi con noi a Los Angeles la settimana prima del NATPE. Gli ho detto che andava bene. Quando gli ho fatto pressioni per il milione di dollari che mi doveva da 90 giorni mi ha spiegato quanto segue con la speranza che il tutto rimanesse tra me e lui. In due parole l'impero di Berlusconi funziona come un elaborato "shell game". "E' un gioco che consiste nel prendere tre gusci di noci vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi gioca deve indovinare dove il nocciolo è stato nascosto"- con la finalità di evadere le tasse italiane". La Principal, con sede a Lugano, compra licenze dei prodotti dagli Studios e successivamente li vende a Reteitalia. Se la Principal compra Mrs Doubtfire per 2 milioni di dollari, poi Canale 5 potrebbe acquistare la licenza per questo film (per fare un esempio) per 3 milioni di dollari. Questi 3 milioni di dollari in realtà rappresentano le vendite di Publitalia agli inserzionisti pubblicitari ed è essenzialmente un trasferimento perché non si vuole che Reteitalia faccia utili (o faccia figurare utili). I profitti vengono tenuti in Svizzera (come sappiamo le banche svizzere proteggono la privacy dei loro clienti). "La Principal poi ci paga con il ricavato degli spazi pubblicitari venduti da Publitalia. Tutto ciò funziona bene fino a che gli inserzionisti continuano a pagare Publitalia. Questo al momento non sta accadendo, perciò non ci sono soldi che vanno a Principal attraverso Reteitalia. In questo senso Daniele e Guido sono solo intermediari: Guido per esempio non ha idea di quanti soldi ci siano nella Principal e se loro sono realmente in grado di pagare o se stanno trattenendo il danaro. A rendere le cose peggiori al momento è arrivato il decreto del Governo italiano che dice che Berlusconi stesso deve disfarsi delle sue finanziarie e rendere pubblica la sua società. Stanno pianificando un'offerta pubblica per una società chiamata "BIG TV" che includerebbe solamente le società televisive di Berlusconi (sono esclusi quindi la Mondadori ed i supermercati) . Come si può capire, quindi, il grande problema è che i beni della società (prodotti di cui possiede le licenze) ed i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane che sono state ideate per perdere soldi. Le reti televisive sono quindi poco appetibili per gli investitori. Anche se mi rendo conto che nulla di ciò ci è di aiuto penso che ci fornisca delle informazioni utili. Ti prego di tenere per te queste informazioni visto che mi sono state comunicate in modo confidenziale. Nel frattempo continueremo a fare pressioni per il pagamento ed aspetteremo di parlare con il signor Bernasconi a gennaio, a Los Angeles. Infine, senza in realtà dire nulla, Guido ha confermato che dovremmo smettere di concedere licenza per i prodotti di Telecinco fino a che non diventerà chiara la struttura della nuova proprietà visto che tutte le future licenze non saranno in alcun modo collegate alla Principal".




Le società italiane del gruppo Berlusconi, Reteitalia e poi Mediaset, erano quindi "destinate" a perdere soldi.

La persona citata nella mail era Alessandro Francesco Pugnetti, addetto all'ufficio acquisti (prima di Reteitalia e poi di Mediaset, dal 1983 al 1999), sentito nel processo, ha dichiarato di avere prima intuito l'esistenza del meccanismo, di averne parlato con Bernasconi (presidente e consigliere delegato di Reteitalia s.p.a. dal 1982 al 1994; presidente del C DA di Mediaset s.r.l. nel 93/94; consigliere delegato di Mediaset s.p.a. fino al 6.7.98; presidente del C DA di Mediastore s.p.a. dal '96 al '99; operativamente il responsabile dell'acquisizione dei diritti televisivi dall'estero), che glielo aveva confermato e l'aveva autorizzato a parlarne con Schwalbe.

"Dich: E in quel periodo c'era una situazione debitoria preoccupante, nel senso che la società ... i vari distributori che vendevano a Mediaset all'epoca avevano difficoltà ad ottenere neri i pagamenti in tempo: questa è una situazione che andò via via aggravandosi fino a diventare per quanto riguarda perlomeno il lavoro operativo, quasi insostenibile, nel senso che ovviamente qualsiasi distributore, prima ancora di proporre un prodotto, chiedeva il saldo, o quanto meno delle informazioni ... delle notizie sui suoi ... sui crediti che vantava. Quindi, in questo contesto appunto va inquadrata questa mia conversazione con Schwalbe, io doveti rassicurarlo su quelle che erano le loro preoccupazioni: che intanto sarebbero stati, presto o tardi, pagati e che era una ... come dire, ed erano dei ritardi temporanei per quanto posso capire per loro preoccupanti e doveti spiegargli anche, come dire, questo meccanismo che mi servì in quell'occasione per rendere la mia spiegazione ... per inquadrarla, insomma, e per rendere la mia spiegazione accettabile da lui, insomma. avevano ... erano molto preoccupati, insomma, di questo.

Dich: Volevo dargli degli elementi che lo rassicurassero e quindi, insomma, spiegargli

Dich: No, non era più possibile dare soltanto generiche rassicurazioni: "Aspettate, vi pagheremo, state calmi", quel limite lì si era già passato e quindi doveti spiegare anche appunto Principal che cosa faceva perché era per loro una preoccupazione capire ... perché temevano, da quello che ricordo che un'eventuale, insolvenza reale di Principal non avrebbe potuto permettere poi una ... come dire un rivalersi sul gruppo. Perché Principal era una società offshore, era una società ... Per cui, adesso io poi non so, io non ho mai visto nessun tipo di organigramma societario, per cui non so dire se fosse ufficialmente parte del gruppo oppure no: questa era una preoccupazione che avevano loro comunque. Cioè, quindi, chiedevano: "Perché usate questa Principal. la usate perché se poi diventa insolvente voi potete non ... come dire chiamarvi fuori oppure no?" quindi doveti rassicurarvi/o anche in questo senso.

PM: Quindi. c'era anche un motivo ... un ulteriore motivo che erano non solo i pagamenti, ma anche il fatto che ci fosse un'entità interposta a questa Principal Network?

DICH: Sì, che però era sempre connessa al discorso dei pagamenti; non ci fossero stati ritardi nei pagamenti questo problema non si sarebbe posto.

DICH: Vedevo un puzzle, e prima ovviamente di parlarne poi - forse in maniera un po' improvvida, non lo so - con Schwalbe, io ne chiesi comunque ... ne parlai con Bernasconi di questo sistema, perché, come ripeto, il problema all'epoca era diventato ... di questa situazione debitoria. per noi, come dire, che eravamo quelli più operativi e che avevamo i rapporti con il mercato, era diventata veramente insostenibile, era diventato quasi impossibile operare. Quindi, io affrontai questo problema con Bernasconi spiegandogli che avrei dovuto parlare con la Fox, gli esposi quello che io avevo capito di questi meccanismi e

lui mi confermò, mi disse: "sì, è così. vai e spiegaglielo.", con la riservatezza. perché comunque sono meccanismi aziendali, e tant'è che insomma lo fece fare a me che non rappresentavo un livello dell'azienda, insomma, non ero dirigente e quindi . . . a un mio corrispettivo che a sua volta non era al vertice dell'altra azienda, insomma. "

Lo stesso Schwalbe, sentito come teste, ha confermato che le società del Gruppo Berlusconi erano fortemente indebitate con la FOX; di aver inviato la mail a Mark Kaner; che il suo contenuto riportava il racconto ricevuto da Pugnetti.

Lo stesso Kaner ha confermato di aver ricevuto la mail in questione.

Silvia Cavanna, addetta all'ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset poi (fino al 1995 come dipendente e fino al 1999 come consulente), ricordava l'esortazione rivolta da Bernasconi, particolarmente quando questi tornava dall'aver incontrato Berlusconi ad Arcore, "picchia giù con i prezzi".

Che si traduceva nell'indicare alla struttura Fininvest Service di Lugano di procedere alla formazione di subcontratti, con prezzi significativamente in aumento rispetto a quelli originari.

Sia al fine di costituire costi fittizi sia al fine di garantire cospicue disponibilità di fondi all'estero.

La teste confermava che i contratti dei diritti provenienti dall'estero erano trasmessi a Milano solo con una scheda redatta dall'ufficio di Lugano, dove veniva ommesso qualsiasi riferimento ai dati economici (talvolta anche "sbianchettati").

Ad un certo punto però Bernasconi stabiliva che bisognava fare i contratti di acquisto di quello che era in decorrenza con fornitore estero.

"Quando io ho fatto la stampa per sapere tutto quello che è in decorrenza e devo comprare, la Baldi telefonava a Lugano e si faceva dettare tutti i prezzi. Per cui sul tabulato a fianco di ogni titolo veniva messo il relativo costo. L'ufficio della Camaggi (Candia Camaggi era la responsabile dell'ufficio di Fininvest Service e poi di IMS a Massagno (Lugano) fin dagli anni 80 ed è stata poi sostituita nel corso del 1995 dalla sua assistente, l'attuale imputata Gabriella Galetto) comunicava a una delle mie ragazze i costi che venivano scritti di fianco a ogni titolo, così, a matita, sul tabulato, io pigliavo il mio tabulato, andavo da Bernasconi il quale mi dava la dritta: "Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare in termine di costo a 5 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno" (questo significava "picchia giù sui prezzi").

E la Cavanna così proseguiva:

"DICH: Questo non è che arrivava in Italia, veniva fatto in Italia, nel mio ufficio, sì. E riguardava l'ingresso del diritto in Italia.

PM: .. questo ingresso del diritto in Italia, Lei ricorda attraverso quali società di fatto avveniva? Chi erano le società che vendevano alle società italiane?

DICH: Allora, inizialmente . . . adesso . . . erano tante, perché poi nascevano come i funghi, ecco perché poi a un certo punto abbiamo detto EST1, EST2 perché ... c'era senz'altro Reteitalia UK, poi c'era Reteitalia Limited, poi c'era un BVI, poi c'era la maltese, poi in c'era, sì, la Century One ma erano tante, tante, sì.

PM: .. questa indicazione di redigere i contratti .. per consentire l'ingresso in Italia dei diritti per la decorrenza necessaria... si faceva nei casi in cui il diritto entrasse in decorrenza da lì a poco.

DICH: Poco prima in modo da essere in regola con la messa in onda.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

PM: C'erano anche dei casi .. in cui si facevano contratti di acquisto di periodi che non erano, diciamo, imminenti di decorrenza ?

DICH: Beh sì. se avevano bisogno di soldi, certo, si faceva noi contratti e il tutto dipendeva da un discorso che veniva fatto da Bernasconi con Tronconi . . .

PM: .. "se avevano bisogno di soldi ". chi?

DICH: Cioè, Lugano, di soldi per pagare i fornitori, e in Italia di costi. Era tutta una cosa molto equilibrata tra di loro, perché se Camaggi doveva pagare e non aveva soldi, facendo noi nuovi contratti con pagamento . . . che poi se Lei guarda quei contratti sono molto poveri di informazioni, non c'erano delle scadenze di pagamento per cui potevano essere pagati quando si voleva .. per cui a seconda che Camaggi avesse bisogno di soldi, oppure che noi avessimo bisogno di . . . di costi, di pagare, no

DICH: .. c'era l' aspetto della messa in onda, che era un discorso, e poi c'era un aspetto finanziario. Allora, Camaggi poteva avere bisogno di soldi, qui, per far quadrare i conti, il bilancio. avevano bisogno di costi. cioè di . . . non so come . . i costi, insomma, per diminuire ... ed era una cosa concertata da quelli della finanza con Tronconi, Bernasconi e allora mi dicevano : "Abbiamo bisogno di " ed io dovevo fare i contratti. "

La teste Marina Baldi, addetta all'ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo alle dipendenze della Cavanna, fin dal 1985, si era occupata della redazione dei subcontratti, confermando l'esistenza dei master e del loro non inoltro a Milano.

E che i prezzi da inserire le erano indicati dalla Cavanna che rispondeva direttamente a Bernasconi.

A Milano giungevano solo delle schede e dei contratti restava una copia a Lugano.

Veniva mostrato alla Baldi un master (prod . ud. 20.2.07) relativo a un contratto del 9.3. 93 con indicazione di una serie di film ceduti da Warner Bros a Principal Network Ltd in persona di Gabriella Galetto.

A titolo esemplificativo era stato esaminato il titolo 10, ceduto per \$ 50.000 per il periodo 1.10.93/30.9.97.

Da un tabulato di fonte contabile proveniente dalla documentazione raccolta dalla A. Andersen risultava: in data 28.9.93 una cessione da Principal Comm. a AMT per il periodo 1.10.93-30.9.95 per il prezzo di \$ 70.000; poi in data 31.12.93 risulta una cessione da Century One a Principal Communication (senza indicazione di costi e decorrenza); in data 18.7.94 una cessione da Principal Comm. a Mediaset International per il periodo 1.10.95-30.9.97 al prezzo di \$ 29.970; in data 26.7.94 da MEDINT Ltd a Mediaset srl per \$ 30.000 con decorrenza 1.10.95-30.9.97; in data 31.12.94 da Century One a Principal Communication senza prezzo.

Dalla scheda risulta una differenza di prezzo di \$ 50.000 in quanto AMT e Mediaset srl pagano complessivamente \$ 100.000.

La Baldi dichiarava di non avere mai visto il master e nemmeno i successivi contratti interni succitati ma di aver scritto solo il contratto relativo al passaggio da MEDINT Ltd a Mediaset srl.

Si noti che il costo complessivo era raddoppiato.

Il teste Daniele Belotti, dipendente di Fininvest Service di Lugano, ha riferito di essersi occupato della predisposizione delle schede sulla base dei contratti di acquisto dei diritti, precisando che la scheda contenente la parte economica veniva consegnata alla Camaggi (successivamente alla Galetto) per l'amministrazione, mentre la parte contenente tutti gli altri dati contrattuali veniva spedita a Milano.

DICH: No, ma quando sono entrato mi hanno detto: "la parte che riguarda i diritti è una parte ufficiale, invece la parte che riguarda i costi è una cosa di Fininvest Service quindi è giusto che rimanga all'interno dell'azienda".

E' poi interessante evidenziare che il teste poi riteneva le "One" firmatarie dei contratti realtà esterne al gruppo, mentre invece si comprenderà che erano incardinate nella galassia di società estere e riservate del gruppo.

Del resto il teste Del Bo, dirigente dell'Arthur Andersen, aveva riferito che tutti i dirigenti sentiti avevano escluso che le One facessero parte del gruppo e avevano rilasciato attestazioni in tal senso, in occasione di ogni revisione del bilancio.

Costoro gli avevano precisato che si trattava di società costituite da dirigenti di altissimo livello fuoriusciti dalle majors che cedevano i diritti alla Principal Communication.

Alfonso Cefaliello, dipendente di Fininvest s.p.a. e responsabile del coordinamento amministrativo del comparto estero di Fininvest presso gli uffici di Lugano, ha riferito che loro, in amministrazione, non vedevano né i master né i subcontratti, ma esclusivamente delle schede che ricevevano da parte della direzione commerciale dove erano riportati tutti i dati salienti dei contratti, in base ai quali provvedevano alle registrazioni.

Aveva confermato le cessioni infragruppo, con la conseguente lievitazione dei prezzi.

Aveva spiegato il concetto del c.d. "costo zero":

"la logica è che i diritti che venivano acquistati dalla Principal Communication o dalla Principal Network Communication venivano poi venduti frazionati, tra virgolette, a seconda dei mercati e a seconda della durata che era oggetto della cessione alle società del gruppo, in questo caso Mediaset International . . .

All'atto della prima cessione veniva portato a conto economico il 100% del costo di acquisizione di quel diritto televisivo. Dopo di che i passaggi successivi che venivano venduti, ovviamente avendo già subito un costo a conto economico, risultavano essere a costo zero.

Nel caso della scheda visionata (Highlander 2) vuoi dire che il titolo era già stato oggetto di una vendita in precedenza, e quindi aveva già sopportato un costo in precedenza".

Era una procedura in vigore fin dalla metà degli anni 1980.

Confermava la seguente ricostruzione del PM:

"Il contratto originario, che prevedeva una certa durata dell'esclusiva e un certo numero di passaggi, veniva effettivamente .. convenzionalmente denominato master. I contratti finali con i clienti nei singoli paesi, in Italia prima Rete Italia e poi Mediaset, contemplavano in genere solo una frazione del periodo di utilizzo. In sostanza, quindi, il master veniva frazionato nel tempo in vari contratti, con scadenze prevalentemente biennali, in genere il primo subcontratto era di ammontare equivalente al costo originariamente stabilito per l'intero periodo di utilizzazione del diritto",

Giustissimo.

Francesco Tatò, amministratore delegato di Fininvest nel 93/94, ha ricordato che aveva avuto una conoscenza solo indiretta dell'area diritti, pur trattandosi di un' area molto rilevante, in quanto la responsabilità era di Bernasconi.

E questo ancorchè avesse concordato con l'azionistadi concentrarsi sulla riduzione dei costi.

Di più:

PM: Lei ha dichiarato: "Era un'area di attività" – le modalità di acquisizione dei diritti - "assolutamente chiusa ed impenetrabile

D I C H : E h , abbastanza, quello sì.

P M : ... gestita a livello più alto da Bernasconi che dava conto della sua attività direttamente a Berlusconi e non riferiva al consiglio di amministrazione". È vera questa dichiarazione?

DICH: È vera...

Il teste, successivamente, affermava che il termine *impenetrabile* utilizzato era eccessivo.

La teste Marina Camana, segretaria di Bernasconi dal 1994 al 1997/8, riferiva che erano Bernasconi o la Camaggi che indicavano a Lorenzano la società che doveva risultare l'acquirente dei diritti da far figurare nei contratti.

In conclusione si comprendeva che l'unica trattativa reale sui diritti era quella fatta da Lorenzano con i primi venditori.

Che i successivi passaggi non avevano alcuna logica commerciale (tranne per le società maltesi di cui si dirà).

Che servivano solo per far lievitare i costi.

Che il rappresentante legale di IMS, Tonio Fenech, si limitava a firmare il documento contrattuale preparato a Lugano.

Il complessivo iter dei diritti era stato ricostruito dalle "catene" evidenziate nella consulenza KPMG.

Fin dal 1985.

Si ricordava che la consulenza aveva individuato le catene per un periodo precedente a quello oggetto delle residue imputazioni.

E che consisteva nei seguenti passaggi:

A) l'acquisizione dei diritti destinati alle reti televisive di Fininvest tramite società del gruppo appartenenti al comparto B ovvero da società dislocate in paesi off shore ovvero, ancora solo apparentemente terze;

B) i passaggi infragruppo privi di giustificazione commerciale ma comportanti rilevanti aumenti di prezzo;

C) il frazionamento dei diritti acquisiti in periodi di utilizzo senza apparente logica economica ma finalizzati a rendere maggiormente difficoltosa la comparazione dei prezzi dei passaggi infragruppo;

D) la concentrazione di un ultimo passaggio su società maltesi prive di qualsiasi autonomia decisionale, di reale capacità gestionale, economica, e tecnica;

E) la creazione di compartimenti stagni con funzione di segretezza per impedire il travaso delle informazioni sui prezzi.

Le catene erano state ricostruite, come ha spiegato la d.ssa Chersicla, sulla base dei documenti contrattuali e commerciali provenienti dalle majors americane, dalla documentazione acquisita presso Harmony Gold inc. (dove sono stati acquisiti tutti i contratti di vendita dei diritti intervenuti tra le società Wiltshire Trading e Melchers e le società del gruppo Mediaset o Fininvest che poi hanno acquistato tutti i diritti); dai contratti di acquisto e di vendita dei diritti delle società maltesi; dalle carte di lavoro della società di revisione Arthur Andersen; dai tabulati contabili delle società Principal Communication e Principal Network Communication; dal database di Mediaset; dalla documentazione acquisita presso l'ufficio gestione materiale Mediaset.

I passaggi tra le varie società erano poi funzionali all'intento di impedire l'arrivo in Italia dei primi contratti.

Nessun rilievo poteva poi avere la consulenza Massari sulla congruità dei prezzi dei diritti apposti a bilanci della società italiana poiché in discussione era l'artificiosa, documentalmente provata, lievitazione dei prezzi e non la loro ipotetica e del tutto teorica congruità.

E poi nello stesso bilancio Mediaset venivano indicati al prezzo di costo e non al loro ipotetico valore.

Nel prospetto informativo per la quotazione in borsa di Mediaset, al capitolo "*Ruolo delle società off-shore del Gruppo Fininvest*" si forniva la seguente spiegazione

"In considerazione della partecipazione degli anni passati in televisioni in Spagna, in Francia e in Germania, le società off-shore fungevano da centrali di acquisto dalle major, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo.

Le società italiane acquisivano dalle sopra citate società off-shore il diritto, relativo al territorio italiano, solo al momento della disponibilità del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, atteso il momento temporale di validità normalmente differito - e la configurazione, talora diversa dei diritti compravenduti.

Tali diritti fanno parte, al netto degli ammortamenti nel frattempo effettuati, della library del Gruppo Mediaset al 31 dicembre 1995 che ha evidenziato un valore significativamente superiore al valore complessivo di bilancio" .

Il Tribunale confrontava le indicazioni fornite nel prospetto con le risultanze della consulenza KPMG e così concludeva.

Era però falso il presupposto poiché quelle società non erano affatto delle centrali di acquisto.

Erano innanzitutto spesso occulte, erano gestite da fiduciari esteri e non erano comprese nei bilanci del Gruppo.

Erano delle società di mero transito dei diritti, prive di una reale struttura.

E comunque in ogni catena vi era un passaggio all'estero totalmente ingiustificato. E quindi non conforme alla normativa italiana di riferimento ed alle Linee Guida OCSE.

Nessuno era stato in grado di riferire sulle ragioni di tali passaggi alterative al disegno di lievitazione del prezzo, da molti, invece, descritto.

1 - 3 - Il comparto estero di Fininvest

Il sistema descritto presupponeva la costituzione di società estere che le consentissero. In paesi come le BVI (British Virgin Islands: le Isole Vergini britanniche), il Jersey e le Bahamas. Sui cui conti bancari, spesso intestati fiduciariamente senza indicazione del beneficial owner, far transitare il denaro proveniente, alla fonte, da Reteitalia prima e da Mediaset poi .

La cui esistenza era provata da plurime fonti.

La teste Tanya Maynard, responsabile dei servizi aziendali di CMM, una fiduciaria londinese facente capo all'avvocato MILLS, ha indicato con la lettera B il comparto di società riconducibili a Fininvest ma in modo che doveva rimanere occulto:

The image shows two handwritten marks at the bottom right of the page. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Mills'. To its right are smaller, more fluid initials, possibly 'AM'.

"Ho fatto io questa classificazione in società B, perché avevo capito che praticamente erano, in un modo o in un altro, connesse a Fininvest. ma non erano necessariamente società di cui si potesse, come dire, liberamente parlare allo staff piuttosto che alle persone".

Tra le società del gruppo B, si annoveravano le già citate Century One e Universal One, particolarmente attive nell'acquisto dall'estero dei diritti televisivi.

Le società erano gestite dalla fiduciaria Arner di Lugano, i cui amministratori avevano un potere di firma sui c/c di tali società.

La teste indicava come beneficiari economici di tali società Bernasconi, Gironi e "forse anche" Berlusconi.

Sarikhani Ali Reza - direttore esecutivo di Edsaco fiduciaria che aveva acquistato la CMM - ha riferito:

"per quello che ne sappiamo noi le società del Gruppo A erano di proprietà diretta di Fininvest italiana, mentre le società del gruppo B non lo erano ed erano possedute da società che il signor Mills aveva istituito.

Entrambe le (categorie di) società erano di proprietà di Berlusconi anche se non direttamente quelle del gruppo B" (vedi anche memo del 27.11.1995 a firma Mills esibito al teste).

Il teste Ammann Pierre - avvocato dell'ufficio legale della Cantrade Privatbank A.G. di Zurigo - giungeva alla medesima conclusione ad esito di una "due diligence" effettuata in occasione dell'acquisizione della CMM da parte di Edsaco.

Aveva raccolto tale informazione dai responsabili di CMM e dai dossier disponibili a Londra.

Difatti nell'allegato 4 alla relazione KPMG del 20.1.05, documento che fa parte della due diligence si legge:

1 - Italian Group

CMM gestisce altre 45 compagnie di un gruppo italiano.

Queste sono separate in due categorie :

A - Companies (official accounts)

B - Companies (non official accounts)

Il teste Berta (revisore di Arthur Andersen), pur avendo avuto accesso a Lugano ai contratti intercorsi tra le Universal e le Principal, poteva soltanto esaminare la documentazione ma non fotocopiarla.

A riprova della esigenza di segretezza di tali documenti.

Le società poi variavano continuamente denominazione così in modo da rendere difficoltosa la ricostruzione di una reale contabilità di gruppo.

Veniva poi rinvenuta, nella documentazione trasmessa dall'autorità svizzera, una relazione, datata 15 giugno 1994, redatta da Pierre Ammann, nel cui allegato A intitolato "Società controllate dalla CMM, Londra", è riportato un elenco di alcune società del Gruppo B della Fininvest, tra cui la Century One.

In relazione a tale società si affermava: "La CMM non è a conoscenza dell'attività svolta da questa Società. Dovrebbe chiudere. Procura con ampi poteri a favore del Dr. Paolo del Bese (trattasi presumibilmente di Paolo Del Bue). Via Chimoretta 4, Lugano."

Quanto all'avente diritto economico è indicato: "Fininvest 'B'".

Nell'Allegato C sono elencate tutte le società del Gruppo B ("*Fininvest B nessuna traccia ulteriore di altri aventi diritto economico*) ed alcune società del comparto estero della Fininvest ("*Fininvest A* ").

In una nota allegata intitolata "*Ulteriori Informazioni*" si afferma:

"La CMM cura direttamente i rapporti relativi a tutte le Società Fininvest con Giorgio Vanoni, Amministratore Finanziario della Fininvest e della Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. Secondo Tanya Maynard, le Società Fininvest "B" non sono necessariamente Società appartenenti direttamente alla Silvio Berlusconi Finanziaria (leggi : Finanziaria) o al Gruppo Fininvest. Tali Società appartengono a Berlusconi, Bernasconi .. ed a Silvio Gironi. L'avente diritto economico di queste Società sarebbero spesso l'uno o l'altro di questi signori. Mills ne sa certamente di più, ma è legato al segreto professionale di avvocato. Tuttavia, gli interessi di queste Società vengono curati anche da Vanoni. "

La documentazione proveniente dalla Cantrade includeva un "Internal Audit Report No 95.06" avente ad oggetto la CMM Corporate Services Ltd, London, in cui era riportato uno schema di due catene di controllo societario alla fine delle quali erano indicate le società Universal One e Century One e a capo delle quali erano indicati due trust denominati rispettivamente "Volcameh Trust", con a fianco la sigla "P. S. B.", e "Muesta Trust", con a fianco la sigla "M B".

Le abbreviazioni dei nomi dei figli di Berlusconi.

In allegato a tale grafico vi era un documento intitolato "*Proposed Holding Structure*", che riportava l'annotazione a mano "Century One Entertainment Ltd", nel quale era descritto un trust societario che prevedeva la costituzione nelle BVI di due identiche strutture i cui beneficiari avrebbero dovuto essere, appunto, i due figli di Berlusconi, Marina e Pier Silvio.

Non risultava che questo progetto organizzativo si fosse realizzato ma ciò dimostrava che le società erano riferibili a Berlusconi.

Riconducibilità che era già stata accertata con la sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 15208/10, del 25.2.2010 nei confronti di Mills:

"va rilevato che - secondo la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito - l'imputato aveva svolto la professione di avvocato a Londra come responsabile dello studio "CMM Limited", il cui scopo era quello di costituire società sia in Inghilterra sia, tramite agenti e fiduciari, in altri Paesi (in particolare nei c. d "paradisi fiscali").

Per la Fininvest erano state create tra trenta e cinquanta società (costituite prevalentemente nelle Isole del Canale e nelle Isole Vergini), che, nella contabilità della CMM, erano state suddivise in una lista A ed in una lista B.

Tra queste società vi era "All Iberian", con sede in Guernsey, divenuta nel corso della propria attività "la tesoreria di un gruppo di società offshore" e finanziata da altra società denominata "Principal Finance Ltd".

Per evitare gli effetti della legge Mammì (che aveva fissato un tetto al possesso di reti televisive, in Italia, da parte di uno stesso soggetto), era stata utilizzata la società "Horizon", posseduta da MILLS, che aveva costituito la società lussemburghese "CIT" insieme ad altre società controllate dalla stessa "Horizon". Gran parte della "CIT" era azionista della Banca Internazionale del Lussemburgo, in cui Horizon ed All Iberian facevano confluire denaro.

Nel 1995 l'intera "CIT", compresa la partecipazione di "Horizon", era stata ceduta al sudafricano Rupert e la plusvalenza di "Horizon", pari a circa dieci miliardi di lire era stata trattenuta da MILLS in attesa di definire la situazione di tutte le società offshore (si era deciso, infatti, di regolarizzare tali società, assoggettandole al fisco inglese con un bilancio consolidato dal 1991 al 1995). La somma rimasta dopo il versamento al fisco e la restituzione

delle somme dovute alla società All Iberian era stata depositata in una banca in attesa del chiarimento della situazione in relazione ai processi pendenti in Italia.

Con riferimento all'addebito relativo al fatto di avere MILLS celato l'identità della proprietà delle società offshore del cosiddetto "Gruppo Fininvest B", la sentenza emessa nel processo Arces ed altri aveva accertato in maniera definitiva che la Guardia di Finanza era stata corrotta affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, pur non essendo stato ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.

Parimenti, i fatti relativi all'illecito finanziamento in favore di Bettino Craxi da parte di Fininvest, tramite All Iberian, erano stati, sulla base di plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati (visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione), così come si era accertato che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest e che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, adoperata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo.

MILLS - il quale aveva costituito le società del gruppo Fininvest all'estero, ivi comprese quelle del c. d "gruppo B" - era a conoscenza dell'identità degli effettivi soci di tali società e quindi del reale beneficiario economico delle stesse".

E che, quanto "ai beneficiari economici delle società "Century One Entertainment Ltd" e " Universal One Ltd " (delle quali, nel giugno del 1991, era stato conferito a Paolo Del Bue la general power of attorney) ed al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue e la famiglia Berlusconi" MILLS "ben sapesse essere state le società create per volontà di Silvio Berlusconi".


Tanto che "Il fulcro della reticenza di David MILLS in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra, in definitiva, nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti, posto che si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all'estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi".

La sentenza riportava stralci di interrogatori resi da Milis tra il 2002 e il 2004 dai quali si evince il rapporto diretto e altamente fiduciario intercorrente tra Berlusconi e Bernasconi il quale conosceva la situazione estera del Gruppo e il ruolo di Mills ed era titolare di un conto corrente dove confluivano fondi neri di Fininvest.

1 - 4 - l'operatività delle società del comparto estero

Principal Network, Century One e Universal One sono state inizialmente le principali contraenti per Fininvest/Mediaset nei contratti stipulati con le Majors.

Tatiana Galli Matteuzzi, segretaria di Arner dal 1992 al 1997 ha riferito che i contratti erano sottoscritti per larga parte da Del Bue, socio e presidente della Arner, ed erano redatti in base alle informazioni fomite dalla Camaggi.



Del Bue controfirmava contratti già scritti che arrivavano direttamente dai fornitori di Fininvest.

Il contratto veniva poi restituito al fornitore e una copia veniva trattenuta presso la Arner mentre non veniva spedita alcuna copia alla Fininvest Service.

La teste aveva anche redatto di persona i contratti intervenuti tra le "One" e Principal Communication sulla base delle indicazioni (titolo del film, prezzo, periodo di licenza) che le forniva la Camaggi .

Il contratto era redatto su un modulo custodito nel pc e formato ricopiando un contratto che era stato fornito dalla predetta Camaggi.

Non aveva mai contatti con i fornitori. I subcontratti venivano redatto in relazione ad altro contratto stipulato tra una major e la Principal Network.

La Principal Network (società del comparto B con sede nelle BVI), come ha ricordato la d.ssa Chersicla, non era mai stata inclusa nei bilanci del gruppo Fininvest o Mediaset; ha avuto come amministratori dirigenti del gruppo Fininvest, Bernasconi e Foscale e quali procuratori esponenti del gruppo Arner, Paolo Del Bue, Ivo Sciorilli Borrelli e Nicola Bravetti che avevano le firme su c/c presso la BSI in paesi diversi da quelli di residenza della società.

Detti conti sono stati operativi fino ad agosto 1994 (i conti sono stati chiusi perché i procuratori non hanno voluto rendere noto il nominativo dei reali beneficiari).

Alla chiusura di questi conti, Principal Network e le One hanno spostato i propri conti bancari presso la Finter Bank di Nassau, Bahamas. Anche in tal caso non risulta identificato il beneficiario economico.

La d. ssa Chersicla, alla stregua della documentazione in atti, indicava che vi sono stati altri soggetti che hanno avuto modalità operative simili a quelle della Principal Network, della Century One, della Universal One, interponendosi nelle catene di acquisizione dei diritti, con conti bancari presso le medesime banche, la Finter Bank di Bahamas, e prima la BSI di Lugano, e con i medesimi procuratori, esponenti della Amer.

Tutte con sede in paradisi fiscali, con una denominazione che richiamava il nome di una major, anche se poi sono state usate non sempre solo nelle catene di intermediazione dei diritti che da quella major provenivano.

Nel "Group A" erano invece elencate società che erano incluse nei bilanci di Fininvest, o nei bilanci consolidati di Fininvest, e che quindi facevano ufficialmente parte del gruppo Fininvest.


Tra queste la Principal Communication, che è una delle società che ha intermediato, di solito come primo anello della catena infragruppo, gran parte dei diritti di cui stiamo parlando, così come la Principal Network Communication (diversa da quella inserita nel Group B).

Parte dei contratti stipulati dalla Principal Network (Group B) erano stati acquisiti al processo e sono risultati firmati da Carlo Bernasconi fino al 1991 e successivamente da Paolo Del Bue.

I contratti stipulati dalla Principal Network o dalle Century One e Universal One con la Principal Communication non erano mai stati rinvenuti. Erano spariti.

Esistevano però perché il teste Berta li aveva visionati. E ne aveva parlato anche la Matteuzzi. Come emergeva dalle loro deposizioni dibattimentali.

Vi erano poi i tabulati contabili delle società ufficiali che indicavano spesso fra i fornitori la Century One e la Universal One.



Su questi tabulati non sussistevano dubbi di autenticità posto che erano stati citati da una pluralità di fonti:

- il fax del 10.1.96, con il quale vengono rispediti a Malta i documenti pervenuti dalle società Svizzere di Fininvest in emergenza (cfr. dep. Sarikhani , ud. 1 0.6.08);
- il fax del 24.11.95
- la dep: di Cavanna

DICH: A un certo punto so che da lì (da Fininvest Service di Lugano) tutti i contratti sono stati spostati, e da quello che m i è stato detto . . .

P M : Da chi?

DICH: Da Gabriella Galetto, sono stati mandati a Lussemburgo.

DICH: Eh, penso tanti, perché era tutta . . . 15 anni di contratti .

PM: Le è stato spiegato con che mezzi sono state portate m Lussemburgo?

DICH: Credo camion, però . . .

- la dep Berta:

PM : Perché Lei dichiarato: Nel ' 94, invece, il Del Bo dispose che le carte di lavoro di quell'anno venissero lasciate in Svizzera. Ciò avvenne dopo le prime perquisizioni a Lugano, anzi dopo che erano iniziate le indagini sulla Fininvest".

DICH: Sì .

DICH: No. Ricordo che la richiesta di lasciare la documentazione a Lugano, nacque dal dottor Vanoni , come richiesta dice. "Secondo me può essere pericoloso è un termine non corretto, può essere scomodo dare degli inconvenienti, attraversare la frontiera con questa documentazione perché c'è il ri . . . " Mi ricordo la Frase e dice: " Il rischio che vi facciano passare la notte in frontiera a verificarle esiste". Allora parlandone con il dottor Del Bo si decise: lasciamole presso gli uffici Fininvest di Lugano e se servono da consultare, le consultiamo, se serve un fax viene inviato. Però dopo . . . mi ricordo che un anno, penso il '93, io e il dottor Cefaliello l'ultimo giorno del lavoro siamo tornati in macchina assieme. Io a i tempi avevo una piccola Peugeot 205, il baule dietro della Peugeot 205, era pieno di queste carte di lavoro e la macchina era quasi impennata.

E mi ricordo che un venerdì pomeriggio, ci fermarono alla frontiera di Ponte Chiasso e mi chiesero se avevamo qualcosa da dichiarare. Io dissi di "no", mi fecero aprire la macchina, trovarono un chilo e mezzo di cioccolata e alla fine mi dissero: "E questo lo chiama niente?"

Le carte le guardarono, le aprirono ma non dissero sostanzialmente niente.

Un'altra volta mentre le riportavo a Lugano, perché iniziava la fase preliminare, mi fermarono. Assieme a quelle Fininvest. avevo quelle di altre società che erano società croate, perché ai tempi seguivo anche società della Croazia, che nulla avevano a che fare con il gruppo Fininvest, ma erano società del governo croato, e mi chiesero : "E queste cose sono?" E ci vollero due ore per spiegare che erano fogli di lavoro di una società di revisione.

P M : l ' indicazione di tenerli in Svizzera è venuta da Arthur Andersen o è venuta da Fininvest

DICH : La richiesta è venuta da Fininvest e fu avvallata . . . , tra virgolette, accettata anche dal dottor Del Bo perché diceva: "Visti i tempi e quello che sta succedendo, andare avanti e indietro dalla frontiera con tutte queste carte, può essere . . . " Pericoloso, non è un termine corretto, può arrecare dei fastidi, diciamo da parte di Arthur Andersen ma anche di Fininvest.

PM: Lei sa poi queste carte di lavoro relative a queste società, se furono sequestrate in Italia, in Svizzera, se furono messe a disposizione spontaneamente da Del Bo ?

DICH : Io ricordo personalmente che sul bilancio . . . Adesso non so se il bilancio ' 94, mi sembra, alla fine furono portate nel nostro ufficio di Ginevra. Poi se sono state riportate in Italia e come sono state riportate in Italia, onestamente non lo so.

- la dep di Cefaliello,

dopo avere visionato un contratto master così affermava:

DICH: Mah . . . non saprei, non ho mai visto questo documento, perché in amministrazione noi non ricevevamo né i master né i contratti, ricevevamo delle schede contratto. e quindi questa era tutta . . . lo vedo adesso per la prima volta. Quindi non saprei dirle, sinceramente.

PM: E non li vedeva neanche a Lugano, queste carte ?

DICH: A Lugano, sto dicendo, non le vedevo.

DICH: Perché l' amministrazione riceveva da parte della direzione commerciale. diciamo, delle schede contratto e quindi in queste schede contratto erano riportati tutti i dati salienti dei contratti. per cui in base a questo noi provvedevamo alle registrazioni.

PM: ... questi contratti con le società, con i fornitori originari, diciamo le majors e altre società internazionali, Lei non sa quale società materialmente li stipulasse?

DICH: Eh, no, certamente se venivano stipulati dalla Principal Network Communication e la Principal Communication e altre società, avremmo avuto la scheda contratto, evidentemente.

PM: le chiedo del contratto a monte.

DICH: il contratto a monte, noi non vedevamo i contratti a monte "

Le schede poi erano utilizzate (come mostravano le dichiarazioni dei testi che lavoravano in quelle strutture) sia dalla struttura Fininvest Service di Lugano (poi IMS), sia della struttura commerciale di Milano, sia dalla struttura amministrativa-finanziaria che si occupava della registrazione di tutte le operazioni a fini contabili-finanziari.

Sebbene non fossero documenti contabili tipici.

1 - 5 - il coinvolgimento delle società maltesi

Le società maltesi succedutesi nel corso del tempo erano le seguenti AMT, Mediaset International, Lion e IMS.

In riferimento alle quali la CT Dott. Chersicla indicava quanto segue.

AMT aveva presentato domanda di iscrizione al registro delle imprese l'8 aprile 1992, aveva indicato i beneficiari economici in Nicola Bravetti, Paolo Del Bue, Ivo Sciorilli Borrelli e Giovanni Giacomo Schraemli, soci della Arner e procuratori bancari di società del Gruppo B e del comparto riservato.

AMT era stata gestita fiduciariamente dalla Deloitte & Touche di Malta nella persona di Andrew Manduca, che ha detenuto inoltre una azione della società in qualità di "nominee" per la Arner Holding Limited (Allegato 22): le altre quote del capitale sociale sono state detenute dalla Arner Holding Limited, come risulta dall'atto costitutivo della società (Allegato 23).

Le operazioni bancarie sui conti della società sono state effettuate dalla Deloitte & Touche di Malta su istruzioni ricevute dalla Arner (Allegato 24) .

Il teste Bravetti, uno dei soci di Arner, aveva ricordato che AMT era stata costituita su suggerimento di Del Bue.

Mediaset International era stata costituita in data 13 giugno 1994 a Malta ed era stata posseduta dalla SBF ed amministrata da Fenlex Nominee Services Ltd (Allegato 54).

Alfonso Cefaliello e Giorgio Vanoni sono stati procuratori della società mentre Walter Donati, anziano dirigente del Gruppo Fininvest già amministratore di Principal Communication e di Principal Network Communication ne è stato "Executive Manager" (Allegato 55).

Mediaset International ha svolto il ruolo di società fornitrice di diritti a Mediaset negli esercizi 1994 e 1995, poi sostituita da IMS, nell'ultimo passaggio delle catene.

IMS era stata costituita alla fine del 1994 ed è stata controllata direttamente da Mediaset.

Amministratori della società sono stati esponenti della Fenlex Nominee Services Ltd e dal 1997, Giuseppe Brivio, direttore della gestione diritti di Mediaset.

Le società maltesi cedevano i diritti provocando un ulteriore aumento del loro prezzo nell'ordine del 7/8%.

Anche queste società erano prive di strutture ed il passaggio dei diritti attraverso queste realtà serviva solo per aumentarne i costi.

Concretando un ulteriore tappa del "giro" che essi facevano.

E dal processo verbale di constatazione dell'11.12.2001 della Guardia di Finanza (pag. 18 e ss), dall'analisi della documentazione contrattuale sequestrata in Mediaset, si evinceva che le Principal avevano ceduto diritti televisivi alle maltesi AMT e MEDINT nel 1994, con un ricarico complessivo di 169.181.176 \$, ricarico quasi interamente sopportato (147.996.993 \$) da Mediaset.

Cap. 2 - L'attuale imputazione di dichiarazione fraudolenta

2 - 1 - La quotazione in borsa di Mediaset ed i suoi effetti sul sistema di frode

Con il progetto di quotare in borsa Mediaset il sistema escogitato ha dovuto essere parzialmente modificato, dovendosi eliminare i rapporti che non avrebbero passato il vaglio di Consob.

Scomparivano le "One", mentre le "Principal" venivano vendute, nel luglio 1995, con contratti con effetto retroattivo alla data dell'1.1.1994 (il teste Cefaliello riferiva che della cessione si era occupato MILLS) e IMS veniva inserita nel consolidato.

Subentravano così altri soggetti, alcuni caratterizzati dall'assoluta mancanza di esperienza nel settore dei diritti televisivi.

E, nel contempo, permaneva la ragione e l'effetto del sistema: la lievitazione artificiale dei costi.

Comunque in parte non facevano che riverberarsi nel futuro gli effetti di ciò che si era già creato con l'utilizzo del comparto estero riservato.

E che proseguiva ora con ulteriori soggetti interposti.

Che erano i seguenti.

2 - 2 - Film Trading

La CT Chersicla riferisce che Film Trading (che non è una ragione sociale ma una mera sigla commerciale) ha ricevuto da IMS pagamenti per 8,375 milioni \$ nel 1995, e

16,175 milioni \$ negli anni 1996-1997, come era risultato dalla documentazione inerente al [REDACTED] accesso presso la Banca del Gottardo, filiale di Monaco.

Inoltre la società Meat Trading ubicata allo stesso indirizzo della Film Trading, parimenti riferibile al Giraudi (come la Film Trading), ha ricevuto tre bonifici dalla SBF per conto di IMS per un importo complessivo di 1,870 milioni di \$ sul [REDACTED] presso la stessa banca; tale importo viene poi bonificato sul c/c della Film Trading.

Il complessivo importo di 26,4 milioni di \$ risulta versato all'imputato Giraudi per 4 milioni, alla Wilthshire Trading per 0,7 milioni di \$ e per la restante parte alle società (che sono meri conti correnti) Scarlett (1,560 milioni di \$), Redmond (6,989 milioni di \$) e Wolstein (12,917 milioni di \$) su conti accessi presso la Finter Bank di Nassau - Bahamas sui quali operavano esponenti della fiduciaria Arner (che operava per Berlusconi).

Scarlett ha avuto il medesimo rappresentante presso il registro delle imprese (Bahamas) della Principal Network e della Universal One.

Wolstein risulta aver ricevuto bonifici, oltre che dalla Film Trading, anche dalla SBF e da Redmond, e nel contempo ha effettuato bonifici a favore della Principal Network e della Scarlett, sui conti da queste accessi presso la Finter Bank.

Redmond ha avuto azionisti ed amministratori in comune con alcune società del Gruppo B). Come altre società del comparto riservato, risulta aver avuto conti bancari presso la Finter Bank & Trust di Nassau, tra di loro in sequenza numerica (cfr. Rel. KPMG del 26.11.96).

Poteva ritenersi del tutto pacifico che i predetti nominativi altro non fossero che conti correnti nella disponibilità di Berlusconi, o di suoi fiduciari.

Il prof. Tani, consulente della difesa Giraudi, ha riferito di aver verificato che Film Trading aveva sempre regolarmente pagato Scarlett quando aveva la provvista, ossia quando i diritti venivano pagati.

Si deve però notare che i tempi di pagamento non corrispondono al preteso ruolo di reale intermediario e, soprattutto che il CT nulla sapeva dire in merito a Redmond, Scarlett e Wilstein, per cui le sue osservazioni non avevano rilievo non dimostrando affatto che quanto percepito da Giraudi fosse destinato al pagamento dei diritti.

A riprova di ciò (dalla Tab. 5 pag. 17 dell'ultima relazione Chersicla del 24.9.07) risulta che il reale corrispettivo riguarda solo 12,746 milioni di \$ in quanto, con riferimento alla catena Film Trading /IMS, risultano pervenuti a Mediaset diritti per il predetto più limitato importo.

E' comunque presumibile che anche gli ulteriori importi incassati da Film Trading provenienti dal comparto estero di Fininvest fossero inerenti a compravendite di diritti televisivi e che sono stati esclusi dal calcolo effettuato dalla CT per mancanza di supporto documentale.

Ma risulta anche che la CT Chersicla sia stata estremamente prudente nei calcoli, limitandosi ad indicare maggiorazioni di costo di assoluta evidenza.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Del resto la teste Michelle Adamo, stretta collaboratrice di Giraudi, riferiva che Film Trading è stata chiusa perchè non si riusciva ad avere altri clienti e perché non era stato possibile partire con la società di produzione di soap opera.

Ed aggiungeva che Giraudi, fino al 1995 svolgeva come attività principale il commercio di carni, oltre ad altre attività secondarie.

Tra le varie attività del Giraudi, affermava la teste, solo Film Trading aveva avuto una vita abbastanza corta.

La Film Trading non si avvaleva di complesse strutture ed era composta dal solo Giraudi e da 2 dipendenti (compresa la Adamo che lavorava a tempo parziale).

Veniva costituita nel 1995 (dopo un incontro di Giraudi con Bernasconi) e diventa immediatamente operativa e firma il suo primo contratto ancor prima di ricevere la prescritta autorizzazione ad operare.

L'unico suo cliente è stato IMS mentre i fornitori sarebbero stati Redmond, Scarlett, Wiltshire e Wolstein.

La teste Adamo ha dichiarato di aver incontrato Bernasconi, la Camaggi e la Galetto di Fininvest/ Mediaset e nessuno di IMS. Sapeva che IMS comprava per Mediaset e che quindi fossero la stessa cosa.

Ricevevano i contratti tramite corriere speciale.

Qualche volta si erano occupati del trasporto del materiale, che non era comunque mai passato per Montecarlo.

Per quanto ne sapeva, la documentazione commerciale e contabile di Film Trading era stata data all'avv. Carasco e poi però non sapeva che fine aveva fatto (i documenti non erano stati inizialmente trovati dalla Procura e sono stati depositati dalla difesa Giraudi solo in dibattimento, dopo vane richieste del PM).

Era comunque assolutamente inverosimile che Giraudi, privo di conoscenze nell'ambiente, riuscisse immediatamente a proporsi come interlocutore capace e affidabile, tale da poter realizzare i volumi di fatturato indicati in precedenza.

Ma ancor più inverosimile è che Mediaset, già società leader del settore con uomini di provatissima esperienza e introduzione quali erano Lorenzano e Bernasconi, avesse bisogno di un pur affermato commerciante di carni di Montecarlo per poter incrementare la sua library.

Incomprensibili sono anche le ragioni commerciali della cessazione della suddetta attività, tenuto conto dei relevantissimi guadagni apparentemente conseguiti dal Giraudi.


Così che non possono sussistere dubbi sulla fittizietà dei contratti stipulati tra Film Trading e IMS e quindi sulla inesistenza dei relativi costi.

Il Tribunale pertanto concludeva che gli importi incassati da Redmond, Scarlett e Wolstein, ma anche parte di quelli percepiti dallo stesso Giraudi, attesa la loro entità e la mancanza di un reale titolo per il pagamento, costituiscano la restituzione di quanto erogato da IMS a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la medesima IMS e la Film Trading.

Film Trading va considerata una mera cartiera, per cui rientra a pieno titolo nel meccanismo di frode in esame.

2 - 3 - Green Communication

Analoga era la situazione similare di Green Communication Ltd.



Questa società ha ceduto (vd rel Chersicla), mediante le solite catene, diritti a Mediaset nel periodo 1996 - 1999 per circa 12,9 milioni di \$, tramite l'intermediazione di IMS.

Precedentemente, nel periodo 1994/95, Mediaset aveva acquistato diritti per un ammontare di 13 milioni di \$ (cfr. App. 1 8, re l. C T 20. 1 .2005).

Dalla documentazione acquisita presso la SAGEPA s.a. (Fiduciaria svizzera che amministrava la Green Communication con sede nello stesso stabile dello studio di Garzotto) risulta che per la gran parte dei diritti intermediati la Green ha realizzato un margine di circa il 100% del prezzo di acquisto.

IMS risulta aver corrisposto a Green nel secondo periodo un importo complessivo pari a 20,9 milioni di \$.

Dai c/c della Green sono usciti 11,3 milioni di \$ a favore di soggetti qualificabili come distributori e/o produttori.

Per il resto emergono pagamenti effettuati a Dal Negro e a Lorenzano e a entità loro riconducibili.

In particolare sono stati effettuati a favore di Dal Negro pagamenti per circa 3,5 milioni di \$ sul c/c a lui intestato presso il Credit Foncier di Monaco (su questo conto era abilitato anche Lorenzano) e su altri c/c presso la Banca del Gottardo e la Corner Bank di Lugano nonché 1,270 milioni di \$ a favore della società Andy Properties Corp a lui riconducibile.

Risultano versati a favore di Lorenzano importi ancor più rilevanti : 1,377 milioni di \$ su c/c a lui intestato presso il Credit Foncier di Monaco; 3,9 milioni di \$ a favore della società Gardenia Invest presso la Banca del Gottardo, con sede nelle BVI il cui c/c ha come beneficiario Lorenzano; 1,4 milioni \$ a favore del c/c "Bauxite" presso la Banca del Gottardo di Lugano (di cui non è noto il beneficiario ma che è alimentato da c/c riferibili a Lorenzano e in particolare dal c/c "Miles e Clock"); 220.135 \$ a favore della Vensold presso la Banca del Gottardo. Era quindi evidente la cointeressenza di Lorenzano negli affari della società.

Dalla relazione finale della d.ssa Chersicla si evince che Mediaset ha dunque acquistato diritti provenienti da Green per 26 milioni di \$ con una maggiorazione di costo di 10,508.

Posto che vi era una discrasia tra i periodi contrattuali, i pagamenti delle fatture e i flussi finanziari. Così per esempio non sono compatibili per difetto le affermazioni inerenti alla maggiorazione dei costi per Mediaset (10,508 milioni di \$) con i flussi finanziari destinati a soggetti diversi dai produttori (complessivamente 11,66 milioni di \$).

Va poi sottolineato che laddove non era noto il costo originario del diritto sostenuto da Green, il primo margine di ricarico è stato determinato dalla CT sulla base della media dei margini noti nel periodo. E si tratta di un criterio prudenziale visto la maggiorazione calcolata dal CT risulta largamente inferiore a quanto incassato da Green e non girato ai produttori e/o intermediari.

Significative erano poi le modalità di costituzione e di conduzione della Green.

La società è stata costituita nel 91 in Irlanda.

Dal Negro, prima di aprirla, non aveva esperienza nel settore (come precisava la sua segretaria Francone che ricordava che prima si era occupato di informatica), tanto che l'imputato dichiarava di essere stato sempre aiutato nei rapporti con Fininvest prima e Mediaset dopo dal Lorenzano, suo amico di vecchia data (le dichiarazioni di Dal Negro sono



utilizzabili nei confronti di Colombo e Lorenzano avendo quelle difese consentito alla loro produzione).

Dal Negro stesso ha poi dichiarato di non conoscere nei dettagli i termini dei contratti e la loro parte economica, per essersene occupato prevalentemente l'avv. Cohen.

I contratti gli arrivavano già compilati, formalmente da Malta, ma in realtà dalla struttura di Lugano che faceva capo prima alla Camaggi e poi alla Galetto.

Sapeva che lui acquistava i diritti con Green BVI e li cedeva alla Clover Ltd, che a sua volta li cedeva ai terzi acquirenti. Aveva venduto diritti fino al 95/96 alla Principal Network, società che aveva un indirizzo su di una casella postale di Lugano, indicatagli dalle persone con cui trattava e cioè Pugnetti, Stabilini e Trizzini.

La sua segretaria Francone ha dichiarato che la Green aveva acquistato i diritti dalla Trident, dalla Starling, e dalla Eagle Pictures, nonché da altri fornitori minori, e che il Dal Negro per lo svolgimento dell'attività si recava ai "festival".

Si occupava essenzialmente di mettere in contatto il fornitore con l'emittente.

In realtà Del Negro nulla aveva riferito circa le modalità dei suoi acquisti se non quelle indicazioni che lo individuavano come un mero intermediario, del tutto passivo.

La società inoltre non aveva una struttura commerciale adeguata e la gestione amministrativa era delegata a fiduciari quali Garzotto e Cohen.

La sede era in Irlanda (un box office) prima e poi nelle BVI, mentre a Milano c'era un ufficio (dove c'erano i soli Dal Negro e Francone), poi trasferito a Lugano .

Era una società off shore, il cui unico cliente era praticamente Mediaset (come ammette lo stesso Dal Negro).

Il rilevante margine applicato negli affari non è giustificato dalla professionalità dello pseudo intermediario, Lorenzano, unico soggetto esperto nella materia dei diritti il quale risulta beneficiario occulto della società mentre non effettuava alcuna attività palese per la stessa (come riferiscono Francone e Cohen).


Gli importi che Green versa su vari conti riferibili a Dal Negro e a Lorenzano sono di tale entità, tenuto conto anche della prevalente modesta qualità del prodotto cui si riferiscono i contratti della Green, che non possono costituire provvigioni più o meno lecite.

Anche le modalità di pagamento, su conti per lo più collocati in paradisi fiscali, contribuiscono a dimostrare l'illiceità dell'erogazione.

Gli importi incassati dal Lorenzano sono ampiamente superiori anche alle entità indicate dal Dal Negro che parla di 500.000 \$ l'anno.

Era poi del tutto anomalo che Lorenzano, il responsabile dell'area acquisizione diritti fosse anche socio di uno dei fornitori, che tale ruolo fosse del tutto sconosciuto all'interno di Mediaset e che nessuno degli imputati ed in particolare il "dominus del gruppo" avesse mai accusato il Lorenzano di avere così sostanzialmente truffato il gruppo a cui apparteneva.

Tutte le emergenze del resto conducevano a individuare nel Lorenzano non un truffatore, tramite laGreen e Dal negro, ma un correo nel giro dei diritti.



Perfettamente inserito in quel sistema che doveva portare, sotto la supervisione di Bernasconi (che ben conosceva il master, il primo contratto e quindi ben sapeva quanto i costi lievitavano), alla lievitazione dei costi.

Il Tribunale, quindi, riteneva, pur in assenza di una prova diretta, che gli importi incassati dal Dal Negro e dal Lorenzani costituissero in larga parte restituzione di quanto erogato da IMS a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la medesima IMS e la Green.

2-4 - Promociones Catrinca

Promociones Catrinca C.A., società venezuelana, priva di qualsiasi struttura (si tratta solo di un box office), formalmente amministrata da tale Colombo Luca, risulta aver venduto a Mediaset (rel. Chersicla), dal 1996 al 1999, diritti per un importo di 7,4 milioni di \$, mentre negli anni 1994 - 1995 aveva venduto diritti per circa 8 milioni di \$75.

Dalla documentazione acquisita ed analizzata dalla CT Chersicla non emergono i fornitori dei diritti, siano essi produttori o intermediari.

Mediaset per l'acquisto dei diritti cedutigli da Catrinca teneva i rapporti con la società Colimar Entertainment posseduta interamente da Marco Colombo (presumibilmente Colombo) il quale, unitamente a Lorenzani e Dal Negro, è beneficiario di tale società.

I diritti erano venduti da Catrinca a Principal Communication, MEDINT, AMT e IMS e queste li cedevano poi a Mediaset.

Somme rilevantissime (7,170 milioni di \$) tra quelle percepite da IMS e da altre società maltesi o comunque del comparto estero di Fininvest sono state riversate alla Vensold (società irlandese i cui amministratori erano Garzotto, Abeltino e Fiumara), che, come ha riferito il teste Garzotto, fungeva sostanzialmente come veicolo collettore di pagamenti, posto che lo stesso Garzotto non aveva mai rilevato il titolo in base al quale Promociones Catrinca effettuava i pagamenti.

Beneficiari economici della Vensold erano Lorenzani e (dal 98) Dal Negro, ma gli importi poi usciti dal suddetto conto finiscono per lo più su altri conti riferibili a Lorenzani.

Un ulteriore importo di \$ 5,1 mln è trasferito dal 95 al 99 su di un conto presso la Banque Leu s.a. di Ginevra, il cui beneficiario era Marco Colombo; 700.000 \$ sono trasferiti a Lorenzani sul conto "Miles".

Il margine di guadagno è stato determinato dalla CT sulla base dell'analisi dei flussi finanziari risultanti dalla documentazione bancaria disponibile.

Per tutte le transazioni non era noto il costo originario del diritto, per cui il margine, pari al 77%, è stato calcolato sulla base della differenza tra quanto incassato da IMS-Mediaset e quanto versato a produttori o fornitori. Così è stato calcolato che negli anni 1994 - 1998 Promociones Catrinca ha guadagnato circa 12 milioni di \$.

Proprio la mancanza di contratti con produttori o fornitori e l'assenza di pagamenti a tali soggetti significa che la differenza incassata non trova giustificazione se non nell'ottica accusatoria.

Dai conti di P.C. risultano poi pagamenti a società fornitrici di diritti diverse da Colimar ed Eagle che hanno per lo più prodotto e commercializzato i diritti apparentemente poi trattati da P. C.



La fittizia intermediazione di P. C. emerge, poi, in modo eclatante dai documenti inseriti negli allegati 105, 106 e 107 alla relazione Chersicla inerenti ad un carteggio di Mediaset con Colimar in relazione al contratto Promca n. 3932.

Dalla corrispondenza emerge che i diritti sono prodotti dalla Eagle e sono distribuiti dalla Colimar, per cui il ruolo di P. C. è del tutto incomprensibile, specie se si considera che Colimar (che poi è dello stesso Marco Colombo) è già un fornitore di Mediaset.

Vi è un elenco intitolato " Situazione Film Colimar 1994" e dall' elenco emerge che tutti i film sono della Eagle.

Nella lettera 20.1. 94 di accompagnamento all'elenco, inviata alla R.T.I. da tale Laura Benini di Mediaset, si legge : <<ti invio, in allegato (all./1), la situazione relativa ai film contrattualizzati per il 1994 con la società COLIMAR ENTERTAINMENT, già assegnati alla vostra rete>>.

E', quindi, inspiegabile come nella successiva missiva della Cavanna del 28.6.94, con riferimento al titolo Monolith, già compreso nell' elenco, si parli di diritti di sfruttamento televisivo "cedutici dalla società Promociones Catrinca (Marco Colombo)".

Lo stesso avviene per il movie "Ring of fire", di cui si parla in un' altra lettera della già citata Benini a Belotti dell'1.7.94, nella quale si richiama ancora il contratto PROMCA n. 3 93 2 , relativo ai film che la stessa Benini nella lettera di accompagnamento prima citata diceva essere stati contrattualizzati con la Colimar E.

Nei due documenti la data di decorrenza dei diritti è la medesima, per cui non vi è dubbio che questo singolo esempio dimostri graniticamente come il ruolo di Promociones Catrinca sia stato quello di una intermediaria priva di una reale funzione.

Colombo svolgeva certamente attività imprenditoriale ma attraverso la Colimar, come risulta dalla stessa produzione della difesa, allegata alla memoria depositata il 16.7.12, dove si fa riferimento ad una missiva del 9.3.98, di una impiegata di Mediaset (Marcella Canducci) diretta a Marco Colombo, ma presso la Colimar e relativa a titoli che risultano tra quelli apparentemente commercializzati da P. C. .

Nella lettera si fa riferimento al diverso contratto PROMCA 4496, ma in realtà la relativa corrispondenza intercorre con la Colimar.

Si deve allora concludere che P. C. non ha una reale funzione di intermediario, risultando funzionale esclusivamente all'uscita di denaro da far confluire su conti esteri riconducibili ai soliti soggetti, ed in particolare al Lorenzano.

La individuazione della società e dei soggetti realmente beneficiari degli importi incassati rende ovviamente ancora più evidente la fittizietà della intermediazione.

Tanto che pour risultando Promociones Catrinca inserita tra i venditori di diritti a IMS-Mediaset neppure i testimoni introdotti dalla difesa sono stati in grado di riferire sulla effettività dell'attività contrattuale intercorsa tra P.C. e Mediaset-IMS .

Così il teste Andrea Leone, titolare di una società di distribuzione di film, ha dichiarato di non conoscere il nome Promociones Catrinca pur affermando di sapere che Marco Colombo si occupava di diritti.

Il teste Pierpaolo Trezzini inoltre, pur avendo riferito di essere stato lui il manager Fininvest che effettuava una valutazione di convenienza nell'acquisto e che preparava una scheda contenente il titolo e l'ipotesi di prezzo, ha aggiunto di non avere tuttavia mai visto in

The image shows two handwritten marks at the bottom right of the page. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Lorenzano'. To its right are smaller, more fluid initials, possibly 'AL'.

vita sua un contratto, che nemmeno l'aveva mai visto e che in pratica non sapeva il prezzo realmente corrisposto. Sapeva solo che a un certo punto, nel 1993 - 1994, Bernasconi decise di bloccare il prezzo a 150.000 \$ che gli sembrava adeguato per la tipologia di film trattata da Promociones Catrinca (c.d. B movies).

Bernasconi gli comunicò che quello era il prezzo e che aveva solo immaginato che quest'ultimo avesse passato l'informazione all'apposito ufficio contratti.

Non sapeva se tra Colombo e Lorenzano vi fossero degli affari, mentre era certo dell'esistenza di un rapporto di amicizia tra i due poiché Lorenzano gli era stato presentato come un caro amico e uno storico fornitore di Mediaset.

Non conosceva direttamente la società e si limitava a riportare sulla scheda la denominazione del fornitore che gli veniva comunicata.

Del resto la difesa non era nemmeno riuscita a produrre documentazione che dimostrasse l'effettiva acquisizione da parte di P. C. dei diritti che ha formalmente commercializzato.

Anche per P. C. Il Tribunale riteneva dimostrata, tutto ciò premesso, l'interposizione fittizia.

Ne era una ulteriore riprova il fatto che gli utili erano finiti non al Colombo ma al Lorenzano.

2 - 5 - Altri intermediari minori

Cassia Corporation

Cassia Corporation, costituita a Panama il 9.11.1994, era amministrata da un fiduciario.

Nel periodo 1994 - 1998 ha venduto a Mediaset, tramite IMS, diritti per 4,446 milioni di \$ con maggiorazioni di prezzo rispetto al costo originario pari a 2,149 milioni di \$.

I pagamenti sono avvenuti su c/c 1A11411 acceso presso la BSI Overseas a Nassau, Bahamas, intestato a Cassia Corporation. Ancorchè non sia stata acquisita documentazione inerente al conto e difettino informazioni più specifiche sulla società in questione, la natura di soggetto interposto di detta società emerge dall'esame delle catene indicate nell' App. 12 alla relazione KPMG del 24.9.07.

Perché tutti gli acquisti di Cassia Corporation vengono effettuati dalla Eagle Pictures s.r.l. di Milano, già a sua volta società distributrice e fornitrice abituale di IMS-Mediaset per un volume di affari calcolato in 7,268 milioni di \$ (cfr. App. 13 relaz. 18.7.2006 nonché dep Chersicla all'udienza 28.5.2007).

Inoltre va considerato che vi sono degli *amendements* contrattuali risultanti dalle catene dai quali emerge una transazione IMS/Mediaset relativamente a diritti (vedi per es. i titoli "Beach House" e "California Heat") per i quali la stessa IMS non risultava averne acquisito la licenza da Cassia.

L'emendamento del 17.11.97 per entrambi i suddetti titoli riguarda la decorrenza 1.1.98/31.12.02, mentre IMS aveva acquistato da Cassia solo con decorrenza 1.7.97/30.6.02.

In un altro caso ("Demolition High") Cassia Corporation cede a IMS diritti che non risulta aver a sua volta acquisito dal suo fornitore, infatti la cessione è per il periodo 1.4.96/31.3.02, mentre Cassia aveva acquistato nella stessa data del 15.12.95 per una decorrenza inferiore e cioè fino al 31.3.01.

Nella maggior parte dei casi, poi, Cassia cede a IMS il titolo con contratti tendenzialmente stipulati nella stessa data dell'acquisto e allo stesso prezzo in teoria corrisposto al fornitore Eagle.

In realtà non sempre è noto il prezzo di acquisto di Cassia, tuttavia dall'esame complessivo della catena, ancorchè i passaggi tra Cassia e IMS siano quasi sempre privi di ricarico, esiste generalmente una maggiorazione rispetto al costo originario sostenuto da Eagle che è assolutamente incompatibile con qualsiasi prassi commerciale.

Infatti IMS risulta avere acquistato sempre al prezzo di 150.000 \$ per titolo mentre il costo di Eagle varia dai 10.000, 18.000, 25.000, 40.000 e 62.000 \$, superando i 100.000 \$ solo in rari casi.

Ma va aggiunto che, laddove risulta, il periodo di licenza di Eagle è notevolmente più lungo di quello pervenuto a IMS Mediaset.

In sostanza, anche la stessa Eagle fa parte del "giro" dei diritti, per cui le somme versate a Cassia sono sicuramente margini indebiti e dunque rientrano nel solito filone di costituzione di risorse all'estero e di correlato aumento di costi di Mediaset.

Si deve inoltre aggiungere che la documentazione rinvenuta presso i soliti centri di gestione dei contratti di IMS -Mediaset rivelano rapporti per le forniture dei materiali con Eagle, peraltro solo distributore, e mai con Cassia.

Conclusivamente il Tribunale ritiene che anche Cassia sia un intermediario di comodo, che non versava al suo fornitore Eagle alcun margine senza nel contempo risultare poi interlocutore commerciale di Mediaset.

Anche Cassia svolge un ruolo di mera cartiera, come dimostrato dalla carenza di una struttura (si tratta di una mera domiciliazione a Panama), dalle evidenziate anomalie contrattuali, dall' assenza di ricarico nelle apparenti intermediazioni, dall' esistenza di pregressi rapporti commerciali tra IMS e Eagle, dalla totale carenza di una reale funzione commerciale di Cassia, dalla esistenza di rapporti relativi ai materiali esclusivamente con la Eagle.

Anche se non è stato possibile approfondire i flussi finanziari successivi ai pagamenti di IMS a Cassia, la situazione risulta del tutto analoga a quella già esaminata di P . C .

E' dunque sicuramente prudentziale la valutazione della C T che ha ripreso come costo fittizio il solo margine di Eagle.

Watou Investment Ltd

Dal mandato di distribuzione del 19.1.88 tra tale PAT Inc srl e Compass Film srl si deduce che PAT Inc è titolare dei diritti di n. 373 film dei quali cede l'utilizzazione a Compass per i territori esteri.

Dai successivi allegati 63, 64 e 65 della relazione Chersicla 18.7.06 emerge che i film in questione erano in realtà 411 .



Il 15.1.1992 la PAT Inc., con comunicazione a firma Balini, informa vari soggetti interessati che tutti i film di cui agli elenchi A e B (n. 131) sono stati ceduti in perpetuo alla Rouma Holding B. V. per il territorio italiano, fatti salvi i diritti già decorrenti.

Verificata l'appartenenza dei diritti alla predetta PAT inc., questa, con una serie di comunicazioni del 9.10.1992 indirizzate a vari soggetti interessati, informa che i diritti per l'Italia relativi a questi film erano stati ceduti a Reteitalia/Nodit con scadenze variabili tra il 31.5.1997 e il 30.4.2001.

Con altre comunicazioni del 21 gennaio 1993 la Rouma Holding riferisce di aver ceduto, tramite Watou (società controllata in Canada, Inc. #123 di Amsterdam), una serie di film a Principal Network Ltd con decorrenza immediatamente successiva alle scadenze di cui alle lettere del 9.10.1992.

Da due schede contratto di Principal Communications del 4.1.1993, risulta che Principal Communications, tramite Universal One, avrebbe acquisito da Watou Investments (indicato sulla prima scheda come WAT, mentre nella seconda l'indicazione è VAT [e poi aggiunto a mano ou Investments] n. 397 e n. 231 titoli, con decorrenza generalmente (per i titoli dove è indicata; di tale società la PAT è agente italiano) dall' 1.6.97 al 31.5.04 (nel luglio 1994 la Principal trasferirà tali diritti, tramite le solite catene a Mediaset).

Larga parte dei diritti di cui alle citate comunicazioni del gennaio 1993 (n. 165 titoli) inoltre sono ceduti da Watou a IMS, sempre sostanzialmente per il medesimo periodo di decorrenza di cui sopra, per 1,7 milioni di \$98

Mediaset acquisterà poi da IMS gran parte di tali titoli.

Si tratta, quindi, di una evidente doppia cessione dei medesimi diritti.

Dalla documentazione bancaria esaminata dalla CT la Watou risulta aver ricevuto pagamenti per 2,7 circa di \$, dalla Principal Network e da IMS sul c/c n. [redacted] venendo poi dette somme trasferite a Watou su un conto sconosciuto.

Da tutto ciò emerge dunque che Watou ha falsamente intermediato nel 1997 diritti che risultavano già ceduti a Principal Network Ltd.

Le suddette cessioni sono state correttamente riprese dalla CT essendo i diritti già acquisiti dalla Principal fin dal gennaio 1993.

L'importo complessivo versato a Watou, da considerare maggiorazioni indebite, è pari a 6,074 milioni di \$, come risulta dai contratti e dai tabulati esaminati dalla d. ssa Chersicla.

Le difese assumevano, invece che non ogni diritto entrato nella disponibilità del gruppo, poteva ritenersi contestualmente nella disponibilità anche di Mediaset.

La critica non è condivisibile, posto che la library di Reteitalia è confluita integralmente in Mediaset (circostanza pacifica e risultante dalla documentazione proveniente da Mediaset) e comunque che Reteitalia era una emittente e non una società che commerciava diritti, per cui non è ipotizzabile che i diritti acquistati da detta società fossero poi ceduti a terzi, né è stata fornita alcuna dimostrazione di un tale assunto.

Elpico S.A.

E' stata costituita a Panama, aveva sede a Miami, ed è riconducibile a tale Alabiso Salvatore.

Ha venduto a IMS tra il 1996 e il 1998 diritti per un ammontare complessivo di 5,158 milioni di \$, versati sui c/c accessi da Alabiso presso il Credit Lyonnais di Ginevra.

Dal contratto Elpico\Reteuropa e dalle dichiarazioni di Alabiso risulta che tutti i suddetti titoli, ad eccezione di "Anche gli angeli tirano di destro", di "Long Flight" e di "Primal Range", erano stati ceduti in perpetuo da Elpico a Reteuropa International Ltd, società del comparto estero del gruppo Fininvest, sin dagli anni 80, con decorrenze dal 1991 in avanti e con pagamenti previsti sin dal marzo 1989.

Alabiso giustifica la cessione a IMS, dichiarando di aver riacquistato su richiesta di Bernasconi i diritti relativi a una parte dei film per la durata di tre anni, perché Bernasconi aveva difficoltà nella distribuzione, ed aveva corrisposto a tal titolo l'importo complessivo di 3,3 milioni di \$.

In merito a quest'operazione esiste una fattura emessa da una certa Principal Communication Ltd 1994 con sede a Tortola per 2 milioni di \$ avente ad oggetto 7 film nemmeno indicati nonché un fax del 25.10.1996 in cui la Principal indica ad Alabiso il conto Jensen Trading Ltd presso una banca di Lussemburgo per il pagamento.

Alabiso ha poi dichiarato che, cessato il periodo di retrocessione, *"lo sfruttamento dei diritti ritornava in capo al Gruppo Berlusconi sulla base del contratto iniziale"*.

Tutto ciò premesso, si sottolineava come i due contratti di cessione di licenza di diritti, intercorsi tra IMS e Elpico uno il 19.12.1997 e con decorrenza 1.1.98 e di durata triennale e l'altro privo di data ma con decorrenza 1.9.1996 e parimenti con durata triennale, sono entrambi assolutamente privi di qualsiasi logica.

Posto che erano stati stipulati nel periodo in cui Alabiso avrebbe riacquistato le licenze, con durata non integralmente coincidente con il riacquisto e quindi parzialmente corrispondente al periodo in cui Mediaset aveva comunque già la disponibilità dei diritti in base al contratto iniziale.

L'operazione in questione, pertanto, ha come logica quella di aumentare fraudolentemente i costi di Mediaset, nonché la creazione di disponibilità estere su conti di società aventi sede in paradisi fiscali non controllabili e verificabili.

In conclusione, così come indicato nell'ultima relazione della d.ssa Chersicla l'intero importo ammortizzato di 5,158 \$ corrisponde a indebite maggiorazioni di costo.

2 - 6 - Agrama (Wiltshire e Melchers)

Mediaset (tramite IMS) ha acquistato, nel periodo 1994/1998, grazie all'intermediazione delle società riconducibili a Frank Agrama.

Che sono: Wiltshire Trading Ltd, con un branch office a Los Angeles e domiciliata ad Hong Kong; Melchers Ltd NV, domiciliata nelle Antille Olandesi; Meadowview Overseas Ltd domiciliata in Irlanda; Olympus Trading domiciliata in Irlanda; Harmony Gold Ltd con sede ad Hong Kong e Harmony Gold USA con sede a Los Angeles.

I diritti per il periodo in oggetto risultano intermediati soprattutto da Wiltshire e da Melchers. Per un importo pari a 199,5 milioni di \$.

Su tali acquisti la CT ha individuato una lievitazione di costo complessiva, rispetto al prezzo praticato dai produttori o distributori, pari a 135,056 milioni di \$.

Gli importi non sono stati oggetto di contestazione.

Trattandosi di intermediario abituale, tenuto conto dei volumi di acquisto, una percentuale di ricarico di circa il 200% appare di per sé assolutamente anomala e quindi ben catalogabile nel meccanismo di frode di cui si è sin qui parlato.

Questa considerazione viene infatti espressa in una e-mail di Chris Ottinger del 16.3.2000, diretta a Stephen Taguel della International/TV Paramount Picture@Paramount Pictures, a Giovanni Pedde della Internationaf/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures; Joe Lucas della Internationaf/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures; Gary Marenzi della Internationaf/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures, dove riferendosi ad un acquisto anomalo di Agrama (ma non è questo il punto che qui rileva), evidenzia che si tratta di un prezzo di rivendita garantito per lui (cioè profitto puro senza rischi), il che non è certo coerente con la posizione di imprenditore autonomo.

La difesa di Agrama, e lo stesso Agrama nelle informazioni rese ai difensori di Berlusconi, hanno fornito, con riferimento all'indicata anomalia, varie spiegazioni.

Ma si tratta di argomentazioni inconsistenti perché fondate su una situazione teorica e astratta, per nulla corrispondente a quella pacificamente accertata nel corso del dibattimento.

Perché presupporrebbe che Agrama sia un reale imprenditore e quindi un intermediario indipendente che assume rischi anche rilevantissimi e che non ha limite alcuno nella maggiorazione del prezzo di vendita dei diritti.

Un dato quindi che non trovava riscontro nel processo.

Infatti Agrama non ha mai assunto un siffatto ruolo nei rapporti con le "Berlusconi's Companies" e questo era provato da sue esplicite e documentate ammissioni.

In una missiva del 29.10.03, diretta all'Avv. Aldo Bonomo, all'epoca Presidente di Fininvest e al dott. Alfredo Messina, direttore di Fininvest, Agrama dichiara di aver lavorato per le società del gruppo fin dal 1976 in qualità di loro rappresentante, precisando che Fininvest non spende un centesimo di più acquistando per il suo tramite e specificando, al riguardo, che i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra gli incaricati di Fininvest e gli Studios.

Il medesimo concetto viene ribadito al punto 7 della missiva dove si afferma che la sua funzione nei confronti di Fininvest è quella di Agente negli USA senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente europeo in quanto la commissione dell'agente viene corrisposta dagli Studios americani e non da Fininvest.

Nel corso di detta lettera Agrama spiega qual è la sua funzione e la sua utilità in relazione agli Studios, e non a Fininvest, in quanto sottolinea che gli affari conclusi con loro non sono soggetti alla ritenuta alla fonte e gli Studios apprezzano notevolmente questo aspetto per il quale appunto - afferma - sono ricompensati i nostri servizi con i corrispettivi di prassi.

Lo stesso concetto è espresso in un'altra missiva di Agrama del 30.10.2001 diretta all'Avv. Bonomo e per conoscenza a Messina e a Pace, nella quale Agrama dice che la sua intermediazione non comporta alcun costo aggiuntivo per le entità di Berlusconi, precisando



al riguardo che il prezzo non viene trattato da Agrama con i produttori americani, bensì direttamente dalle società di Berlusconi.

Invece Agrama maggiorava non solo i prezzi aggiuntivi ma addirittura i costi dei materiali tanto che la Cavanna riferiva che i prezzi praticati da Agrama sui materiali erano il doppio di quelli richiesti da altre società produttrici ("prezzi che non esistevano").

E non si poteva certo ritenere che Agrama mentisse o avesse, nel corso del tempo, mutato ruolo.

Vi è poi una lettera inviata via fax su carta intestata Harmony Gold (in realtà si tratta di un memo), da Frank Agrama a Daniele Lorenzano, in cui Agrama afferma:

"Ti allego una lettera che ti è stata mandata in precedenza da Robert Cohen, che riguarda 13 film, (inc.) and vision, solo per rinfrescarti la memoria. Robert Cohen ha incontrato altre persone, Mike Adler, Francesco Nespiga, nell'ufficio di Mike Adler e loro vogliono sapere da te direttamente se sei d'accordo con il contenuto di quella lettera per quanto riguarda i prezzi, le fee, il costo della distribuzione, l'allocazione e quant'altro. Non vogliono iniziare a lavorare sul contratto a meno che tu non dica loro che sei d'accordo. Per cortesia manda un fax a Mike Adler, dicendogli che sei d'accordo oppure telefonagli in modo che possano iniziare a preparare il contratto".

Se ne ricava che era Daniele Lorenzano che stabiliva e concordava con Paramount i prezzi e altre condizioni contrattuali.

E così recitava il Prospetto Informativo redatto in occasione della quotazione in borsa di Mediaset:

"Il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA - Universal Columbia Tristar, 20th Century Fox e Paramount - Viacom) e da produttori indipendenti. Gli accordi con le major statunitensi sono volume deal che prevedono l'impegno da parte del Gruppo Mediaset ad acquistare, e il corrispondente impegno della major a vendere, i diritti televisivi in esclusiva su tutti i film e le nuove serie televisive prodotti in un determinato anno dalla major nonché cortometraggi, seconde visioni e fiction a episodi per un valore determinato. I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia Tristar e 20th Century Fox hanno durata quinquennale e scadono il 31.12.1997.


Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con la 20th Century Fox che il gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996. Il contratto MCA - Universal è stato rinnovato quest'anno per tre anni, mentre l'intesa con Paramount- Viacom è basata su un accordo verbale che dal 1981 ha garantito la fornitura dei diritti.

Il Gruppo Mediaset e Paramount- Viacom sono in trattativa per trasformare l'accordo verbale in un contratto scritto, formulato negli stessi termini dei contratti stipulati con 20th Century Fox, Columbia Tristar e MCA Universal".

Quindi Mediaset nel Prospetto informativo assume di avere un rapporto diretto con Paramount.

Si comprendeva allora l'apporto di un agente addetto al disbrigo in loco di talune formalità, ma non certo quello di un intermediario indipendente capace di realizzare guadagni del 200%.

La natura di mero agente-rappresentante di Agrama emerge inconfutabilmente anche da documentazione varia proveniente da Paramount o ad essa diretta.



In una missiva tra Cary e Lucas del 3.3.1992, a proposito della società Wiltshire Trading di Agrama, si legge:

" L'unica cosa della quale siamo orgogliosi è soddisfare un cliente e quando succede che il cliente è Berlusconi è straordinariamente importante che il servizio sia perfetto".

In una lettera del 21.12.1993 Gordon scrive a Mc Kluggage (il presidente di TV Group di Paramount) in ordine ai problemi finanziari delle compagnie di Berlusconi riferendosi a discussioni avute con Lorenzano il quale aveva a sua volta riferito di essersi rivolto a tutti i suoi fornitori (Fox, Warner Bros, Columbia e Viacom) con analoghe richieste.

Così che era evidente il ruolo di Lorenzano piuttosto che quello di Agrama.

E Gordon aggiunge : *" ritengo che Berlusconi sia stato un cliente straordinariamente valido che ha comprato per Italia, Francia, Spagna e certe volte per Portogallo e le nazioni della cortina di ferro e ha probabilmente speso circa 200 milioni \$ negli ultimi dieci anni".*

Nella lettera di Agrama a Gordon del 20.1.1994 Agrama propone una scadenza di pagamenti, indicandone gli importi, ed aggiungendo che tale "rischedulazione" sarebbe gradita a Carlo (n.d.r. Bernasconi) così evidenziando la riconducibilità diretta degli impegni finanziari a Mediaset.

Si deve poi sottolineare come gli importi del debito e la sua rateizzazione proposte da Lorenzano e da Agrama ai vertici della Paramount sono identici così da far comprendere come i due non potessero affatto considerarsi entità distinte (\$ 2.043.646 al mese per 9 mesi quanto al debito di \$ 18.392.822 relativi al 1993 ; \$ 2.085.460,83 al mese per 12 mesi nel 1995, relativamente al debito di \$ 25.025.522 per il 1994; \$ 1.088.592,25 al mese per 12 mesi nel 1996 relativamente al debito di \$ 13.063.107 per il 1995).

Il 7.3.1994 Gordon rimprovera Lucas di non aver definito la rateizzazione.

E parla di Harmony Gold. Pur richiamando colloqui intercorsi anche con Lorenzano .

Ed è allora evidente che il reale interlocutore delle major non è Agrama ma Berlusconi.

Il cui gruppo, alla fine del 1993, aera in difficoltà finanziaria.

Ed era tale crisi (e non quella eventualmente parallela di Agrama) a preoccupare le major.

Che tale crisi sussistesse è dimostrato dal verbale del Comitato Indirizzo Corporate Gruppo Fininvest dell'1.3.93 in cui Messina - direttore centrale per il controllo - segnala *".. le calde raccomandazioni a lui personalmente rivolte da vari banchieri per una consistente diminuzione dell'indebitamento (almeno 100 Mld di Lire). Sottolinea che quando in una società il rapporto tra indebitamento e mezzi propri supera determinate soglie (intorno a 4) - i il ns gruppo ci è vicino - inevitabilmente la società si avvia sui suoi debiti ""*.

Anche i contabili di Paramount, Taylor e Schlaffer, in una lettera del 7.10.1997 avente ad oggetto i pagamenti da Berlusconi, scrivono che i crediti nei confronti di Hamony Gold, Wiltshire Trading e Principal Network (compagnie di Berlusconi) sono pari a 22,8 milioni di \$.

La lettera datata 11.2.99 inviata da Agrama a Mc Kluggage dimostra anch'essa la particolarità del rapporto tra Berlusconi e Agrama (Harmony Gold) posto che Agrama utilizza, riferendosi al Gruppo Berlusconi, il "noi":

"noi siamo diventati i vostri più importanti clienti in Italia e Spagna".

Trattando comunque direttamente dei problemi finanziari del gruppo Berlusconi con Paramount.

Ed ancora il 24.12.1998 una rappresentante della Wiltshire Trading, tale Hoffmann, scrive a Paramount a proposito della violazione di un accordo del 1993 per la trasmissione di un film dicendo di aver contattato "le nostre emittenti", riferendosi con ciò chiaramente alle società di Berlusconi.

Le deposizioni assunte confermano poi il ruolo di formale intermediario di Agrama.

Ruolo non smentito dal fatto che in un primo momento questi fosse stato, in ipotesi, imposto dal dirigente dell'epoca Bruce Gordon per l'esistenza fra i due di rapporti economici.

Tale fase iniziale non è affatto incompatibile con la successiva qualità di socio occulto di Berlusconi o comunque, di soggetto partecipe di quel meccanismo di frode già illustrato.

Tanto è vero che Agrama era rimasto anche quando Gordon aveva rescisso il suo rapporto con Paramount.

Pedde, direttore generale Paramount Italia ha dichiarato a proposito della mail del 9.3.2002 da lui inviata a Gary Marenzi che al momento in Paramount il Marenzi gli spiegò che c'era questo "Frank Agrama", amico della famiglia Berlusconi, che era un intermediario che acquistava diritti presso il loro studio e che era sua intenzione liberarsi di questo rapporto, ma non trovava un dialogo in questo senso con l'altra parte.


"Sostanzialmente questa e-mail era una risposta alla persistente richiesta del signor Gary Marenzi di eliminare nel limite del possibile ogni forma di intermediazione nella cessione di diritti in Italia e negli altri paesi, incluso il signor Frank Agrama che acquistava diritti dal nostro gruppo per rivenderli a Mediaset e forse anche ad altri. In questa e-mail dico: " Il sottoscritto, seguendo le istruzioni di Gary Marenzi, aveva fatto diversi tentativi per stabilire un rapporto diretto con Mediaset ed aveva avuto l'impressione - appunto trasmessa con questa e-mail - che fosse più difficile di quanto Gary Marenzi non avesse pensato instaurare un rapporto ed un dialogo diretto con la società e che la società avesse un interesse a proseguire nell'utilizzare Frank Agrama per la discussione di affari di possibili cessioni di diritti. In questo particolare contesto faccio riferimento alla dottoressa Gabriella Ballabio, responsabile delle acquisizioni, alla quale avevo ripetutamente chiesto un appuntamento con il signor Piersilvio Berlusconi allo scopo di introdurlo e presentarlo a Gary Marenzi e questo appuntamento non ero riuscito ad ottenerlo, essendo il nostro volume di affari pressoché irrilevante a quel tempo, minimo: avendo noi un accordo con la RAI alla fine ho desistito".

PM: Lei ritrova un riferimento in questo documento ad una relazione personale tra Frank e la famiglia Berlusconi ?

DICH : Sì.

DICH : Comunque nel fare riferimento alla " famiglia Berlusconi " mi riferivo sostanzialmente a Silvio Berlusconi ed a suo figlio Piersilvio: in quel momento essendo Piersilvio in grande ascesa all'interno del gruppo e responsabile sostanzialmente - per quello che era dato di vedere sulla stampa - delle politiche di acquisizioni dei prodotti, mi sembrava migliore strategia professionale quella di instaurare un rapporto con loro. ..

DICH: Nel momento del mio arrivo alla Paramount mi spiegò il signor Gary Marenzi che c'era questo signor Frank Agrama, amico della famiglia Berlusconi il quale era intermediario che acquistava diritti presso il nostro studio e che era sua intenzione liberarsi di questo rapporto. "



Joe LUCAS, vicepresidente di Paramount ha dichiarato:

Dall'81 Paramount ha fatto affari con Fininvest tramite F. Agrama.

L'intermediazione di Agrama è rimasta in quanto Mediaset non ha mai tentato i avere rapporti diretti, *"non ha mai fatto il primo passo"*.

Ha anche aggiunto che c'erano dei vantaggi nel vendere tramite Wiltshire *"perché si riuscivano a piazzare più prodotti di quanti ne volesse il canale"*.

GARY MARENZI (ud. 1.6.2008), in Paramount dall'agosto '97 all'agosto 2004 come Presidente dell'International Television si è occupato delle vendite a Mediaset e ha reso le seguenti dichiarazioni:

"P.M. - Chi erano i suoi interlocutori all'interno di Mediaset?"

INTERPRETE - "Diverse persone, Frank Agrama, Daniele Lorenzano, Roberto Pace e il signor Stabilini e Gabriella Ballabio". Essi erano degli acquisition executive, quindi si occupavano degli acquisti. Dei contatti fatti per diversi prodotti, per diversi diritti, prodotti già esistenti, più diversi altri contatti con un gruppo di persone".

P.M. - Lei può spiegare in particolare qual'era il ruolo di Frank Agrama?"

INTERPRETE - "Credo fosse un po' l'intermediario tra diversi prodotti e diritti tra Paramount da una parte e Mediaset dall'altra. Si trattava fondamentalmente di rapporti già preesistenti tra Paramount e Mediaset".

P.M. - Ma nei rapporti col gruppo Mediaset, Lei trattava Agrama come un rappresentante del gruppo Mediaset?"

INTERPRETE - "È difficile rispondere, semplicemente perché non l'ho mai contattato, non ho mai lavorato con lui con degli accordi o prodotti nuovi, ma mi sono occupato con lui solo di qualcosa di preesistente, che era iniziato prima del mio arrivo".

P.M. - Lei ha saputo dalle persone di Mediaset se Agrama era un loro rappresentante?"

INTERPRETE - "No".

P.M. - domanda: "Lei l'ha trovato una persona necessaria per arrivare a Mediaset?", "Sì, alla fine. Ho cercato di parlare con altre persone alla Mediaset, ma oltre a parlare solo del più e del meno, tutti mi rimandavano a Frank per gli affari", "Cioè, scusi, persone di Mediaset le dicevano che comunque Lei doveva vendere a Mediaset tramite Frank Agrama?", "Loro mi dicevano: «Frank è il nostro rappresentante e, insomma, devi passare da Frank»" (...) "Noi negoziavamo sempre e alla fine con Frank Agrama".

INTERPRETE - "Nessuno all'inizio di questo rapporto mi ha detto che Frank, piuttosto che Lorenzano fossero dei rappresentanti o dei venditori o persone con cui avrebbe avuto a che fare il signor Marenzi. Per diversi altri contatti e prodotti c'era anche Gabriella, e poi diverse altre persone che volevano trattare con noi, acquistare da noi. So che a un certo punto c'è stata una sorta di discussione fra loro, cioè dalla parte italiana, e magari in quel momento io per capire meglio ho cominciato a chiedere con chi avrei dovuto avere a che fare" (...) "Alla fine, poi, per quanto riguarda la gestione e amministrazione di questi prodotti o contatti, tutti quanti questi contratti comunque sono stati gestiti tramite Frank Agrama e Wiltshire Trading".

P.M. - Lei ricorda se glielo abbia detto Roberto Pace, Guido Barbieri, Gabriella Ballabio?"

INTERPRETE - "Non ricordo esattamente chi, forse... potrebbero essere stati tutti, forse Gabriella".

P.M. - Ma quindi glielo hanno detto o no ?

INTERPRETE - Bisognerebbe parlarne con il signor Frank Agrama, e comunque nessuno mi ha mai detto : «Devi fare questo contratto o gestire questo prodotto con Agrama»

magari la frase è stata più informale, e quando ho chiesto chi si occupa di questo prodotto qualcuno mi ha detto: «Sì, Frank»».

P.M. - Lei trattava gli affari indifferentemente con Agrama e Lorenzano, o avevano un ruolo diverso?

INTERPRETE - "Sì, c'era una differenza tra i due, perché per quanto riguarda le discussioni principali, quelle più importanti, più grosse, era sempre presente Daniele Lorenzano; invece nel business quotidiano, nelle questioni di ogni giorno, cose meno importanti Daniele invece molto raramente partecipava".

P.M. - Lei ricorda di avere discusso con entrambi degli affari grandi, che riguardavano Mediaset?

INTERPRETE - "Sì, ho avuto discussioni con loro, ma mai arrivati a un contratto".

P.M. - Lei sa se questa società Wiltshire Trading aveva la funzione di agente per Mediaset, in America?, uno che agisce per conto di un principal, che opera per conto e nell'interesse di un altro, nel caso di specie per conto del gruppo Mediaset ?

INTERPRETE - "Sì, per i prodotti Mediaset, quindi sì, per Mediaset".

Cary Mustaky Peter, direttore vendite di Paramount a Londra sino al 1992, ha riferito nella rogatoria del 17.10.2005 che Agrama comprava i diritti per Berlusconi; era un suo agente con sede a Los Angeles e firmava i contratti come rappresentante della Harmony Gold.

Alla domanda se fosse per lui evidente che Agrama comprava per Berlusconi, Cary ha risposto "Assolutamente sì"; Cary negoziava indifferentemente con Lorenzano e Agrama ritenendo che il cliente fosse Berlusconi e pensava che Agrama non fosse in grado di pagare personalmente gli acquisti.

L'11.2.03 e il 2.2.2005 (in sit) Stabilini, direttore generale di Mediaset dal 1996, ha riferito che Bernasconi gli disse che era impossibile scavalcare Agrama nei rapporti con Paramount in quanto questi era "socio occulto" di Gordon.

Il teste Carlotti ha riferito quanto segue.

Era stato, dal luglio 1998 all'aprile del 2000 amministratore delegato in Mediaset.

Aveva conosciuto il Presidente della Paramount Television, Gary Marenzi il quale, un po' irritato e un po' scocciato, gli confermò che, almeno per il momento, avevano un impegno con Agrama per le transazioni di Paramount sicchè non si parlò di possibili futuri accordi diretti.

A suo dire, dunque, il mediatore Agrama era conosciuto sui mercati, riconosciuto da altri grandi compratori e legittimato dal venditore diretto.

Anche Pace gli disse che Agrama era un intermediario necessario, ineludibile e gli fece intendere che era inutile e imprudente tentare di scavalcarlo.

Concludeva il Tribunale affermando che non si voleva disconoscere che Agrama fosse una reale imprenditore, e che, nella veste di mero agente, come egli stesso si definisce nella lettera del 2003, svolgesse un ruolo di una qualche utilità.

Ma tutto ciò non poteva giustificare gli anomali margini di guadagno apparentemente conseguiti.

In definitiva tutti gli elementi evidenziati dimostravano che nei rapporti Paramount-Agrama-Mediaset, difettano integralmente, con riferimento ad Agrama, i tipici elementi caratterizzanti l'impresa (nella specie intermediario di diritti televisivi).

Agrama nemmeno sceglie il prodotto da acquistare, in quanto tale compito viene pacificamente svolto da Lorenzano, così da essere certo che quel prodotto sarebbe stato riacquistato da Mediaset.

Non vi è nemmeno anticipazione dei pagamenti al fornitore, visto che si arriva a quella rilevante esposizione debitoria, e comunque il reale debitore viene sempre considerato Mediaset, alla quale Paramount si rivolge nei momenti di difficoltà di Mediaset-Fininvest (e non certo di Agrama) per il pagamento del corrispettivo.

2 - 7 - Cuomo (Stardust)

Stardust ha ricevuto pagamenti da società riferibili a Mediaset per circa 73,67 milioni di \$ di cui 36 corrispondono a maggiorazioni di prezzo e dunque il ricarico è pari a quasi il 100% del costo originario (tabelle 5 e 6 relazione Chersicla).

Nel prospetto informativo Mediaset, si legge che:

il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA-Universal, Columbia-Tristar, 20th Century Fox e Paramount-Viacom)... I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia-Tristar e 20th Century Fox hanno durata quinquennale e scadono al 31.12.1997. Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con 20th Century Fox che il Gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996.

L'intermediazione fittizia di Stardust emerge da una pluralità di fonti.
Sia documentali, sia orali.

Le documentali erano le seguenti.

L'“Interoffice memo” del 19.10.94 che Schwalbe scrive a Kaner e nel quale si dice, a proposito dei rapporti con Cuomo:

“Mentre Alfredo (ndr Cuomo) ha obliquamente (obliquely) comunicato il desiderio di Carlo Bernasconi che i prodotti Fox rimangano con lui, resta il fatto che noi abbiamo un accordo vincolante con SBC per i nostri prodotti per i prossimi tre anni. Ed infine Daniele mi ha detto che non ha desiderio di alterare gli accordi esistenti”.

Nel memo viene anche richiamato un accordo del 1993 con cui veniva prevista la concessione a Stardust di licenze per i nuovi film 1993-1994. Stardust gli avrebbe, a sua volta, concessi in licenza alla SBC, “*attenendosi al listino trasparente e dettagliato nel contratto*”. E quindi senza maggiorare i prezzi più di quanto stabilito nel listino.

Quindi Cuomo era un intermediario ma il suo margine di azione era prestabilito dalla Fox.

Così come emerge nel memo di poco successivo del 12.12.94 in cui Schwalbe comunica che Pugnetti gli aveva spiegato che Bernasconi stava ancora pensando cosa fare con i contratti della Fox.

Così dimostrando l'interesse diretto di Bernasconi rispetto ai contratti Fox.

Deve poi riprendersi la già citata mail di Gordon del 21.12.1993 nella quale, riferendosi ai problemi finanziari delle compagnie di Berlusconi intermedie da Agrama, riferisce a Mc Kluggage che Lorenzano aveva contattato per scadenzare i debiti anche altri fornitori tra i quali Fox che aveva accettato la proposta.

Le prove orali confermano quelle documentali.

Saunders (dich. rese in rogatoria ed acquisite perché deceduto), dipendente di Fox fino al 1992 come responsabile delle vendite internazionali, ha dichiarato che Cuomo comprava pacchetti di film dalla Fox per conto di Berlusconi della cui approvazione aveva bisogno; che era Berlusconi che pagava perché si trattava di somme ingenti mentre la società di Cuomo era piccola; che Cuomo era amico di Lorenzano.

Kaner, presidente della distribuzione internazionale di Fox dal 1994, ha riferito che Stardust acquistava per conto dei network di Berlusconi.

Anche Schwalbe (il contabile della Fox) gli aveva riferito che Stardust acquistava le licenze di Fox per conto di Berlusconi.

Appena lui era arrivato in Fox, Schwalbe gli aveva detto che Stardust non applicava alcun mark up e che quando più avanti aveva scoperto che Stardust invece ricaricava i prezzi aveva deciso di interrompere i rapporti.

Così che la situazione risulta del tutto analoga a quella sopra esaminata a proposito delle società di Agrama.

Si poteva pertanto comprendere che, quando nelle catene si constatavano maggiorazioni assai rilevanti, si era al di fuori di quell'accordo che era stato raggiunto tra Fox, Stardust e SBC e che prevedeva il ruolo di agente di Stardust con obbligo di attenersi al listino.

Anche in Fininvest vi erano delle resistenze a modificare l'interposizione creata.

Emerge dal punto 3 del memo appena citato che Schwalbe afferma che Cuomo gli aveva comunicato il desiderio di Bernasconi che i film della Fox continuassero a passare da lui.

Identico era anche il rapporto fra Cuomo, le Majors e Lorenzano.

Del resto il forte indebitamento di Cuomo e di Agrama nei confronti delle Major di rispettivo riferimento coincide con la situazione in generale di forte indebitamento di Fininvest nel periodo.

A riprova del fatto che le società intermediarie venivano meno al loro ruolo di garanzia per le major (essenziale per il consulente Marrinan).

2 - 8 - International Media Service Ltd (IMS)

Alle nuove catene partecipano gli apparenti intermediari che sono stati appena analizzati e le società maltesi: in particolare IMS a partire dalla fine del 1994.

Si legge nel prospetto informativo Mediaset:

“nell'ambito del processo di formazione del Gruppo, Mediaset s.p.a. ha costituito, nel dicembre 94, la società I.M.S. (società residente di diritto maltese e assoggettata ad imposizione fiscale con l'aliquota ordinaria del 35%) con la funzione di acquisire diritti televisivi per il territorio italiano dal mercato internazionale.

La società con sede a Malta, opera tramite la filiale svizzera di Lugano, intrattenendo rapporti commerciali, sia direttamente che tramite società intermediarie (distributori) con le major companies americane o produttori televisivi internazionali.

I diritti acquisiti da IMS vengono ceduti a società italiane appartenenti al gruppo Mediaset, con una maggiorazione del 7/8% a copertura dei propri costi operativi.

Fanno capo a IMS oltre ai costi della sede maltese, della filiale svizzera di Lugano, anche i costi degli uffici di New York e Los Angeles.

I termini medi di pagamento concordati con i fornitori prevedono un anticipo pari al 10/20% alla firma del contratto, 30% alla consegna del materiale che avviene in prossimità della disponibilità del diritto e il saldo nei sei nove mesi successivi ...”

Non vi era innanzitutto alcun accenno all'asserita funzione di IMS di evitare il pagamento della Witholding Tax.

Dal 1995 al 1998 da IMS era transitata la totalità dei diritti pervenuti a Mediaset.

IMS era una società controllata al 99,9% da Mediaset e aveva una succursale a Massagno (Lugano).

Il teste Carlotti ha richiamato il concetto della withholding tax e dei benefici fiscali che dalla dislocazione a Malta avrebbero ricevuto le majors, con conseguenti benefici economici per Mediaset:

“tutta questa struttura era sorta a suo tempo per trovare una soluzione al problema della cosiddetta withholding tax che si può tradurre come “ritenuta d'imposta”. E' previsto che il venditore estero versi una specie di trattenuta all'atto dell'acquisto. In pratica significa che sull'importo che si paga al venditore si opera una trattenuta, se non ricordo male all'epoca era dell'8%, che si versa direttamente al Fisco, il quale rilascia una ricevuta per questo importo che il venditore può utilizzare nel paese d'origine per regolare i suoi impegni fiscali con l'amministrazione locale. Questo genere di questioni per il venditore, che spesso aveva basi (ma questa è, diciamo, una pratica abbastanza comune e mi permetto di dire logica), dove ha la gestione fiscalmente più conveniente; trattandosi di beni immateriali che non prevedono la realizzazione né di impianti e né di organizzazioni complesse, né di uffici specialmente apparatosi, la scelta dell'ubicazione fiscale che il venditore autonomamente facesse era orientata ai suoi interessi fiscali. Se ipotizziamo che la società venditrice sia ubicata in un paese dove, per una qualsiasi ragione c'è un trattamento fiscale estremamente favorevole, per esempio l'esenzione totale, questa ritenuta d'acconto che per legge noi dovevamo operare era per lui una perdita secca. O se la pianificazione fiscale di questo venditore era tale per cui riteneva che nella vita non avrebbe mai potuto beneficiare delle ritenute che in altri paesi venivano operate, allora fu spiegato che la presenza di IMS a Malta era per risolvere questo problema. In altri termini, se non si trovava una soluzione a questa questione il venditore non faceva altro che aumentare il prezzo di vendita dell'8% più l'8%, cioè per avere il netto 100 che aveva deciso di incassare dalla transazione, e questo alla fine invece che essere un prelievo fiscale finiva per diventare un sovracosto per tutta la nostra organizzazione”.

Rileva il Tribunale l'indicata funzione, ripresa dai consulenti degli imputati, non corrisponde alla reale operatività della società maltese per una pluralità di motivi:

- con il tempo la quasi totalità delle majors hanno costituito sedi estere per la stipulazione dei contratti proprio per ragioni fiscali, tra le quali anche la *witholding tax* (come aveva riferito il teste Tatò), per cui era venuta meno questa necessità per i venditori;

- IMS, come risulta pacificamente dall'esame delle catene, non ha mai acquistato direttamente dalle majors, bensì da intermediari più o meno fittizi aventi sede in paradisi fiscali (come emerge dall'appunto Berta a Tatò indscicato espressamente dal Tribunale). E la stessa IMS tendenzialmente acquistava quando i diritti erano già nella disponibilità del gruppo. A tal fine si richiama la citata lettera del 29.10.2003 in cui Agrama precisa a Bonomo che gli affari da lui conclusi con gli Studios non sono soggetti a ritenute alla fonte;

- nessuno ha riferito che dopo la chiusura di IMS fossero insorti problemi di carattere fiscale nei rapporti con i fornitori esteri.

Se poi era lecito ed ammissibile ubicare una centrale di acquisto all'estero, l'art. 76 c.7 bis del T.U.I.R., impone alle imprese che si avvalgono di società controllate straniere, operanti in paesi a più bassa fiscalità, di fornire la prova dell'effettività della sede, dell'attività e della reale esigenza economica della controllata straniera, con la conseguenza che, in caso di mancata prova, i costi sono indeducibili.

Nel caso di specie era pienamente provato che le società maltesi, e IMS in particolare, non potessero essere considerate come reali centrali d'acquisto, difettando integralmente nella loro attività tutti gli elementi richiesti (tanto che il problema della permanenza del passaggio degli acquisti dalla società maltese era stato espressamente sollevato dal collegio sindacale di Mediaset, come ha riferito il teste Carlotti).

2 - 8 - 1 - le fonti di prova sulla interposizione fittizia di IMS.

Carlotti (ma anche Stabilini e Pugnetti) riferiva che l'esigenza di acquisto veniva manifestata dai responsabili delle reti, ma la trattativa, per ovvi motivi di frazionamento delle condotte, veniva gestita dalla struttura diretta da Bernasconi, il quale, raccolto il parere di compatibilità di budget (cfr. dep. Stabilini) dava incarico a Lorenzano (del tutto irrilevante è la circostanza che vi fosse un formale rapporto di consulenza tra Lorenzano e IMS atteso che la fittizietà del committente, già dimostrata, comporta la riconducibilità reale della attività da lui svolta a Mediaset tant'è che rispondeva direttamente a Bernasconi) di condurre la trattativa, spesso coadiuvato da soggetti della struttura commerciale di Mediaset (Stabilini, Pugnetti, Ballabio).

Una volta conclusa la trattativa, a Lorenzano veniva indicata la società che doveva figurare come acquirente.

La teste indotta dalla stessa difesa Lorenzano, sig.ra Camana, segretaria di Bernasconi (ud. 26.9.11) - a domanda dell'avv. Mucci su quale fosse la società estera a nome della quale comprava Lorenzano - ha risposto che probabilmente gli veniva detto con quale società doveva essere stipulato il contratto.

E poi - su domanda del P.M.- ha specificato che veniva detto a Lorenzano da Bernasconi o dalla Camaggi : "Acquistiamo come...".

Una volta individuato il fornitore estero, determinato il prezzo e indicata la società estera del gruppo ovvero una società apparentemente terza di comodo, si svolgeva quella fase tutta interna che la Cavanna ha descritto nella frase : "picchia giù sui prezzi".

A questo punto i contratti erano predisposti formalmente dalla struttura di Lugano, ossia da Camaggi e da Galetto che, in coordinamento con la struttura finanziaria del Gruppo (SBF), spedivano il contratto a Malta dove veniva firmato da Fenech o Grima (i legali rappresentanti di IMS), soggetti assolutamente privi di qualsiasi potere decisionale, come



riferito da vari testi che sono stati assolutamente categorici nel'escludere una loro autonomia sia per quanto concerne la stipulazione dei contratti, che dei pagamenti (cfr. dichiarazioni rese da Stabilini l'11.2.2003, dep. Pugnetti del 12.3.2007, di Ballabio Monica del 26.2.07, di Belotti del 26.2.2007 e di Campanini Sabrina del 22.5.07).

Così Campanini Sabrina ha riferito: *“Mi venivano forniti dei fogli con indicato il fornitore, l'importo e la banca dove doveva essere effettuato il pagamento (...). L'interlocutore di Milano era la signora Ballabio (Monica) che era il mio diretto contatto in quanto la tesoreria era centralizzata per cui era lei che forniva a me o direttamente alla Galetto l'importo con il quale poteva disporre per il mese dei vari pagamenti”*.

Così Ballabio Monica, responsabile della tesoreria di SBF (poi SFII), sentita all'udienza del 26.2.07, in merito a cosa facessero Fenech e Grima, ha risposto: *“Allora dal punto di vista della decisione dei pagamenti penso poco, credo che la loro fosse più che altro una posizione formale, gli mandavano i pagamenti da fare e loro firmavano”*.

La struttura di Lugano di IMS si limitava a costruire i subcontratti e a trascrivere i dati da fornire alla struttura operativa.

Veniva quindi svolta una vera e propria attività delittuosa di supporto ai vari Lorenzano e Bernasconi, anche se ciò non significa che tutti i dipendenti ne fossero pienamente consapevoli.

Così IMS era costituita da una pura domiciliazione a Malta e la sua struttura non svolgeva alcuna reale funzione nell'acquisire i diritti.

L'unica reale funzione commerciale era quella svolta da Lorenzano, da lungo tempo consulente di Fininvest.

Né la mera stipulazione di un contratto di consulenza tra questi e IMS vale a qualificare questa società come centrale d'acquisto.

Posto che Lorenzano continua a rispondere a Bernasconi e non certo a Fenech.

E posto che IMS si limita a recepire e firmare contratti che gli pervengono già predisposti.

Ed era così ovvio includere nell'imputazione la maggiorazione di costo derivante dal transito dei diritti per IMS e calcolata dalla d.ssa Chersicla in 18,71 mln di \$, importo corrispondente alla differenza tra 262,7 mln di \$ di pagamenti effettuati da Mediaset a IMS e i pagamenti ai fornitori che ammontano a 234,681 mln di \$ (tabella 12 della relazione).

I consulenti della difesa hanno sostenuto che non è corretto considerare i margini di IMS come maggiorazione indebita, sostanzialmente per quattro motivi:

- 1) IMS è posseduta al 99,9% da Mediaset ed è oggetto di consolidamento integrale;
- 2) il risultato di esercizio conseguito da IMS è stato pertanto destinato alla formazione del risultato di esercizio di Mediaset ed alla conseguente distribuzione dei dividendi;
- 3) IMS svolgeva il ruolo di centrale d'acquisto, descritto nei documenti ufficiali;
- 4) IMS era residente a Malta per ridurre i costi di acquisto dall'estero.

Quanto ai primi due punti, va evidenziato che l'indebito aumento dei costi non può essere compensato dal conseguimento di utili. Per quanto IMS sia nel bilancio consolidato, il maggior prezzo di acquisto da parte della controllata non si traduce nella distribuzione dei dividendi.

Quanto al terzo punto, va ribadito che IMS non aveva le caratteristiche di centrale d'acquisto.

I costi operativi esposti erano funzionali al meccanismo fraudolento esaminato e non a una reale attività di acquisizione dei diritti.

Se si considera infatti tutta l'attività della struttura diretta dalla Camaggi e poi dalla Galetto, la redazione dei contratti presso la Arner, la compilazione delle schede contratto, la funzione solo formale dei rappresentanti legali della società maltese, appare evidente che nessuna delle attività menzionate è riferibile all'ordinaria attività di centrale acquisti sicchè i costi di tale struttura non erano funzionali a supportare una reale attività commerciale.

Si trattava solo della continuazione dell'attività già svolta in Fininvest Service di Lugano.

D'altra parte va osservato che nessuno, nel corso del processo, ha parlato di reali rapporti commerciali intrattenuti da Fenech, o dalla stessa struttura di Lugano, con i consulenti, delle indicazioni loro date, delle relazioni trasmesse dai consulenti agli amministratori e di tutti quegli ulteriori elementi che caratterizzano un reale rapporto di collaborazione.

In verità i consulenti della difesa hanno diversamente argomentato, affermando in proposito che Lorenzano agiva sulla base delle indicazioni di IMS e che IMS, a sua volta, operava secondo le necessità, le specifiche direttive del suo unico cliente Mediaset.

E tuttavia, il prof. Borrè, che in particolare si è soffermato su questi aspetti, non ha spiegato da quale elemento probatorio abbia tratto la sua ipotesi, finendo poi per affermare che l'aveva dedotto esclusivamente dall'esame dei contratti di consulenza.

Con riguardo infine al quarto punto è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte circa la falsità dell'obiettivo di riduzione dei costi di acquisto dei diritti in relazione al regime della loro tassazione.

Cap.3

Sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta

3 - 1 - Considerazioni di carattere generale

Il Tribunale ha confutato la tesi difensiva che, richiamando alcune pronunce che si sono già occupate di aspetti collaterali della vicenda dei "diritti" Mediaset (*in particolare sentenza GUP Trib. Roma 27.6.12, imputati Berlusconi ed altri*), sostiene che difetterebbe anche la mera astratta configurabilità del reato ascritto.


Perché non vi sarebbero tutti i seguenti elementi ritenuti indispensabili:

- 1) l'inesistenza, già sul piano "oggettivo/strutturale", delle società di intermediazione;
- 2) la maggiorazione del prezzo di rivendita;
- 3) la retrocessione in tutto o in parte delle somme corrisposte.

Quanto al primo punto appare sufficiente evidenziare che nulla impedisce a società reali di fungere in determinate occasioni da vere e proprie cartiere o anche solo da concorrenti nel reato, tramite la stipulazione di contratti in tutto o in parte fittizi.

Come si era ampiamente verificato analizzando l'operatività delle società intermediarie.

Neppure ha pregio il rilievo che l'intermediario, quando ha la disponibilità dei diritti, sopporta costi e rischi finanziari (costo del denaro, inflazione, modifica dei cambi valutari) tali da giustificare i margini applicati.




In proposito valgono varie considerazioni:

a) il fenomeno (costo del denaro, inflazione, rischio nei cambi) è molto più accentuato e significativo nei periodi antecedenti a quelli oggetto dell'imputazione;

b) nonostante le differenti affermazioni degli interessati, Agrama pagava la major solo quando riceveva i soldi da Mediaset ed in ogni caso la data del contratto non è indicativa della data dei pagamenti;

c) nel periodo in oggetto il distacco temporale è generalmente pari a pochi mesi, il che non giustifica l'enorme sproporzione tra i prezzi, così per es. il titolo "HUD" ceduto da Paramount a Wiltshire il 23.10.96 per 40.000 \$, viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IMS l'1.1.97 a \$ 150.000; il titolo "Indian in the cup board" ceduto da Paramount a Wiltshire il 23.10.96 a 350.000 \$, l'1.1.97 viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IMS per 500.000 \$. Ed ancora Paramount vende a Wiltshire il 4.6.97 per \$ 25.000 il titolo "King Of The Gipsies" e Wiltshire vende a IMS il medesimo titolo per uguale decorrenza a 150.000 \$ l'1.1.98. Anche l'esempio del consulente, relativo alla compravendita del titolo "Harlem Nights" rende evidente la sproporzione passando nel giro di 6 mesi da un valore di 100.000 \$ a 150.000 \$ e, peraltro, trattasi di un titolo al terzo amendment e dunque presumibilmente di minor valore. E ancora il contratto relativo al film "Hatarii" venduto da Paramount a Wiltshire il 23.10.1996 per 35.000 \$ viene rivenduto a IMS l'1.1.97 a 150.000 \$; quello relativo a "Lion in Winther" venduto a Wiltshire il 18.7.96 a 50.000 \$, viene rivenduto a IMS l'1.1.97 a 120.000 \$.; quello relativo a "Magic" acquistato da Wiltshire il 4.6.97 per 40.000 \$, viene ceduto a IMS l'1.1.98 a 150.000 \$.

Nè aveva pregio il rilievo svolto dalle difese e dai consulenti circa la mancanza negli interlocutori-concorrenti di vincoli partecipativi con Mediaset.

Perché ciò finirebbe per escludere la possibilità di concorso nel reato in questione di soggetti autonomi. Ed in particolare di soggetti apparentemente terzi o soci occulti così come individuati nell'imputazione.

Quanto al secondo punto, la maggiorazione del prezzo, non poteva certo essere contrastato dall'asserita congruità del prezzo, essendo, peraltro, anche secondo i consulenti, connaturale ai traffici che il prezzo di una transazione possa essere talvolta non congruo.

E comunque il prezzo era la risultante di accordi illeciti, in quanto gli stessi erano finalizzati agli scopi indicati nell'imputazione.

Quanto al terzo punto non è dubbio che la prova della retrocessione costituisca un indice sicuro di commissione del reato.

Tuttavia la retrocessione non costituisce elemento costitutivo del reato, essendo questo integrato dalla c.d. sovrapproduzione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), sempre che la stessa non si sostanzi nella mera non congruità del prezzo corrisposto.

Nel caso di specie quanto ampiamente illustrato in precedenza esclude in modo pacifico l'ipotesi della non congruità, in quanto Agrama e Cuomo avevano diritto solo a commissioni da parte delle majors.

E questo lo confessa direttamente Agrama nella corrispondenza già esaminata e, quanto a Cuomo, lo dice Schwalbe nel già citato memo "Interoffice" del 19.10.94, dove peraltro è specificato che Cuomo deve attenersi al listino trasparente e dettagliato nel contratto tra Fox e Stardust.

Gli altri intermediari sono fittizi; IMS è una cartiera e, quindi, non vi è spazio alcuno per parlare di mera non congruità del prezzo.

I difensori hanno anche trattato il tema della congruità del valore dei diritti pervenuti a Mediaset con il conferimento da Reteitalia del 1993.

Anche se si tratta di tema irrilevante, in quanto i passaggi infragruppo dei diritti che sono poi confluiti in Mediaset per effetto dell'acquisizione di detta library sono ormai sostanzialmente estranei all'attuale imputazione.

Dall'esame delle catene, oggi ancora rilevanti, emerge infatti come difetti qualsiasi passaggio per Reteitalia, per cui ogni discussione sulle perizie Scola, Bannon e Kagan e sui metodi utilizzati per la stima dei diritti, sono assolutamente ininfluenti, atteso che il valore della library al momento del conferimento, corretto o meno che fosse, è circostanza estranea all'oggetto dell'imputazione.

La consulenza Massari riprende il tema della corretta valutazione dei diritti, per affermare, questa volta, la correttezza dei valori dei diritti indicati nei bilanci Mediaset.

Lo scopo della consulenza è, infatti, quello di accertare la congruità del valore della library dei diritti Mediaset nel periodo 1994-1999 ed a questo proposito viene ribadita l'affidabilità del criterio di stima utilizzato da Kagan (e altri) del costo di rimpiazzo in quanto regge al confronto con la stima effettuata con il diverso metodo del valore d'uso.

Il consulente conclude affermando che tutti i valori dei diritti iscritti in bilancio, fino al 1999, sono congrui e inferiori ai valori di utilizzo.

Rileva il Tribunale che le osservazioni svolte dal prof. Massari non hanno rilievo alcuno ai fini dell'accertamento del reato contestato di dichiarazione fraudolenta, atteso che la fattispecie di reato contestata ha come oggetto l'indicazione di costi fittizi e prescinde totalmente dal diverso problema del reale valore dei diritti.

Le difese ed i consulenti hanno appuntato la loro attenzione anche sul metodo di rideterminazione degli ammortamenti nel caso del c.d. "costo zero".

La d.ssa Chersicla, quando si è trovata di fronte al costo zero, ha interamente ripreso il costo successivo per il periodo di utilizzo.

Ad avviso delle difese, invece, occorre utilizzare il criterio della competenza e quindi individuare sia nel primo che nel secondo passaggio costo e ricarico. In sostanza se acquisto a cento per dieci anni il costo è di dieci per anno, per cui se rivendo a cento per cinque anni, il prezzo è di venti per anno e la ripresa della maggiorazione è limitata a cinquanta, dal che consegue che nella seconda fase, quando ci si trova di fronte al c.d. costo zero, devo anche qui portare a ripresa solo la eventuale differenza rispetto a cinquanta.

Il tutto, secondo difese e consulenti in coerenza non solo con il principio contabile di competenza e con i criteri utilizzati da Mediaset nella redazione dei bilanci.

Ritiene il Tribunale che la tesi difensiva ancora una volta è erroneamente fondata sul presupposto di considerare le transazioni in questione come reali operazioni commerciali.

In realtà, i passaggi infragruppo o con gli apparenti intermediari sono tutti fittizi, per cui quando, a fronte di un certo costo del bene, a Mediaset viene accollato quel costo, il frazionamento indicato dal contratto è irrilevante, trattandosi solo di un espediente con il quale veniva realizzata l'attività delittuosa.

Di conseguenza, il successivo indebito pagamento non può che essere integralmente ripreso nel momento in cui si realizza.

In ogni caso, siamo in presenza di un tema che gli stessi consulenti riconoscono essere assolutamente marginale, atteso che lo stesso si è presentato con una certa frequenza nel periodo dei passaggi infragruppo e non già nel periodo preso in considerazione.

Il metodo utilizzato dalla d.ssa Chersicla deve pertanto ritenersi sicuramente corretto, tenuto conto, in relazione alla fattispecie di cui trattasi, che l'ulteriore pagamento, una volta

sostenuto il reale costo dell'acquisto dal terzo, non poteva che essere ripreso integralmente ed in quel momento.

I consulenti delle difese hanno contestato la ripresa integrale dei costi sostenuti con riguardo ai diritti intermediati da Watou e da Elpico ed il metodo di calcolo del margine di Promociones Catrinca, Green Communication e Film Trading, e comunque in tutti i casi in cui manchi l'evidenza del contratto originario.

In questi ultimi casi, rilevano i consulenti, il margine viene erroneamente determinato sulla base dei flussi finanziari, ossia come percentuale calcolata in base alla differenza tra gli incassi da IMS e i pagamenti effettuati dagli intermediari.

Le critiche attengono a due piani differenti poichè riguardano fattispecie inerenti all'interpretazione della prova dei fatti come emersa in dibattimento, rispetto alla quale nulla aggiungono, e fattispecie che invece attengono effettivamente al metodo di calcolo del CT.

Ad ambedue le argomentazioni si è già ampiamente risposto nella trattazione che precede non potendosi qui che richiamare la dettagliata ricostruzione sui rapporti con Watou ed Elpico e le considerazioni sulla correttezza del riferimento ai flussi finanziari in presenza della certezza della natura fittizia dei contratti e della mancanza di una integrale documentazione inerente la contrattazione originaria.

In ogni caso i rilievi sono essenzialmente teorici.

Ed infatti, per esempio, quanto alle cessioni provenienti da Elpico e Watou, il prof. Borrè ha ammesso di non aver avuto evidenze contabili del fatto che le due società fossero realmente titolari dei diritti ceduti a IMS, così come non aveva svolto alcuna indagine specifica con riferimento alla destinazione del denaro ricevuto da dette società.

Quanto poi al rilievo secondo cui "sarebbe da verificare quale società opera l'acquisto di beni già posseduti dal gruppo, posto che è erroneo assumere che qualsiasi società appartenente al gruppo Mediaset, coincida con Mediaset", si è pure ampiamente già detto, per cui non resta che richiamare i rilievi ivi formulati.

Lo stesso è a dirsi per il disconoscimento del 100% dei costi relativi ai diritti acquistati da Film Trading, essendo sufficiente richiamare le precedenti considerazioni che hanno portato a ritenere la natura integralmente simulata dei rapporti IMS Film Trading.

Peraltro va aggiunto che la ricostruzione della CT si basa correttamente su tutte le evidenze documentali, siano esse contrattuali, siano esse meramente contabili, posto che nel rispetto del principio dell'atipicità della prova ogni elemento documentale può essere posto a fondamento di una ricostruzione dei fatti.

Quanto alle modalità di determinazione della maggiorazione relativamente all'acquisto di diritti per i quali non sono stati rinvenuti i contratti originari, non si può certo dire che in questo caso manchi la prova della maggiorazione, poichè:

- 1) non si vede quale fosse, e comunque nessuno vi ha fatto cenno, la ragione delle cessioni infragruppo;
- 2) tutta la vicenda accertata con il processo dice che i passaggi infragruppo comportavano un enorme aumento dei prezzi;
- 3) in tutti i casi in questione vi è la piena e tranquillizzante prova della funzione di fittizia intermediazione del contraente.

E' stato anche sostenuto che in questi casi di mancanza del contratto originario, spesso il calcolo dei margini indebiti, ovvero delle medie dei flussi finanziari, è errato.

Vi sarebbero errori per quel che concerne il calcolo del margine medio, venendo in alcuni casi computato un margine inesistente, non venendo inclusi nella media i margini zero e soprattutto alcuni casi di margini negativi. Le difese hanno inoltre richiamato la scarsa esattezza contabile del criterio e la sua grande aleatorietà.

Tutti questi rilievi critici sarebbero a maggior ragione presenti nei casi in cui il margine è stato calcolato sulla base dei flussi finanziari (entrate e uscite), trattandosi di criterio che la stessa d.ssa Chersicla indica come impreciso ed incompleto.

Con riguardo a tutte queste ultime considerazioni va sottolineato che, nel momento in cui risulta accertata la sussistenza della fittizietà dell'intermediazione e, quindi, il compimento del reato, la quantificazione dei margini indebiti diventa un dato secondario che non incide sull'accertamento del fatto-reato.

E proprio per questo motivo nemmeno può ulteriormente disquisirsi di errori marginali nei quali può essere incorsa la d.ssa Chersicla, trattandosi di scostamenti la cui eventuale sussistenza non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato va ribadita l'inutilità della perizia richiesta dalle difese.

Ed invero la d.ssa Chersicla ha svolto un certosino lavoro di ricostruzione contabile le cui risultanze si muovono su due piani diversi:

- il primo attiene alla ricostruzione del significato della massa documentale acquisita agli atti, le cui risultanze, valutate in contraddittorio con i rilievi dei consulenti tecnici della difesa, sono demandate all'esclusiva valutazione del giudice e non possono certo essere rimesse ad un perito;

- il secondo, inerente alle modalità di calcolo delle maggiorazioni, oggetto di divergenze marginali con i consulenti di parte, attiene, invece, a profili che, come si è appena detto, non incidono sulla sussistenza del reato.

Circa poi i condoni relativi alle dichiarazioni integrative ed alle conseguenti rettifiche operate da Mediaset sugli ammortamenti per i periodi 2002 e 2003, appare sufficiente evidenziare che nessuno ne sostiene l'autonoma rilevanza ai fini della configurabilità del reato, posto che vengono richiamati solo ai fini di un ridimensionamento dell'imposta evasa, che, tenuto conto di tutte le ulteriori correzioni da apportare, contribuirebbero – secondo le difese – ad eliminare l'evasione fiscale.

Si è già detto invece che non vi sono correzioni da apportare, se non per aspetti assolutamente marginali, per cui, anche tenuto conto dei condoni, l'imposta evasa resta nella sua consistente dimensione.

Da ultimo vanno molto rapidamente esaminati i rilievi posti dal consulente prof. Marcotulli, che ripercorre in via generale la storia delle tv e dei rapporti tra produttori intermediari ed emittenti.

Con riferimento in particolare a Cuomo e Agrama assume che costoro sono intermediari reali titolari di imprese presenti sulla scena internazionale.

Si dilunga poi sulla figura dell'imprenditore intermediario specificando, che le major possono guadagnare dal nuovo sistema televisivo trasferendo su queste imprese terze i relativi rischi d'impresa. Queste imprese pagano alla major un prezzo assumendosi i rischi (devono gestire offerta internazionale e domanda nazionale e assumono un ruolo come soggetto finanziario). Dal canto loro poi le emittenti tv attraverso l'impresa intermediaria possono frazionare i loro volumi di acquisto (e quindi l'impegno finanziario) senza pregiudicarsi i volumi e le tipologie dei prodotti.

In proposito non si può che ribadire quanto già detto, ossia che, pur non disconoscendosi in via generale la qualifica di imprenditore ai predetti, nella specie con riferimento ai rapporti col gruppo Fininvest gli stessi operavano come meri agenti (cfr capitolo su Agrama e Cuomo)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti, il consulente specifica che quanto pagato dall'emittente dipende dalle dinamiche del mercato in un determinato momento. Il prezzo - sostiene - dipende dal successo che può avere un determinato prodotto anche in relazione allo sfruttamento pubblicitario.

Spesso - aggiunge - il prezzo è determinato per pacchetti (di titoli buoni con altri meno buoni) con le major.

Poi l'intermediario vende con altri mix qualità - quantità all'emittente sicchè può accadere che nella logica "titolo per titolo" seguita da KPMG in alcuni casi si realizzano interessanti margini ma in altri i margini sono negativi). Per valutare il prezzo del titolo bisognerebbe anche considerare il numero di passaggi di sfruttamento del titolo, mentre KPMG non ne ha tenuto conto.

Anche questo assunto presuppone, tuttavia, una intermediazione reale dei prodotti, laddove invece si è visto che l'intermediazione era meramente fittizia e finalizzata ad incrementare i costi della emittente per finalità di frode fiscale.

Tant'è che lo stesso prof. Marcotulli non sa darsi una spiegazione coerente della mail 12-12-94 di Schwalbe a Kaner in cui si dice che non si vuole che la società emittente faccia utili. Il teste ha risposto che questa espressione è illogica perché nessuna impresa non vuole fare utili.

Analoghe conclusioni il consulente espone in merito alla rischedulazione del debito: a suo avviso Agrama deve rimodulare verso Paramount perché Mediaset sta rimodulando con lui, ma questa è un'affermazione priva di qualsiasi supporto probatorio ed anzi contraria a tutte le emergenze processuali.

Il Tribunale conclude affermando che tutte le argomentazioni dei consulenti della difesa non si misurano con il processo e con le sue risultanze probatorie, ma affrontano il tema come se si trattasse di esaminare un'ordinaria transazione commerciale.

3 - 2 - L'illecito penale tributario in concreto

Il sistema sopra delineato ha consentito a Mediaset di utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi come costo deducibile gli importi riportati sulle fatture emesse da IMS che, a loro volta, recepivano gli importi risultanti dalle fatture emesse dalle società apparentemente venditrici di diritti.

Si tratta di importi relativi a operazioni che devono considerarsi oggettivamente fittizie.

Ciò in quanto va considerata fattura qualitativamente fittizia quella in cui la descrizione dell'operazione ivi riportata è differente da quella dell'operazione realmente effettuata.

In particolare, nel caso di specie, le fatture relative alla compravendita di diritti emesse tra il 1995 e il 1998, che sono quelle che qui rilevano in quanto le uniche oggetto di contestazione quanto alla loro utilizzazione da parte di Mediaset nelle dichiarazioni dei redditi, sono tutte emesse da IMS che, come si è visto non aveva una struttura in grado di commercializzare i diritti.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

In termini è citata la recente sentenza della Cassazione n. 26863 del 9.7.12 che ritiene costi fittizi quelli riportati in fatture emesse da aziende che, data la mancanza di struttura imprenditoriale, non sono in grado di commercializzare i beni.

Nel caso di specie la fittizietà della fattura è dimostrata anche dal fatto che la società che intermedia i diritti è essa stessa fittizia e funziona da mera cartiera (sono relative a operazioni inesistenti, le fatture emesse, per es., da Elpico, Watou, Film Trading, PC), mentre altre società emittenti sono reali, ma l'operazione è fittizia quanto all'oggetto e/o all'importo (es Stardust, Agrama).

Non si tratta dunque di semplice simulazione soggettiva, ossia di mera indicazione nelle fatture di nominativi diversi da quelli reali, poiché vi è sempre almeno una maggiorazione dei costi sicché gli importi usciti da Mediaset sulla base delle fatture di IMS sono trasferimenti reali di denaro, ma non a fronte di prestazioni realmente effettuate, in quanto i diritti provengono dalle majors o da altri reali fornitori e venivano fittiziamente intermediati da IMS e dagli altri soggetti.

Come ha precisato il Supremo Collegio nella Sentenza n. 1996 del 25/10/2007:

“In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrapprezzo "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (in motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato non è configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata).

Né l'ipotesi della sovrapprezzo qualitativa richiede necessariamente la dimostrazione della retrocessione di tutto o di parte degli importi versati all'emittente posto che la normativa fiscale punisce anche chi, al fine di abbattere le imposte, deduce costi che non ha sopportato.

Il rilievo penale della sovrapprezzo anche nell'ipotesi di pagamento effettivo è confermato anche nella sentenza della Suprema Corte del 23.12.10 n. 45056, laddove, in un caso in cui l'inesistenza dell'operazione quanto all'entità del corrispettivo non riguardava la fattura posta in deduzione, ma altra emessa, a monte, da un soggetto diverso, essa afferma la rilevanza penale ex art. 2 della fattispecie *“solo in presenza della c.d. triangolazione tra più soggetti preordinata all'evasione”*.

Né ha rilievo il fatto che, nella specie, Mediaset abbia versato gli importi che rientrava nel proprio bilancio consolidato, generando così utili prima e dividendi poi.

Premesso, infatti, che i dividendi distribuiti ovviamente non coprono l'intero arco del complessivo ammortamento, è evidente che i dividendi non sono assimilabili ai costi.

In proposito lo stesso CT della difesa Morri, richiesto di chiarire l'incidenza della distribuzione degli utili di IMS sull'ipotesi accusatoria di dichiarazione fraudolenta, ha dichiarato che fra le due grandezze non vi sono interferenze se non *“su un piano meramente suggestivo”*, e che comunque la tassazione dei dividendi non compensa la minor imposta pagata in ragione dei costi indebiti esposti nelle dichiarazioni.



Le maggiorazioni di costo derivanti dall'intermediazione fittizia si sono riflesse sulle dichiarazioni dei redditi sotto il profilo della esposizione di elementi passivi frazionati in quote di ammortamento annuali.

Esplicita al riguardo la Suprema Corte con la sentenza n. 39176 del 24.2.2008, su impugnazione da parte dell'imputato Agrama della sentenza emessa il 21.1.2008 dal medesimo Tribunale ex art.129 c.p.p. di estinzione per prescrizione della frode fiscale commessa fino all'ottobre 2001 (dichiarazioni dei redditi del 1999 e del 2000):

“nell'ipotesi di frazionamento pluriennale delle quote di ammortamento di un costo aziendale, ai fini della configurazione del reato ed in particolare della ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, può tenersi conto esclusivamente degli elementi passivi fittizi portati in detrazione dei redditi nella singola dichiarazione e non dell'ammontare totale dei costi indicati nella falsa documentazione inserita nelle scritture contabili (...). Non appare dubbio, invero, che ogni qual volta vengono indicate in una dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi relativi a quote di ammortamento dell'acquisto di beni strumentali non corrispondenti ad operazioni reali viene cagionato un nuovo danno erariale all'amministrazione finanziaria dello Stato, e, quindi, viene posta in essere la fattispecie tipica del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, i cui elementi costitutivi, peraltro, sono differenti da quelli che caratterizzano le precedenti dichiarazioni, non potendosi far rientrare, per quanto già rilevato, tra tali elementi l'inserimento delle fatture o altra documentazione afferente a detti acquisti fittizi nelle scritture contabili dell'azienda, trattandosi di attività prodromica alla commissione del reato di per sé penalmente irrilevante.

Ed, infatti (...) il reato è istantaneo, in quanto si consuma nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi o ai fini IVA, sicché la successiva presentazione di altra dichiarazione si configura quale autonoma fattispecie criminosa. Deve essere, pertanto, conclusivamente affermato che, nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi. (...) Dalla contestazione ... emerge in termini univoci il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi dei diritti televisivi tra le varie società, che secondo l'imputazione hanno natura simulata, con particolare riferimento alla IMS, sicché l'effettivo trasferimento dei corrispettivi, in quanto riconducibile agli stessi soggetti, non costituisce elemento di per sé idoneo per attribuire natura reale alle operazioni commerciali indicate nella contestazione. È evidente, peraltro, che la cosiddetta sopraffatturazione è menzionata nel capo di imputazione quale elemento indicativo della natura fittizia delle cessioni dei diritti televisivi ovvero strumento attraverso il quale mediante le cessioni fittizie dei predetti diritti televisivi venivano gonfiati i costi simulati da portare in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, in ogni caso, nella imputazione (lett. d) si menzionano anche diritti televisivi, dei quali Mediaset S.p.A. aveva acquistato già da anni il diritto di sfruttamento in perpetuo, oggetto di trasferimenti per periodi temporali delimitati da Wiltshire Trading, facente capo all'Agrama, a Mediaset S.p.A.”

Secondo la medesima sentenza della Cassazione la circostanza che le condotte che hanno concorso a determinare una dichiarazione fraudolenta siano state poste in essere in epoca largamente antecedente alla presentazione della dichiarazione non esclude la rilevanza delle stesse quando il concorrente abbia agito in modo consapevole del contributo da lui fornito alla creazione del supporto documentale idoneo ad essere inserito nel documento fiscale.



Le difese hanno invero dubitato della rilevanza penale dei fatti antecedenti alla dichiarazione indipendentemente dalla sua presentazione.

Posto che la normativa posta dalla D. L.vo n. 74/2000 esclude la loro autonoma rilevanza.

Un dato però non riconducibile alla presente fattispecie posto che le dichiarazioni fraudolente erano state certamente presentate.

Né aveva rilievo il dettato dell'art.9 D. Lgs 74/00 che esclude l'ipotesi di concorso reciproco fra l'emittente e l'utilizzatore della fatture relative ad operazioni inesistenti.

Perché la norma non si applica quando è lo stesso soggetto giuridico interessato ad utilizzare fatture false a dare luogo anche ad una serie di condotte preparatorie e dissimulatorie (si pensi, ad esempio, al meccanismo tipico delle frodi carosello, che prevede la creazione di soggetti giuridici intermediari che operano come filtro; ovvero al ricorso a fatture false infragruppo, con il coinvolgimento di società che fanno capo al medesimo controllante).

Nella odierna fattispecie ove le fatture utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi rilevanti ai fini della contestazione sono quelle emesse da IMS – società controllata al 99,9% da Mediaset - gli imputati sono tutti soggetti che, agendo in nome e/o per conto di società di comodo (Giraudi, Colombo, Dal Negro) o infragruppo (Galletto, Del Bue) ovvero ancora quali soci occulti o comunque rappresentanti (Cuomo e Agrama), hanno avuto un intento comune all'interesse illecito dell'utilizzatore delle fatture ed hanno quindi realizzato una fattispecie non riconducibile all'art. 9 del DLgs. 74/2000 (cfr. Cass. 21.5.2012 n.19247).

Peraltro nella specie nessuno degli imputati ritenuti responsabili risulta emittente di fatture direttamente o indirettamente utilizzate ai fini delle dichiarazioni di Mediaset.

Si è poi dubitato che gli imputati possano avere concorso, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 74/00 con colui che ha firmato la dichiarazione dei redditi.

Ma il loro contributo causale materiale o morale degli imputati di frode fiscale ex art. 110 c.p. si desume dagli elementi che provano un loro coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento sopra delineato, meccanismo che consentiva all'autore di avvalersi di documentazione fiscale fittizia.

Da ultimo, l'accertata natura fittizia di IMS esclude la rilevanza nella specie della normativa tributaria in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) tra imprese legate da un rapporto di controllo delle quali una sia situata all'estero, posto che essa riguarda solo ed esclusivamente rapporti reali tra imprese (attuale art. 110 TUIR).

Né la falsa sovrapproduzione realizzata attraverso i mezzi fraudolenti descritti, consente di ritenere che si tratti di semplice elusione fiscale, non penalmente illecita, concetto che presuppone l'assenza di fraudolenza nei fatti posti a base della dichiarazione al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Cap. 4 Le singole responsabilità

4 - 1 - Agrama Frank

L'imputazione lo qualifica come titolare – attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wilshire Trading Ltd (Hong Kong) e Melchers (Antille Olandesi) e come socio occulto di Silvio Berlusconi in dette società.




Quanto illustrato in precedenza, secondo il Tribunale, dà già ampiamente conto del contributo essenziale apportato dall'imputato al sodalizio criminoso, essendo transitata per le sue società una parte rilevantissima del denaro sottratto al fisco.

In particolare la prova della qualità di Agrama apparente intermediario-socio occulto di Berlusconi va individuata nel riscadenzamento dei crediti; nella contestuale presenza di Lorenzano a Los Angeles come diretto interlocutore delle majors; e, soprattutto, nel carteggio di cui si è lungamente detto e nel cui ambito vi sono dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato che si qualifica espressamente e più volte come svolgente un ruolo assolutamente diverso da quello che la difesa cerca di accreditare.

Se ne ricava che Agrama nei rapporti Paramount/Fininvest-Mediaset fungeva da mero mandatario di Berlusconi, non assumendo lui stesso direttamente alcun rischio d'impresa.

All'esterno si doveva generare l'apparenza che Agrama agisse quale imprenditore autonomo, posto che allo stesso erano riconducibili imprese realmente operative sul mercato dei diritti.

In realtà il legame con Berlusconi era strettissimo seppur non immediatamente apparente e volto a conseguire benefici anomali, nell'ambito della "*societas sceleris*" tra gli stessi sussistente.

Nei rapporti esterni l'esistenza dell'"*affectio societatis*" può ben desumersi dalla mera esteriorizzazione tratta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovra individuale (Cass. civ. 6175/10).

Persino la major creditrice, quando iniziano a delinearsi profili di insolvenza, allarmandosi, mostra di avere percezione del sodalizio (grazie anche alle missive di Agrama che riconduce le obbligazioni al patrimonio del gestore), tant'è che Paramount fa riferimento alle "Berlusconi's compagnie" quando si riferisce alla grave esposizione debitoria scaturita dalla attività di acquisto dei diritti apparentemente da parte di Agrama.

Gli stessi anomali flussi di denaro che pervengono alle società di Agrama sono la miglior prova del sodalizio criminale inteso a evadere le imposte, drenare liquidità e a creare ingenti fondi esteri. Agrama, infatti, nel periodo in questione, riceve pagamenti per \$ 199,5 milioni dei quali 135,1 milioni corrispondono alle maggiorazioni non giustificabili (dato il suo ruolo di mero agente) al di fuori del *pactum sceleris* di cui si è detto.

L'affermazione difensiva che la documentazione che accomuna Agrama a imprese di Berlusconi derivava dal fatto che notoriamente i diritti trattati da Agrama venivano poi ceduti a Mediaset, non si concilia con tanti altri documenti già citati dai quali si evince il diretto rapporto tra Paramount e Berlusconi.

Quanto al rilievo in merito alla drastica riduzione del fatturato (peraltro successiva al periodo qui in esame), la difesa dell'imputato sembra dimenticare che detta situazione non deriva da una decisione interna a Mediaset, ma dalla politica commerciale di Paramount di cedere i diritti alla RAI.

E' la stessa difesa di Agrama a ricordare che Marenzi aveva più volte ribadito di non aver stipulato alcun nuovo contratto con Agrama, ma solo dei rinnovi. Circostanza ribadita dal teste Pedde. Nè vale obiettare che dalla e-mail di Pedde a J. Lucas del 24.10.02 sembrerebbe emergere il contrario e cioè che Mediaset avrebbe voluto negoziare direttamente e che lui Pedde invece, proponeva, di coinvolgere Agrama.

Il teste ha, infatti, chiarito benissimo che tale atteggiamento era stato da lui tenuto quando aveva reiteratamente verificato la mancanza di un intento di Mediaset ad instaurare rapporti diretti:

Avv: Ecco, quindi non è che lo volevate eliminare perché era, tra virgolette, un costo fisso? Anzi, ci sono delle ipotesi nelle quali eravate voi a chiedere l'intervento di Frank Agrama, no?

Pedde: Questo riguarda un momento successivo... una volta resici conto che il superamento di questa modalità di vendita era impossibile ed avendo molto prodotto da vendere sul mercato, era inevitabile rivolgersi a quelli che erano gli interlocutori che operavano sul mercato.

Ed analoghe sono le dichiarazioni di Marenzi sul punto.

L'univoco dato probatorio non risulta scalfito da quanto dichiarato dal teste Carlotti. Che assume l'intermediazione di Agrama dipenderebbe da una decisione di Paramount e non già di Mediaset.

Posto che Carlotti riferisce di sensazioni e di vaghe affermazioni del Marenzi.

Ed, invece, la citata mail del Pedde è assolutamente dirimente nell'ascrivibilità a Mediaset, piuttosto che a Paramount, dell'intenzione di mantenere ferma l'intermediazione di Agrama.

E nemmeno la lettera Bernasconi del 16.12.96, supporta le ragioni della difesa.

Il suo contenuto era il seguente (nella traduzione della difesa):


"Egregio dottor Agrama, abbiamo acquistato dalla sua società 10 film TV Paramount, contenuti nel contratto (inc.). Sono stato ora informato che la maggior parte di questi titoli per noi non è più disponibile, dal momento che Paramount a Los Angeles ha venduto la totalità dei diritti europei relativi agli stessi alla Beta Film. Questa vendita è stata a noi confermata dalla Beta, la quale ad ogni modo ha già concesso in licenza i migliori alla RAI ... Il fatto che avevamo raggiunto un accordo su tali film con Lei, prima della vendita di Paramount alla Beta, è stato ignorato - eccetera - il risultato per la nostra rete consiste in un grave danno in termini di audience e costi di rimpiazzo, senza menzionare l'importante vantaggio dato al nostro maggior concorrente".

I richiami del Bernasconi per lo "scippo" subito di alcuni film sono maggiormente plausibili se rivolti ad un collaboratore (rappresentante), piuttosto che ad un imprenditore indipendente, rispetto al quale non si avrebbe titolo per lamentarsi dell'accaduto.

Tanto che, a proposito del carteggio di diretta provenienza da Agrama, il suo stesso consulente, non sa dare alcuna spiegazione della lettera dell'Agrama nella quale il predetto si definisce agente, finendo - il consulente - con l'ipotizzare un improbabile mutamento di ruolo a partire dal 2003.

E addirittura il difensore è costretto ad affermare, per fornire una spiegazione alla missiva, che Agrama mente. Così come è costretto a sostenere che Agrama non dice il vero quando afferma che il suo intervento non comportava alcun costo aggiuntivo e che era pagato dai fornitori.

Non era poi supportata da alcuna prova l'affermazione secondo cui Agrama garantiva ottimi prezzi a Mediaset, che era anzi contraddetta dai documenti versati in atti.



Che tutti i testi indotti abbiano dichiarato che Agrama era un imprenditore effettivo non rileva affatto nel definire il suo particolare rapporto con Mediaset a fronte delle considerazioni già riportate.

Quanto alla posizione debitoria di Fininvest emergente dal carteggio citato, il richiamo alle analoghe posizioni debitorie emerge da una pluralità di elementi in atti (già citati), per cui non è certo uno stratagemma di Mc Kluggage per far emergere il debitore più importante.

Ed ancora va ricordato che la documentazione in atti e comunque tutti i testi sentiti comprovano che diritti e prezzi per Mediaset venivano discussi e contrattati con le majors da Lorenzano e Bernasconi e non certo in modo autonomo da Agrama, se non per aspetti marginali.

Anche su questo punto, tuttavia, Il Tribunale sottolinea alcuni aspetti.

Quando il dott. Marrinan e soprattutto il teste Siek dicono che dal loro punto di vista, avendo 140/150 giurisdizioni con cui confrontarsi, era molto più semplice e funzionale per una major avere un unico interlocutore che compra un pacchetto di titoli per più territori, ancora una volta fanno riferimento ad un dato puramente teorico, che non ha alcuna attinenza con la vicenda processuale che riguarda il gruppo Fininvest-Mediaset.

In questo caso si tratta, infatti, di un unico relevantissimo cliente che possiede varie reti televisive in più paesi e per il quale non sono configurabili le ragioni dirette a ricercare un unico interlocutore per una miriade di clienti collocati in differenti giurisdizioni.

Non a caso, la maggior parte dei testi ha specificato che la politica delle majors variava a seconda delle situazioni, essendo di tutta evidenza che quel che può servire per i piccoli potenziali clienti distanti tra loro, non vale certo per il singolo relevantissimo cliente che raggruppa anche emittenti dislocate in più paesi.

Da tutto quello che è stato detto nel processo in tema di commercializzazione dei diritti televisivi non è infatti enucleabile una sola ragione per la quale le majors dovessero "riconoscere" ad un intermediario la possibilità di fare affari (riducendo inevitabilmente una parte del loro guadagno) con un cliente come Fininvest.

Anche se i testi indotti da Agrama hanno chiarito che il produttore non può coprire tutti i mercati del mondo, non hanno minimamente specificato perchè, per una major, non fosse possibile trattare direttamente con un cliente come Mediaset.

Anche il richiamo delle difese a tutti i vari testi che hanno confermato che nel settore non vi erano limiti commerciali al prezzo di rivendita resta confinato nel limbo delle astrazioni, atteso che tale circostanza non era compatibile con la reale posizione di Agrama e anche questo dato è documentale, avendolo messo per iscritto lo stesso Agrama (anzi l'imputato ha sostenuto che per Fininvest non vi è mai stato un costo aggiuntivo e che addirittura i suoi compensi erano corrisposti da Paramount).

Neppure va trascurata la già citata mail di Chris Ottinger del 16.3.2000 sui guadagni senza rischi di Agrama.

Quanto, infine, alla mancanza di prova in merito alla retrocessione di denaro, si è già detto in precedenza, potendosi solo qui ribadire che la sua ritenuta qualificazione di socio occulto (o comunque di falso intermediario autonomo) di Berlusconi presuppone come logica ed inevitabile la restituzione di una larga parte degli importi indebitamente ricevuti.

Da ultimo si aggiunge che la posizione di Agrama è talmente partecipe del meccanismo fraudolento posto in essere, da non potervi essere dubbi sulla sua consapevolezza e condivisione dell'intento dei correi di gonfiare i costi di Mediaset a fini di evasione fiscale.



Il Tribunale, pertanto, dichiara la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4 - 2 - Berlusconi Silvio

Nell'imputazione Berlusconi è indicato quale fondatore e, fino al 29.1.1994, Presidente di Fininvest spa, proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto "Fininvest B Group", azionista di maggioranza di Mediaset s.p.a., figura di riferimento, a fini decisionali di Bernasconi e Lorenzano nonché socio occulto di Frank Agrama.

Il c.d. "giro dei diritti" si inserisce in un contesto più generale di ricorso a società off shore anche non ufficiali ideate e realizzate da Berlusconi avvalendosi di strettissimi e fidati collaboratori quali Berruti (così aveva riferito la teste Cavanna), Mills e Del Bue nonché di alcuni dirigenti finanziari del Gruppo Fininvest.

Era riferibile a Berlusconi l'ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità di denaro separato da Fininvest ed occulto al fine di mantenere e alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere presso conti correnti intestati a varie società che erano a loro volta amministrare da fiduciari di Berlusconi (cfr. la documentazione sui trusts di cui si è ampiamente parlato in precedenza).

Il passaggio del patrimonio delle società "One" e delle "prime" Principal, ossia delle società del comparto estero riservato di Fininvest (Group B) e dei rapporti contrattuali inerenti ai diritti è avvenuto in varie fasi:

- dapprima alle società off-shore non formalmente inserite nel bilancio del gruppo si sostituiscono le Principal Communication e Principal Network Communication (il passaggio è attuato attraverso l'espedito del cambio dei nomi e dello spostamento delle sedi oltre che dei conti correnti);

- successivamente, ossia a metà 1995, le Principal vengono formalmente cedute con effetto retroattivo dall'1.1.94 a società apparentemente terze create da Mills e amministrare dalla fiduciaria Edsaco e vengono, quindi, escluse dal bilancio consolidato;

- quasi contemporaneamente, con la estromissione di Mills da Edsaco (o quantomeno a seguito della decisione di Edsaco di non seguire le società create da Mills il cui beneficiario economico non era noto) e su ideazione di Del Bue (vedi dep. Bravetti già citata), vengono create le società maltesi AMT (questa società è formalmente costituita nel 1991 e formalmente terza rispetto a Fininvest), MEDINT (costituita nel 1994 e inclusa nel bilancio consolidato del Gruppo) e Lion, tutte seguite dalla Arner delle quali Berlusconi e il suo "entourage" sono i beneficiari economici; tali società risultano intermediarie di ulteriori compravendite di diritti frazionati e poi verranno sostituite con la costituzione di IMS, costituzione che, come si è visto, si è resa necessaria in vista della quotazione in borsa di Mediaset per rendere "cristallino" il bilancio consolidato del Gruppo Fininvest.

Vi è la piena prova, orale e documentale, che Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale per così dire del gruppo B e, quindi, dell'enorme evasione fiscale realizzata con le società off shore di cui si è lungamente detto.

Questa fase è stata condotta da persone di sicura fiducia dell'imputato e quando Mills non ha potuto proseguire, a causa della vicenda Edsaco, i tramite sono stati spostati a Malta sotto il controllo del Del Bue.

Il meccanismo di frode è proseguito, sotto la stessa regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi già sperimentati, secondo lo schema già collaudato, con la sola eccezione della graduale sostituzione delle consociate estere con i vari Giraudi ed altri.

Anche la gestione del nuovo corso ha avuto come indiscussi protagonisti i soggetti preposti ai diritti e cioè Bernasconi e Lorenzano, già scelti dall'imputato.

Berlusconi rimane infatti al vertice della gestione dei diritti posto che, come ha dichiarato il già citato teste Tatò, Bernasconi rispondeva a Berlusconi senza nemmeno passare per il C.d.A. e nessuno ha riferito che tra Bernasconi e Berlusconi vi fosse un altro soggetto con poteri decisionali nel settore dei diritti, neppure dopo la quotazione in borsa e la c.d. "discesa in campo", nella politica, di Berlusconi.

Lo stesso ha dichiarato il teste Tronconi.

Inoltre Berlusconi aveva rapporti diretti con Lorenzano, che operava a fianco di Agrama e Cuomo, come risulta dalla deposizione di vari testi che hanno riferito di incontri tra i due che non potevano che riguardare questioni attinenti ai diritti.

Vari testi hanno riferito infatti che Agrama e Cuomo quando venivano in Italia si recavano sistematicamente ad Arcore o comunque incontravano Berlusconi.

E, come si è detto, si tratta di persone con le quali la *societas sceleris* è proseguita per tutto il periodo oggetto dell'imputazione.

Ed evidentemente la possibilità di proseguire l'illecito rapporto sodale con Cuomo ed Agrama non necessitava del formale esercizio di poteri gestori in Mediaset.

Si tratta infatti di un sistema che è stato congegnato e strutturato con mezzi e modalità tali da richiedere un apporto che deve provenire da un soggetto munito di un potere indiscusso e generale, necessario per alimentare ovunque ve ne fosse la necessità l'operatività del meccanismo delittuoso.

Il sistema ha infatti richiesto l'intervento di fiduciari stranieri di alto livello (Mills, Del Bue) a loro volta certo lautamente remunerati per il lavoro svolto; l'apertura di numerosissimi conti correnti presso banche ubicate in vari paesi; la creazione di numerose società all'estero; la contestuale movimentazione di ingentissime somme di denaro; il coinvolgimento di una pluralità di collaboratori; il raggiungimento di accordi illeciti con soggetti inizialmente estranei alla propria sfera d'influenza.

Non è dunque verosimile che qualche dirigente di Fininvest/Mediaset abbia organizzato un sistema come quello accertato e, soprattutto, che la società abbia subito per vent'anni truffe per milioni di € senza accorgersene (non risultano invero denunce nei confronti di Bernasconi o Lorenzano).

Anzi l'anomala discussione svolta dalla parte civile Mediaset all'esito del processo e la conseguente asserita mancanza di danni alla società in coerenza con una ritenuta congruità dei prezzi corrisposti da Mediaset nel corso degli anni per l'acquisto dei diritti, significa sostanzialmente che i vertici della società ancora oggi neppure riconoscono l'illiceità di quanto è stato accertato.

Pertanto deve ritenersi che l'interposizione di tutte le suddette entità nelle compravendite dei diritti provenienti dall'estero sia stata ideata per il duplice fine di realizzare un'imponente evasione fiscale e di consentire la fuoriuscita di denaro dal patrimonio di Fininvest/Mediaset a beneficio di Berlusconi.

Si tratta dunque di un preciso progetto di evasione che si è esplicato in un arco temporale molto ampio, in un vasto ambito territoriale e con modalità molto sofisticate.

Né poteva fondatamente ricavarsi che la pronuncia della Cassazione sulla impugnazione di Agrama, in riferimento alla estinzione per prescrizione dei reati relativi ad alcune annualità precedenti, avesse affermato l'estraneità di Berlusconi ai fatti posto che questi non poteva intervenire sulle scelte di gestione.

Berlusconi comunque ha lasciato che tutto proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti e che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a fini di evasione fiscale.

Né ad un diverso avviso può condurre la pronuncia della Cassazione in merito all'impugnazione della decisione del Gup Milano, circa il non luogo a procedere nei confronti di Berlusconi. nel processo Mediatrade, secondo cui *"non vi è alcun elemento probatorio preciso e concreto che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società Mediaset nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede."*

Posto che le due situazioni non appaiono automaticamente sovrapponibili, atteso che manca nella vicenda Mediatrade la descritta continuità temporale e fattuale che sussiste, invece, nell'attuale procedimento.

Né si aveva precisa contezza che il materiale probatorio dei due processi fosse realmente sovrapponibile.

Né poteva assegnarsi significato univoco al fatto che Berlusconi non avesse reagito alla cessazione del rapporto con Agrama posto che questo era stato comunque successivo ad eventi che potevano averlo altrimenti determinato, anche in via di opportunità: sequestri, perquisizioni, arresti.

Era poi del tutto superflua la prova negativa per testi sul fatto, la prova che Berlusconi avesse dato istruzioni affinché così si calcolassero gli ammortamenti.

Perché era pacifico che nessun teste aveva affermato che tale intervento vi fosse stato.

La prova, secondo il Tribunale, rimaneva certa.

Vi è prova diretta e documentale, con riguardo al primo periodo, che il risultato dell'evasione era confluito nella piena disponibilità dell'imputato, per cui non vi è ragione di ritenere che qualcosa di diverso sia accaduto con riguardo ai fatti di cui all'imputazione.

I rilevanti importi confluiti sui conti del "socio occulto" Agrama costituiscono palese dimostrazione del mantenimento inalterato del precedente sistema di frode.


Il ruolo comunque ricoperto da Berlusconi, di azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo, gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali.

La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori, ma anche correi, ni ruoli ed incarichi a loro continuativamente affidati ne costituisce la più evidente dimostrazione.

In definitiva, secondo il Tribunale, deve affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4 - 3 - Colombo Marco e Dal Negro Giorgio

Erano i personaggi di riferimento delle società di comodo utilizzate nelle catene di compravendita dei diritti e dunque, sotto il profilo oggettivo, hanno contribuito alla consumazione dei reati.



Sotto il profilo soggettivo deve rilevarsi che la prova che costoro, negli accordi conclusi con Lorenzano, fossero stati informati del fatto che il sistema era stato organizzato per gonfiare i costi di Fininvest/Mediaset in una prospettiva di evasione fiscale potrebbe argomentarsi esclusivamente sulla base di due elementi:

- 1) l'entità spropositata del margine applicato nella transazione contrattuale con le società maltesi, e dunque con Mediaset stante la loro diretta riferibilità al gruppo italiano quanto ai soggetti referenti;
- 2) la consapevolezza di intervenire in catene di compravendita di diritti con una interposizione fittizia.

Entrambi gli elementi il Tribunale non li ritiene, tuttavia, sufficienti per affermare che i due fossero stati messi al corrente delle finalità dei coimputati di evasione fiscale (Berlusconi, Lorenzano e il deceduto Bernasconi), essendo ben ipotizzabile che la prospettazione di Lorenzano nel coinvolgerli nella commercializzazione dei diritti con Mediaset fosse nel senso della sua capacità di ottenere facili e rilevanti guadagni atteso il ruolo svolto nell'acquisizione di diritti.

In sostanza è ben possibile che la prospettazione sia stata esclusivamente quella di compiere una truffa in danno della società.

Ma ciò che appare davvero dirimente ai fini della decisione è la non indispensabilità della messa a conoscenza dell'intero meccanismo criminoso per ottenerne la collaborazione, posto che ai due era ampiamente sufficiente comunicare che tramite Lorenzano era possibile concludere affari vantaggiosissimi, ma che larga parte dei guadagni doveva essere retrocessa a favore del Lorenzano medesimo e di eventuali altri correi.

L'incertezza in merito alla consapevolezza e volontà dei due imputati di partecipare ad un meccanismo di frode, volto a gonfiare i costi di Mediaset a fini di evasione fiscale, ne impone il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

4-4- Confalonieri Fedele

All'imputato è stato contestato di aver concorso nel delitto di frode fiscale in considerazione della sua veste di Presidente di Mediaset s.p.a., ma all'esito dell'istruttoria dibattimentale questo elemento è rimasto l'unico a sostegno della richiesta di condanna formulata dal P.M..

Secondo il Tribunale, la valenza di questo elemento è davvero poco significativa, atteso che la funzione fiscale era stata delegata e che l'imputato non ha nemmeno firmato le dichiarazioni di cui si discute.

Nessuno dei testi sentiti in dibattimento ha riferito non tanto di un coinvolgimento del Confalonieri nei fatti di cui si discute, ma nemmeno di un diretto interessamento del settore dei diritti, presidiato, invece, in via assoluta e con diretto rapporto con Berlusconi, da Carlo Bernasconi.

Il teste Tatò ha riferito in merito al rapporto diretto tra Bernasconi e Berlusconi.

Il teste Cittadini ha parlato dell'assoluta mancanza di interventi del Confalonieri nel settore de quo.

La documentazione societaria versata in atti, quali i verbali del Consiglio di Amministrazione, conferma l'estraneità di Confalonieri al settore specifico e la sola esistenza

di società collegate o controllate aventi sede all'estero non è sufficiente per affermare che egli fosse al corrente dell'attività concretamente svolta.

Resta, pertanto, la sola ipotesi che l'imputato, attesa la sua veste formale in Mediaset ed il notorio stretto rapporto amicale e di fiducia con Berlusconi, fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento e nulla abbia fatto, violando i suoi precisi doveri, per impedire che tale condotta venisse portata a compimento.

Si tratta, tuttavia, di una mera ipotesi, anche fortemente plausibile, considerato che Berlusconi ha sostanzialmente coinvolto nell'attività delittuosa tutti i suoi più diretti collaboratori, ma si tratta comunque solo di un'ipotesi assolutamente inidonea a fondare una pronuncia di condanna.

L'imputato deve essere pertanto assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

4 - 5 - Galetto Gabriella

E' imputata di concorso nella frode fiscale in quanto, sin dalla metà degli anni 1980, ha lavorato come assistente di Candia Camaggi, (preposta alla struttura Fininvest Service SA. di Lugano) ed è poi diventata responsabile della "Branch di Lugano" di IMS, con delega ad operare sul conto corrente n. 11.589.099 di detta società presso la Banca Commerciale Italiana di Londra.

La teste Campanini Sabrina, assunta come segretaria in Fininvest Service a Lugano e poi passata alle dipendenze di IMS, ha riferito sulla integrale continuità dell'attività svolta dalla struttura dopo il passaggio a IMS e sullo svolgimento dei medesimi compiti da parte della Galetto, che anzi ad un certo punto assumeva la direzione della branch.

Queste le dichiarazioni della Campanini:

"P.M. DR. DE PASQUALE - Però a un certo punto è diventata dipendente di IMS?"

TESTE CAMPANINI - Esattamente.

P.M. DR. DE PASQUALE - Insieme a questa modifica formale c'è stato qualche mutamento sostanziale nella sua attività?"

TESTE CAMPANINI - No, il lavoro è rimasto lo stesso.

P.M. DR. DE PASQUALE - E le persone sono rimaste le stesse?"

TESTE CAMPANINI - Esattamente.

P.M. DR. DE PASQUALE - E i locali sono rimasti gli stessi.

TESTE CAMPANINI - Le persone sono rimaste le stesse, l'unica cosa che la direzione è cambiata, non era più sotto la dottoressa Camaggi, ma sotto la dottoressa Galetto.


P.M. DR. DE PASQUALE - Senta, può dirci quale era il ruolo di, prima, Candia Camaggi e poi Gabriella Galetto in Fininvest Service? Cioè, cosa facevano?"

TESTE CAMPANINI - Allora la dottoressa Camaggi era direttore in Fininvest Service, mentre Galetto era... cioè a livello di gestione, non è che avesse un ruolo di direttore. Poi successivamente è stata nominata direttore di International Media Service.

P.M. DR. DE PASQUALE - Questo è successo dopo che la Camaggi ha avuto dei problemi giudiziari?"

TESTE CAMPANINI - Sì.

(...)TESTE CAMPANINI - In base a dei budget che venivano dati, la dottoressa Galetto mi forniva dei pagamenti a vari fornitori, e io, in base all'importo e alla disponibilità che avevamo, li inoltravo alla banca.



P.M. DR. DE PASQUALE - Questo è successo anche nel periodo in cui la direzione era della Camaggi?

TESTE CAMPANINI - Sì, perché comunque la Galetto era sempre lei che mi forniva i pagamenti ai vari fornitori.

La Galetto, come hanno riferito vari testimoni in dibattimento (Ballabio Monica, Belotti Daniele, Cavanna Silvia), si è occupata della struttura di Lugano di F.S. prima e poi di IMS.

In questa veste ha avuto una visione organica e completa del meccanismo truffaldino: conosceva i dati economici dei master, preparava i subcontratti, si occupava di tenere i collegamenti diretti con Bernasconi (come lei stessa aveva ammesso) per la determinazione dei nuovi termini economici dei sub, preparava le schede al fine di realizzare quell'area di segretezza che doveva proteggere i dati "sensibili".

La sua posizione di soggetto privo di reali poteri decisionali negli aspetti (decisione in merito al momento della stipulazione del sub; individuazione dei soggetti da far figurare come contraenti, determinazione dei prezzi, ecc.), può rilevare in termini di commisurazione della pena, ma non esclude certo la rilevanza penale della condotta, essendo l'apporto fornito utile e consapevole per la commissione del reato.

La sua qualità di dipendente non elimina l'antigiuridicità della condotta, atteso che il rapporto gerarchico non può certo essere qualificato come uno stato di necessità.

In conclusione, secondo il Tribunale, l'imputata ha posto in essere una frazione importante dell'attività delittuosa, che si è integrata con quella dei correi, così fornendo un rilevante contributo causale al raggiungimento del risultato, nella piena consapevolezza che la complessiva attività svolta dalla struttura in cui operava, anche come dirigente, costituiva un momento essenziale del meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione fiscale.

L'imputata va pertanto dichiarata responsabile del reato ascritte, con esclusione dell'annualità 2001, essendo quel reato estinto per intervenuta prescrizione.

4-6 - Lorenzani Daniele

Nell'imputazione Lorenzani è indicato quale responsabile unico, sin dagli anni 80, degli acquisti di diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e, in seguito, consulente, per Mediaset; quale referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo e quale socio occulto delle società Promociones Catrinca e Green Communication.

Così osserva il Tribunale.

Per l'accusa il ruolo di Lorenzani nell'attività relativa all'acquisizione dei diritti è prioritario e quindi è certa la sua consapevolezza in merito alla illiceità del meccanismo, ed il suo contributo causale alla commissione del reato tramite i suoi rapporti con Agrama e Cuomo e promuovendo l'interposizione delle società Promociones Catrinca e Green Communication.

Per la difesa Lorenzani si occupava in realtà solo dell'acquisto dei diritti, ma era del tutto all'oscuro del sistema di frode.

Nei rapporti con Agrama e con Cuomo non vi sarebbero stati tratti di illiceità e il denaro che l'imputato ha ricevuto da Agrama, come da Colombo e Dal Negro, concerneva attività consulenziale svolta a favore delle società di detti soggetti.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni difensive non siano condivisibili.

Le somme incassate sono di tale rilevanza da non poter essere ricondotte a semplici provvigioni consulenziali.

Va comunque considerato che è ben poco verosimile che un soggetto riceva da quasi tutti i suoi ipotetici interlocutori e controparti contrattuali degli incarichi consulenziali.

Vi era un rapporto speciale tra Lorenzano e Berlusconi, fin dai primordi dell'attività del gruppo Fininvest, quando Berlusconi ancora si recava ai mercati insieme appunto a Lorenzano.

Le consulenze che Lorenzano avrebbe dovuto svolgere avevano ad oggetto proprio quella che era la sua attività ordinaria per Mediaset come dipendente prima e come consulente dopo.

Considerata anche, quantomeno nel caso di Dal Negro, la totale inesperienza della controparte, Lorenzano per conto di costoro individuava quelli che avrebbero dovuto cedere dei diritti a Mediaset e questo dovrebbe significare che il signor Lorenzano era un "traditore" del suo vecchio amico Berlusconi. Ma di ciò non vi è traccia né in questo processo né altrove.

Si deve anche tener conto del fatto che il meccanismo di lievitazione dei costi dei diritti è stato elaborato in modo scientifico e con larghissima profusione di mezzi (vedi utilizzazione di numerose fiduciarie, creazione di numerose società estere ad hoc, ecc...) per cui appare davvero inverosimile che Lorenzano abbia eluso ogni controllo riuscendo a creare costi fittizi e contestualmente reali, ma nel suo esclusivo interesse. Tanto che, in una occasione, Bernasconi aveva ripreso Lorenzano in quanto aveva scoperto che questi aveva ricevuto "mazzette" da un fornitore (cfr. dep. Cavanna del 2.3.07).

Green Communication, secondo l'ipotesi difensiva, avrebbe gonfiato i prezzi nel suo esclusivo interesse.


Ma Lorenzano, secondo il teste Bellotti, decideva i programmi da comprare. Stava negli Usa e si intendeva dei diritti da comprare. Lorenzano continuava ad acquistare i titoli anche quando subentrava IMS.

Così riuscendo ad eludere la sorveglianza di Bernasconi, proprio di chi era al vertice del meccanismo di frode.

Riuscendo ad ottenere margini elevati, mediamente del 150%, per di più emergenti da quei master che erano sicuramente noti almeno a Bernasconi. Quel Bernasconi che aveva già in una precedente occasione colto Lorenzano in comportamenti non ortodossi.

Lorenzano poi era a conoscenza del meccanismo fraudolento posto che gli veniva continuamente modificato il soggetto che doveva stipulare per il Gruppo Fininvest/Mediaset (cfr., per es. le dichiarazioni della Camana) e che, in un certo periodo nei primi anni 90, si trattava di società off shore. E doveva anche essergli stato spiegato il passaggio da queste società a IMS, con conseguente modifica della controparte nel contratto di consulenza.

Il meccanismo di frode era poi noto ad un soggetto secondario come Belotti, che pure spesso lo affiancava, ed era quindi evidente che lo conoscesse anche Lorenzano visto il rischio che, altrimenti, lo apprendesse dal suo sottoposto.



Da ultimo, appare opportuno ricordare tutta la documentazione già esaminata relativa ai rapporti di Cuomo e Agrama con Paramount e Fox, di provenienza anche americana, dalla quale si deduce il ruolo di Lorenzano non solo di perfetto conoscitore del meccanismo ma anche di soggetto attivo nel difendere i ruoli degli intermediari.

Così si desume dalla già citata lettera di Gordon del 21.12.1993, con la quale quest'ultimo informa Mc Cluggage della rateizzazione proposta da Lorenzano in merito al debito Fininvest, che è tuttavia formalmente un debito di Agrama, come risulta dalla lettera di quest'ultimo, di poco successiva (20.1.94).

In definitiva, il Tribunale ritiene che debba affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Cap 5 - I reati di riciclaggio

Tali fattispecie criminose risultano contestate ai capi E), F) dell'imputazione (limitatamente al Del Bue unica residua posizione da esaminare).

Che sono i seguenti.

PAOLO DEL BUE (e CARLO SCRIBANI ROSSI)

E) Artt. 81 cpv, 110, 648 bis c.p., perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, DEL BUE, quale responsabile di Arner Fiduciaria SA di Lugano, fiduciario della famiglia Berlusconi, delegato ad operare sui conti Century One e Universal One presso la Finter Bank & Trust Bahamas ..

essendo state trasferite dal conto della Banca Commerciale di Londra della Silvio Berlusconi Finanziaria (dal 1995 Société Financière d'Investissement) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di diritti televisivi sui conti Redmont Trading Ltd e Woodard Investment Corp. presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano,

disperdevano e occultavano detti fondi - derivanti da appropriazioni indebite ai danni di Fininvest spa e, successivamente, Mediaset Spa - per mezzo di plurime operazioni di trasferimento, come segue:

dal conto Redmont Trading Ltd: Chf 450.000, Lit. 745.000.000, Usd 100.000 bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano; Chf 66.000, Lit. 6.435.150.000, Usd 1.463.000 bonificati al conto Jasran SA presso la Società di Banca Svizzera di Lugano (dal gennaio 1994 al luglio 1995);


dal conto Woodard Investment Corp.: Chf 510.000, Usd 343.750 bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano; Chf 470.000, Lit. 1.965.000.000, Usd 1.185.500, 548.000 Nlg bonificati al conto Jasran SA presso la Società di Banca Svizzera di Lugano (dall'ottobre 1994 al luglio 1995);

In Milano e Canton Ticino dal gennaio 1994 al luglio 1995.

PAOLO DEL BUE (e CARLO SCRIBANI ROSSI e MANUELA DE SOCIO)

F) artt. 81 cpv, 110, 648 bis c.p., perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, DEL BUE, nella qualità specificata al precedente capo e)..

essendo state trasferite dal conto della Banca Commerciale di Londra della Silvio Berlusconi Finanziaria (dal 1995 Société Financier d'Investissement) ingenti somme di



denaro a titolo di pagamento di diritti televisivi sui conti Principal Network, Redmont Trading, Wolstein Overseas presso la Finter Bank & Trust Bahamas;

ed essendo stati detti fondi in parte riversati sul conto Scarlett International Overseas 90527 presso la Finter Bank & Trust Bahamas;

disperdevano e occultavano il denaro ricevuto - derivante da appropriazione indebita ai danni di Fininvest spa e, successivamente, Mediaset spa - per mezzo di ripetute operazioni di trasferimento, come segue:

Usd 216.300 bonificati al conto Crestwood International presso la Finter Bank & Trust Nassau; Usd 2.647.550 bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano; Usd 1.883.330 bonificati al conto Malawi Holding presso la Società di Banca Svizzera di Lugano; Usd 983.296, bonificati al conto Scarlett International Overseas Corp presso The Royal Bank of Scotland Nassau; Usd 1.650.904 bonificati al conto Nuti presso Handelfinanz CCF Ginevra; Usd 300.000 bonificati al conto Flip presso SBS Lugano

In Milano, Lugano e Bahamas dal dicembre 1995 al marzo 1996.

La CT Dott. Chersicla ha accertato ed è sostanzialmente incontestato che alcuni importi provenienti dal c/c aperto presso la COMIT di Londra da SBF (poi SFI e IMS) e aventi titolo in compravendite di diritti televisivi sono stati trasferiti dai c/c accessi dalle società Redmond Trading Ltd, Woodard Investment, Wolstein Overseas e Principal Network ad altri conti esteri intestati prevalentemente a fiduciari ovvero a soggetti rimasti non meglio identificati (Kiana Corporation, Jasran SA, Crestwood International, Malawi Holding, Scarlett International Overseas Corp, Nuti, Flip e Giraudi).

Come risulta documentalmente dagli allegati alle consulenze relativi ai c/c e ai flussi finanziari e come ha specificato la predetta CT in dibattimento, sia le società destinatarie dei pagamenti relativi alle transazioni sui diritti televisivi, sia quelle ove sono stati destinati ingenti importi erano intestate a fiduciari.

Su molti di questi c/c, aperti su banche svizzere, erano autorizzati a operare esponenti della Arner Fiduciaria quali gli imputati Del Bue, Scribani Rossi e De Socio, oltre a Bravetti, Sciorilli Borelli, e vedevano quali beneficiari economici soggetti vicini al gruppo Fininvest, quali il già citato Pezzoni (vedi in particolare la documentazione relativa a Redmond, Scarlett, Woodard, Jasran e Wolstein dei quali si è già accennato a proposito dei pagamenti di Film Trading).

Il trasferimento degli importi indicati nelle imputazioni è pacificamente avvenuto interamente all'estero in quanto si tratta di c/c ivi aperti.

5 - 1 - Del BUE Paolo

Già imputato di aver concorso nella frode fiscale originariamente contestata e estinta per prescrizione, Paolo Del Bue ha posto in essere condotte che devono essere qualificate come concorrenti nel reato presupposto del riciclaggio, ossia nell'appropriazione indebita commessa negli anni in contestazione ed accertata anche in questo processo nonostante l'intervenuta prescrizione.

Come ha sottolineato la stessa difesa in sede di conclusioni il concorso di Del Bue in tale delitto risulta provato in dibattimento.

Del Bue era pacificamente legato da mandato fiduciario con Berlusconi e, quale responsabile della Arner, ha consentito la operatività delle società del comparto estero (le One

e le Principal) non solo allestendo un ufficio che seguiva la predisposizione della documentazione relativa ai contratti ma anche firmando lui stesso i "contratti" e gestendo i conti bancari sui quali sono stati versati gli ingenti importi corrispondenti ai prezzi gonfiati nelle compravendite dei diritti televisivi.

Del Bue ha suggerito la costituzione della maltese AMT in sostituzione di Principal Communication e Principal Network Communication che venivano vendute alla Lainden, figurando quale beneficiario economico del relativo conto corrente.

E' poi accertato che gli importi transitati su questi conti correnti esteri sono stati oggetto di appropriazione indebita nella misura corrispondente all'illecita maggiorazione del prezzo dei diritti previsto nei contratti originari stipulati con il fornitore reale (c.d. master).

L'accertato coinvolgimento diretto di Del Bue nella predisposizione e gestione degli strumenti societari che hanno consentito a Berlusconi di distrarre le somme dal patrimonio della società facendole apparire quali pagamenti di diritti provenienti dall'estero, attività che, per come è stata descritta dai testimoni e riscontrata documentalmente, esula dalla semplice gestione fiduciaria dei patrimoni tramite veicoli societari, comporta la non estraneità dello stesso, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, al delitto presupposto.

Secondo il Tribunale l'attività illecita inerente al denaro confluito sui vari conti va dunque riqualificata ai sensi degli artt.110, 81, 646 c.p. e poiché è stata commessa dai concorrenti anche in Italia può essere valutata in questa sede.

Tuttavia, trattandosi di attività svolta fino al 1996 va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

6 - il trattamento sanzionatorio

Le argomentazioni del Tribunale sul punto sono le seguenti.

Passando al trattamento sanzionatorio degli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di frode fiscale, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p., si deve in particolare tenere conto della rilevante gravità complessiva della vicenda criminosa, caratterizzata, sotto il profilo oggettivo, da insidiose modalità delle condotte, stante l'articolata creazione di apposite strutture societarie situate in paradisi fiscali, il ricorso a vari fiduciari, l'apertura di numerosi conti correnti esteri, l'utilizzazione di documentazione contabile e commerciale falsa, la relevantissima entità degli importi sottratti al Fisco e, sotto il profilo soggettivo, dal perseguimento del proposito fraudolento in modo pervicace e per un periodo durato circa vent'anni.

Con specifico riferimento alla singole posizioni possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche senz'altro alla Galetto, in ragione del ruolo secondario ricoperto nell'attività delittuosa, di natura assolutamente priva di autonomia, di iniziativa e di potere decisionale.

E tenuto anche conto della posizione subalterna dovuta alla sua qualità di dipendente del principale autore della condotta delittuosa, appare pena equa per l'imputata quella di anni uno mesi due di reclusione (p. b. di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni uno di reclusione, aumentata come sopra per effetto della continuazione).

Anche all'imputato Agrama possono essere concesse le attenuanti generiche, in ragione dell'età e anche del ruolo in qualche modo circoscritto alla sua sfera di influenza.




La pena tuttavia non può certo essere minima, dovendosi tenere conto del protrarsi dell'attività delittuosa e delle rilevanti somme sottratte al fisco a causa della sua attività. La pena può quindi essere determinata in anni tre di reclusione (p.b. anni quattro di reclusione, ridotta ed art. 62 bis c.p. ad anni due mesi otto ed aumentata come sopra ex art. 81 c.p.).

Quanto a Berlusconi, ancorchè non gli sia stata contestata la relativa aggravante, devesi anzitutto considerare il suo ruolo di direzione e di ideatore fin dai primordi del gruppo di un'attività delittuosa tesa ad una scientifica e sistematica evasione di portata eccezionale.

Va poi considerata la particolare capacità a delinquere dimostrata nell'esecuzione del disegno, consistito nell'architettare un complesso meccanismo fraudolento ramificato in infiniti paradisi fiscali, con miriadi di società satelliti e conti correnti costituiti esclusivamente in funzione del disegno delittuoso.

E nemmeno può trascurarsi che dalla suddetta attività è conseguita per l'imputato un'immensa disponibilità economica all'estero, in danno non solo dello Stato, ma anche di Mediaset e, in termini di concorrenza sleale, delle altre società del settore.

Tutto questo, anche coinvolgendo nell'attività criminosa quasi tutti i suoi più stretti collaboratori. Ciò, oltre a non consentire, ovviamente, la concessione delle attenuanti generiche, comporta una pena che sia giustamente proporzionata al grado criminoso dell'attività svolta.

Pertanto, appare equa la pena di anni quattro di reclusione (p.b. anni tre mesi sei, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)

Anche all'imputato Lorenzano Daniele non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerato il suo apporto costante e risalente nel tempo, in posizione di piena autonomia, ed anche attivamente posto a disposizione del gruppo in più ambiti; la capacità a delinquere dimostrata anche dal coinvolgimento di altre persone, l'elevato spessore criminale in considerazione della centralità della sua posizione.

Pertanto, appare equa la pena di anni tre mesi otto di reclusione (p.b. anni tre mesi quattro, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)

Ai sensi dell'art. 1, L. 241/06, la pena inflitta, nella misura di anni tre, va dichiarata condonata relativamente agli imputati Berlusconi e Lorenzano, mentre per Agrama la pena deve essere integralmente condonata.

Ai sensi degli artt.12 D.Lgs. 74/00 e 29 c.p., vanno applicate le seguenti pene accessorie :

- la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e mesi sei quanto a Galetto;
- l'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto a Galetto;
- la interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni tre quanto ad Agrama, di anni quattro quanto a Berlusconi e di anni tre e mesi otto quanto a Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto a Galetto;
- la interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria a tutti i predetti imputati;
- la interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque quanto a Berlusconi e Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto ad Agrama e Galetto;
- la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una volta, a cura e spese degli imputati in solido, sul quotidiano nazionale "Sole 24 Ore".




L'imputata Galetto si ritiene meritevole dei benefici della sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie nonché della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale su richiesta dei privati in considerazione dell'assenza di precedenti penali e del tempo decorso dalla commissione dei reati.

Tali benefici, per l'ampiezza dei loro effetti, appaiono maggiormente favorevoli di quelli conseguibili con l'applicazione del condono.

7 - Il risarcimento del danno alla parte civile Agenzia delle Entrate

Le argomentazioni del Tribunale sul punto sono le seguenti.

Dall'affermata responsabilità penale di Agrama, Berlusconi, Galetto e Lorenzano consegue l'obbligo risarcitorio a favore della costituita parte civile Agenzia delle Entrate ex art. 185 c.p..

Quanto al danno patrimoniale, lo stesso ovviamente non coincide solo con l'importo del tributo evaso che tutt'al più può costituire la base per la sua concreta valutazione.

Il danno risarcibile è infatti costituito altresì dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario.

Tale danno ulteriore rispetto a quello costituito dall'imposta non assolta è, dunque, il danno funzionale all'attività dell'agenzia, danno che nel caso di specie è particolarmente significativo.

Infatti, l'attività criminosa in questione diretta all'evasione di imposta è stata attuata utilizzando sistemi criminali raffinati, attraverso la creazione di un arcipelago variegato di enti con sede in paradisi fiscali funzionali all'artificioso incremento di passività al fine di evadere le imposte.

Come si è ampiamente spiegato, infatti, l'acquisizione dei diritti dalle majors era interamente programmata in Italia dove poi i diritti venivano utilizzati, ma transitava attraverso società fittizie poste in paradisi fiscali, il tutto per conseguire la duplice utilità di far confluire i ricavi relativi alla commercializzazione all'estero e di esporre nelle dichiarazioni dei redditi passività inesistenti attraverso l'incremento artificioso dei costi, fatto questo che dà luogo alla contestazione fiscale.

Ed è chiaro che quando il progetto di evasione si esplica in un arco temporale così ampio, in un ambito territoriale così vasto, e con modalità così raffinate, l'attività funzionale dell'agenzia delle entrate risulta ancor più pregiudicata in termini di risorse umane impegnate, spese vive e sviamento da altre attività delle funzioni che la stessa ha dovuto attivare in seguito alla consumazione del reato.

Oltre al danno patrimoniale la parte civile ha chiesto e le va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

Sul punto si osserva che non è controversa in giurisprudenza la risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di reati connessi all'espletamento di tali attività (cfr. Cass. 35868/02).

Nella fattispecie sub iudice, la disinvolta condotta degli imputati connotata da una assoluta indifferenza delle regole, nonché dalla capacità di creare in modo professionale e sistematico entità fittizie in grado di frodare il fisco, è idonea a ingenerare nella collettività la percezione di un'amministrazione finanziaria inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutile.

A ciò si aggiunga che tale percezione si dilata a dismisura con danno esponenziale per l'amministrazione finanziaria a causa della notorietà e del rilievo anche istituzionale dei soggetti che realizzano l'evasione fiscale.

In sostanza, l'evasione fiscale ancor più se per importi cospicui e di particolare visibilità, destabilizza la credibilità del nostro sistema tributario, sia nell'ambito interno che in quello internazionale, alterando, attraverso l'indebito vantaggio, la normale concorrenza societaria.



Premesso quanto sopra, l'esistenza dei danni patrimoniali e non risulta certamente provata nell'an, ma non esattamente determinabile nel quantum.

Infatti, per quanto attiene il danno funzionale all'attività dell'agenzia, alla luce del processo verbale della guardia di finanza e delle attività complessivamente svolte di cui vi è traccia nella documentazione prodotta, non vi è dubbio che tale sviamento vi sia stato, tuttavia la determinazione dell'ammontare del danno stesso non risulta allo stato possibile in modo certo e rigoroso, atteso che occorrerebbe valutare non solo il valore dei mezzi impiegati ma anche del costo alternativo costituito dalla distrazione degli stessi dalle altre attività di istituto, determinazione, quest'ultima, notevolmente difficoltosa.

Pertanto, non potendo essere determinato il danno nel quantum deve essere liquidata una provvisionale da calibrarsi sull'ammontare dell'imposta evasa relativa alle annualità 2002 e 2003 pari a 7,3 milioni di euro, nonché degli evidenziati ulteriori danni.

La provvisionale pertanto va determinata in € 10.000.000,00.

Gli imputati vanno, inoltre, condannati in solido alla refusione delle spese di costituzione e giudizio a favore della Agenzia delle Entrate, che si liquidano come indicate in dispositivo, ritenuta congrua la determinazione analitica esposta nella notula di parte.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a surname that appears to be 'Matti'.A long, thin, black diagonal line drawn across the lower half of the page, extending from the bottom left towards the middle right.

*Gli atti di appello***BERLUSCONI SILVIO***Sulle ordinanze dibattimentali*

1) l'ordinanza del 26.1.2007 sulla competenza per territorio.

L'incompetenza viene eccepita, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., sulla considerazione che 62 magistrati del distretto della Corte di Appello di Milano possedevano azioni di Mediaset e dovevano pertanto considerarsi persone offese.

L'eccezione era stata proposta in udienza preliminare dalle parti civili Mediaset e Fininvest e dall'imputata Galetto. Il Gup l'aveva respinta perché i suddetti magistrati non avevano assunta alcuna concreta iniziativa processuale.

L'istanza veniva reiterata in dibattimento. Ed il Tribunale la respingeva con l'ordinanza impugnata. Sempre considerando che i magistrati non avevano assunto alcuna iniziativa.

Si argomentava però che il criterio stabilito dall'art. 11 c.p.p. è automatico e prescinde dall'iniziativa del magistrato. Come dimostrano le pronunce della Corte Costituzionale (390/1991, 381/1999, 570/2000, 324/2002) e della Cassazione (292/2004, imp. Lucchese/1996).

Ed era posto per garantire la necessaria precostituzione del giudice e la sua imparzialità.

Nel caso si volesse interpretare la norma nel modo indicato dai primi giudici ciò ne determinerebbe l'incostituzionalità. Perché collegherebbe al mero comportamento di una parte il radicamento della competenza per territorio.

2) l'ordinanza 13.2.2007 sulla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (e la nullità degli atti conseguenti) per la mancata traduzione di una serie di atti acquisiti al fascicolo.

L'eccezione viene formulata ai sensi degli artt. 143, 109 e 242 c.p.p..

Il Gup aveva rigettato analoga istanza. Perché non era stato indicato lo specifico pregiudizio e perché non era stata eccepita a seguito del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p..


Il Gup reiterava poi identica decisione non individuando nel carteggio prodotto dalla difesa la specifica indicazione al pm degli atti da tradurre.

Il Tribunale, infine, respingeva l'eccezione perché non era stato allegato un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa anche in considerazione del fatto che, per la gran parte, si trattava di allegati alla consulenza KPMG che in essa avevano trovato collocazione.

L'eccezione è reiterata considerando che l'obbligo di traduzione è assoluto perché la difesa ha necessità di conoscere nella sua completezza tutti gli atti del processo. Gli atti da tradurre erano stati elencati e la Cassazione (n. 19396/2006) aveva ben spiegato che la traduzione era un obbligo del giudice indipendente dalle sollecitazioni delle difese.

Si tratta di una ipotesi di nullità generale (Cost. 10/1993, 271/1994, Cass. Zalagaitis/2003, Jakani/2000).

Il Tribunale non si era poi pronunciato sulla subordinata della inutilizzabilità di quegli atti.



3) l'ordinanza 13.2.2007 sulla nullità della udienza preliminare (e degli atti conseguenti) per essere stata disposta l'audizione di Agrama con incidente probatorio in epoca successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio.

Il Gup respingeva l'eccezione derivante dal mancato espletamento dell'audizione (già ammessa) di Agrama perché questi non aveva potuto venire in Italia a causa del suo stato di salute (ragione per la quale l'incidente probatorio era stato ammesso).

Né la richiesta di rogatoria aveva avuto esito. E così, a prescindere da tale audizione, aveva emesso il decreto che dispone il giudizio.

La difesa ricordava le vicende dell'incidente probatorio di Lorenzano ma a tale proposito non sollevava eccezione alcuna.

Il Tribunale condivideva le argomentazioni spese dal Gup quanto all'audizione Agrama.

L'eccezione difensiva muoveva dalla considerazione che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n 77/1994, aveva indicato come l'incidente probatorio dovesse essere esperito anche nel corso della udienza preliminare. Considerava inoltre che lo stesso Gup aveva ritenuto rilevante l'escussione dei due coimputati (Agrama e Lorenzano).

Si trattava quindi di audizioni che dovevano precedere la decisione del Gup ed anche la decisione degli imputati in ordine alla eventuale scelta di riti alternativi.

4) l'ordinanza del 13.2.2007 sulla nullità dell'udienza preliminare (e degli atti conseguenti) per la mancata assunzione dell'incidente probatorio ex art. 391 bis comma 11 c.p.p..

L'audizione si riferiva a dei soggetti indicati dalla difesa. Che il Gup non aveva ritenuto necessari ai fini della sua decisione.

Il Tribunale aveva ritenuto tale decisione corretta, avuto riguardo alla particolare funzione dell'udienza preliminare.

L'ordinanza non era corretta perché si era impedito di fornire all'imputato la prova della sua innocenza.

5) l'ordinanza 20.2.2007 sulla ammissione del teste Chersicla essendo nulla la consulenza tecnica da lei redatta per mancata opposizione del segreto professionale.


Il Tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo che l'opporre il segreto professionale dipendesse solo da una decisione della testimone. Né vi era prova che ella avesse avuto qualche incarico da parte del gruppo Fininvest.

L'eccezione si basava sulla considerazione che la teste era legata alla KPMG con la quale aveva contatto anche il dott. Fetwood, consulente della difesa, così che i due si erano potuti scambiare informazioni riservate. La teste pertanto aveva facoltà di astenersi e non poteva quindi, ex art. 225 c.p.p., essere nominata consulente.

6) l'ordinanza del 2.3.2007 sulla escussione testimoniale di Cavanna Silvia

La Cavanna, nel corso della sua escussione, era risultata coinvolta nel sistema di frode sul quale era chiamata a deporre.

Il Tribunale aveva respinto l'eccezione considerando che la Cavanna non risultava formalmente indagata e che la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni era solo a suo vantaggio.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

La Cassazione aveva però smentito la tesi che tale requisito di forma, l'iscrizione nel registro degli indagati, fosse decisivo e prevalesse sulla sostanza della posizione reale del testimone (Cass. 15208/2010, 35626/2011).

Il fatto che il contributo al sistema da parte della Cavanna fosse stato minimo, come sostiene il Tribunale, concretava solo un'attenuante e non un'esclusione della condotta.

La Cavanna, almeno, doveva essere sentita come teste assistito.

7) l'ordinanza del 21.1.2008 sulla contestazione suppletiva del 19.11.2007.

La contestazione riguarda le condotte commesse non più fino al 1999 ma fino al 2003.

Il Tribunale aveva ammesso la contestazione, ritenendo che l'ulteriore condotta fosse legata a quelle già contestate da un identico disegno criminoso e che pertanto fosse consentita dal combinato disposto degli artt. 517 c.p. e 12 lett. B c.p.p..

Si eccepiva che tale tesi non era condivisibile perché nella nuova imputazione non era stata espressamente contestata la continuazione con le annualità precedenti. E si trattava, comunque, di reati che necessitavano della celebrazione della udienza preliminare. Con la conseguente vanificazione del possibile rito alternativo. Si era poi negato il rinvio per valutare l'accessibilità a tale rito.

E si doveva considerare che il reato relativo all'annualità 1999 era già divenuto non punibile per l'intervenuto condono. Su tale punto il Tribunale non si era pronunciato, ritardando la decisione, e solo così consentendo la contestazione suppletiva.

8) l'ordinanza del 19.5.2008 sulla nullità dell'udienza preliminare (e degli atti conseguenti) per il mancato deposito degli interrogatori Pace e Ballabio.

Resi a seguito di rogatoria. E depositati solo nei giorni immediatamente precedenti. Contenevano elementi favorevoli all'imputato.

Il Tribunale riteneva che fossero stati comunque depositati e che al più potessero considerarsi inutilizzabili.

Si trattava però di una lesione dei diritti della difesa.

La Corte Cost 145/1991 aveva spiegato che il pm doveva trasmettere l'intero incarto.

9) l'ordinanza del 14.12.2009 sull'ordine di assunzione delle prove.

Il Tribunale accoglieva la richiesta del pm di procedere all'esame degli imputati prima che fossero esaurite le prove a carico che tardavano a causa delle rogatorie a Monaco.

La nullità veniva eccepita immediatamente. Perché si era violata una norma che non poteva essere definita ordinatoria. La sentenza Cost. 192/1997 (pur su altro oggetto) aveva spiegato che l'imputato doveva essere a conoscenza di tutti gli elementi di accusa.

10) l'ordinanza 18.1.2010 sulla revoca dell'ordinanza 14.12.2009.

L'autorità monegasca aveva assicurato l'espletamento delle rogatorie al 22 marzo 2011.

Veniva quindi meno ogni pericolo di protrazione del processo.

11) l'ordinanza del 18.1.2010 sulla mancata concessione di un termine per valutare se accedere al rito abbreviato sul reato contestato in via suppletiva.

Possibilità creatasi a partire dalla sentenza della Corte cost. n. 333/2009 dell' 8 dicembre 2009.




Il Tribunale aveva respinto poiché a suo tempo non era stata fatta la richiesta.
Ma la sentenza della Corte Cost. era additiva e la richiesta era stata avanzata nella prima udienza utile.

12) le ordinanze del 1.3.2010 e del 5.10.11 sul mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato.

Nel primo caso il Tribunale non l'aveva riconosciuto perché il Consiglio dei Ministri era stato fissato in epoca posteriore alla fissazione del calendario delle udienze e non era stata esplicitata la ragione della necessità di fissarlo in quel medesimo giorno.

Ma il CdM era stato fissato il venerdì precedente ed era stato rinviato al lunedì perché doveva occuparsi di questioni urgenti: erano stati allegati i disegni di legge in trattazione.

Nella seconda occasione il Tribunale non l'aveva riconosciuto dovendosi svolgere una udienza rogatoriale di particolare complessità, la cui predisposizione era in corso da un quadriennio. Non risultando poi che l'impegno dell'imputato fosse stato fissato in precedenza.

Ma era un impegno comunicato con fax del 30.9.2011 e riguardava un incontro con il primo ministro della Repubblica macedone.

Dovendosi poi tenere conto che una successiva udienza era stata rinviata, anch'essa per escussione rogatoriale, per impedimento del Presidente del collegio.

13) le ordinanze 28.2.2011, 11.4.2011, 26.9.2011, 21.5.2012 di revoca dell'ammissione di testimoni indotti dalla difesa.

Con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Accogliendo un invito del presidente la difesa aveva portato la sua lista da 174 a 91 testimoni.

A seguito dell'ordinanza del 28.2.2011 (che indicava come fosse necessaria una precisa capitolazione e non fossero ammissibili più di due testi per ogni circostanza), la lista veniva decurtata di altri 15 testimoni.

Il Tribunale, con ordinanza dell'11.4.2011, considerando la prescrizione di molti capi, la genericità delle circostanze e la ripetitività delle escussioni richieste (in particolare sul ruolo dell'imputato nel gruppo) indicava i testi da escutere (con salvezza dei consulenti).

Con ordinanza del 26.9.2011, prendendo atto del mancato reperimento di alcuni testi all'indirizzo indicato dalla difesa, il Tribunale li escludeva.

Con ordinanza del 21.5.2012 il Tribunale riteneva superflui i testi residui pur se la difesa aveva insistito, argomentando, per sentire i testi Schimdt (in quanto dirigente di Green Communication), Valdes (dirigente di Elpico), Camaggi, Muscat, Bassani, Martiron (tutti di IMS), Giorgetti e Furey (dirigenti di società implicate nell'originaria imputazione), Gianopoulos, Sargster, Berma e Biggs (delle major), Zachary (di Mediaset in Los Angeles).

Il Tribunale riteneva che certuni potevano riferire solo sui capi prescritti. Altri su circostanze generiche. E su circostanze negative formulate in modo esplorativo.

Ed in particolare: i fatti da richiedere a Giorgetti e Furey erano relativi a capi di imputazione non più attuali e si trattava di dati del tutto generici; i fatti da richiedere a Valdes emergevano già dalle dichiarazioni Stabilini ed Alabiso; la operatività di IMS risultava già dalle diverse acquisizioni; era assolutamente generiche le circostanze da chiedere a Zachary; le circostanze da richiedere ai rappresentati delle major emergevano già dalle ben più complesse e dettagliate consulenze; su Green Communication erano già state acquisite esaustive notizie.

Ma così si era impedito all'imputato di difendersi provando. Sostanzialmente acquisendo le sole prove offerte dall'accusa.

Con ciò contraddicendo anche l'iniziale decisione di non ritenere tali prove superflue o irrilevanti.

Errando anche nel decidere la decadenza dei testi non reperiti (Cass. Nicoletta /2000, Carrassi/2005).

Ed poi, in particolare: Giorgetti avrebbe riferito su acquisti del 1998, il cui ammortamento non era prescritto; ed altrettanto dicasi per i dirigenti delle major.

Tutte le indicate dichiarazioni avrebbero potuto contrastare le ricostruzioni offerte dai testi d'accusa.

La ragionevole durata del processo non poteva prevalere sui diritti della difesa (Corte Cost. 1,80,113 del 2011 e Cass 27918/201).

Così che il giudice del gravame dovrà provvedere alla audizione dei predetti testimoni.

14) l'ordinanza del 21.5.2012 di rigetto di perizia avanzata dalle difese ex art. 507 c.p.p.

Con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il Tribunale l'aveva ritenuta superflua considerando esaustivo l'elaborato della Chersicla.

Ma la consulente era stata contraddetta dai consulenti della difesa sui seguenti punti: l'inidoneità dei dati offerti da KPMG; la necessità di rispettare il principio di competenza per gli ammortamenti; il conferimento della library di Reteitalia; la stima secondo i margini economici medi, non idonea perchè approssimativa; la stima delle maggiorazioni in base ai flussi finanziari, anch'essa del tutto approssimativa.

La Corte dovrà disporre la perizia.

15) l'omessa sospensione del processo in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione.

Richiesta dalla difesa all'udienza del 24 settembre 2012. Il Tribunale non provvedeva implicitamente rigettando.

E spiegando le ragioni nella motivazione.

Violando però l'art. 37 della legge n. 87/1953 laddove per il combinato degli artt. 37 e 23 si doveva sospendere il processo.

L'istanza era conseguente alla reiezione del rinvio richiesto dall'imputato all'udienza del 1.3.2010 per impegni istituzionali.

L'imputato adiva la Corte Costituzionale che riteneva ammissibile il conflitto.

La Corte disponeva l'acquisizione della documentazione che riteneva rilevante. Al fine di verificare se vi era stata leale collaborazione tra poteri.

In caso la Corte adottasse una decisione favorevole quella udienza dovrebbe essere considerata inutilizzabile ed anche le successive poiché per queste era mancata la regolare citazione dell'imputato.

Sul merito

16) Si chiariva di voler seguire il percorso argomentativo del Tribunale.

17) le asserite origini dell'altrettanto asserito meccanismo fraudolento.

La prova a carico dell'imputato è basata semplicemente sul fatto che a lui giovava la condotta che si riteneva individuata.




Si citavano anche le somme evase riferibili alle annualità prescritte.

La mail 12.12.1994 Schwalbe/Kraner precedeva il periodo in contestazione che partiva dal 1995.

Il suo contenuto era solo una spiegazione per riuscire a procrastinare i pagamenti. Citando circostanze non vere. Tanto che in quegli anni il gruppo era in utile, non era in preparazione alcun provvedimento governativo, i supermercati erano da tempo in vendita.

Lo stesso Schwalbe, sentito il 12.5.2008, non aveva ricordato nulla di rilevante.

Kaner riferiva invece di ritenere che fossero solo delle scuse per ritardare i pagamenti.

Entrambi avevano escluso la fittizietà della interposizione di Cuomo.

Pugnetti, imputato di reato connesso, aveva riferito che si limitava ad osservare le disposizioni impartitegli da Bernasconi. E ciò aveva fatto rispondendo a Schwalbe.

Ma era inattendibile che Bernasconi avesse svelato un tale meccanismo ad un mero contabile.

Erano poi agli atti gli ingenti versamenti in denaro a Pugnetti provenienti da Lorenzano ed Agrama. E Pugnetti aveva poi riferito che tali meccanismi erano finiti con la quotazione in Borsa.

La deposizione di Cavanna Silvia.

La si era sentita come teste piuttosto che come imputata di reato connesso. Il Tribunale aveva argomentato che comunque sarebbero state ipotesi di reato prescritte.

Non erano credibili le sue dichiarazioni perché era una semplice impiegata e non vi era ragione che la dirigente Camaggi inviasse a lei e non al solo Bernasconi i costi reali dei diritti.

Nessuno dei suoi superiori, Baldi, Tronconi e Brivio, ne confermava le dichiarazioni.

Non era poi certo che fosse proprio l'imputato a dare istruzioni sui prezzi a Bernasconi.

Bernasconi comunque aveva lasciato l'area diritti fin dal'agosto 1995.

La teste aveva riferito che Agrama si era lamentato di essere trattato male dal gruppo.

La Cavanna aveva poi intrapreso una causa di lavoro contro il gruppo.

La teste Baldi Marina.

Aveva confermato la distinzione fra master e subcontratto ma ciò non costituiva un illecito.

E tale situazione era cessata nel 1994.

Il teste Daniele Bellotti.

Non aveva alcun significato che egli avesse affermato che i costi dovevano rimanere una cosa di Fininvest Service.

La dichiarazione del coimputato Del Bo. Di cui il Tribunale non aveva tenuto conto.

Aveva affermato che l'imputato era del tutto estraneo al'area diritti. E che i prezzi pagati erano congrui.

Il teste Cefaliello.

Come coordinatore del comparto estero ne aveva affermata la assoluta regolarità, escludendo qualsiasi intervento dell'imputato.

Il teste Tatò.

Il Tribunale aveva evidenziato una dichiarazione che era stata solo oggetto di contestazione dibattimentale.



Ed aveva riferito che era divenuto amministratore delegato quando l'imputato aveva deciso di entrare in politica. Il gruppo aveva una normale esposizione con le banche. Riferiva all'imputato ma non i dettagli operativi. L'imputato dava solo direttive generali. I diritti facevano capo a Bernasconi. E passavano da Malta per ragioni fiscali. L'imputato era interessato alla riduzione dei costi.

La teste Camana Marina.

Che in realtà nulla sapeva dei diritti. Bernasconi e la Camaggi le indicavano solo con quale società del gruppo acquistare. E aveva affermato che Bernasconi aveva piena autonomia e che nel 1995 era passato a Medusa. Le riunioni fra Bernasconi e l'imputato erano tutte antecedenti il 1995.

Il teste Fenech.

Era il legale rappresentante di IMS.

Non aveva risposto sui prezzi dei diritti opponendo il segreto professionale ma aveva chiarito di non avere avuto contatti con l'imputato.

I consulenti della difesa avevano poi dimostrato che le catene non esistevano.

I bilanci Mediaset sarebbero stati gravati del medesimo ammortamento anche se tutte le intermediazioni fossero state fittizie.

18) il comparto estero di Fininvest.

Si trattava di una ricostruzione di fatti antecedenti a quelli per cui vi era stata condanna e pertanto ininfluenti.

La teste Maynard.

Aveva affermato che le società del comparto B erano connesse a Fininvest e che i beneficiari erano Bernasconi, Gironi e forse l'imputato.

Aveva chiarito che la distinzione fra società A e B era stata solo una sua iniziativa. Non poteva assicurare nulla sulla correttezza di tali informazioni.

Riferiva però che i due Trust per Marina e Pier Silvio Berlusconi non erano sati costituiti.

Il teste Sarikhani.

Direttore di Edsaco. Che riferiva che le società del gruppo B erano di proprietà, seppure indiretta, dell'imputato.

Ma aveva solo riferito che l'imputato era cliente di CMM, che riteneva che le società del gruppo B non fossero di proprietà dell'imputato e che fossero possedute da una holding di cui l'imputato era beneficiario pur non avendone il controllo quotidiano.

Il teste Amman.

Le cui dichiarazioni non erano state considerate dal Tribunale.

Aveva affermato che il cliente CMM era la Fininvest e non l'imputato. E che alcune società del gruppo B stavano per entrare nel gruppo A.

Doveva poi considerarsi che Universal One e Century One erano riferibili ai figli dell'imputato ed ai costituendi trust.

La sentenza Mills (con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria).

I cui esiti non erano utilizzabili.

Perché era stata pronunciata nei confronti di diverso imputato. Era una sentenza di prescrizione. Era relativa a reato diverso.

Sui cui esiti non si era instaurato alcun contraddittorio. Violando poi i precetti dettati dall'art. 238 bis c.p.p.. Non preoccupandosi di reperire riscontri al suo contenuto. Tenendo anche conto che le statuizioni civili attenevano ad altro reato.

Né si era provato alcun coinvolgimento dell'imputato in quei diversi fatti. Né erano attendibili le dichiarazioni, inizialmente accusatorie, di quel diverso imputato.

Si chiedeva, qualora la sentenza Mills fosse ritenuta utilizzabile, l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Milano e le dichiarazioni di quell'imputato.

E l'audizione del Mills.

L'operatività di Principal Network, Century One e Universal One (con rinnovazione dell'istruttoria).

Non si era dimostrata la riconducibilità neppure a Fininvest.

E comunque non aveva più operato dal 1994.

Si chiedeva l'escussione di una serie di testi (p. 175/180) per la prova sul punto.

19) la quotazione in Borsa di Mediaset e gli effetti sul sistema di frode.

Le società di Agrama e di Cuomo erano già presenti come intermediari e mutava solo l'idea che di tale intermediazioni si erano fatte la pubblica accusa e la KPMG.

Non si era tenuto conto delle osservazioni delle consulenze Borrè e Dallochio.

Non potevano avere rilevanza i fatti risalenti a periodo anteriore rispetto a quello di rilevanza fiscale.

La Film Trading.

Non era stata fornita la prova della sua riconducibilità all'imputato né se questi ne fosse socio né in quale misura.

I proventi erano rimasti nella esclusiva disponibilità di Giraudi.

La Adamo aveva pur affermato che Giraudi intendeva diversificare.

Non si era provato che le somme incassate dal Giraudi non fossero delle mere appropriazioni e che con questi vi fosse un accordo per far lievitare costi e che di questo accordo fosse protagonista l'imputato.

La ripresa dell'intero flusso finanziario come indebito costo equivarrebbe ad affermare che Mediaset avrebbe dovuto iscrivere un costo, a fronte di diritti reali, del tutto nullo.

Si trattava di un metodo, l'identificazione dei costi tramite i flussi finanziari, del tutto fallace.

La Green Communication (con richiesta di rinnovazione dell'istruzione).

Era una società di Lorenzano e Dal Negro che ne avevano tratto benefici diretti ed esclusivi.

Come aveva affermato il teste Cohen.

La difesa non aveva consentito alla utilizzazione delle dichiarazioni di Dal Negro. La cui assoluzione contrastava l'assunto accusatorio.

Lorenzano era solo un collaboratore esterno.

La società intermediava dal 1994.

I margini di Green erano stati infine fissati nel 45 % considerando i contratti acquisiti e laddove non erano stati rinvenuti, i flussi finanziari.

Ma l'utilizzo di stime non teneva conto della diversa tempistica e non si era tenuto conto che Green vendeva anche alla Rai.

Si chiedeva l'escussione del teste Schmid.

La Promociones Catrinca (con richiesta di rinnovazione dell'istruzione).

Gli utili erano stati divisi tra Lorenzano, Dal Negro e Colombo.

Era irrilevante che vo fossero contatti fra le major e l'acquirente finale.

La missiva del 9.3.1998 provava l'effettività della attività del Colombo.

Mancava qualsiasi riferimento all'imputato.

La società operava fin dal 1994.

Non vi erano contratti ed erano stati analizzati i flussi finanziari. Si erano ignorate le indicazioni del consulente Borre' sulla effettività della società.

Si chiedeva l'escussione del teste Colombo Luca.

La Cassia.

Non vi era alcuna prova della sua fittizietà.

Non si era dimostrato che Cassia (che non applicava, almeno apparentemente, margini) fosse una unica realtà con Eagle Pictures.

Il consulente Marcotulli aveva spiegato la effettività di Eagle.

La Watou.

I consulenti avevano spiegato come non si era trattato di una doppia cessione, come contestato. E che la società intermediava diritti fin dal 1994.

KPMG considerava indebiti per il 1994 i costi derivanti dal comparto estero di Fininvest.

Per il 1997\1998 vi sarebbe stato un doppio acquisto con la ripresa di tutto il margine perché erano diritti già ceduti a Principal Network. Ma questi diritti non erano stati acquistati da Mediaset e pertanto non vi era alcun doppio acquisto.

Balini, il dominus delle società interessate, era persona attiva nell'acquisto dei diritti.

La Elpico (con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria).

Alabiso aveva spiegato le ragioni della retrocessione. La sede della società era in Florida e quindi non in un paradiso fiscale.

Aveva intermediato diritti fin dal 1994.

KPMG aveva ripreso i costi poiché Reteuropa del gruppo Fininvest possedeva già quei diritti.

Era però certo che Mediaset li aveva acquistati una volta sola.

Si chiedeva l'escussione dei testi Valdes ed Alabiso.

Agrama e le società Wiltshire e Melchers.

Agrama era un imprenditore indipendente ed aveva quindi piena possibilità di operare il ricarico che riteneva congruente con il rischio sopportato.

Vi erano delle precedenti sentenze che attestavano l'effettività della interposizione di Agrama e che escludevano che l'imputato ne fosse un socio occulto.

Tanto che Agrama era stato costretto ad incontrarsi con persone di non particolare livello nel gruppo, con Bonomo e con Messima (che era un consulente esterno).

La lettera del 29.10.2003 non era una confessione. Tanto che afferma di avere richiesto la sottoscrizione di un contratto per acquistare "da noi" programmi per 40 milioni di dollari. L'affermazione del mancato ricarico coincideva con il fatto che egli applicava un ricarico corretto.

Non era significativa la lettera 30.10.2001.

Perché non era credibile che la Cavanna riuscisse a far diminuire i costi imposti da un socio dell'imputato.

Non aveva pregio la lettera di Agrama a Lorenzano. Era normale chiedere un parere sulla congruità dei prezzi.

Irrilevante era il prospetto per l'entrata in Borsa. Agrama era infatti imposto da Gordon della Paramount.

Irrilevante la missiva Cary/Lucas 3.3.1992 poiché era ovvio che il fornitore conoscesse l'utilizzatore effettivo dei diritti.

Irrilevante la lettera 21.12.1993 posto che i ritardati pagamenti ad Agrama si riverberavano sui pagamenti di questi alle major.

Così nella lettera del 20.1.1994 si cercava di rimodulare i pagamenti.

Nella lettera del 7.10.97 si mostrava la consapevolezza che i diritti passavano da Agrama.

L'utilizzo del "noi" nella lettera 11.2.1999 era solo una auto-promozione di Agrama. Tanto più che con l'arrivo di Marenzi nel 1997 la Paramount cedeva tutti i diritti alla RAI.

La lettera 24.12.1998 sulle "nostre emittenti" non poteva certo significare che Agrama avesse una cointeressenza in Mediaset.

Il teste Pedde non aveva affermato che Gordon e l'imputato erano amici.

Il teste Lucas, vice di Gordon e di Marenzi, non aveva mai affermato che l'intermediazione di Agrama non era stata eliminata per volontà di Mediaset. Perché per lui la controparte era Agrama e la major vendeva a questi anche diritti che non finivano a Mediaset. Mediaset si era limitata a non fare mai il primo passo per eliminare l'intermediazione di Agrama.

Il teste Marenzi era citato solo perché avrebbe confermato che Agrama era un agente di Mediaset. Questi aveva però anche affermato che era Agrama a trattare i diritti e che nessuno glielo aveva imposto. Nulla sapeva dei rapporti fra Agrama e la famiglia dell'imputato.

Irrilevante era la testimonianza di Cary perché questi era stato direttore di Paramount Londra solo fino al 1992. E comunque aveva affermato che Agrama, Lorenzano e Balivi erano acquirenti effettivi. Ed affermava che non aveva mai saputo di cointeressenze dell'imputato con Agrama e che riteneva Lorenzano collocato ad un livello superiore dello stesso Agrama. Riteneva poi che fosse Gordon a condurre per loro le trattative.

Da notare poi che proprio quando Gordon uscì da Paramount questa iniziò a vendere alla RAI.

Il teste Stabilini aveva ricordato che il responsabile ultimo per gli acquisti dei diritti era Bernasconi e che IMS era interessata per ragioni fiscali. Bernasconi poi gli aveva confidato che non era possibile evitare Agrama perché questi era socio di Gordon. Aveva poi saputo che la Paramount si era liberata di Gordon e Cary per le loro infedeltà (per Gordon la società con Agrama notizia riferitagli da Dolgen).

Il teste Carlotti aveva riferito che Marenzi considerava Agrama un intermediario necessario. Mai l'imputato era intervenuto nella questione dell'acquisto dei diritti e non vi era stata alcuna opposizione quando si era deciso di chiudere IMS.

Agrama aveva una complessa struttura imprenditoriale ed un centinaio di dipendenti ed era quindi naturale che operasse un ricarico sui diritti.

La società Stardust e l'intermediazione di Cuomo.

La missiva Schwalbe/Kaner 10.10.94 indica solo i desideri di Bernasconi e Lorenzano.

Irrilevante era il memo 12.12.1994.

Inconferente la mail 21.12.1993.

Irrilevanti le deposizioni Sauders e Kaner, il primo anche perché aveva cessato di lavorare per la Fox a partire dal 1992. Vi era poi il dubbio, espresso da Stabilini, che Sauders e Cuomo fossero soci.

Il tester Kaner aveva riferito che le trattative le conduceva con Cuomo anche se era al corrente che i diritti finivano poi a Mediaset.

Cuomo, poi deceduto, nelle sue memorie, aveva sempre ribadito l'assenza di qualsiasi collegamento con l'imputato.

Ed era certo che mai avesse retrocesso le plusvalenze.

La KPMG avrebbe calcolato il ricarico nel 40 % .

Irrilevante era che nel prospetto Mediaset si indicassero direttamente le major americane posto che solo così si poteva individuare la fonte reale dei diritti.

Schwalbe aveva spiegato che in una occasione era accaduto che Stardust aveva realizzato un margine elevato.

Il ricarico non era quello del 100% indicato dal Tribunale ma al più quello del 40 % indicato dal consulente d'accusa in base a quanto indicato da KPMG.

21) la fittizietà di IMS (con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria).

Era posseduta al 99,99 % da Mediaset. E ciò era indicato anche nel prospetto della quotazione in Borsa.

Ed era funzionale ad evitare il pagamento della Wintholding Tax. Grazie appunto al fatto che IMS fungeva da centrale acquisti. Ed era una scelta imprenditoriale perfettamente logica.

Il fatto che le major avessero costituito società estere dimostrava che così dovevano risolversi i problemi costituiti dalla tassa.

Il teste Berta aveva spiegato che la costituzione di IMS aveva una ragione proprio dal punto di vista fiscale.

Il Tribunale aveva impedito di assumere quelle prove che avrebbero dimostrato l'effettività di IMS.

Se vi erano rilevi di natura fiscale ciò non comportava automaticamente la sussistenza del reato.

Era del tutto ovvio che IMS seguisse le istruzioni date dalle altre componenti del gruppo. E dai suoi vertici posto che il suo compito era acquistare e non scegliere i diritti.

I costi sostenuti da IMS erano relativi all'a assorbita struttura svizzera.

Era nel consolidato Mediaset.

Da quanto le major avevano costituito società all'estero, nel 1999 IMS aveva cessato di operare.

Nella prima relazione KPMG si era accertato che in centinaia di occasioni nel 1995 IMS aveva acquistato direttamente dalle major. Se pure KPMG aveva accertato anche tutti gli ulteriori acquisti da altre società.

Inconférenti, perché inerenti al periodo precedente, erano i rilievi relativi ai diritti frazionati, alla teste Cavanna ed alla redazione dei contratti presso Arner.

I consulenti Morri e Maisto avevano ben descritto la struttura e l'operatività di IMS.

Si ribadiva che i dividendi di IMS pervenuti a Mediaset erano sottoposti a tassazione.

Si chiedeva l'escussione del'imputato di reato connesso Camaggi e di una serie di testi indicati da p. 286 a p. 288.

22) il reato di dichiarazione fraudolenta

In generale.

The image shows two handwritten signatures. The first is a large, stylized signature that appears to be 'A. Maisto'. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'Morri'.

La maggiorazione dei costi era stata ricavata da KPMG sulla base dei contratti e non sulle fatture emesse.

Le somme erano indicate per eccesso perché tratte dalla tabella 11 della relazione KPMG che comprendeva anche le maggiorazioni del 1994 e precedenti. Pari al 55 % della somma complessiva.

La contestazione attuale si riferiva solo ai maggiori costi sostenuti dal 1995 al 1998.

Andavano detratte le imposte corrisposte da Mediaset sui dividendi IMS.

Con i conseguenti calcoli offerti dai consulenti Maisto e Morri.

Fino a giungere ad una evasione non maggiore di 3,5 milioni nel 2002 e di 1.6 milioni nel 2003. Rispettivamente il 2,47 % e l'1,56 dei redditi dichiarati.

Il tribunale aveva poi misconosciuto le caratteristiche proprie del mercato, a circolazione dei diritti assai rapida, senza necessariamente la stipula di contratti formali, senza considerare la possibilità di acquisti di beni futuri.

Del tutto gratuite erano le osservazioni sui margini di ricarico.

E comunque non vi era prova di alcun vincolo partecipativo o economico fra Mediaset, o l'imputato, ed i soggetti che avevano intermediato i diritti.

Era essenziale l'esame della congruità dei prezzi perché si sarebbe compreso che tutto avveniva in una precisa logica commerciale.

Non vi era alcuna prova di retrocessione del prezzo. E questa era essenziale per discriminare fra non congruità del prezzo e sovrapproduzione qualitativa.

Era stata scorrettamente misconosciuta la consulenza Massari sulla correttezza dei valori del bilancio Mediaset. Sulla correttezza dei valori iscritti. Del resto erano costi che Mediaset aveva effettivamente sostenuto. Ed era stata valutata la correttezza del valore della library per gli esercizi dal 1995 al 1999. Valutati come corretti anche da Kagan in riferimento alla quotazione del 1996.

Così che le presenti maggiorazioni al più potevano essere il provento del reato di appropriazione e poi l'oggetto di un riciclaggio.

Essenziale era fissare il valore al 31.1.1995 perché accompagnato dalle ampie informazioni rinvenibili nel prospetto di quotazione. Ed era corretta la valutazione in base al criterio del costo di rimpiazzo. Così da escludere ogni ipotesi di "gonfiaggio" del valore dei diritti e quindi del loro costo.

I frazionamenti erano un metodo di uso comune nel mercato. Il primo lo compie il produttore. E se con il primo frazionamento si copriva l'intero costo (come aveva affermato Cefalielo) era evidente la neutralità economica degli ulteriori frazionamenti. Così che la fittizietà del costo maggiorato al più riguardava il primo frazionamento retrodatando così i conseguenti ammortamenti.

Non si era tenuto conto delle obiezioni dei consulenti della difesa sulla determinazione dei flussi finanziari e relative percentuali di ricarico individuati dalla KPMG. Si era giunti a stime ipotetiche, perché meramente proporzionali a fronte poi di acquisizioni documentali che le superavano.

Il calcolo secondo misure media dimenticava la grande variabilità dei margini, a seconda dei prodotti. La stessa consulente ammetteva che, non disponendo della totalità della documentazione bancaria, i calcoli dei flussi potevano essere imprecisi ed incompleti.

Aspetti criticati dal consulente Borrè che aveva anche notato un appiattimento delle relazioni ai quesiti formulati dalla pubblica accusa.

Tanto da incorrere in alcune evidenti discrasie quali ritenere che Film Trading non avesse sostenuto alcun costo per i diritti. Il fatto che non fossero stati individuati per questa società flussi in uscita non poteva essere ascritto agli imputati.

Non esisteva poi un concetto di "struttura adeguata" rispetto ad una società di intermediazione dei diritti.

L'illecito penale tributario.

Il Tribunale aveva errato sia nel ritenere la fittizietà della interposizione di IMS, sia comunque nel ritenere che questa avrebbe maggiorato i costi sostenuti da Mediaset.

Errato era il riferimento a Cass 45056/2010 perché questa aveva specificato che la retrocessione era proprio l'indice massimo di fittizietà e perché aveva precisato che non aveva rilievo penale la incongruità del prezzo.

Non si era poi tenuto conto che i dividendi di IMS, con le riprese già evidenziate, pareggiavano i costi.

Tesi dimostrata anche dalla difesa Confalonieri. Che aveva spiegato come le fatture IMS non appostassero l'IVA, che veniva così assolta dall'acquirente (Mediaset) in auto fatturazione. Così che l'ammortamento non riguardava l'IVA.

Poiché IMS era consolidata si doveva applicare l'art. 110 comma 7 DPR n. 917/1986. Si tassavano pertanto i dividendi IMS entrati in Mediaset al 40 %.

E così non si concretava alcuna ipotesi del reato previsto. Perché non vi era inesistenza soggettiva perché l'ammortamento non comprendeva l'IVA (già assolta). Come richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 41444/2011 e 10394/2009) e dal decreto semplificazioni laddove prevede la indeducibilità dei soli costi dei beni utilizzati direttamente per attività concretanti delitti non colposi e che prevede la retroattività di tale norma. Norma che viene interpretata nel senso di consentire la deducibilità nel caso di inesistenza soggettiva.

Certa era la esistenza oggettiva dell'operazione.

E certa era anche l'esistenza oggettiva del costo. Le somme era effettivamente uscite da Mediaset. Il valore era congruo, le ragioni della interposizione di IMS chiare.

23) le singole responsabilità.

L'imputato, già condannato dal Tribunale di Milano con precedente sentenza del 1997 era stato poi assolto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 2000 confermata dalla Cassazione nel 2001 sulla base della constatazione che non vi era la prova che si occupasse della gestione giornaliera del gruppo e che anche rilevanti importi finanziari (anche di 10 miliardi di lire) potessero essere movimentati senza il suo necessario consenso.


Certo si trattava di fatti diversi e di condotte diverse ma le decisioni assolutorie si poggiavano sulla constatazione del ruolo dell'imputato a partire dagli anni '80.

Estraneità che si intendeva provare anche in questo processo ma che lo sfoltoimento delle liste testimoniali non aveva consentito.

Significativa era la decisione assolutoria del GUP del Tribunale di Roma del 27 giugno 2012 anch'essa in tema di acquisto di diritti seppure relativi a diverse annualità. In cui si era riconosciuta l'effettività della intermediazione di Agrama. E del ricarico del 49 %. E, soprattutto, delle retrocessioni di Agrama ad alcuni dirigenti Mediaset che sottointendevano così una diversa lettura (di appropriazione e di infedeltà nei confronti di Mediaset) dell'intera vicenda.

E non si era tenuto conto né della sentenza del GUP di Milano del 28 ottobre 2011 né di quella della Cassazione, parimenti assolutorie. In quest'ultimo caso la Cassazione aveva rigettato l'impugnazione del Pm che muoveva dalla medesima lettura data dalla sentenza del Tribunale di Milano, oggi impugnata.

Sulla base della considerazione che non vi era prova alcuna del potere di fatto dell'imputato sul gruppo negli anni 2003 \ 2004. Il Gup valutava che proprio le lettere Agrama/Bonomo portavano ad escludere che Agrama non era socio dell'imputato. Posto che Agrama si era visto costretto a rivolgersi a persone di minor rilievo nel gruppo per ottenere quanto voleva.



La Cassazione aveva poi negato che fossero stati offerti positivi elementi di prova sul ruolo dell'imputato come amministratore di fatto.

Né poteva affermarsi la sua responsabilità per non avere impedito che fossero formate denunce dei redditi con ammortamenti irregolari. Perché la presentazione delle denunce era opera di altri dirigenti del gruppo, sui quali era dimostrato che l'imputato non esercitava alcun potere.

Ed i firmatari avevano confermato tali circostanze.

E la scelta di operare determinati ammortamenti ricade comunque su coloro che rispetto a tali annualità fiscali li hanno indicati.

La sentenza Cass n. 27 del 2010 aveva precisato che non concretavano più reato le attività prodromiche all'indicazione in dichiarazione di costi fittizi.

Confermava tali concetti anche la sentenza della Cassazione sulla posizione Agrama (che aveva impugnato la declaratoria di prescrizione del reato). Laddove affermava che l'ammortamento dei costi rispondeva ad una scelta aziendale compiuta al momento della presentazione delle dichiarazioni. Scelta che gli allora organi amministrativi avevano compiuto nonostante che dal 2001 conoscessero le contestazioni in proposito.

Il Tribunale aveva ommesso di considerare alcuni fondamentali contributi.

Il teste Tronconi, che aveva lavorato prima in Reteitalia, poi in Mediaset ed infine come consulente, aveva ricordato che era Bernasconi ad interessarsi dei diritti, che aveva autonomia decisionale, che non conosceva le ragioni degli incontri di Bernasconi con l'imputato, che lui non aveva mai avuto rapporti con l'imputato, che dopo l'entrata in politica l'imputato era "praticamente introvabile".

Così da elidere totalmente le dichiarazioni della teste Cavanna.

Il teste Berta aveva ben spiegato le ragioni del passaggio dei diritti da IMS. Che nulla sapeva del contenuto dell'incontro fra l'imputato e Del Bo. Peraltro fissato da quest'ultimo nel 1993. E che aveva riguardato alcune voci di spesa troppo generiche, l'indebitamento del gruppo, la sua quotazione in Borsa. Non i diritti, quindi.

Il teste Novick, direttore fino al 1994 del comparto corporate, aveva riferito che l'imputato si interessava solo delle decisioni strategiche.

E veniva letto un documento in cui si dava atto della volontà del'imputato di ridurre i costi dei diritti.

La teste Campanini, impiegata presso l'ufficio di Lugano dal 1990 al 1996, chiariva l'effettività della struttura e l'assenza di interventi dell'imputato.

Il teste Booker, di Deloitte, dichiarava di avere svolto attività in Malta per Fininvest e che si era occupato anche di Stardust che quindi era una società effettiva.

La stessa consulente Chersicla aveva affermato di non avere potuto individuare alcun versamento da Weltshire all'imputato o ai suoi familiari.

Il teste Pace aveva conclamati problemi psichici e dal 1995 aveva sostituito Bernasconi ed aveva deposto di avere cercato contatti diretti con Marenzi della Paramount. Riferiva delle proteste di Agrama che, pur avendo perso Paramount (che vendeva alla Rai), cercava di mantenere lo stesso fatturato con Mediaset.

Agrama per insistere si serviva anche di Lorenzano.

Il teste però aveva ricevuto dei denari da Agrama che questi aveva, inattendibilmente, giustificato come un suo diretto interessamento all'acquisto di diritti per l'incapacità dei Agrama di acquisire buoni prodotti.

Contattato il figlio dell'imputato questi gli aveva detto di ignorare Agrama.

Vi erano poi i testi sentiti nella udienza del 1.3.2010 quando non era stato riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato.

Il teste Siek che vendeva i diritti di CBS aveva riferito che conosceva Agrama come reale imprenditore e che non conosceva quali fossero i rapporti fra Agrama e l'imputato.

Anche Greg Philips che trattava diritti conosceva Agrama come effettivo imprenditore. Spiegava che il ricarico sui diritti andava dal 50 al 1000%.

Anche il teste Gaffari confermava l'effettività della attività imprenditoriale di Agrama. E che vi erano forti ricarichi nella compravendita dei diritti.

Anche il teste Levihson conferma l'effettività dell'attività di Agrama.

Così la teste Massiah, che aveva lavorato con Agrama fino al 1986, confermava che Balini era un imprenditore effettivo ed altrettanto Agrama.

L'avv De Sanctis confermava l'effettività della attività di Agrama ed il fatto che questi con la RAI spuntasse ricarichi consistenti nella vendita dei diritti. Pur avendo patrocinato per anni Agrama nulla sapeva dei rapporti fra questi e l'imputato.

Il teste Cifola, dirigente RAI preposto all'acquisto dei diritti, ricordava di avere acquistato da Agrama. E che la presenza di intermediari era una prassi consueta.

Altrettanto riferiva il teste Leone che aggiungeva che Dal Negro svolgeva anch'egli l'attività di intermediazione dei diritti.

Il teste Trezzini, di Mediaset dal 1991 al 1997, era responsabile della selezione dei film ed aveva riferito che Colombo procurava al gruppo alcuni diritti. Gli intermediari erano utili per evitare che a Mediaset direttamente fossero chiesti maggiori compensi. Ricordava la decisione di Bernasconi del 1993 1994 di bloccare i costi dei B Movies a non più di 150.000 dollari.

Anche Silva Forza di Mediaset confermava l'effettiva attività di Colombo.

Il teste Nespenta, della società Usa paritetica fra Fininvest e Cecchi Gori conosceva Agrama come un protagonista del mercato dei diritti.

I testi Bonardo e Zanetti della Martury attestavano la terzietà dall'imputato di questa società: la Bonardo spiegava che era una relatà sua e del marito, che vantava uno studio televisivo ed un canale tv. Che avevano una ventina di dipendenti e che la società estera serviva per evitare la trattenuta fiscale. Indicava i molti titoli trattati. E che a Mediaset si era passati da Bernasconi a Barbieri. E che mai aveva retrocesso denaro all'imputato.

Il teste Livolsi, direttore finanziario del gruppo fino al 1996, e consigliere delegato fino al settembre 1998, confermava l'allontanamento dal gruppo dell'imputato dopo l'entrata in politica. Negava che l'imputato gli avesse mai parlato dei diritti. Riteneva di averne parlato con Confalonieri e Marina Berlusconi.

Il teste Messina, consulente Fininvest, ricordava il carteggio Agrama /Bonomo ed il lamento del primo per il calo del fatturato. Escludeva che in tale trattativa Agrama vantasse suoi particolari rapporti con l'imputato.

Il teste Gordon negava ogni accordo con Lorenzano ed Agrama e chiariva di ritenere Agrama un agente di Fininvest. Non credeva che facesse parte del gruppo dell'imputato visto che era un imprenditore.

Il titolare di Elpico Alabiso aveva venduto nel 1989 tutti i diritti che possedeva a Bernasconi. Nel 1995 li aveva riacquistati per tre anni, su richiesta dello stesso Bernasconi.



Aveva conservato il diritto di distribuzione ma aveva acconsentito che Mediaset li utilizzasse per le proprie reti.

Nel processo Mediatrade, Macchitella della RAI aveva ricordato di essersi dimesso perché si era scoperto un versamento cospicuo su un suo conto svizzero di Lorenzano. Lo attribuiva a vicende diverse dall'acquisto dei diritti di cui si occupava per la RAI.

Il teste Barbieri, particolarmente rilevante perché si era interessato dell'acquisto dei diritti per Mediaset, riferiva delle proteste di Agrama per il calo del fatturato. Agrama gli aveva anche offerto, a lui personalmente, del denaro. Nel 2002 quando questi scriveva e si incontrava con Bonomo e Messina. Agrama era un soggetto terzo e Pier Silvio Berlusconi gli aveva detto di disistimarlo.

Lo stesso Agrama aveva spiegato la sua attività nella intermediazione dei diritti. I rapporti con Bernasconi datavano dal 1979 ma ne aveva anche con tanti altri operatori. Lui era subentrato a Balini. Mai era stato socio dell'imputato. Confermava le dichiarazioni di Messina sul contenuto dell'incontro con Bonomo.

Si chiedeva, con specifica rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'escussione del teste Coleen Morris anch'egli presente a tale incontro.

Ribadiva la sua indipendenza dall'imputato.

Chiariva che le major preferivano trattare con intermediari.

Il denaro depositato in Svizzera presso UBS era solo suo (come aveva confermato il teste deceduto Dermitzel direttore dell'UBS)

Il teste Frattini, presidente del collegio sindacale di Mediaset fino al 2007, ricordava che i diritti erano stati sempre iscritti nel bilancio senza che nemmeno le società di revisione trovassero nulla da rilevare. IMS era una centrale di acquisti. Mai aveva avuto direttive dall'imputato.

Il teste Cittadini, di particolare rilievo perché era il firmatario delle denunce dei redditi in quanto responsabile degli affari fiscali di Mediaset, riferiva di avere scelto, dal 2000 al 2003 il tipo di ammortamento per i diritti. Seguendo quel che aveva ritenuto più opportuno. E non aveva mai avuto contatti diretti con l'imputato nonostante curasse gli aspetti fiscali dal 1995.

Il consulente Marrinan spiegava la lettera Agrama del 2003. Affermando la piena autonomia di Agrama dal gruppo dell'imputato.


Il consulente Marcotulli, profondo conoscitore del mercato, spiegava che Agrama era persona che operava nel mercato dei diritti e che era normale che vi fossero anche contatti diretti fra le major e l'utilizzatore concreto dei diritti. Ed affermava che altri operatori del settore erano Cuomo e Balini.

In definitiva il Tribunale non aveva tenuto debito conto della particolarità del mercato dei diritti.

Dei suoi frazionamenti, dei prezzi, dei ricarichi. Della estrema variabilità di tutti questi dati.

Aveva sposato il calcolo e la metodologia di KPMG che anch'essa non aveva considerato le medesime particolarità di quel mercato.

Né il Tribunale né KPMG avevano valutato l'essenza della questione: la congruità dei prezzi dei diritti. Congruità che doveva essere valutata caso per caso.



Un'analisi condotta invece dal consulente Massari, titolare di cattedra di economia aziendale. Delle cui indicazioni e valutazioni non si era tenuto alcun conto.

Né si era tenuto conto di quanto affermato dal consulente Maisto che aveva esplicitato le presenza di IMS, il fatto che le operazioni riguardassero al più l'IVA, l'effetto delle rettifiche e dei condoni che azzeravano le presunte evasioni. Il fatto che tutto il profitto IMS finisse come dividendo in Mediaset.

Così il consulente Mori confermava i conteggi di Maisto.

Il consulente Dallochio, anche presidente del collegio sindacale di Walt Disney, criticava la ricostruzione KPMG asserendo che non aveva tenuto conto della variabilità dei cambi e fatte le opportune rettifiche giungeva a neutralizzare le presunte evasioni.

Altrettanto concludeva il consulente Borrè.

Infine il consulente Tani chiariva che, esaminata la documentazione fornitagli, Film Trading, nulla aveva retrocesso all'imputato.

24) la responsabilità di Agrama.

In quanto si rifletta su quella dell'imputato.

Dello stretto rapporto fra questi e l'imputato non vi era alcuna prova.

Scorretto era misconoscere le difficoltà oggettive incontrate negli anni seguenti da Agrama a trattare con i vertici Mediaset.

Si doveva poi ricordare che non vi era prova di alcuna retrocessione.

Era pacifico che le major avevano interesse a servirsi di intermediari.

25) la penale responsabilità di Berlusconi (con richiesta di rinnovazione dell'istruzione).

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non era sorretto da prove concrete.

Ed, invece, non vi era alcuna prova concreta del coinvolgimento dell'imputato in tale preteso sistema di frode.

Bernasconi che avrebbe dovuto essere il tramite dell'imputato non si era più occupato dei diritti a partire dal 1995 (anzi dal 1994 a seguito delle indagini) e era deceduto nel 2001 e non avrebbe quindi potuto influire sulle denunce fiscali successive.

Bernasconi si era trovato ad essere indagato in numerosi procedimenti ed era pertanto inattendibile che l'imputato, assunto a cariche politiche ed istituzionali relevantissime, se ne servisse ancora.

Non vi era poi alcuna accertamento giudiziale da cui si potesse ricavare che il gruppo Fininvest avesse creato dei "fondi neri".

E comunque Bernasconi aveva sempre rivendicato la propria autonomia gestionale sui diritti.

Neppure il teste Tatò aveva dichiarato che al vertice del settore dei diritti vi fosse l'imputato.

Era naturale che l'imputato incontrasse Lorenzano, ed anche Cuomo ed Agrama ma non vi era affatto conferma del fatto che avessero trattato dei diritti e nel modo che il Tribunale aveva ricostruito.

Non vi era prova di alcun contatto fra i predetti e l'imputato a partire dal gennaio 1994.

Non vi era prova che Mills e Del Bue fossero i fiduciari dell'imputato. Come conferma la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata nei confronti dell'imputato in relazione alla vicenda Mills.

Era stato assolto Confalonieri e gli unici condannati con legami con Mediaset erano Lorenzano, che ne era il consulente dal 1991, e la Galetto dell'ufficio di Lugano.

Lo stesso Tribunale aveva affermato che non vi era prova che l'imputato fosse intervenuto sulla gestione finanziaria di Mediaset in quegli anni.

Non corrispondeva al vero che la sentenza della Cassazione del 2001 riguardasse una vicenda non, nella sostanza, sovrapponibile. Posto che quella decisione aveva confermato l'estraneità dell'imputato dalla gestione di Mediaset a partire dal gennaio 1994. Ed aveva escluso che Agrama fosse socio dell'imputato. In un periodo di tempo del tutto identico.

In altro processo si era già svaloriata la tesi del "*cui prodest*".

Né poteva accettarsi l'argomentazione che quel che era accaduto prima provava quel che sarebbe accaduto poi: che al primo sistema di presunta frode, fosse inevitabilmente conseguito il secondo.

Le imposte evase erano talmente ridotte, proporzionalmente al reddito, da non giustificare l'organizzazione di un tale sistema di frode.

Si chiedeva l'escussione di una serie di testi (i componenti del CdA e del collegio sindacale di Mediaset, l'amministratore delegato Fininvest, alcuni collaboratori o consulenti di servizi esteri di quegli anni; da p. 442 a p. 447) sulle circostanze indicate.

26) la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. a) c.p.p. e 25 Cost.

Il presidente del collegio aveva fatto parte del medesimo per un tempo maggiore di quello concesso dal CSM (un anno e sei mesi) e per un tempo maggio di quello previsto dalla circolare del CSM sulle tabelle 2009\2011.

La circolare del CSM integra le norme sul'ordinamento giudiziario.

Ne consegue che ai sensi degli artt. 33 c.p.p. e 178 c.p.p. un motivo di nullità della sentenza.

27) il vizio di correlazione fra l'accusa e la sentenza.

Si era giunti alla condanna dell'imputato per un reato proprio senza individuare con quale forma di concorso (e con chi) l'avrebbe consumato.

Non ne era stato l'istigatore, né aveva indotto in errore alcuno.

Le conclusioni

In via principale.

Si doveva pervenire all'assoluzione dell'imputato non essendo stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Anche in relazione alla prescritta annualità 2001.

In via subordinata.

Si richiedeva la concessione delle attenuanti generiche e le riduzione delle pene, principali ed accessorie, al minimo edittale.

Dovendosi tenere conto del ruolo assolutamente secondario assunto in questa vicenda dall'imputato. Considerando anche il quantum delle somme evase.

Era poi errata la misura dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici. Poiché doveva trovare applicazione la norma speciale dell'art. 12 del D. L.vo 74\2000 che fissava un massimo di anni tre.

Per le attenuanti generiche militava l'incensuratezza, il ruolo pubblico rivestito, l'età anagrafica.

Sulle statuizioni civili.

Si era adottato un criterio di calcolo più punitivo che risarcitorio.

Non si erano evidenziati i motivi della provvisoria esecuzione della provvisionale. Non erano esplicitati i criteri di calcolo della stessa.

Si chiedeva una pronuncia di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.

Motivi nuovi

1) la nullità della contestazione suppletiva

A seguito della sentenza n. 237 del 2012 della Corte Costituzionale che la impedisce laddove si proceda per reati che necessitavano della celebrazione della udienza preliminare e questa non si era svolta.

2) la conseguente revoca dell'ordinanza che non ha concesso termine per valutare se procedere al rito abbreviato.

Alle precedenti ragioni si aggiungeva il dettato della citata sentenza 237\2012 che aveva precisato la possibilità dell'imputato di chiedere il rito abbreviato in relazione al reato suppletivamente contestato.

3) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Bruce Gordon in rogatoria. E l'impugnazione dell'ordinanza del 21 maggio 2012.

Il teste aveva solo affermato che era momentaneamente assente dal Principato di Monaco.

Era errata l'ordinanza del Tribunale, che rilevava come non fosse stato da lui indicato il suo indirizzo, e, quindi, si doveva procedere alla sua escussione e non dare lettura delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Altra sezione del Tribunale era riuscita ad escutere il teste Gordon e si chiedeva pertanto alla Corte di rinnovare l'istruttoria sul punto.

AGRAMA FRANK

Il difensore ne chiedeva l'assoluzione anche in riferimento all'annualità 2001 di cui era stata dichiarata la prescrizione.

Il Tribunale non aveva tenuto conto delle numerose fonti di prova a favore ed aveva errato nel considerare provato un ricarico nella compravendita dei diritti poi ceduti a Mediaset del 200 %.

Non aveva poi tenuto conto delle sentenze di proscioglimento dei GUP dei Tribunali di Milano e Roma concernenti l'acquisto dei diritti nel periodo 2000\2005.

Il Gup di Milano, con sentenza del 18 ottobre 2011, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Berlusconi non ritenendolo socio occulto dell'imputato. Posto che la corrispondenza intercorsa fra l'imputato Agrama e Mediaset dal 2001 al 2003 collideva con

tale conclusione. Né vi era prova di intromissione in tale vicenda di Berlusconi nel periodo in oggetto: 2002\2009.

La sentenza veniva confermata dalla Cassazione il 18 maggio 2012.

Il Gup di Roma, il 27 giugno 2012, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, ivi compresi Berlusconi e l'appellante, per l'insussistenza del fatto in relazione all'acquisto dei diritti da parte di RTI nel periodo in oggetto. Ritenendo che l'imputato avesse svolto una reale attività di intermediazione. La cui utilità aveva trovato dimostrazione nelle consulenze della difesa, nella testimonianza di Lucas e nel fatto che un ricarico del 50 % circa poteva ritenersi ragionevole.

Il difensore sviluppava poi il seguente percorso argomentativo.

Il primo motivo.

L'insussistenza della percentuale di ricarico del 200% e la mancata valutazione o travisamento del materiale probatorio a scarico.

Punto primo.

L'insussistenza della percentuale di ricarico del 200%.

Lo stesso consulente del pm Chersicla aveva calcolato per il periodo 1994\1998 un ricarico complessivo di 54,9 milioni di dollari e non di 135,06 milioni in quanto questo era il ricarico complessivo determinato da tutti gli intermediari.

E più precisamente aveva calcolato le seguenti percentuali: dal 34 al 55 % nel periodo 1994\1995, dal 56 % (per Melchers) al 62 % (per Wiltshire) negli anni dal 1996 al 1998.

In linea con i ricarichi usuali nel mercato indicati dal teste Philipps e dal consulente Marrinan.

Punto secondo.

L'erronea indicazione della figura professionale dell'imputato come mero agente Mediaset.

Le seguenti fonti ne affermavano invece il reale ruolo di effettivo intermediario.

Il teste Lucas aveva indicato le ragioni della intermediazione dell'imputato. Si assumeva il rischio dell'invenduto, fissava i prezzi che riteneva più congrui. Era l'imputato a trattare con i vertici Paramount e non Lorenzano.

L'appunto del 1997 che parlava delle compagnie di Berlusconi era ad opera di un contabile di basso livello. E si spiegava con il fatto che comunque si sapeva quello che sarebbe stato l'utilizzatore finale dei diritti.

La produzione di cospicua documentazione inerente la corrispondenza fra Paramount e le società dell'imputato non era stata considerata al fine di attestare l'effettività dell'acquisto dei diritti. Tanto da avere generato alle società dell'imputato anche delle perdite.

Da pagina 23 a pagina 33 dell'atto di gravame si riportava il contenuto dei documenti ritenuti significativi.

Il consulente Marrinan (esperto di livello del mercato dei diritti).

Aveva spiegato che dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 90 la Paramount si era servita di intermediari, soprattutto per i paesi europei così da ottimizzare le cessioni: per pacchetti, per territori, per realizzare pre-vendite, per delegare le attività di doppiaggio, per

meglio regolare i flussi economici, per uniformare i modelli contrattuali, per evitare doppie imposizioni.

Per l'Italia si serviva di intermediari non solo per Mediaset ma anche per la RAI.

Il ruolo dell'agente non comportava la redazione dei contratti e questi veniva remunerato dal committente con una percentuale del 10/15 %.

L'intermediario invece stipulava contratti ed acquistava pacchetti e non aveva limiti di ricarico potendo giungere anche fino al 100 150 %. Visto il rischio imprenditoriale dovuto alla mancata rivendita.

Ciò premesso l'attività dell'imputato fra il 1986 ed il 1998 a favore di Mediaset lo individuava come intermediario. Per la indubbia effettività delle negoziazioni avvenute fra l'imputato e la Paramount. E per l'effettività delle rivendite fra l'imputato e Mediaset.

Si doveva poi tenere conto che l'imputato aveva, ad esempio, venduto diritti agli utilizzatori francesi anche quando la società televisiva del gruppo Berlusconi era fallita.

La teste Massiah (collaboratrice dell'imputato dal 1984 al 1987).

Aveva confermato l'effettività delle negoziazioni prima dell'imputato con Paramount e poi dell'imputato con Mediaset. L'assenza di limiti di prezzo e l'insussistenza di un rapporto occulto fra l'imputato e Berlusconi. Ed il fatto che l'imputato negoziava anche con la RAI.

Il teste De Sanctis (legale dell'imputato dal 1975).

Aveva deposto sulla effettività della attività dell'imputato, sui notevoli profitti realizzati con la RAI (con ricarichi anche del 130 %), sui vantaggi derivanti dall'esistenza di un intermediario, sulla minaccia di azioni, nel 1989, da parte dell'imputato a Rete Italia, sull'insussistenza di un rapporto diverso da quello di intermediazione fra l'imputato e Mediaset o Berlusconi.

La teste Cavanna (dell'ufficio diritti Reteitalia/Mediaset fino al 1995).

Aveva deposto sul fatto che l'imputato era un fornitore del gruppo.

Il teste Cefaliello (responsabile del comparto estero Mediaset dal 1990 al 1996).

Aveva deposto sul fatto che l'imputato fosse estraneo al gruppo in quanto ne era uno dei fornitori.

Il teste Belotti (funzionario Mediaset in Lugano dal 1990 al 1997).

Confermava che l'imputato era un fornitore di Mediaset.

Il teste Berta (della società di revisione Arthur Andersen).

Indicava come l'imputato fosse solo un importante fornitore di diritti.

Il teste Nespega (amministratore dal 1991 al 1991 della joint venture Mediaset/Cecchi Gori).

Confermava l'effettiva consistenza imprenditoriale dell'imputato.

Il teste Messina (amministratore Fininvest nei primi anni '90).

Che aveva deposto sulla riunione fra l'imputato e l'avv Bonomo, nel 2001, e sulle lamentele del primo circa il mancato acquisto di diritti. E sul mancato intervento di Berlusconi.

Come depone il carteggio fra l'imputato e Bonomo del 2001\2003, in particolare della missiva 29.10.2003.

Già letto in tal senso dal Gup di Milano.

Nelle missive del 30.10.2001 e 29.10.2003 si usavano espressioni da parte dell'imputato significative (almeno quanto quelle citate dal Tribunale) "*abbiamo fornito*", e "*siamo riusciti a fornire*".

I testi Macchitella, Barbieri, Ballabio e Cereda.

Sempre sul rapporto fra l'imputato e la Paramount.

Macchitella: confermava che i diritti venivano acquistati dall'imputato.

Barbieri: negava che l'imputato fosse un agente Mediaset. Commentava la missiva 24.10.2002 affermando che Pedde era persona di non rilevante importanza e che lui aveva interpretato la vicenda come un rifiuto di Paramount di instaurare rapporti diretti.

Ballabio: riferiva sulla esclusiva che l'imputata aveva sui prodotti Paramount.

Cereda: sulla figura dell'imputato come produttore indipendente.

Punto terzo.

Veniva smentito il sodalizio fra l'imputato e Berlusconi.

Perché l'imputato non ne era l'agente, non aveva realizzato anomali profitti e non aveva retrocesso nulla.

Le espressioni evidenziate dal Tribunale erano mere vanterie. La rassicurazione dell'assenza di costi aggiuntivi era priva di senso.

Come avevano già argomentato le sentenze citate.

Non si era raccolta alcuna prova di esistenza di retrocessioni.

La mail Ottinger 16.3.2000.

Il teste Lucas aveva ben spiegato il rischio che in alcuni casi l'imputato si era assunto.

La lettera Agrama/Lorenzano.

Non dimostrava affatto che era Lorenzano a trattare i diritti Paramount. Perché si tratta di diritti cinematografici del distributore statunitense Damon.

Il prospetto Mediaset.

Indicava come si fosse raggiunta, tramite appunto l'imputato, una esclusiva di fatto.

La missiva Cary/Lucas del 3.3.1992.

Dimostrava solo che si sapeva che il cliente principale dell'imputato era Mediaset.

Il rischedulamento del debito 1993\1994.

I problemi di Mediaset non potevano che riverberarsi sull'intermediario.

La lettera Hoffmann. Le espressioni erano di normale uso commerciale.

La lettera Bernasconi del 1996. Dava esatto conto del ruolo di intermediario dell'imputato.

Ne doveva conseguire l'assoluzione dell'imputato.

Capitolo secondo

The image shows two handwritten marks in black ink. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'G. P.' or similar. On the right is a smaller, more compact set of initials, possibly 'M.P.' or 'M.P.'.

Le fatture IMS corrispondevano a quanto Mediaset aveva effettivamente versato alla stessa IMS. L'operazione era pertanto effettivamente esistente.

Non vi era poi alcun elemento di prova che l'imputato avesse concorso nel reato proprio.

LORENZANO DANIELE

Il difensore ne chiedeva l'assoluzione o in subordine la riduzione del trattamento sanzionatorio.

Dato atto della motivazione del Tribunale il difensore procedeva alla sua confutazione argomentando come segue.

In considerazione del fatto che la sua posizione era analoga a quella degli imputati assolti Colombo e Dal Negro.

Non era concludente la considerazione che i compensi riconosciuti all'imputato fossero particolarmente cospicui. Né si poteva argomentare su un preteso tradimento dell'imputato posto che questi non era più dipendente Fininvest a partire dal 1991.

Ed era stato anche provato che l'imputato aveva ricevuto mazzette da un fornitore. Così attestandosi che agiva nel proprio interesse.

Non si era raggiunta alcuna prova di retrocessioni dei profitti conseguiti.

Promociones Catrinca.

Promociones, insieme a Vensold e Colimar, era amministrata da Colombo.

E Colombo rivendeva i diritti acquistati a IMS ritenendola una centrale di acquisto di Mediaset.

Nulla sapendo della successiva lievitazione dei prezzi.

Era del tutto logico che l'intermediario operasse un ricarico. Ed i prezzi che si erano operati erano oggettivamente congrui.

La società non era una scatola vuota ma era il veicolo, uno dei veicoli, attraverso il quale Colombo agiva.

Tanto che Colombo, e Lorenzano, frequentavano le rassegne proprio per individuare i diritti da acquistare.

La difficoltà di individuare con precisione i costi dei diritti derivava dalla pluralità di chi li aveva venduti alla società.

Colombo era da tempo inserito nel mercato dei diritti.

Il teste Carlotti aveva spiegato la funzione in quel mercato degli intermediari.

Il teste Trezzini aveva spiegato che anche la RAI si serviva di tali intermediari.

La teste Sforza aveva spiegato che la società era solo il primo anello della catena.

Non vi era stata alcuna retrocessione.

Green Communication.

Dalla sua costituzione nel 1991 alla sua operatività negli anni successivi Dal Negro aveva acquisito l'esperienza che gli mancava.

Era un altro dei veicoli societari utilizzati da Lorenzano per lucrare sulla acquisita esperienza.

La società aveva venduto diritti anche alla RAI. La stessa Chersicla ne aveva riconosciuto la operatività.

I rapporti con Agrama e Cuomo.

Non si era provato il coinvolgimento dell'imputato con il comparto B e negli anni successivi era operativa solo IMS. Di cui l'imputato era solo consulente.

L'esistenza di IMS era stata resa nota anche al mercato nel prospetto di quotazione e non era affatto dimostrato che l'imputato fosse a conoscenza dei rapporti, e dei ricarichi, fra IMS e Mediaset.

E quando aveva difeso le posizioni degli altri intermediari, Cuomo ed Agrama, aveva così difeso anche la sua, analoga, posizione.

In ogni caso le descritte operazioni non erano affatto inesistenti perché quanto indicato in fattura era stato effettivamente versato.

La mancata prova della retrocessione impediva di ritenere che si trattasse di sovrapproduzioni.

Il prezzo finale corrisposto era poi quello corretto.

L'imputato era del tutto estraneo all'ultimo passaggio, fra IMS e Mediaset.

I corrispettivi pagati non erano abnormi. Innanzitutto nell'ultima relazione erano fissati al 47 % per Green ed al 77 per Pomociones e poi non vi erano affidabili parametri di riferimento.

Erano poi solo valori stimati senza neppure tenere conto delle spese. E della remunerazione del rischio.

Nulla provava il fatto che l'imputato ricavasse emolumenti da più parti.

Nulla poteva Lorenzano in riferimento alle dichiarazioni fiscali di Mediaset.

Sul trattamento sanzionatorio.

All'imputato dovevano essere riconosciute le attenuanti generiche perché si era presentato spontaneamente al pm a rendere dichiarazioni, perché non è gravato da precedenti, perché ha contribuito ad una minima parte dell'evasione complessiva, perché non era più organicamente inserito in Mediaset.

La provvisoria era eccessiva ed eccessiva era la misura dell'interdizione dai pubblici uffici vista la norma speciale.

Doveva concedersi la sospensione condizionale della pena o l'indulto.

Motivi aggiunti

In riferimento allo schema originario Lorenzano era rimasto del tutto estraneo posto che si limitava ad acquistare dalle majors indicando poi quale delle società del gruppo figurasse come acquirente, nulla potendo conoscere quindi dei passaggi successivi.

Il meccanismo di lievitazione dei prezzi avveniva tutto dopo l'intervento di Lorenzano. E si trattava di decisioni provenienti da una cerchia ristrettissima di persone.



Il Tribunale poi non aveva tenuto debito conto delle deposizioni Garzotto (delegato ad operare sui conti svizzeri per conto di Dal Negro, che affermava essere in società con l'imputato) e da Franconi (a lungo segretaria di Dal Negro).

Il primo dei quali confermava che dei conti era beneficiario Dal Negro e la seconda riferiva della effettiva attività dello stesso Dal Negro.

Green e Promociones non erano società di comodo.

Dal Negro si era sbagliato nel riferire di avere remunerato l'imputato perché questi, invece, era stato pagato da IMS.

Bernasconi aveva asserito falsamente di avere chiesto a Lorenzano spiegazioni circa le società Universal One e Century One.

Posto che Lorenzano conosceva solo Principal Network.

Il teste Pugnetti aveva poi riferito della frequentazione da parte dell'imputato di Arcore ma l'aveva ancorata a circostanze avvenute fino al 1983.

E del resto che si parlasse di diritti era solo frutto di una mera presunzione.

L'imputato poi non era mai stato organico alle strutture Mediaset.

All'inizio della sua collaborazione con Fininvest era stato assunto da Reteitalia per operare negli USA per contrattare i diritti con le majors.

Dal 1991e fino al 1999 aveva operato come consulente di Mediaset e dal 1999 al 2001 come consulente di Mediatrade.

Agiva in base a precise istruzioni dei dirigenti Mediaset.

I contratti venivano firmati da Principal Network e per lei da Bernasconi fino al 1991 e poi da Del Bue.

In questa prima fase non avveniva alcun aumento dei costi.

Di Century One e di Universal One l'imputato viene a sapere solo dopo la sua presentazione spontanea del luglio 2003.

I rapporti con le società di Agrama.

L'imputato aveva ricevuto rimesse fino all'aprile 2001. Del tutto lecite perché nascenti da una collaborazione fra i due. E l'imputato non era legato da alcuna esclusiva con Mediaset.

Il rapporto con Green Communication.

Dai conti di Green risultavano entrati 20,9 milioni da IMS ed uscite 11,3 milioni verso produttori e Dal Negro e l'imputato.

La Green non era comparabile a Film Trading perché Green risultava avere fornitori.

Dal Negro nel corso degli anni aveva acquisito esperienza e capacità.

La società era stata costituita nel 1991. Era Garzotto che movimentava i conti. Su istruzioni di Dal Negro.

L'imputato godeva del 50 % dei profitti ma era estraneo all'amministrazione.

Green aveva una sede sociale, personale di segreteria (la Franconi e dal 1999 la Galetto).

La relazione finale aveva individuato un ricarico del solo 38 %. Del tutto congruo in quel mercato.

La difesa di Dal Negro aveva ben spiegato l'effettività della attività di costui.

Il rapporto con Promociones Catrinca.

Qui l'imputato era solo un prestanome di Colombo, come dimostrava il documento dall'imputato stesso sottoscritto che conferiva tutto quanto possedeva di Riverside (poi divenuto Versold) andava conferito a Colombo in caso di sua morte o incapacità. La Vensold riceveva i profitti di Promociones.

Il conto della Vensold su cui giungevano i profitti della Promociones era amministrato da Garzotto per conto di Colombo. E quindi il beneficiario era Colombo.

I flussi finanziari di Green e Promociones.

Tutti i beneficiari erano identificati o identificabili e comunque non vi erano state retrocessioni.

I flussi portavano a conti di Colombo, Dal Negro e dell'imputato.

Le cessioni infragruppo descritte nelle appendici della relazione 20.1.2005.

L'imputato era consapevole solo del primo passaggio quello a favore di Principal.

Era del tutto estraneo alle società del comparto B.

Erano società che non facevano parte del gruppo ed erano riferibili ad alcuni dei personaggi di vertice.

Fra i beneficiari di Universal e di Century vi era Bernasconi.

Principal Network era la società che acquistava gran parte dei diritti. Risultava che Mills aveva consegnato un certificato azionario a Vanoni e che Vanoni, Camaggi e Bernasconi aveva formato delle lettere per garantire questa società.

A questa società si era poi sostituita altro con identico nome (e così si spiegava la ragione per la quale fino al 1991 i contratti erano firmati da Bernasconi e poi da Del Bue), un dato che certo l'imputato non poteva conoscere.

Il ruolo di IMS.

Era esplicitato nel prospetto della quotazione di Mediaset.

Non era una società di comodo e fungeva da centrale di acquisto. Il ricarico del 7, 8 % era giustificato.

E si serviva della struttura e del personale dell'ufficio di Lugano. Che svolgeva una effettiva attività nell'acquisto dei diritti.

In ogni caso l'imputato era del tutto estraneo a questa società ed alla ipotizzata lievitazione dei costi realizzata con le ipotizzate catene.

L'imputato non era organico alle strutture Mediaset.

E così non aveva potuto tradire la società. Era solo un consulente in posizione ben diversa di quella di Bernasconi. Non aveva alcun ruolo né formale né sostanziale in Mediaset.

Cuomo aveva anche dubitato che tra l'imputato, Agrama ed i vertici di Paramount esistesse un accordo per spartirsi i proventi.

Anche altri dirigenti di Mediaset erano stati destinatari di ingenti pagamenti. Da parte di Agrama.

L'assenza dell'elemento soggettivo.

L'imputato intendeva solo massimizzare i suoi profitti.

Non poteva in alcun modo interloquire con i firmatari delle dichiarazioni dei redditi.

E la Cassazione, con la sentenza del 18 giugno 2012 n. 24075, aveva confermato il non luogo a procedere nei confronti di Berlusconi non essendovi prova che questi avesse concorso, conservando poteri gestori, con i firmatari delle dichiarazioni fiscali.



GALETTO GABRIELLA

Due erano gli atti di gravame a suo favore.

Avv Mazzacuva.

Se ne chiedeva l'assoluzione anche in riferimento all'annualità prescritta.

Articolando i seguenti motivi.

Il primo.

Il ruolo di IMS.

Non era vera la circostanza che MS avesse acquistato solo da intermediari fittizi aventi sede in paradisi fiscali e quindi non direttamente dalle majors.

Visto che si era dimostrato che la catena era: Major/IMS/Mediaset. Con IMS che si interpone con una percentuale di ricarico del 6/8 %.

La consulente Chersicla aveva chiarito che nel periodo 1996/1998 era IMS ad intermediare quasi tutti i diritti per Mediaset. Laddove IMS era stata l'unica intermediatrice erano stati conservati quasi sempre i contratti.

La relazione KPMG confermava che IMS a partire dal 1995 si era sostituita alle catene e nella maggior parte dei casi era divenuta l'unica intermediaria.

Il secondo.

Sempre sul ruolo di IMS.

La società in questione non era una "cartiera".

Era stata costituita da Mediaset per consentire vantaggi fiscali. Perché Malta non operava ritenute sulle royalties da pagare: che sarebbero gravate per un 8 %.

Il cui risparmio era andato a vantaggio degli azionisti Mediaset. Considerando anche che i dividendi IMS erano stati versati a Mediaset.

IMS aveva ben presto operato tramite la succursale svizzera di Massagno. Di cui IMS si era assunta il costo. La succursale svizzera doveva essere considerata una sede secondaria.

Vi erano a tal proposito delibere di IMS e l'effettivo pagamento degli stipendi.

Già IMS generava costi che poi lievitavano nel 1996 con l'acquisizione della struttura svizzera. Costi aumentati nel 1996 con l'acquisizione del personale già in forza alla Fininvest Lugano.

Di IMS (delle ragioni della costituzione in Malta, dell'imposizione fiscale a cui era soggetta, dell'operatività tramite la filiale svizzera del ricarico del 7/8 %; dei costi degli uffici maltesi, svizzero ed Usa imputategli) si era dato corretto conto nel prospetto informativo relativo alla quotazione in Borsa di Mediaset.

Così che non era possibile, sul piano fiscale ed anche civilistico, negare l'autonomia patrimoniale di questa società.

IMS operava sul mercato USA grazie alla consulenza di Lorenzano. Che era legato appunto ad IMS da regolare contratto e riceveva i conseguenti emolumenti.

E la sua autonomia patrimoniale le imponeva il ricarico chiesto a Mediaset.

Il terzo.

Non si era concretato il reato ascritto e comunque non ne poteva rispondere l'imputata (assistente della Camaggi in Fininvest Service di Lugano).

Perchè l'operatività di IMS era reale.

Perché era certo che Mediaset avesse corrisposto a IMS gli importi fatturati.

Perché non vi era stata alcuna retrocessione dei medesimi.

Perché l'oggetto delle operazioni, i diritti, erano altrettanto reali ed erano stati effettivamente utilizzati da Mediaset.

E doveva ricordarsi che la Cassazione (25.10.2007 imp. Figura) aveva escluso che assumesse rilievo penale il fatto che i prezzi pagati non fossero in ipotesi congrui.

Ed era certo che i trasferimenti di denaro fossero reali tanto che si erano ipotizzate delle condotte di appropriazione indebita e di riciclaggio (condotte queste riqualficate in fattispecie di appropriazione indebita). Dichiarate prescritte.

Creando così una evidente contraddittorietà fra condotte volte a favorire (gli addebiti fiscali) o a danneggiare (le appropriazioni) il gruppo Mediaset.

Doveva poi considerarsi che il reato contestato si concretava solo con l'accertata inesistenza delle operazioni oggetto dei documenti fiscali utilizzati.

Posto che si trattava di interposizione doveva ritenersi che l'inesistenza ipotizzata fosse quella soggettiva, ma questa per la giurisprudenza di legittimità non poteva che attenere all'Iva e non alle imposte dirette come nel caso di specie.

Non era neppure un caso di inesistenza oggettiva visto che le operazioni si erano effettivamente verificate. A questo proposito non vi erano stati neppure i casi dei cd doppi acquisti. Visto che i consulenti Borrè e Dallochio avevano dimostrato come non vi fosse prova del preteso primo acquisto.

IMS aveva ceduto diritti reali e ad un costo congruo, così da non determinare lo spostamento indebito di valori da una società del gruppo ad un'altra.

In ogni caso la incongruità del prezzo non concreta il reato ascritto (Cass. 2007/Figura, 2010/Semeraro).

Il quarto.

Non sussiste il reato contestato.

Posto che nella novella del 2000, all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, deve accompagnarsi anche la dichiarazione che ne tenga conto.

E le fatture in questione erano state registrate tutte entro il 1998 così che nelle annualità successive mancava tale indispensabile elemento. Dovendosi tenere conto della giurisprudenza che indicava come l'utilizzo delle medesime fatture già registrate non concreta una ulteriore ipotesi di reato (Cass 1991\ Dal Poz).

Anche se si trattava di orientamento smentito da Cass. 2008\Agrama.

In ogni caso si trattava di orientamento giurisprudenziale più sfavorevole e quindi non applicabile.

In ogni caso nel 1998 si era consumato il reato istantaneo più favorevole ed a quella normativa occorreva rifarsi.

In ogni caso l'imputata, come esponente della società che aveva emesso le fatture, non poteva essere chiamata a rispondere del concorso nel loro utilizzo come impone il divieto posto dall'art. 9 del D. L.vo.

Il quinto.

Il concorso dell'imputata.

Il reato contestato è un reato proprio che deve essere commesso dal firmatario delle dichiarazioni.

E l'imputata era priva di qualsivoglia potere a tal proposito. Posto che non conosceva neppure chi doveva firmare le dichiarazioni.

Il sesto.

Non si poteva ritenere che l'imputata dovesse denunciare la sua precedente condotta perchè nessuno può essere costretto a tenere condotte che lo danneggino.

Il Tribunale non aveva valutato che l'annualità 2001 era stata definita con il condono e le successive con le dichiarazioni integrative. E queste ultime superavano le dichiarazioni che si erano a suo tempo presentate.

Si trattava poi di valutazioni estimative che non differivano di più del 10 % dal valore congruo.

Come risultava dalle consulenze delle difese (Maisto ed altri).

Il condono del 2001 escludeva la configurabilità del reato, rispetto ai maggiori imponibili aumentati del 100%.

Per gli altri anni dovevano essere operate delle verifiche quantitative. E si doveva escludere quelle somme che interessavano IMS.

Motivi aggiunti

Si richiedeva espletamento di una perizia che potesse raccordare i risultati della consulenza della pubblica accusa con quelli del tutto divergenti delle consulenze delle difese: sul ruolo di IMS, sulla congruità dei prezzi (fra società infragruppo), sul rilievo del condono e delle dichiarazioni integrative, sulla esatta quantificazione della supposta evasione.

Avv Pesce

Chiedeva l'assoluzione dell'imputata.

E la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (per le sue modeste possibilità economiche).

Così argomentando.

Il Tribunale aveva ritenuto che fosse stato organizzato il meccanismo di frode interponendo fra Mediaset e le majors americane che le vendevano i diritti una serie di società destinate a fare fittiziamente lievitare i costi.

Meccanismo provato da una serie di documenti e da una serie di testimonianze.

I testimoni citati a tal proposito dall'accusa (Cavanna, Baldi, Belotti) non avevano però mai riferito che l'imputata fosse consapevole partecipe del meccanismo di frode.

Del resto non vi era nemmeno prova che l'imputata rivestisse in IMS un ruolo decisionale. Il Tribunale la indicava come assistente della Camaggi e poi dal 1995 responsabile dell'ufficio di Lugano. E delegata ad operare sul conto a Londra.

Ma ella non poteva neppure operare sul conto IMS. Se non dal luglio 1996, e, comunque, non in autonomia.

Le contabili bancarie prodotte dal pm non portavano la sua forma.

E l'ufficio di Lugano era un mero esecutore di ordini altrui. Come aveva spiegato Berta. E come dimostravano i carteggi fra Lugano e Mediaset e fra Lugano ed i fornitori di diritti.

Nel 1995 il successore della Camaggi era stato Martin Gloor. E la contraria deposizione della Ballabio era troppo generica. Ed altrettanto generica era la deposizione di Belotti. La Cavanna si era fermata al 1997 e la Francone aveva parlato degli anni dal 2000 in poi. La Campanini aveva parlato solo di un breve periodo senza specificarlo meglio.

Le dichiarazioni dell'imputata chiarivano il suo ruolo, meramente esecutivo.

Aveva ricordato che dell'acquisto dei diritti si occupavano Bernasconi e Lorenzano ed il secondo rispondeva al primo.

Le società interposte poi non erano affatto fittizie.

I testi Baldi, Tronconi, Cefaliello e Berta aveva deposto sulla operatività di IMS.

Francone aveva ricordato che Green vendeva anche alla RAI.

Pedde aveva riferito che i diritti Paramount dal 1998 erano stati venduti alla RAI.

Carlotti aveva riferito di non essere riuscito a trattare direttamente con le majors.

Lucas ricordava che il cliente era Agrama.

De Sanctis aveva riferito sulla operatività di Agrama.

Leone e Cohen avevano descritto l'operatività di Green.

I consulenti della difesa avevano criticato le risultanze della consulenza di KPMG.

Non vi era alcuna prova che l'imputata avesse influito sulle dichiarazioni fiscali Mediaset.

Non poteva avere concorso nel reato proprio.

IMS non era una società fittizia.

Secondo KPMG era fittizia perchè curava l'acquisto dei diritti solo formalizzando i rapporti commerciali tramite a succursale svizzera. Gli acquisti erano curati da Lorenzano ed agiva su precise direttive della struttura italiana.

Ma ciò non era vero.

Perché il suo ruolo era già stato illustrato. Ed aveva operato nella compravendita dei diritti anche attraverso l'ufficio di Lugano. Come avevano anche dimostrato i consulenti delle difese. E come aveva ritenuto anche il GUP di Roma.

FENECH ANTONY e IMS

Che erano i civilmente obbligati alla pena pecuniaria.

Che chiedevano la declaratoria di nullità della sentenza.


Perché nel dispositivo nulla si era detto circa la posizione dei civilmente obbligati per la pena pecuniaria.

Un'assenza che non poteva essere sanata in motivazione.

E come afferma anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. 1993/Leonardi, 1999/Cutino, n. 20958/2012).

Posto che anche il pm aveva avanzato conclusioni anche nei confronti dei civilmente obbligati alla pena pecuniaria.

DEL BUE PAOLO



I difensori chiedevano l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto, il riciclaggio derubricato in appropriazione indebita.

Sussisteva infatti quella evidenza della prova che avrebbe consentito l'assoluzione.

L'imputato si era limitato a svolgere la funzione di fiduciario.

E non vi era pertanto prova che egli fosse consapevole del complessivo meccanismo di frode.

Visto che aveva solo obbedito a direttive e visto che non era ancora in vigore l'attuale normativa antiriciclaggio.

Non era affatto vero che la sua attività fosse andata oltre quella del mero fiduciario. Si era infatti limitato a sottoscrivere quanto veniva da altri predisposto.

E nella movimentazione dei conti aveva adempiuto solo a direttive ricevute.

Non disponeva di deleghe sulle società.

E non vi era prova che avesse suggerito la costituzione di altre società.

Era solo uno degli azionisti della Arner.

I testi Bravetti e Matteuzzi avevano spiegato l'operatività della Arner e mai da questa l'imputato si era discostato.

Il segreto da mantenere sui beneficiari era un obbligo per costoro.

La sparizione della documentazione era solo frutto di una presunzione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Impugnava le assoluzioni di Confalonieri, Colombo e Dal Negro.

Su Confalonieri.

Il Tribunale aveva ritenuto l'insufficienza al fine di provare la sua partecipazione al meccanismo fraudolento delle mere cariche da questi ricoperte nel corso degli anni.

Ed invece l'imputato aveva posto in essere condotte volte alla commissione della frode e dissimulato la stessa nella redazione di atti a lui riconducibili.

Quanto alle prime.

Le dichiarazioni erano state redatte in base alle risultanze di bilancio. Ed era in tali documenti che venivano appostati i costi fittizi. I bilanci erano a sua firma.

Quanto alle seconde.

Aveva sottoscritto il prospetto informativo della quotazione in Borsa che conteneva una serie di circostanze false. Atte a dissimulare il "giro" dei diritti.

Non venivano citati gli intermediari ed era ambigua la descrizione del rapporto con Paramount.

Il teste Livolsi aveva poi spiegato che era stato proprio l'imputato a curare i passaggi della quotazione in Borsa della società.

E già in tale fase il problema dei diritti (che erano parte consistente dell'attivo) era ben presente. Tanto che nella *due diligence* per il consorzio di collocamento si era fatto specifico riferimento ai vari intermediari dei diritti, della difficoltà di ottenere i contratti di acquisto e dell'impossibilità di effettuare verifiche sugli acquisti intermedi.

E vi era poi un appunto Imi Sigeco del 19.4.96, destinato anche all'imputato, in cui si chiedeva che Fininvest consentisse a Mediaset il controllo e la gestione dei diritti, sul quale l'imputato aveva scritto un appunto che indicava come ne dovesse parlare con la proprietà.

Con l'entrata in politica di Berlusconi l'imputato aveva assunto particolare posizione di vertice.

La teste Cavanna aveva riferito che Confalonieri era divenuto il referente di Bernasconi.

Il teste Novich aveva detto che Confalonieri era il più importante dei dirigenti (come aveva riferito anche Tatò) e che aveva un rapporto diretto con Berlusconi.

L'imputato non era certo un amministratore di facciata e vi erano stati segnali significativi atti a disvelare il sistema di frode:

- lettera 6.3.1996 di Cattaneo all'imputato: che insisteva sulla necessità di trasparenza nelle relazioni infragruppo e con le altre società riconducibili a Berlusconi;

- il verbale della riunione sindacale con anche i componenti del CDA: sul passaggio dalla intermediazione all'acquisto diretto così da operare un maggior controllo sulla fase di acquisizione dei diritti.

Su Colombo e Dal Negro

Green di Dal Negro e Promociones di Colombo sono state ritenute società di comodo.

Doveva così ritenersi che la lunga durata dell'inserimento di queste società nella intermediazione dei diritti, la palese fittizietà dei contratti, il rapporto diretto di entrambi con Lorenzano dimostrassero la certa sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

CONFALONIERI FEDELE

Con atto di appello incidentale si riproponevano le questioni inerenti alla sussistenza ed alla rilevanza dei fatti addebitati.

Posto che l'imputato era stato assolto per non avere commesso il fatto.

Poiché era contestata la fittizietà dell'interposizione di IMS si era nel campo della interposizione fittizia soggettiva che aveva rilievo solo in relazione all'Iva e non alle imposte dirette come contestato nelle imputazioni.

Come si ricava dal decreto semplificazioni e dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 41444/2011.

Era stato poi di fatto accertato che IMS, attraverso anche la succursale di Lugano, era una realtà effettivamente operante.

Se si fosse poi ritenuta una inesistenza oggettiva delle operazioni si doveva ricordare che la sovrapproduzione in presenza della corresponsione dell'intero corrispettivo non aveva rilievo penale: Cass. 45056/2010.

Ma si trattava di un trasferimento infragruppo avvenuto a valori congrui. E al più si trattava di valutazioni estimative che non superano la soglia del 10%. Come segavano le tabelle del consulente Maisto.

COLOMBO MARCO

L'imputato, assolto in prime cure, presentava memoria in risposta alle argomentazioni dell'appello del pm.

E così riproponeva le argomentazioni che dovevano portare alla conferma di tale decisione.

La Promociones Catrinca.

Amministrata, come Vensold e Colimar, dall'imputato.

Erano tutte società delle quali l'imputato si serviva per la sua attività.

L'imputato, direttamente o tramite il consulente Lorenzano, acquisiva i diritti sul mercato frequentando appositamente le fiere del settore.

Diritti che poi rivendeva a Mediaset tramite IMS. Non conoscendo affatto, né lui né Lorenzano, l'eventuale ricarico che IMS poteva operare.

Non si era provato che l'imputato fosse consapevole della lievitazione dei costi ed avesse agito di concerto con gli esponenti di Mediaset per contribuirvi.

Ed un ricarico era dovuto posto che almeno l'attività di Lorenzano, non più dipendente di Mediaset dal 1991, andava retribuita.

La società non era poi una scatola vuota poichè era pur sempre possibile al Colombo svolgere la sua attività servendosi di quel veicolo.

Un'attività che, con Lorenzano, aveva effettivamente condotto.

Era di conseguenza errato anche il giudizio di KPMG sulla effettività della società.

Posto che il beneficiario dei proventi acquisti era stato lo stesso Colombo.

E posto che era irrilevante la mancata individuazione dei costi dei diritti individuazione che era comunque compito dell'accusa accertare.

Colombo poi era un figlio d'arte, il figlio del produttore di un film del noto regista Sergio Leone.

Il teste Carlotti aveva poi spiegato come fosse utile la funzione dei piccoli intermediari non solo per Mediaset ma anche per la RAI. Per potere direttamente agire sui mercati.

Che se ne servisse anche la RAI era attestato dai testi Trezzini e Pugnetti.

La teste Sforza aveva poi confermato che i prodotti ceduti da Promociones erano stati effettivamente consegnati.


Non vi era stata poi alcuna retrocessione.

Non vi era stata poi alcuna sovrapproduzione in quanto Promociones aveva ricevuto il denaro esattamente coincidente con i valori esposti nelle fatture emesse. E proprio l'assenza di flussi finanziari di ritorno impediva di ritenere che vi fosse stata sovrapproduzione.

In assenza della quale diveniva significativo il dato della congruità dei valori dei diritti ceduti.

L'imputato era invece del tutto estraneo all'ulteriore passaggio, a quello intervenuto fra IMS e Mediaset.

Quanto al calcolo del valore dei diritti non vi erano criteri sicuri predeterminati e purtuttavia i consulenti ed anche i testi di provenienza RAI, Trezzini e Leone, avevano ritenuto congrui quelli intermediati dall'imputato.



I profitti non erano stati certo abnormi posto che, nella loro individuazione, KPMG non aveva tenuto conto dei costi e dei rischi finanziari e che comunque aveva fissato un margine del 77 % del tutto compatibile con quelli di settore.

E si trattava poi neppure di un dato certo ma di un dato stimato.

Al più vi era una scorrettezza da parte di Lorenzano che lucrava sui vari passaggi ma l'assoluta assenza di retrocessioni impediva di ritenere che ciò avvenisse nell'ambito del complessivo meccanismo fraudolento ritenuto dal Tribunale.


Era poi comunque carente anche l'elemento psicologico.

Perché dai suoi contatti con i funzionari del gruppo Mediaset l'imputato non poteva certo ricavare la convinzione che fossero strutture costituite al fine di far lievitare i costi.

E tanto meno poteva avere consapevolezza del fatto che tale meccanismo fosse stato preordinato all'esposizione di tali costi come ammortamenti e per quale durata gli stessi fossero stati esposti nei bilanci e nelle dichiarazioni.

Ed era del tutto apodittica l'argomentazione del pm circa la durata nel tempo di tali rapporti.

L'improbabilità del fatto che il gruppo fosse stato truffato per anni non poteva considerarsi una prova del meccanismo.

The image shows a handwritten signature in the upper right quadrant of the page. The signature is written in black ink and consists of a large, stylized initial 'L' followed by several cursive letters. Below the signature, a long, thin, slightly curved line extends diagonally from the right side towards the bottom left of the page.

La decisione della Corte

1 – le questioni preliminari

Le questioni preliminari sono state svolte, per la gran parte, dalla difesa dell'imputato BERLUSCONI.

Si tratta di questioni che la Corte ritiene, tutte, infondate.

1 – 1 – la competenza per territorio (ord. 26.1.07)

E' stata eccepita l'incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., poichè, all'epoca, 62 magistrati del distretto della Corte di Appello di Milano possedevano azioni Mediaset e dovevano pertanto considerarsi persone offese dei reati allora contestati.

L'eccezione era stata ritualmente sollevata in udienza preliminare dalle parti civili Mediaset e Fininvest e dall'imputata GALETTO.

L'aveva resinta il Gup prima e altrettanto aveva fatto il Tribunale.

L'eccezione, secondo la difesa, era invece fondata perché erroneamente i giudici avevano ritenuto che l'art.11 c.p.p. non si applicasse laddove le presunte persone offese non avevano preso alcuna concreta iniziativa processuale.

L'eccezione è infondata.

La competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. è funzionale, e quindi sollevabile in ogni stato e grado del procedimento (così Cass. sez 6 n. 13182 del 2.4.2012 dep. il 5.4.2012 imp. Vitalone), ma essa opera solo quando *“il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato”* come afferma la sentenza di legittimità sopra citata confermando un orientamento costante e rappresentato, lo si ricorda nella stessa motivazione della sentenza Vitalone, da *“Cass. Sez. 6. 22.4.2008 n. 35218, Trollo, rv. 241373; Cass. Sez. 2, 22.1.2011 n. 15583, Aiello, rv. 249877”*.

Ed è veste formale che non vi è dubbio che gli indicati magistrati mai hanno assunto.

A ciò si aggiungono, in via del tutto ultronea rispetto alla già formulata assorbente considerazione, le seguenti precisazioni.

L'unico reato che all'imputato risulta oggi ascritto è di natura fiscale che mai consentirebbe di ritenere danneggiati gli azionisti Mediaset, che, al contrario, se ne gioverebbero per gli evidenti risparmi d'imposta che ne sarebbero derivati.

Non risulta poi che sia stata avanzata alcuna eccezione al fatto che i suddetti magistrati non siano stati indicati come persona offesa o danneggiata in relazione al diverso reato di appropriazione indebita contestato, anche in questa fase di gravame, all'imputato Del Bue.

Del resto si tratterebbe di titolo del tutto indiretto posto che il danno sarebbe stato creato a Fininvest e a Mediaset. Danno che, peraltro, alla luce delle date indicate in imputazione, sarebbe stato cagionato in momenti precedenti al luglio 1996, alla quotazione in Borsa di Mediaset, così da indirettamente interessare solo gli azionisti originari, nel cui novero non sono compresi, per quanto è dato sapere, i magistrati indicati.

Peraltro la successiva quotazione in Borsa aveva comportato l'aumento della platea degli azionisti fino a molte migliaia di individui per cui l'applicazione, del tutto teorica, della norma che,

con l'eccezione, si propone, non avrebbe, con ogni probabilità, consentito di individuare alcun ufficio giudiziario nei cui confronti non si riproponesse la medesima questione.

1 - 2 - la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini per la mancata traduzione di atti (ord. 13.2.07)

L'eccezione era stata respinta perché gli atti non erano stati indicati, non era stato individuato il pregiudizio che ne sarebbe derivato e perché si trattava di allegati alla consulenza KPMG di cui si dava conto nella relazione stessa.

L'eccezione si fonda sull'assunto che l'obbligo di traduzione degli atti è assoluto e non ammette eccezioni, e ciò in applicazione degli artt. 143, 109 e 242 c.p.p..

L'eccezione è infondata.

L'art 242 c.p.p. che disciplina la traduzione dei documenti redatti in lingua diversa da quella italiana la contempla solo laddove si ritenga che ciò sia necessario alla loro comprensione.

Ne deriva pertanto che non esiste un obbligo assoluto alla traduzione degli stessi.

A ciò si aggiunge che, come ha rilevato correttamente il Tribunale, i documenti trovano adeguata spiegazione (e sono quindi concretamente illustrati) nella relazione di cui formano alcuni degli allegati.

Non si ravvisa pertanto alcun elemento che possa far ritenere che all'imputato ne sia derivato un concreto pregiudizio come richiede la costante giurisprudenza di legittimità proprio in tema di traduzione degli atti formati al di fuori del procedimento ed in esso prodotti quali documenti.

Come precisano le sentenze della Cassazione Sez. 6, n. 44418 del 29/10/2008 Ud. (dep. 28/11/2008) Rv. 241657 e Sez. 5, n. 21952 del 20/02/2001 Ud. (dep. 31/05/2001) Rv. 219457.

1 - 3 - la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per essere stato quest'ultimo emesso prima dell'audizione dell'imputato AGRAMA (ord. 13.2.07)

La nullità viene nuovamente eccepita per avere il GUP emesso il decreto che dispone il giudizio senza prima sentire l'imputato AGRAMA, il cui esame era stato già previsto con l'ammissione del relativo incidente probatorio.

L'eccezione è infondata perché l'art. 177 c.p.p. prevede che la nullità di un atto possa essere dichiarata solo nei casi previsti dalla legge e la nullità eccepita non è prevista come tale da alcuna norma.

Né dall'art. 422 c.p.p. che regola lo svolgersi dell'attività di integrazione probatoria disposta dal GUP, né dall'art. 429 che individua le ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio nella sola mancanza o insufficienza di indicazioni del fatto contestato e del tempo e luogo della disposta comparizione.

Del resto si trattava solo di un esperimento probatorio che il GUP aveva ritenuto non imprescindibile per la decisione, solo interlocutoria, della fase. Decisione che peraltro, nel caso di decreto che dispone il giudizio, non è nemmeno soggetta a gravame. Sulla scorta appunto della sua interlocutorietà.

Peraltro al GUP non poteva nemmeno muoversi alcun rimprovero avendo egli fatto quanto possibile per assumere l'incombente, non riuscendovi, in tempi compatibili con la speditezza della fase, solo per i reiterati impedimenti opposti ed asseriti dall'AGRAMA stesso.

Non avendo avuto alcun esito neppure la richiesta rogatoria.

Ed, infine, essendosi l'imputato, finalmente disponibile, avvalso della facoltà di non rispondere.

Non essendo poi derivato alcun pregiudizio alla difesa dei coimputati che avrebbero sempre potuto richiedere il rito alternativo condizionandolo all'esperimento che non si era potuto, al momento, realizzare.

Si veda in termini: Cass. Sez. 2, n. 10498 del 15/02/2007 Cc. (dep. 12/03/2007) Rv. 235838, imputato: BERLUSCONI e altro.

1 - 4 - la nullità dell'udienza preliminare per la mancata assunzione dell'incidente probatorio chiesto ai sensi dell'art.391 bis comma 11 c.p.p. (ord 13.2.07)

L'eccezione è anch'essa infondata perché non è prevista alcuna nullità a causa della mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 391 bis comma 11 c.p.p..

Del resto, ciò non comporta alcun sacrificio delle ragioni della difesa che può chiedere che si proceda in dibattimento alle audizioni non disposte nella precedente fase. Non si può, infatti, affermare che, durante la fase dell'udienza preliminare, debbano, a pena di lesione dei diritti di difesa, assumersi tutte quelle prove, anche meramente a sondaggio, che possano, in via di mera ipotesi difensiva, essere utili a determinare la declaratoria di non luogo a procedere.

Posto che, altrimenti si inserirebbe un ulteriore grado di merito.

E posto che il giudizio del GUP in ordine alla incompletezza delle indagini (art. 421 bis c.p.p.) o alla non evidente decisività delle prove (art. 422 c.p.p.) non comporta alcuna nullità, né dell'udienza preliminare, né del decreto che dispone il giudizio.

Potendo, l'eventuale incompletezza delle indagini, essere sanata nel successivo dibattimento.

1 - 5 - sulla ammissione della teste Chersicla e sulla nullità della consulenza redatta dalla medesima per la mancata opposizione del segreto professionale (ord. 20.2.2007.)

L'eccezione si basa sulla considerazione che la consulente Chersicla era legata alla KPMG come vi era legato Fetwood, consulente della difesa, così che i due si erano potuti scambiare informazioni riservate su Fininvest.

La consulente pertanto aveva la facoltà di astenersi e non poteva quindi, per il combinato disposto degli artt. 225 e 222 c.p.p., essere nominata consulente.

L'eccezione è infondata.

Perché l'art. 200 c.p.p. consente di astenersi dal deporre solo a coloro che, per ragione della propria professione, siano venuti a conoscenza dei fatti sui quali sono chiamati a testimoniare.

Non vi è prova alcuna che sia avvenuta quella commistione fra la Chersicla e il Fetwood che la difesa lamenta.

Peraltro non vi era nemmeno prova che tale commistione fosse avvenuta dopo la nomina della Chersicla posto che l'art. 225 c.p.p riguarda le ragioni di incompatibilità solo in riferimento al momento della nomina.

La consulente Chersicla non poteva pertanto astenersi dal deporre posto che l'unico ufficio da essa svolto era proprio quello di consulente. Ella quindi aveva il dovere, se escussa, di riferire quanto aveva accertato e, quale consulente, valutato.

Da ultimo va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicabilità delle incompatibilità previste dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p. quando il consulente del PM sia stato nominato non a seguito della decisione di effettuare una perizia (presupposto reso evidente anche solo dalla collocazione della norma), come è certamente avvenuto nel caso di specie.

Si veda Cass. Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247870 che riprende Cass. Sez. 3, n. 5886 del 27/03/1998 Ud. (dep. 19/05/1998) Rv. 210945.

1 – 6 – l'escussione della testimone Cavanna Silvia (ord. 2.3.07)

La difesa eccepiva che la teste Cavanna avrebbe dovuto essere sentita o come imputata di reato connesso o come testimone assistita, essendo stata coinvolta nel presunto meccanismo di frode.

Interrompendone, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., le dichiarazioni dibattimentali.

E che il Tribunale aveva errato nel considerare che il dato sostanziale del suo coinvolgimento nei fatti non fosse determinante e lo fosse invece la circostanza che il suo nome non fosse stato iscritto nel registro degli indagati.

L'eccezione è infondata.

Vero è che la sentenza delle Sezioni Unite Mills (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 Ud. , dep. 21/04/2010, Rv. 246584) citata sul punto ha chiarito, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, che *“allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità”*, ma è altrettanto vero che il giudice conserva il potere di verificare quale sia la veste sostanziale assunta dal dichiarante.

E così è innanzitutto chiaro che la teste Cavanna stava riferendo di circostanze e di condotte che comunque non avrebbero potuto mai portare ad una sua incriminazione posto che i reati ipoteticamente ascrivibili erano da tempo prescritti.

Tanto che, appunto, mai, neppure in epoca successiva, il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati.

Ella pertanto non aveva alcuna necessità, proprio di natura sostanziale che è il criterio che la Corte di legittimità invita ad adottare, di essere assistita da un difensore.

La teste Cavanna poi era stata del tutto chiara nel descrivere una condotta, degli ordini, delle disposizioni, che da altri le erano rivolti ma di cui ella non poteva cogliere, nel momento in cui vi aveva adempiuto, il reale significato, il disvalore.

Posto che questo era emerso solo da un suo più complessivo esame della vicenda, esame che le era stato possibile fare solo venendo a conoscenza dei successivi passaggi e delle ragioni di quanto le era stato chiesto di fare.

Del resto la Cavanna non svolgeva la sua opera nell'ufficio di Lugano di Fininvest Service, ufficio che era stato individuato come l'unico centro che consentisse, a chi vi operava, di rendersi

conto di quanto accadeva. Ma, anche in quell'ufficio, solo da parte di chi ne aveva la preminente responsabilità, e, quindi della Camaggi e della GALETTO.

E ciò perchè lì si aveva anche contezza dell'esistenza, e della funzione, del comparto estero, prima, e della operatività della maltese IMS, dopo.

La Cavanna invece lavorava nell'ufficio di Milano ed era pertanto evidente che non avesse un quadro sufficiente, in allora, dell'operazione tanto da poterne immediatamente cogliere la illiceità, nei termini in cui si stava attuando.

In ogni caso, come si vedrà analizzando il complessivo quadro probatorio, questo, con tutta evidenza, si regge su acquisizioni che ne comportano la piena autosufficienza dal contributo dichiarativo della Cavanna.

1-7 - la contestazione suppletiva (ord 19.11.07).

La contestazione suppletiva ha avuto per oggetto una condotta che andava posta in continuazione con l'originario addebito e, quindi, era espressamente consentita dagli artt. 517 c.p. e 12 lett. b) c.p.p..

La difesa, invece, eccepiva che la continuazione con gli addebiti relativi alle precedenti annualità non era stata affatto contestata e che si trattava di un reato che necessitava della celebrazione della udienza preliminare. Che si era conculcata la possibilità di richiedere il rito abbreviato. E che il reato relativo al 1999 era divenuto non punibile per l'avvenuto condono. Non punibilità non pronunciata dal Tribunale che aveva così consentito la contestazione suppletiva.

Le eccezioni sono infondate.

Perché il mero dato formale della mancata contestazione della continuazione era superato dalla sostanza dei fatti.

Un dato sostanziale perfettamente riconoscibile come tale fin dall'origine, fin dalla contestazione del fatto.

Le ulteriori condotte, infatti, si inserivano e continuavano quel meccanismo di frode che era stato messo a punto negli anni precedenti e che era poi proseguito con le modifiche imposte dalla prospettiva del collocamento in Borsa delle azioni di Mediaset e dei controlli, e necessità di trasparenza, che tale ingresso aveva comportato.

Del resto proprio su tale presupposto vi era stata la contestazione.

Si doveva pertanto ritenere che la continuazione fosse stata implicitamente contestata.

Neppure poteva conseguire alcuna nullità dal fatto che il Tribunale non aveva deciso definitivamente sul capo di imputazione avvinto dalla continuazione con quello suppletivamente contestato.

Posto che la lettura del verbale e delle trascrizioni dell'udienza consente di appurare che il pm aveva operato la contestazione suppletiva prima che il Tribunale si ritirasse a decidere la questione postagli ex art. 129 c.p.p. e che al giudice non è certo rimesso il potere di paralizzare siffatta iniziativa del pubblico ministero (vd. Cass. Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, dep. 21/10/2010, Rv. 248539).

La doglianza inerente al mancato accesso al rito abbreviato è superata dalla decisione della Corte Costituzionale, adottata con la sentenza n. 333 del 14\18 dicembre 2009, che prevede la possibilità di accedere al rito semplificato anche in caso di contestazione suppletiva.

Una possibilità però che, in concreto, l'imputato non ha coltivata, neppure dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Così togliendo ogni rilevanza alla questione.

La mancata celebrazione dell'udienza preliminare era conseguenza previsto dalle norme in tema di contestazione suppletiva. E non passibili di incostituzionalità posto che si era consentito (grazie agli interventi della Corte Costituzionale) di accedere ai riti alternativi. E posto che era venuta meno, stante il dibattimento in corso nel contraddittorio delle parti, l'esigenza di una fase di filtro alle accuse del pubblico ministero.

1 - 8 - la nullità dell'udienza preliminare per il mancato deposito degli interrogatori Pace e Ballabio (ord. 19.5.08)

L'eccezione si basa sul fatto che erano stati depositati in ritardo, pochi giorni prima (dell'ordinanza dibattimentale di cui ci si duole) i predetti atti, gli interrogatori Pace e Ballabio, a suo tempo assunti in rogatoria.

E sulla considerazione che la Corte Costituzionale (sentenza n. 145\1991) aveva precisato che il pm doveva trasmettere l'intero incarto processuale e che la Cassazione aveva ravvisato un motivo di nullità nel fatto che si fosse violato tale principio.

L'eccezione è infondata.

Perché si basa su una risalente pronuncia della Cassazione superata dal costante successivo opposto orientamento da ultimo confermato dalla Sezione 1, n. 19511 del 15/01/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247192 che ribadisce come l'unica sanzione possibile sia l'inutilizzabilità degli atti :*"Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia) non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi."*

In ogni caso i due testimoni sono stati poi escussi in dibattimento e le loro dichiarazioni sono state utilizzate per quanto in quella sede affermato.

1 - 9 - la nullità derivante dal diverso ordine di assunzione delle prove (ord. 14.12.09).

L'eccezione si basa sulla decisione del Tribunale, subito contestata dalla difesa, di procedere all'esame degli imputati prima che fossero esaurite le prove dichiarative richieste dal pubblico ministero

Prove che, chieste con rogatoria, tardavano a giungere.

La difesa assumeva che l'ordine fissato dalla norma fosse inderogabile.

L'assunto è condivisibilmente smentito dal costante insegnamento della Cassazione che muove anche dalla constatazione che l'ordine di assunzione delle prove non è previsto a pena di nullità. E, pertanto, che il giudice ne determini una parziale inversione non costituisce una lesione delle garanzie di difesa, dovendosi anche considerare che l'imputato conserva comunque il diritto a prendere la parola per ultimo.

Si vedano a tal proposito le sentenze Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249362, e Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009 Ud. (dep. 06/03/2010) Rv. 246169.

1 - 10 - la mancata revoca dell'ordinanza 14.12.2009 (ord. 18.1.2010).

L'eccezione si basa sul rilievo che l'autorità monegasca, che avrebbe dovuto esperire le rogatorie, aveva assicurato il loro espletamento al 22 marzo 2010.

L'eccezione è infondata per le stesse argomentazioni appena spese.

Considerando, in via del tutto ultronea, il ritardo di alcuni mesi che l'attesa avrebbe comunque comportato.

E considerando inoltre che, come aveva osservato il Tribunale, l'autorità estera non aveva nemmeno assicurato la necessaria videoconferenza e la presenza sul suo territorio dei testi che si sarebbero dovuti escutere.

1 - 11 - la nullità derivante dalla mancata concessione di un termine per valutare se accedere al rito abbreviato sul reato contestato in via suppletiva (ord. 18.1.2010)

L'eccezione si basava sulla constatazione che, solo a partire dalla sentenza n. 333 della Corte Costituzionale del dicembre 2009, si era creata la possibilità di chiedere il rito abbreviato.

Ingiustamente il Tribunale aveva negato il rinvio per vagliare se addivenire a tale richiesta.

Possibilità creatasi a partire dalla sentenza della Corte Cost. n. 333/2009 dell'8 dicembre 2009.

Il Tribunale aveva errato nel respingere la richiesta sul presupposto che a suo tempo non era stata tempestivamente avanzata.

In quanto la decisione della Corte Costituzionale era additiva e la richiesta era stata avanzata nella prima udienza utile.

L'eccezione è infondata.

La sentenza della Corte Costituzionale, pronunciata nel dicembre del 2009 (decisa il 14 dicembre, depositata il 18 e pubblicata il 23), consentiva all'imputato destinatario di imputazione suppletiva (quando la contestazione si basava su fatti già emersi dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale) di richiedere il rito abbreviato.

Questo però era l'oggetto del suo nuovo diritto, chiedere che si procedesse con il rito alternativo, e non, come la difesa pretende, la possibilità di ottenere un mero rinvio per vagliarne l'opportunità.

Del resto, nel caso concreto, poiché l'udienza successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale risultava fissata al 18 gennaio 2009, vi era stato un congruo intervallo di tempo in cui si poteva, e si doveva, vagliare l'opportunità di accedere al rito.

Da richiedere quindi all'udienza del 18 gennaio e non in qualsivoglia data successiva.

E, comunque, si rileva che il rito semplificato non fu mai richiesto, né all'udienza del 18 gennaio né a quella successiva, né in altra ulteriore data.

Così dimostrando la concreta rinuncia a tale opportunità.

1 - 12 - il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato BERLUSCONI (ord. 1.3.10 e 5.10.11)

Nel primo caso, il 1 marzo 2010, il Tribunale non aveva riconosciuto l'impedimento perché il Consiglio dei Ministri era stato fissato in epoca posteriore alla fissazione del calendario delle udienze e non era stata esplicitata la ragione della necessità di fissarlo proprio nel giorno in cui era prevista l'udienza.



La difesa eccepiva che il CdM era stato fissato il venerdì e si era ritenuta la necessità di rinviarlo al lunedì successivo dovendosi occupare di questioni urgenti tanto che erano stati allegati i disegni di legge in trattazione.

L'eccezione è infondata.

Alla luce della pronunce della Corte Costituzionale sul tema (*ex plurimis* si vedano le sentenze n. 451 del 29/11/2005 e n. 23 del 13/1/2011) poteva infatti affermarsi che era venuta meno la leale collaborazione delle parti, visto che si era spostata una riunione del CdM da una data perfettamente compatibile con l'udienza fissata alla data dell'udienza stessa, già da tempo concordata anche con le difese, senza che la ragione di tale spostamento fosse stata esplicitata.

Il rinvio faceva peraltro intendere che la riunione non era affatto urgente e, del resto, il fatto che all'ordine del giorno vi fosse solo l'approvazione di disegni di legge (a cui sarebbe quindi seguito un lungo iter parlamentare) consente di comprenderne l'assoluta procrastinabilità.

Peraltro il Tribunale aveva aggiunto che l'udienza in questione era stata fissata proprio in base alle indicazioni fornite dall'imputato e che, sempre in base alle stesse, erano state annullate altre 3 precedenti udienze già calendarizzate.

Nella seconda occasione, il 5 ottobre 2011, il Tribunale non aveva riconosciuto il legittimo impedimento perché, in quella udienza, era stata fissata una rogatoria di particolare complessità, la cui predisposizione era in corso da un quadriennio. E non risultava poi che l'impegno dell'imputato fosse stato fissato in precedenza.

La difesa asseriva che era un impegno comunicato con fax del 30.9.2011 e che riguardava un incontro con il primo ministro della Repubblica macedone.

E che si doveva poi tenere conto del fatto che una successiva udienza era stata rinviata, anch'essa per escussione rogatoriale, per impedimento del Presidente del collegio.

L'eccezione è infondata.

Perché l'avviso di qualche giorno prima certo non modificava il quadro posto che l'imputato era a perfetta conoscenza del fatto che, in quella udienza, si doveva tenere la predetta rogatoria le cui enormi difficoltà di predisposizione erano da tempo note.

La leale collaborazione fra i poteri avrebbe imposto la precisa spiegazione della inderogabilità dell'impegno dell'imputato nella sua veste istituzionale, dell'impossibilità di delegarlo ad altri membri dell'Esecutivo, e della inderogabilità della tempistica del medesimo.

Ragioni che non erano state, invece, affatto esplicitate.

Il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non poteva che non comportare la comunicazione della nuova udienza all'imputato.

1 – 13 - le ordinanze 28.2.2011, 11.4.2011, 26.9.2011, 21.5.2012 di revoca dell'ammissione di testimoni indotti dalla difesa.

L'eccezione si fonda, in sintesi, sulle seguenti argomentazioni.

Accogliendo un invito del presidente la difesa aveva portato la sua lista da 174 a 91 testimoni.

A seguito dell'ordinanza del 28.2.2011 (che indicava come fosse necessaria una precisa capitolazione e non fossero ammissibili più di due testi per ogni circostanza), la lista veniva decurtata di altri 15 testimoni.

Il Tribunale, con ordinanza dell'11.4.2011, considerando la prescrizione di molti capi, la genericità delle circostanze e la ripetitività delle escussioni richieste (in particolare sul ruolo dell'imputato nel gruppo) indicava i testi da escutere (con salvezza dei consulenti).

Con ordinanza del 26.9.2011, prendendo atto del mancato reperimento di alcuni testi all'indirizzo indicato dalla difesa, il Tribunale li escludeva.

Con ordinanza del 21.5.2012, il Tribunale riteneva superflui i testi residui pur se la difesa aveva insistito, argomentando, per sentire i testi Shimdt (in quanto dirigente di Green Communication), Valdes (dirigente di Elpico), Camaggi, Muscat, Bassani, Martiron (tutti di IMS), Giorgetti e Furey (dirigenti di società implicate nell'originaria imputazione), Gianopoulos, Sargster, Berma e Biggs (delle major), Zachary (di Mediaset in Los Angeles).

Il Tribunale riteneva che certuni potevano riferire solo sui capi prescritti. Altri su circostanze generiche. E su circostanze negative formulate in modo esplorativo.

Ed in particolare: i fatti da richiedere a Giorgetti e Furey erano relativi a capi di imputazione non più attuali e si trattava di dati del tutto generici; i fatti da richiedere a Valdes emergevano già dalle dichiarazioni Stabilini ed Alabiso; la operatività di IMS risultava già dalle diverse acquisizioni; era assolutamente generiche le circostanze da chiedere a Zachary; le circostanze da richiedere ai rappresentati delle major emergevano già dalle ben più complesse e dettagliate consulenze; su Green Communication erano già state acquisite esaustive notizie.

La difesa eccepiva che, con tali ordinanze, il Tribunale aveva impedito all'imputato di difendersi provando. Sostanzialmente acquisendo le sole prove offerte dall'accusa.

Con ciò contraddicendo anche l'iniziale decisione di non ritenere tali prove superflue o irrilevanti.

Errando anche nel decidere la decadenza dei testi non reperiti (Cass. Nicoletta /2000, Carrassi/2005).

E poi, in particolare: Giorgetti avrebbe riferito su acquisti del 1998, il cui ammortamento non era prescritto; ed altrettanto dicasi per i dirigenti delle major.

Tutte le indicate dichiarazioni avrebbero potuto contrastare le ricostruzioni offerte dai testi da'accusa.

La ragionevole durata del processo non poteva prevalere sui diritti della difesa (Corte Cost. 1,80,113 del 2011 e Cass 27918/201).

L'eccezione è infondata.

Il Tribunale aveva dettagliatamente spiegato l'intervenuta superfluità delle escussioni testimoniali richieste dalla difesa.

E si vedrà, nel corso della successiva argomentazione, come tali spiegazioni siano perfettamente aderenti al quadro probatorio che si era già creato.

In sintesi, qui, va annotato come coloro che avevano avuto sufficiente contezza dell'operatività illecita avessero già depresso sulla medesima mentre altri testimoni non ne avevano affatto avuta altrettanta conoscenza poiché svolgevano la propria attività all'esterno di quella ristretta cerchia di persone che era in grado di comprendere quanto quella operatività, che ovviamente era, dal punto di vista formale, effettivamente esistente, fosse, invece, perfettamente superflua, potendo Mediaset giungere all'acquisto dei diritti in modo diretto.

1 - 14 - l'ordinanza del 21.5.2012 di rigetto di perizia avanzata dalle difese ex art. 507 c.p.p. (oggetto anche di un motivo aggiunto della difesa GALETTO)

Il Tribunale l'aveva ritenuta superflua considerando esaustivo l'elaborato della Chersicla.

Le difese eccepivano che la consulente era stata contraddetta dai consulenti della difesa sui seguenti punti: l'inidoneità dei dati offerti da KPMG; la necessità di rispettare il principio di competenza per gli ammortamenti; il conferimento della library di Reteitalia; la stima secondo i margini economici medi, non idonea perchè approssimativa; la stima delle maggiorazioni in base ai flussi finanziari, anch'essa del tutto approssimativa.

Si vedrà, nel corso della verifica del quadro probatorio come, al contrario, le analisi, le verifiche ed i calcoli operati da KPMG siano assolutamente affidabili.

Del resto gli stessi si erano basati sulla documentazione acquisita, quando era stato possibile reperirla. E solo quando la documentazione era assente si era proceduto a calcoli che non potevano che tenere conto, per essere affidabili, delle medie statistiche, basate anch'esse, peraltro, sui dati di fatto concreti.

Ci si era poi correttamente rifatti anche ai flussi finanziari sia come riscontri dei dati documentali, sia come conferme delle medie individuate, così aggiungendovi un ulteriore elemento di controllo.

Pervenendo, in tal modo, a quantificazioni assolutamente attendibili.

1 - 15 - l'omessa sospensione del processo in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione.

La difesa riteneva che, non sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, il Tribunale avesse violato il disposto degli artt. 37 e 23 della legge n. 87/1953.

Il giudizio della Corte Costituzionale era conseguente alla reiezione del rinvio richiesto dall'imputato all'udienza del 1.3.2010 per impegni istituzionali.

L'eccezione è infondata.

L'art. 37 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 in tema di conflitti di attribuzione richiama l'art. 23 solo in quanto applicabile.

Lo stesso art. 23 dispone che il giudice remittente sospende il processo solo quando ritenga che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, che, in questo caso, è il conflitto stesso.

Ed è allora evidente che il Tribunale non ha ritenuto sussistesse simile pregiudizialità posto che, come chiarisce la stessa difesa, il Tribunale non ha tenuto conto, a carico dell'imputato, delle emergenze istruttorie acquisite nell'udienza in cui non aveva riconosciuto il legittimo impedimento.

Tale giudizio è condiviso da questa Corte tanto che ha adottato, con ordinanza dell'8 maggio 2013, l'identica decisione (di non sospendere il processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni). Sia considerando, come aveva già ritenuto il Tribunale, che le acquisizioni probatorie raccolte nella udienza in questione non erano state utilizzate a danno dell'imputato, sia in considerazione del fatto che non è stato reso noto quando la decisione della Corte sarebbe stata pubblicata con la conseguente impossibilità di calibrare il rinvio del processo in riferimento ad una data certa.

Peraltro, anche se la Corte Costituzionale dovesse risolvere il conflitto condividendo l'assunto dell'imputato, spetterebbe pur sempre all'autorità giudiziaria penale, e quindi al giudice che procede al momento della decisione della Corte regolatrice, valutarne le ricadute sul procedimento in corso, senza che da tale pronuncia derivi alcun effetto automatico.

Come ha affermato la stessa Corte Costituzionale nelle sentenze n. 451 del 29.11.05 e n. 33435 del 4.5.06.

1 - 16 - la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. a) c.p.p. e 25 Cost.

L'eccezione si basa sulla considerazione che l'applicazione del presidente del collegio del Tribunale aveva travalicato il termine massimo stabilito dalla tabelle del CSM relative agli anni 2009\2011.

E che tali tabelle integrano l'ordinamento giudiziario.

Così che la loro violazione comporta la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 33 c.p.p. e 178 c.p.p..

L'eccezione è infondata.

La questione verte sulle "condizioni di capacità del giudice" individuate dall'art. 33 c.p.p. che l'art. 178 dello stesso codice di rito indica doversi osservare a pena di nullità assoluta degli atti compiuti dal giudice "incapace".

Lo stesso art. 33, al comma secondo, prevede però che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ..", così chiarendo che, anche le norme attinenti ad applicazioni e supplenze, non comportano alcun vizio di capacità del giudice e, di conseguenza, alcuna nullità.

Peraltro non vi è stata neppure alcuna violazione del principio dell'assegnazione del procedimento al giudice precostituito per legge essendo del tutto pacifico che, all'inizio del dibattimento, il presidente del collegio era incardinato nel Tribunale e nella sezione a cui il processo era stato assegnato.

1 - 17 - il vizio di correlazione fra l'accusa e la sentenza.

E' una doglianza comune a molte difese.

Ci si lamentava, infatti, che si era giunti alla condanna degli imputati per un reato proprio senza individuare con quale forma di concorso (e con chi) costoro l'avrebbero consumato.

Non ne erano stati, infatti, gli istigatori, e quindi i concorrenti morali, né avevano indotto in errore i firmatari delle dichiarazioni.

L'eccezione è infondata.

Per un duplice ordine di ragioni.


Sia perché, comunque (e ciò, come soluzione della questione preliminare, è assorbente) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non vi sia difetto di correlazione fra accusa e sentenza né quando si passi dalla contestazione ex art. 48 c.p. (l'errore determinato dall'altrui inganno) c.p. al ritenuto concorso di persone ex art. 110 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 27133 del 15/06/2006, Ud. dep. 01/08/2006, Rv. 235010), né nel caso inverso, quando si passi dal concorso previsto dall'art. 110 c.p. all'ipotesi di induzione in errore prevista dall'art. 48 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 7581 del 05/05/1999 Ud., dep. 11/06/1999, Rv. 213776).

Sia perché si spiegherà come l'accusa era e resta quella formulata ai sensi dell'art. 110 c.p..

1 - 18 - la nullità della contestazione suppletiva.

L'eccezione viene rinnovata nei motivi aggiunti del gravame BERLUSCONI a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 237 del 2012 della Corte Costituzionale.

In base alla considerazione che la decisione della Consulta impedirebbe la contestazione suppletiva laddove si intenda procedere per un reato che necessita della celebrazione della udienza preliminare.



L'eccezione è infondata.

La decisione della Corte Costituzionale non ha mutato il quadro normativo applicabile al caso concreto. Ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente, emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione.

E dunque la decisione della Corte consente solo di recuperare il rito semplificato, anche in relazione al reato, oggetto di contestazione suppletiva, i cui elementi siano emersi solo nel corso dell'istruzione dibattimentale (e non solo quando gli stessi erano emersi già da quanto si era acquisito durante le indagini preliminari).

La precedente analoga eccezione indurrebbe, tuttavia, a ritenere che la stessa difesa ritenesse che gli elementi del reato contestato in via suppletiva fossero già emersi nel corso delle indagini preliminari. Tanto che aveva prospettato l'eventualità di richiedere il rito abbreviato a seguito della precedente pronuncia della Consulta del dicembre 2009 che a tali reati, solo, si riferiva.

In realtà la nuova contestazione muove dagli esiti degli accertamenti tecnici che venivano prodotti al dibattimento e quindi l'eccezione ora analizzata, sotto questo profilo, appare più aderente alla realtà dei fatti processuali.

Ma l'eccezione è infondata per le stesse ragioni per cui si è ritenuta infondata la precedente, analoga, eccezione.

La Corte Costituzionale infatti non ha statuito che non si possa contestare il nuovo reato ma ha solo chiarito che, anche in questo caso di contestazione suppletiva, l'imputato ha il diritto di chiedere e, quindi, ottenere, l'ammissione al rito semplificato.

Ed è diritto che il Tribunale non ha conculcato. E' solo un diritto di cui l'imputato non si è avvalso.

1 - 19 - la conseguente revoca dell'ordinanza che non ha concesso termine per valutare se procedere al rito abbreviato.

L'eccezione è parimenti infondata.


Le più volte citate sentenze della Corte Costituzionale consentono all'imputato di richiedere il rito abbreviato e non impongono affatto di concedere un rinvio per consentire la valutazione se accedervi.

1 - 20 - la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Bruce Gordon in rogatoria. E l'impugnazione dell'ordinanza del 21 maggio 2012.

L'eccezione si basa sul fatto che il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni del teste, residente all'estero, nonostante ne fosse possibile l'esame dibattimentale, perché il teste Gordon aveva solo affermato che era momentaneamente assente dal Principato di Monaco e non era vero che non aveva fornito alcun indirizzo ove fosse possibile reperirlo.

Tanto che altra sezione del Tribunale era riuscita ad escuterlo, nel corso di diverso dibattimento.

La difesa chiede pertanto di escludere dal novero delle acquisizioni le precedenti dichiarazioni rilasciate dal teste Gordon, acquisite dal Tribunale, e chiede, anche, di rinnovare l'istruttoria, escutando il teste.



L'eccezione è infondata.

Il Tribunale aveva ben spiegato che l'udienza rogatoria del 6 luglio 2011 non si era potuta svolgere perché la corrispondente autorità monegasca aveva spiegato che il teste, regolarmente citato, aveva reso noto, per iscritto, di non essere a Monaco e di non essere in grado di indicare con esattezza la data di rientro e di essere molto malato tanto da avere subito 28 trattamenti per un diagnosticato tumore alla ghiandola paratoidea. Rinviando l'escussione ad una data futura del tutto incerta.

Così che l'esperimento doveva ritenersi divenuto impossibile ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p..

Il fatto che poi il teste sia stato sentito, in epoca successiva, da altra sezione del Tribunale di Milano, non consente certo, ora, di ritenere che tale impossibilità, da valutarsi in riferimento ad ogni diverso processo, sia superata.

Né tale circostanza consente ora, in assenza di qualsivoglia altro elemento, di tentarne l'audizione.

Posto che non è nemmeno dato sapere dove il teste sia poi realmente reperibile tanto che nella stessa missiva, del 13 dicembre 2012, prodotta dalla difesa, e relativa ad altro processo, a fronte della ennesima giustificazione della mancata comparizione il teste rinvia ad una indefinita data della primavera del 2013 sempre però qualora a lui, 83 enne sofferente di problemi tumorali e cardiovascolari, sia data la piena approvazione da parte del suo *staff* medico.

Il tutto ad ulteriore riprova della sostanziale impossibilità di sentirlo.

Deve poi sottolinearsi, come apparirà evidente nel corso della verifica del quadro probatorio, che le dichiarazioni rilasciate dal teste Gordon non sono che uno dei molteplici riscontri alla ricostruzione della operazione illecita posta in essere dagli imputati.

1 - 21 - la nullità della sentenza per avere omissso nel dispositivo ogni riferimento ai civilmente obbligati al pagamento della pena pecuniaria

La difesa dei due civilmente obbligati, Fenech Anthony e IMS, eccepiva la nullità della sentenza perché nel dispositivo nulla si era detto circa la posizione dei civilmente obbligati per la pena pecuniaria.

Citando, a tal proposito, sentenze di legittimità Cass. 1993/Leonardi, 1999/Cutino, n. 20958/2012.

L'eccezione è infondata.

Nessuno degli imputati è stato condannato ad una pena pecuniaria e, pertanto, era del tutto inutile citare i responsabili predetti nel dispositivo.

Le sentenze di legittimità citate riguardano il ben diverso caso dell'assenza, nel dispositivo, di un dato essenziale della decisione.

E, invece, nel caso concreto, nulla manca al dispositivo perché nulla si è deciso nei confronti degli obbligati posto che nessun obbligo resta a loro carico.

La doglianza degli indicati appellanti non è solo infondata ma è anche del tutto carente del necessario requisito dell'"interesse" all'impugnativa.

Non essendo i predetti contemplati nella sentenza di prime cure perché non vi era il presupposto giuridico da cui, solo, poteva discendere la loro responsabilità, l'annullamento della decisione non avrebbe comportato alcuna modifica della loro posizione processuale.

Ne consegue che il loro appello va dichiarato inammissibile e vanno condannati, ai sensi degli artt. 591 e 592 c.p.p., al pagamento delle spese processuali del grado.

1 – 22 – l'esame in fase d'appello dell'imputato AGRAMA

Con missiva del 28 febbraio 2013, in lingua italiana e con firma non autenticata, l'imputato AGRAMA ha chiesto di *“essere sottoposto ad esame dinanzi a questa .. Corte di Appello, ed a causa dell'impossibilità assoluta a comparire in udienza – dovuta a condizioni di salute che impediscono assolutamente il viaggio (come risulta dal certificato medico del dott. Waltuch datato 18 dicembre 2012) chiede che l'esame abbia luogo mediante video conferenza. In subordine chiede di rendere dichiarazioni spontanee sempre in video conferenza”*.

Veniva poi prodotto il certificato in lingua inglese corredato di traduzione. In cui si assumeva l'impossibilità dell'imputato di compiere viaggi aerei.

L'istanza dell'imputato così come avanzata non è accoglibile.

A prescindere infatti dalla triplice considerazione che:

- non vi è prova della reale provenienza della istanza dall'imputato non essendovi alcuna autentica della firma;
- non vi è alcuna prova di autenticità neppure della certificazione medica e comunque non si consente a questo giudice di verificare il reale stato di salute dell'imputato con apposita visita fiscale;
- il certificato medico era del 18 dicembre 2012 e sconsigliava viaggi aerei *“nel prossimo futuro”*, così che lo stesso certificato non attestava affatto, come sarebbe stato necessario, le perduranti condizioni di salute (peraltro sempre solo asserite e mai sottoponibili al necessario vaglio della Corte), posto che il processo si è dipanato in ulteriori udienze fino all'ultima celebrata l'8 maggio 2013.

Deve considerarsi che la linea di difesa dell'imputato AGRAMA, contenuta anche nella memoria dei suoi difensori, è attestata sulla recisa negazione dell'addebito e dalla missiva ora inviata alla Corte non si ha alcun elemento per ritenere che tale atteggiamento sia mutato e che quindi l'assunzione di tal mezzo di prova, ponendosi come elemento di novità rispetto a quanto già acquisito (da parte di soggetto ben a conoscenza dei fatti) sia assolutamente necessario al fine di decidere.

Posto che l'imputato ha chiesto l'effettuazione di un preciso atto istruttorio: il suo esame. E che anche tali atti istruttori devono essere ammessi dalla Corte.

Altra questione sarebbe stata se l'imputato avesse chiesto la parola per ultimo (anche per rendere spontanee dichiarazioni) come prevede l'art. 523 c.p.p. richiamato dall'art. 602 c.p.p., richiesta che non era stata avanzata né con le missive indicate, né a tempo debito e quindi quando era terminata la discussione delle parti. Momento processuale rispetto al quale l'imputato era rimasto, ancora, assente, senza, peraltro, far pervenire alcuna documentazione medica aggiornata (consentendo, poi, alla Corte di verificarne la fondatezza).

The image shows two handwritten marks in black ink. The upper mark is a large, stylized signature consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop and a tail. The lower mark is a smaller, more compact signature or set of initials, possibly 'Mi', written in a cursive style.

2 - il merito

2 - 1 - 1 - alcune premesse metodologiche

La ricostruzione della vicenda complessiva oggetto dell'esame del Tribunale prima e della Corte ora deve essere scandita seguendo, ed individuando nell'enorme mole del materiale probatorio, quei passaggi, cronologici e nel contempo logici, che ne formano l'ineludibile sviluppo.

Passaggi che il Tribunale aveva correttamente individuato e che, difatti, negli atti di appello, vengono sostanzialmente ripercorsi. Per sottoporli, come si è visto, a stringente critica.

Deve innanzitutto sottolinearsi come le condotte descritte nella residua (rispetto a quelle originarie da cui gli imputati sono stati prosciolti per prescrizione degli addebiti) imputazione (peraltro riprodotte uno dei reati originariamente contestato ma in riferimento ad annualità, e quindi a dichiarazioni dei redditi, posteriori) siano state consumate nell'ambito di una organizzazione particolarmente complessa e ramificata (per la serie di società interessate e per la loro dislocazione sia in Italia ed all'estero, in diversi Paesi), come certamente era il gruppo Mediaset dell'epoca.

Così che le condotte, che erano anche sapientemente parcellizzate e, conseguentemente, distribuite, sempre in varie società ed in diversi Paesi, non consentivano anche a tutti coloro che vi operavano una sicura percezione della loro rilevanza penale.

La consapevolezza della quale era, invece (e comprensibilmente e volutamente), appannaggio di quei pochi personaggi che, all'interno del gruppo (e, talvolta, al suo esterno), erano strettamente necessari per raggiungere il risultato voluto.

Così che, già fin da questa premessa, deve comprendersi l'assoluta inutilità di raccogliere quelle dichiarazioni, sostanzialmente a sondaggio, oggetto principale delle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale proposte dalle difese, volte alla escussione di persone che altro non sono che "non informate sui fatti" nel senso che il complesso delle operazioni che determinava il risultato descritto nell'imputazione (il lievitare artificioso dei costi) era da loro del tutto sconosciuto perché si ponevano in un punto della catena (del giro dei diritti) dal quale era impossibile rendersi conto del suo funzionamento ed della sua ragione. Apparendo quindi il singolo passaggio, o il singolo risultato posto a loro conoscenza, del tutto spiegabile, del tutto congruo e, quindi, perfettamente lecito.

Perché era solo la possibilità di riguardare, complessivamente, l'iter di continua, seriale, compravendita dei diritti, sostanzialmente consentito solo dalle indagini giudiziarie, ed altrimenti noto solo a chi ne aveva la responsabilità di vertice o la responsabilità operativa (e si vedranno poi, allora, le singole posizioni rivestite, in allora, dai singoli imputati), che ne svelavano la illiceità.

Riprova, di fatto e logica, ne era che nel gruppo si erano attentamente parcellizzate le varie attività, al fine evidente di occultarle: si veda a puro titolo di, significativo, esempio, la scissione, in Lugano, dei documenti contrattuali (in master, da trattenere, e in schede prive del contenuto economico originario, da inviare a Milano).

Nel contempo, sotto il profilo della acquisizione della prova e della individuazione delle sue fonti, non v'è chi non veda che dalle fonti dichiarative non possono che trarsi singole circostanze che solo in un quadro più vasto rivelano la palese fittizietà della compravendita ripetuta dei diritti, posto che nessuno dei testi sentiti ne era stato, quantomeno, compartecipe.

E non avendo alcuno dei coimputati inteso spiegare, ragionevolmente, le diverse (da quanto da loro affermato) risultanze acquisite con l'indagine.

Anche le emergenze documentali non possono che rivelare stralci di verità posto che, o erano formate da individui che non erano a conoscenza del complessivo disegno illecito, o erano formate da persone che in tale contesto erano inserite e che pertanto potevano rivelarne passaggi solo quando questo era assolutamente necessario per raggiungere lo scopo di quella determinata comunicazione.

La ricostruzione dei fatti (in relazione alla contestazione suppletiva, lasciando poi da ultimo la verifica di quanto, di diverso, ascritto al solo imputato Del Bue) seguirà pertanto il seguente schema:

- la ricognizione della disponibilità estera di fondi;
- la verifica di quanto era accaduto negli anni precedenti, sullo stesso tema della compravendita dei diritti;
- la verifica delle compravendite oggetto della attuale imputazione.

Come premessa generale è poi di tutta evidenza come la Corte non si possa semplicemente riportare a diverse decisioni assunte in altri e diversi giudizi.

Ci si riferisce alle, giustamente citate, sentenze dei GUP del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano, pur confermate dalla Cassazione, su fatti sostanzialmente analoghi che avevano dubitato della sussistenza della prova sul "giro dei diritti" e che avevano anche dubitato della sussistenza della prova sulla responsabilità dell'imputato BERLUSCONI, considerandolo estraneo alla gestione del gruppo a partire dalla sua scelta di entrare in politica.

Tale decisioni non esimono, infatti, questa Corte dalla puntuale verifica del quadro probatorio offerto e discusso dal Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, e all'esito della quale dovranno essere prese le conclusioni che tale materiale imporrà, senza pedisse4qualmente seguire gli altri accertamenti giudiziari, che, è dato pacifico posto che altrimenti vi sarebbe una decisione di proscioglimento per il divieto di giudicare due volte la medesima condotta, riguardano condotte ulteriori, che attengono ad un diverso periodo di tempo, e che sono fondate su un substrato probatorio che nulla prova essere identico.

Non risultando poi che le pronunce in questione abbiano posto a loro fondamento un'analisi più complessiva della vicenda così articolata come quella proposta dal Tribunale, solo all'esito della quale si può affermare di essere, compiutamente, riusciti a comprendere i reali contenuti, le reali dinamiche della intera vicenda. E, a comprendere, adeguatamente, le ragioni.

I precedenti giurisprudenziali, che si collegano al presente giudizio, sono, poi, comunque, di segno opposto visto che, a fronte degli indicati proscioglimenti, vi è pur sempre il diverso giudizio espresso dalla sentenza della Cassazione del 2008 su ricorso dell'imputato AGRAMA (n. 39176 del 24 settembre 2008 depositata il 20 ottobre 2008 di conferma della prescrizione sulle precedenti annualità) che conferma sia dell'impianto accusatorio sostenuto dallo stesso collegio del Tribunale sul medesimo quadro probatorio, sia l'esatta qualificazione delle condotte nella cornice di diritto disegnata dalla pubblica accusa.

2 - 1 - 2 - la premessa (e la ragione) logica della ricostruzione

Fatte le premesse di metodo, va subito chiarita anche quella inerente alla ragione, storica e logica, della ricostruzione che il Tribunale ha impostato e che la Corte condivide.

Il ragionamento posto è il seguente: gli uomini vicino a Mediaset (ma, ancor più ed ancor meglio, vicini al suo azionista di riferimento, pur tramite Fininvest, l'imputato BERLUSCONI) erano collocati all'origine del "giro dei diritti". Erano coloro che li contrattavano con i produttori, e specialmente con le Major statunitensi.

Mediaset avrebbe pertanto potuto avere quei diritti al costo a cui la Major li vendevano. Ciò non era accaduto e, per di più, ad opera di personaggi che erano così vicini, anche personalmente, al proprietario della società, a BERLUSCONI. Egli era a perfetta conoscenza di quel mondo posto che anch'egli, nei primissimi anni di operatività, aveva personalmente acquistato i diritti utilizzati poi dalle sue società.

I diritti erano pervenuti a Mediaset con un differenziale di prezzo altissimo. E del tutto ingiustificato. Tale operatività era proseguita per anni. Sempre ad opera degli stessi uomini, che sempre avevano mantenuto la fiducia del proprietario.

L'unica alternativa alla ricostruzione dell'intera operatività così come delineata nel capo di imputazione era ritenere che la società fosse presidiata da amministratori e proprietari di straordinaria incompetenza, sia dal punto di vista commerciale, sia nella scelta degli uomini di cui circondarsi.

Lettura questa che viene smentita *in nuce* appunto dalla acquisita conoscenza del proprietario del mercato in questione.

E che viene smentita, lo si vedrà, anche dalla congerie di elementi di fatto che si riporteranno (e che per la quasi totalità sono già stati descritti dal Tribunale).

Partendo da ciò, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, ed ora dalla Corte, è lineare:

- si parte dall'esistenza di quella galassia di società che intercettava i fondi maturati all'estero, e ne spiegava destinazione ed utilità;
- si prosegue con la verifica dell'interessamento, nel giro dei diritti, di almeno parte di queste società estere;
- si giunge infine all'accertamento della semplificazione ed accorciamento delle catene di compravendita dei diritti, necessitata dalla quotazione in Borsa della società (e dai conseguenti maggiori controlli esterni), catena, però, che, seppure accorciata, manteneva la sua ragion d'essere: la costituzione di costi fittizi da opporre al fisco italiano, la costituzione di fondi finanziari disponibili all'estero (quest'ultima, peraltro, una finalità eterodossa all'odierna imputazione).

Di tutto ciò qui si è solo accennato, come premessa logica che consenta una miglior lettura dei prossimi paragrafi, e si rinvia poi, per un maggior dettaglio, alle conclusioni che l'analisi delle fonti di prova imporrà.

2 - 2 - la disponibilità di fondi esteri ed il comparto estero del gruppo (la sentenza "Mills")

Il primo passaggio, dunque, è la dimostrazione dell'esistenza di un gruppo di società estere, e dei correlativi conti bancari, riconducibili, ancor più che a Fininvest, al suo sostanziale proprietario, conti nei quali confluivano fondi la cui provenienza non era stata compiutamente accertata.

Ma che costituivano una sostanziosa provvista finanziaria collocata, appunto, all'estero.

Centrale in questa ricostruzione è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione pronunciata nei confronti del coimputato Mills (presente agli atti quantomeno per essere stata prodotta dal PG ad esito della sua requisitoria).

Certo non smentita dalle risultanze della diversa sentenza di proscioglimento per estinzione per prescrizione del reato recentemente pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di BERLUSCONI, ove ci si limita a dar stretto conto della provenienza della provvista utilizzata per ricompensare illecitamente Mills, concludendo peraltro negli stessi termini delle Sezioni Unite per l'esistenza di elementi di prova che non consentono una formula di proscioglimento più favorevole.

In ogni modo le risultanze del processo cosiddetto "Mills" (sottoposte alla doppia verifica di merito ed analizzate dal consesso più largo della Corte di legittimità) sono particolarmente significative. Perché illustrano l'antefatto, societario, gestionale e patrimoniale, di quanto poi accaduto e sottoposto alla verifica di questa Corte.

E' innanzitutto significativo che alla vicenda siano interessate le stesse, due, persone che si vedranno poi essere il punto di riferimento della vicenda del giro dei diritti. Ovverossia il *dominus* del gruppo, BERLUSCONI, in posizione talmente defilata che il processo Mills nasce proprio dall'intento (raggiunto dal Mills e per questo ripagato) di supportarne l'estraneità ai fatti, e quel BERNASCONI che ne assumerà la gestione concreta, pur, ovviamente, agendo sempre nell'interesse del gruppo, anzi, in questo caso, più direttamente del suo *dominus*.

Ed è altrettanto significativo (lo si è detto ma giova ripeterlo) che si sia accertato l'esistenza di una serie di società estere riconducibili alla Fininvest, ma ancor più al suo fondatore, dotate di disponibilità finanziarie di non accertata origine, utilizzabili per le più diverse necessità e scopi.

Così fornendo logica spiegazione anche al successivo "giro dei diritti", anch'esso spiegabile, oltre alle evidenti ragioni di illecito risparmio fiscale, nella medesima ottica: conservare all'estero fondi di problematica individuazione e tracciamento.

Ancorchè sia senz'altro vero che tale ulteriore accertamento non era stato raggiunto in riferimento al "giro dei diritti" oggetto del presente procedimento. Ma si tratta certo di un difetto di prova che non consente di escludere, per ciò solo, rilevanza al fatto che Fininvest e Mediaset ed il loro fondatore avessero, seppure in epoca precedente, creato un meccanismo, societario e patrimoniale, che ne comprovasse l'ulteriore (rispetto al mero, ma pur relevantissimo per le somme interessate, risparmio fiscale) ragione: la costituzione, appunto, di fondi esteri.

Ed ancora deve aggiungersi che le risultanze della sentenza Mills trovano adeguato e convincente riscontro, ai sensi degli artt. 238 bis e 192 c.p.p., in quanto si verificherà nel capitolo successivo, e quindi analizzando il ruolo di alcune delle società qui citate nel giro dei diritti. E, quindi, confermandone prima l'inserimento nel comparto riservato Fininvest, e poi, appunto, il ruolo ricoperto.

La sentenza Mills dà innanzitutto conto della presenza di società estere (gestite da Mills e dai suoi collaboratori) destinate a rimanere occulte (e quindi costituite in "*paradisi fiscali*") perché create per raggiungere scopi quantomeno elusivi della normativa italiana, in specie della legge "Mammì" (che dettava limiti al possesso di reti televisive).

"Per la Fininvest erano state create tra trenta e cinquanta società (costituite prevalentemente nelle Isole del Canale e nelle Isole Vergini), che, nella contabilità della CMM (nde: la società di Mills), erano state suddivise in una lista A ed in una lista B.

Tra queste società vi era "All Iberian", con sede in Guernsey, divenuta nel corso della propria attività "la tesoreria di un gruppo di società offshore" e finanziata da altra società denominata "Principal Finance Ltd."

Per evitare gli effetti della legge Mammì (che aveva fissato un tetto al possesso di reti televisive, in Italia, da parte di uno stesso soggetto), era stata utilizzata la società "Horizon", posseduta da MILLS, che aveva costituito la società lussemburghese "C.I.T." insieme ad altre società controllate dalla stessa "Horizon".

Il gruppo Fininvest B era poi talmente riservato, e tale doveva assolutamente rimanere, che si era provveduto a corrompere la Guardia di Finanza affinché non ne venisse svelata l'esistenza.

“Con riferimento all'addebito relativo al fatto di avere MILLS celato l'identità della proprietà delle società offshore del cosiddetto "Gruppo Fininvest B", la sentenza emessa nel processo Arces ed altri aveva accertato in maniera definitiva che la Guardia di Finanza era stata corrotta affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, pur non essendo stato ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio BERLUSCONI, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile. “

Alcune delle destinazioni di rilievo penale di quelle disponibilità economiche erano state peraltro accertate (e, in esse, anche il diretto coinvolgimento di BERLUSCONI, solo prosciolto per prescrizione del reato).

“Parimenti, i fatti relativi all'illecito finanziamento in favore di Bettino Craxi da parte di Fininvest, tramite All Iberian, erano stati, sulla base di plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati [visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi di Silvio BERLUSCONI, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione], così come si era accertato che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest e che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, adoperata come ponte anche dalla Silvio BERLUSCONI Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo.”

E peraltro laddove, nel processo Arces appena citato, non si era giunti a risalire la catena delle responsabilità fino a BERLUSCONI ciò era, appunto, dovuto alla colpevole reticenza dell'avvocato Mills.

“.. tuttavia, lo stesso MILLS – sentito come testimone il 20 novembre 1997 e il 12 e 19 gennaio 1998 – non aveva comunicato i nomi dei soci da lui conosciuti, e così era stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest, costringendo il Tribunale a procedere in via induttiva, con la conseguenza che proprio la carenza di prova certa sul punto aveva determinato, nel processo Arces ed altri, l'assoluzione di Silvio BERLUSCONI in secondo grado e, definitivamente, in sede di giudizio di cassazione “

Si riportavano poi le conclusioni su alcune delle società del comparto (Century One e Universal One), che ricorrono anche nel “giro dei diritti”, seppure nella sua prima fase.

Con l'indicazione del ruolo dell'odierno imputato Del Bue quale diretto fiduciario della famiglia BERLUSCONI e del ruolo dell'odierno imputato BERLUSCONI nei confronti dei figli, a cui era intenzionato a intestare società ma mantenendone lo stretto controllo patrimoniale.

In relazione all'addebito di reticenza relativo ai beneficiari economici delle società "Century One Entertainment Ltd." e "Universal One Ltd." [delle quali, nel giugno del 1991, era stato conferito a Paolo Del Bue la general power of attorney] ed al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue e la famiglia BERLUSCONI, risulta accertato che – in un foglio manoscritto contenente una proposta di struttura di ciascuna holding, redatto da Tanya Maynard su istruzioni di MILLS (come da lei stessa riferito) ed acquisito il 14 novembre 1996 presso gli uffici della finanziaria Bonzanigo a Ginevra – Marina e Piersilvio BERLUSCONI erano stati indicati come beneficiari rispettivamente di Volcameh Trust e di Muesta Trust ed era altresì stato indicato il percorso attraverso il quale da ognuno di essi si giungeva a Century One e Universal One; in tale manoscritto si era altresì previsto il divieto per detti beneficiari di disporre del capitale per tutta la

durata in vita del padre, salvo che a ciò non avessero consentito, attraverso MILLS, indicato come esecutore, Gironi, Foscale o Confalonieri.

Tutto ciò MILLS (che tra l'altro falsamente aveva dichiarato essere stata la Maynard a creare le strutture in questione) non aveva riferito ai giudici, benché egli, in quanto esecutore, ben sapesse essere state le società create per volontà di Silvio BERLUSCONI.

Mills stesso poi aveva confermato (nelle dichiarazioni originarie ritenute non reticenti e prova della successiva reticenza) l'esistenza e le ragioni (disporre di somme all'estero senza che le stesse emergessero dai bilanci delle società del gruppo) del comparto B. Peraltro a disposizione di BERLUSCONI personalmente ben più che di Fininvest.

"Del resto, nella "confessione" resa da MILLS ai pubblici ministeri di Milano il 18 luglio 2004 era emerso, con riferimento ai fatti oggetto delle sin qui ricordate false o reticenti dichiarazioni, quale fosse invece la reale conoscenza degli stessi da parte di MILLS.

Egli aveva, infatti, offerto un ampio resoconto dei presupposti professionali, finanziari e giudiziari intercorsi con il gruppo Fininvest, ed in particolare con Silvio BERLUSCONI ed i suoi dirigenti, a far tempo dalla fine degli anni '70 - inizio anni '80, ovvero dall'incarico affidatogli di costituire un gruppo di società offshore al fine di realizzare da un lato la creazione di poste contabili che non avrebbero dovuto figurare nel bilancio consolidato del gruppo, dall'altro l'allocazione "estero su estero" di ingenti somme di denaro i cui beneficiari erano individuati, quanto alle società Century One e Universal One, nei figli di Silvio BERLUSCONI, Marina e Pier Silvio.

E di come per tali servizi, dediti all'occultamento di società e fondi, lui, Mills, ricevesse lauti compensi.

E di come anche l'emersione delle società, ma solo per il diritto inglese, fosse anch'essa finalizzata ad un permanente intento di occultamento.

"MILLS aveva descritto, poi, come e perché avesse conseguito lui stesso un profitto delle società offshore, il cosiddetto dividendo Horizon pari a circa 10 miliardi di lire, che i dirigenti del Gruppo Fininvest gli avevano chiesto di trattenere in conto e in nome proprio, sottoponendolo a tassazione fiscale secondo la legge britannica, al fine di cancellare qualsiasi traccia finanziaria idonea a ricondurre a Silvio BERLUSCONI la proprietà delle società offshore, e, fra esse, del canale televisivo Telepiù, in aperta violazione della legge italiana che impediva la concentrazione di proprietà di sistemi di comunicazione di massa."

Rimarcandosi poi che la ragione ultima della reticenza di Mills doveva ricondursi al fatto che questi, non tanto aveva evitato che si potesse risalire alla Fininvest, quanto invece al suo fondatore, a BERLUSCONI (proprio a tale titolo poi, ricevendo i 600.000 dollari di compenso corruttivo).

Chiarendo anche il ruolo assunto nella vicenda da BERNASCONI.

"Il fulcro della reticenza di David MILLS, in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra, in definitiva, nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio BERLUSCONI, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti, posto che si era reso necessario distanziare la persona di Silvio BERLUSCONI da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all'estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio BERLUSCONI.

“il 2 febbraio del 2004 lo stesso MILLS, in una lettera recapitata a Robert Drennan dello studio Rawlinson & Hunter, oltre a riepilogare le vicende relative all'inaspettato guadagno rappresentato dal dividendo di circa 1,5 milioni di sterline (c.d. dividendo Horizon) "proveniente dalle società di Mr. B", aveva anche raccontato come egli, con la sua testimonianza, avesse "tenuto Mr. B. fuori da un sacco di problemi" evitando di dire tutto ciò che sapeva, nonché come, all'incirca alla fine del 1999, gli fosse stato detto che avrebbe ricevuto dei soldi, segnatamente \$ 600.000, da considerare quale un prestito a lungo termine od un regalo ("600.000 dollari furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia disposizione, se ne avessi avuto bisogno").

“Questi stessi concetti erano stati sostanzialmente ribaditi a Brennan da MILLS nel corso di un colloquio tra i due, venendo in quella occasione precisato che Carlo BERNASCONI aveva appunto detto a MILLS che detta somma, da considerarsi come un prestito a lungo termine che non avrebbe dovuto essere rimborsato o come un regalo, era stata precisamente immessa in un fondo denominato "Torrey fund".

La Cassazione finiva quindi per riportare, sulla fase del pagamento del suo compenso, le stesse parole dell'avvocato Mills:

"... io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio BERLUSCONI e il Gruppo Fininvest e, pur non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo BERNASCONI, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era veramente un mio amico, mi disse che Silvio BERLUSCONI a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di ricordare le parole esatte che Carlo usò per indicare chi aveva preso questa decisione all'interno della famiglia: ritengo che abbia usato l'espressione "il dottore", che era il modo con cui abitualmente chiamava Silvio BERLUSCONI. "

Seguivano poi le considerazioni sul tortuosissimo iter seguito dalla somma. Come altrettanto tortuoso, si verificherà essere l'iter seguito dai diritti.

Tutto ciò consente (ed impone) di formulare la seguente conclusione.

Il gruppo Fininvest, e più precisamente il suo fondatore e *dominus*, con l'aiuto tecnico dall'avvocato Mills, aveva costituito una galassia di società estere, alcune delle quali occulte, e che occulte dovevano restare (tanto da corrompere gli inquirenti che rischiavano di scoprirle) anche perché parte di tali fondi era stata utilizzata per scopi illeciti: dal finanziamento, occulto, a uomini politici, alla corruzione degli inquirenti, alla corresponsione di somme a testi reticenti.

Rimaneva però impregiudicata - la sentenza Mills non se ne era occupata perché non era un accertamento rilevante per la prova di quel processo - la questione del modo in cui questi fondi si erano costituiti, di come i conti di queste società erano alimentate.

Domanda questa a cui quanto si dirà sul "giro dei diritti" è destinato a dare una, almeno parziale, risposta.

2 - 3 - l'organizzazione del gruppo in relazione all'acquisto dei diritti

Preso, infatti, atto dell'esistenza del comparto estero riservato e dei cospicui fondi di cui questo disponeva si deve, altresì, prendere atto che le modalità di acquisto dei diritti erano senza dubbio una delle possibili vie attraverso le quali il gruppo poteva costituire disponibilità finanziarie estere.

Si tenga infatti presente che molta parte del prodotto da trasmettere sui canali televisivi di proprietà del gruppo era di provenienza estera ed era pertanto necessario acquisirne i diritti di trasmissione.

Si trattava di corrispondere ingenti somme di denaro ad entità straniere, alle cosiddette Major, in gran parte sul territorio di loro residenza.

Ed era pertanto evidente che, interponendo fra le Major stesse e il gruppo Fininvest/Mediaset una serie di società estere, che operavano adeguati ricarichi nella compravendita dei diritti, si otteneva un duplice risultato: non solo si creavano costi fittizi destinati a diminuire gli utili del gruppo e quindi le imposte da versare all'erario italiano, ma si costituivano, appunto, ingenti disponibilità finanziarie all'estero.

Una strategia, questa, che il gruppo, ed il suo fondatore e *dominus* (l'operatività descritta traeva origine in anni in cui BERLUSCONI era incontestabilmente il gestore diretto di tutte le attività del gruppo), che trovava puntuale conferma nei fatti già descritti dal Tribunale.

Che si riportano in sunto.

Negli anni fino al 1994\1995 infatti nel "giro dei diritti" si erano interposte anche società del comparto Fininvest B così che proprio tale comparto risultava direttamente alimentato (anche) da tali flussi finanziari.

Negli anni successivi, contraddistinti dalla necessità di depurare il bilancio e quindi le movimentazioni finanziarie a seguito della ammissione in Borsa di MEDIASET (nel luglio del 1996), si interponeva all'acquisto la sola IMS, riconducibile anch'essa al gruppo, che, trattandosi di società priva di sostanziale struttura, agiva attraverso l'amministrazione di Lugano, sempre (anche negli anni precedenti alla sua operatività per conto di IMS) preposta all'occultamento del costo storico dei diritti.

Diritti che erano formalmente intermediati quindi da IMS (e da Lugano, o meglio, da Massagno) ma che in realtà venivano acquisiti su indicazione degli organi MEDIASET ed erano intermediati, per tutto il periodo, dal solito LORENZANO.

Quel LORENZANO che era stato il protagonista, in tutti gli anni '90, degli acquisti dalle Major (e che difatti è presente nelle mail citate dal Tribunale e relative almeno al periodo fino al 1995 ma che sarà anche il sostanziale unico braccio operativo anche nel periodo dal 1995 al 1998 attraverso le consulenze prestate ad IMS i cui amministratori formali certo non erano attivi nell'acquisto dei diritti), così come BERNASCONI era stato il protagonista, per Fininvest/Mediaset (ma in realtà per BERLUSCONI), dell'organizzazione dell'acquisto dei diritti e del loro transito nelle varie realtà societarie.

Transito che, non essendovi elementi per dedurre che si trattava di una sostanziale truffa a danno della proprietà (di BERLUSCONI e della sua famiglia: totale prima, di maggioranza poi) del gruppo, andava a vantaggio di questa e quindi della famiglia BERLUSCONI ed *in primis* del suo referente principale, l'odierno imputato.

Rivelatrici di tale operatività sono una pluralità di fonti, già individuate dal Tribunale e che si ripetono anch'esse in sunto.

Innanzitutto, in via generale, la mail del 12 dicembre 1994 con la quale Douglas Schwalbe, un contabile della Fox, scrive a Mark Kaner, all'epoca Presidente della Distribuzione Internazionale della medesima Fox.

Lettera che non può certo essere misconosciuta perché di pugno di un mero contabile visto che tratta di un argomento di assoluta rilevanza come quello inerente l'indebitamento di MEDIASET nei confronti di una delle principale Major e poi perché conferma quel che, da altre fonti, comunque risulta: il transito dei diritti dalle major a Mediaset attraverso una serie di altre

realità deputate a farne lievitare il costo finale (fino al 1994 un percorso assolutamente indiscutibile, vista la partecipazione alle catene di società del gruppo).

Del seguente tenore (Schalwbe rivelava quanto gli aveva confidato Pugnetti, dell'ufficio acquisti di Mediaset) :

Mi sono incontrato con Guido Pugnetti venerdì. lui mi ha spiegato che Carlo BERNASCONI stava ancora pensando a cosa fare per i contratti della Fox che avrebbe voluto incontrarsi con noi a Los Angeles la settimana prima del NATPE.

Quando gli ho fatto pressioni per il milione di dollari che mi doveva da 90 giorni mi ha spiegato quanto segue con la speranza che il tutto rimanesse tra me e lui.

In due parole l'impero di BERLUSCONI funziona come un elaborato "shell game" (lo shell game è un gioco che consiste nel prendere tre gusci di noci vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi partecipa deve indovinare dove il nocciolo è stato nascosto) con la finalità di evadere le tasse italiane".

La Principal, con sede a Lugano, compra licenze dei prodotti dagli Studios e successivamente li vende a Reteitalia. Se la Principal compra Mrs Doubtfire per 2 milioni di dollari, poi Canale 5 potrebbe acquistare la licenza per questo film (per fare un esempio) per 3 milioni di dollari. Questi 3 milioni di dollari in realtà rappresentano le vendite di Publitalia agli inserzionisti pubblicitari ed è essenzialmente un trasferimento perché non si vuole che Reteitalia faccia utili (o faccia figurare utili). I profitti vengono tenuti in Svizzera (come sappiamo le banche svizzere proteggono la privacy dei loro clienti).

"La Principal poi ci paga con il ricavato degli spazi pubblicitari venduti da Publitalia. Tutto ciò funziona bene fino a che gli inserzionisti continuano a pagare Publitalia. Questo al momento non sta accadendo, perciò non ci sono soldi che vanno a Principal attraverso Reteitalia.

In questo senso Daniele (che si deve intendere LORENZANO) e Guido (Pugnetti) sono solo intermediari: Guido per esempio non ha idea di quanti soldi ci siano nella Principal e se loro sono realmente in grado di pagare o se stanno trattenendo il danaro. A rendere le cose peggiori al momento è arrivato il decreto del Governo italiano che dice che BERLUSCONI stesso deve disfarsi delle sue finanziarie e rendere pubblica la sua società.

Come si può capire, quindi, il grande problema è che i beni della società (prodotti di cui possiede le licenze) ed i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane che sono state ideate per perdere soldi.

Ti prego di tenere per te queste informazioni visto che mi sono state comunicate in modo confidenziale. Nel frattempo continueremo a fare pressioni per il pagamento ed aspetteremo di parlare con il signor BERNASCONI a gennaio, a Los Angeles. Infine, senza in realtà dire nulla.

Una mail (il cui contenuto Pugnetti ha confermato per quanto lo riguardava) quindi che fornisce adeguato riscontro documentale dell'epoca sulla esistenza e sulle ragioni del "giro dei diritti": l'evasione fiscale della società italiana.

Fornendo peraltro anche la prova che la FOX, i cui diritti risultano intermediati dalle società di CUOMO, si disinteressa totalmente di verificare la solidità dell'intermediario, che dovrebbe essere il suo unico interlocutore, e risale direttamente alle compagnie di BERLUSCONI Al punto che da quelle, da Pugnetti e da BERNASCONI, ed anche dallo stesso LORENZANO devono provenire adeguate rassicurazioni, o, almeno, spiegazioni circa i ritardi nei pagamenti alla Fox.

Se questo era il "sistema", era del tutto conseguente che la struttura di Lugano\Massagno fosse preposta a trattare i contratti di acquisto dei diritti, ma non a trattarli nel senso ordinario del termine (individuare i prodotti, contattarne i proprietari, concordarne il prezzo) ma solo a ricevere i contratti da altri stipulati e scinderli, dal punto di vista meramente cartaceo, stando attenti a conservare all'estero proprio il dato sensibile del costo di acquisto.

Del resto, va detto per inciso, in pieno accordo con l'usuale strategia contabile del gruppo posto che, ad esempio quando si erano ceduti i diritti già di Reteitalia a Mediaset non si era fatto

alcun cenno al loro costo storico ma ci si era riferiti ad un valore di perizia, occultando così anche il costo storico sostenuto da Reteitalia e riportandolo ad un valore sostanzialmente soggettivo e potenzialmente arbitrario, senza che ve ne fosse una ragione diversa da quella della evidente possibilità di manipolare, anche in quella occasione, i costi.

Che Fininvest Service di Lugano\Massagno si limitasse a tale nascondimento è confermato da una serie di testimonianze, da Cavanna, da Baldi e da Belotti.

Silvia Cavanna (che, si ricorda, era rimasta in MEDIASET fino al 1999 seppure, negli ultimi anni, come consulente) ricordava che l'ufficio di Lugano, gestito prima dalla Camaggi e poi, dal 1995, dalla odierna coimputata GALETTO, spediva a Milano i contratti senza i dati economici.

Dati economici che venivano riservatamente ed ufficiosamente comunicati ma che poi venivano gonfiati, su istruzione di BERNASCONI ("picchia giù sui prezzi"), in modo da fornire una (cosiddetta) "gestione equilibrata" dei flussi finanziari volta, quindi, non al mero pagamento dei diritti (di costo, alla fonte, molto minore del flusso finanziario stesso) ma alle esigenze, di tutt'altra natura, di illecita costituzione di fondi finanziari in territorio estero e di corrispettivo "risparmio fiscale" nel nostro territorio.

Così la Cavanna:

DICH: Cioè, Lugano, di soldi per pagare i fornitori, e in Italia di costi. Era tutta una cosa molto equilibrata tra di loro, perché se Camaggi doveva pagare e non aveva soldi, facendo noi nuovi contratti con pagamento . . . che poi se Lei guarda quei contratti sono molto poveri di informazioni, non c'erano delle scadenze di pagamento per cui potevano essere pagati quando si voleva .. per cui a seconda che Camaggi avesse bisogno di soldi, oppure che noi avessimo bisogno di . . . di costi, di pagare, no

Allora, Camaggi poteva avere bisogno di soldi, qui, per far quadrare i conti, il bilancio. avevano bisogno di costi. cioè di . . . non so come . . i costi, insomma, per diminuire ... ed era una cosa concertata da quelli della finanza con Tronconi, BERNASCONI e allora mi dicevano : "Abbiamo bisogno di " ed io dovevo fare i contratti. "

La teste Marina Baldi, addetta all'ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo alle dipendenze della Cavanna, fin dal 1985, si era occupata della redazione di quei subcontratti che servivano per non inviare a Milano i master (i contratti originari).

Tanto che i prezzi da inserire nei subcontratti le erano indicati dalla Cavanna, la quale rispondeva direttamente a BERNASCONI.


Il teste Daniele Belotti, dipendente proprio di Fininvest Service di Lugano, ha riferito di essersi occupato della predisposizione delle schede sulla base dei contratti di acquisto dei diritti, precisando che la scheda contenente la parte economica veniva consegnata alla Camaggi (e poi alla GALETTO) per l'amministrazione, mentre la parte contenente tutti gli altri dati contrattuali veniva spedita a Milano.

Queste le sue parole:

No, ma quando sono entrato mi hanno detto: "la parte che riguarda i diritti è una parte ufficiale, invece la parte che riguarda i costi è una cosa di Fininvest Service quindi è giusto che rimanga all'interno dell'azienda".

Un nascondimento quindi, operato a Lugano, che era direttamente funzionale ad escludere che giungesse a Milano, in forma ufficiale (e non limitata al BERNASCONI che doveva decidere il ricarico) la conoscenza dei reali costi di acquisto.

Sempre in funzione della fittizia lievitazione dei costi di acquisto.



Un nascondimento ed una separatezza che erano confermati, anche ai più alti livelli della organizzazione societaria, da quello che era stato designato come l'amministratore che avrebbe dovuto condurre la società dopo l'entrata in politica di BERLUSCONI, Francesco Tatò, che aveva infatti confermato che, nonostante l'importanza dei diritti nella struttura dei costi aziendali, e quindi nonostante l'interesse suo proprio ad aggredirli per ottenere significativi risparmi, si trovava ad esserne sostanzialmente estromesso.

Queste infatti le sue dichiarazioni già sottolineate dal Tribunale.

Francesco Tatò, riferiva innanzitutto che la responsabilità del settore faceva capo a BERNASCONI.

PM: Lei ha dichiarato: "Era un'area di attività" – le modalità di acquisizione dei diritti - "assolutamente chiusa ed impenetrabile

DICH: Eh, abbastanza, quello sì.

P M : ... gestita a livello più alto da BERNASCONI che dava conto della sua attività direttamente a BERLUSCONI e non riferiva al consiglio di amministrazione". È vera questa dichiarazione?

DICH: È vera...

Ancorchè il teste avesse precisato che il termine "impenetrabile" era eccessivo, era evidente che non era settore che era stato affidato alla sua cura ma restava nelle mani di BERNASCONI che continuava a riferirne al solo BERLUSCONI.

2 - 4 - il giro dei diritti negli anni precedenti a quelli individuati nella residua imputazione contestata in via suppletiva (fino al 1995)

2 - 4 - 1 - alcune premesse

La prima fase del transito estero dei diritti, pur se ha perso immediato rilievo penale per la prescrizione di quegli addebiti, forma un imprescindibile precedente storico e logico delle condotte che hanno conservato rilievo penale.

Quel transito estero che precede l'acquisto di Mediaset è stato ben descritto dalla consulenza KPMG (si tratta in particolare della relazione del 20 gennaio 2005 a cui si fa qui espresso rinvio per le nozioni di dettaglio).

Nei confronti della quale i consulenti di parte non hanno fornito argomentazioni di reale contrasto. Poiché essa si basa innanzitutto sulla documentazione che nel corso degli anni si era riusciti, assai faticosamente, ad acquisire, soprattutto con rogatorie internazionali. Documentazione bancaria e contrattuale.

Mentre le consulenze delle difese propongono argomenti che non si confrontano tanto con i risultati quantitativi emergenti dalla verifica dei dati documentali (se non in parte davvero minima) ma si limitano ad affermare la compatibilità, del tutto teorica, di tali dati, con l'esistenza, nel mercato mondiale (o statunitense) dei diritti di trasmissione, degli intermediari, e dei notevoli ricarichi da questi operati.

Un dato che neppure l'accusa per vero contesta, in via generale. Quel che l'accusa contesta, e che anche il Tribunale ha ritenuto, è che MEDIASET, in particolare, e non la RAI e non un altro qualsivoglia gruppo televisivo, abbia in realtà acquistato i diritti alla fonte e poi li abbia costretti ad intraprendere quel percorso che aveva consentito la contestata evasione.

Quanto poi ai numeri, alle cifre, esposte dai consulenti della KPMG, non pare davvero che essi avrebbero potuto seguire un qualsiasi altro metodo. Si sono riferiti alla documentazione quando questa era stata rinvenuta, e quando non era stata rinvenuta si erano serviti di dati medi (che come tali tengono statisticamente conto anche dei minimi e dei massimi) appoggiandosi poi, del tutto

congruamente (aggiungendo quindi al dato statistico il dato di fatto di riscontro), con l'analisi dei flussi finanziari visto che di passaggi di denaro sempre si trattava.

2-4-2 - le "catene" del primo giro

La consulenza KPMG consentiva di accertare, documentalmente, una serie di "catene" societarie da cui i diritti transitavano.

Innanzitutto chiariva che in quella fase (nel 1994 e nel 1995) la maggior parte dei diritti erano transitati da tre società, tutte del comparto riservato cosiddetto Fininvest B: Principal Network, Century One e Universal One.

In particolare la Principal era spesso l'acquirente dalla Majors e poi rivendeva alle altre due società, che a loro volta rivendevano ad altre società del gruppo Fininvest/Mediaset.

Già tale circostanza faceva intendere la fittizietà della catena, visto che i diritti transitavano (in più passaggi), senza alcuna reale ragione economica, per società che facevano capo alla medesima proprietà dell'acquirente finale a cui quindi si interponevano. Realizzando però il duplice intento, la duplice ragione, del transito: aumentare i costi e costituire fondi esteri. Fondi però sostanzialmente occulti, per quanto attiene il loro reale avente diritto, posto che solo le indagini successive avevano consentito di attribuirne la titolarità all'imputato BERLUSCONI.

A riprova di ciò si pensi poi che proprio la Universal One e la Century One avrebbero dovute essere le società ricomprese nei trust (poi non realizzati) riconducibili ai figli dell'imputato sui quali però l'imputato stesso manteneva, espressamente, il sostanziale controllo (i figli, lui vivente, non avrebbero potuto neppure disporre di quei beni, se non con l'assenso di strettissimi collaboratori del padre).

Una ulteriore riprova della fittizietà dei passaggi era ricavabile dalle dichiarazioni della teste Tatiana Galli, segretaria della fiduciaria Arner, in cui operava l'imputato DAL BUE.

Del seguente tenore.

Giungevano in sede i contratti per la Principal (e quindi provenienti dalle majors) e li faceva firmare a DEL BUE (che è del tutto pacifico che non contrattasse mai con le majors). Poi, su istruzione della Camaggi (che le indicava tutti gli elementi: prezzi e tempi) e quindi della struttura di Lugano della Fininvest Service, redigeva i contratti che Century One e di Universal One figuravano concludere con le altre società riconducibili al gruppo Fininvest.

Realizzando così almeno tre passaggi del tutto fittizi: dalla majors alla Principal, dalla Principal alla Century (o Universal), dalla Century all'ulteriore acquirente, di solito non quello finale.

Si noti, inoltre, che, sui conti bancari delle tre società indicate, risultava essere autorizzato ad operare proprio l'imputato DAL BUE e che, su quei conti, negli anni dal 1991 al 1996, vi erano stati prelievi di denaro contante per il controvalore di decine di miliardi di lire. A riprova, qui, anche della generazione di ingenti fondi esteri. La cui ulteriore destinazione veniva occultata dalla loro trasformazione in denaro contante.

Queste, più in dettaglio, le somme prelevate in contanti dai conti delle società più a valle: Century One a US\$ 41,694 milioni, CHF 8,012 milioni, FFr 2 milioni e Lit 318 milioni e per Universal One a US\$ 21,358 milioni, CHF 4 milioni e Lit 10 milioni.

I diritti intermediati, fittiziamente, prima da Principal e poi da Century ed Universal, tutte società del comparto riservato Fininvest B, giungevano poi, altrettanto fittiziamente visto che non giungevano all'acquirente finale ma proseguivano il loro giro, in buona parte, alle società Principal Communications e Principal Network Communications (ovviamente diverse dalla Principal Network del comparto B ma con assonanze utili a rendere meno agevole la ricostruzione; resa ancor

meno agevole dalle continue suddivisioni temporali dei diritti compravenduti), queste ultime comprese nel comparto estero Fininvest non riservato.

Passaggio che, come logico, faceva lievitare il costo dei diritti e costituiva fondi esteri.

Prima di giungere a MEDIASET molti di questi diritti, già più volte inutilmente intermediati, passavano dalle società maltesi, sempre riferibili al gruppo Fininvest/Mediaset, che quindi si poneva sempre nella posizione di intermediario di se stesso, e precisamente da AMT e da Mediaset International, e ciò almeno fino al 1994.

Nel 1995 a queste due società subentrava IMS Ltd, la società maltese che sarà la protagonista delle catene di tutti gli anni successivi, quelli ricompresi nell'attuale imputazione.

Catene che si accorceranno, come aveva già notato il Tribunale, anche per la prossimità della quotazione in borsa di MEDIASET, poiché IMS si troverà ad essere acquirente o direttamente delle Majors o della Principal Network del comparto B, o delle società dei fittizi intermediari: AGRAMA, CUOMO, DAL NEGRO, COLOMBO, GIRAUDI. O, in misura minore, di altre società.

Così che il rapido *excursus* sul percorso seguito dai diritti negli anni immediatamente precedenti il periodo di tempo oggetto dell'odierna residua imputazione consente di fissare una serie di conclusioni.

L'ipotesi d'accusa della assoluta fittizietà del giro dei diritti è certamente confermata quantomeno per i passaggi infragruppo, del tutto sforniti di qualsivoglia ragione economica.

Passaggi infragruppo che invece generavano i risultati che si intendevano raggiungere: la lievitazione dei costi con la conseguente evasione delle imposte italiane dell'acquirente finale, il gruppo Fininvest/Mediaset, e la costituzione all'estero, sia nel comparto riservato, sia nel comparto non riservato, di ingenti disponibilità finanziarie.

Si vedrà poi come anche i passaggi attraverso gli intermediari risponderanno alla stessa logica seppure non siano state individuate le conseguenti retrocessioni. Va peraltro chiarito come non sia stata affatto acquisita prova del contrario: che retrocessioni non vi siano state. Sia perché non si è potuto disporre di tutti i conti degli intermediari, sia perché su questi si individuavano prelievi di ingenti somme in contanti delle quali non era possibile individuare la destinazione.

Così che si è già dimostrato come nel "giro dei diritti" relativo alle annualità prescritte fosse del tutto palese la fittizietà del costo finale del diritto imputato all'acquirente.

Ed altrettanto palese era che esisteva una struttura, pur interna al gruppo ma sostanzialmente parallela ai suoi organi formali, che si occupava di questo tipo di operatività (che, ovviamente, non doveva svelare la sua reale, illecita, attività) e che era costituita da BERNASCONI che ne era il vertice operativo (e da alcuni operativi che a Lugano, o a Milano, si limitavano ad eseguirne le direttive), da LORENZANO che era l'uomo di fiducia del gruppo deputato agli acquisti dalle Majors, da alcuni formali intermediari (AGRAMA e CUOMO su tutti), tutti con accesso diretto al vertice proprietario del gruppo (come si vedrà espressamente più avanti).

Ciò premesso si comprende allora come vi fossero tutti i presupposti di fatto e logici (la disponibilità di fondi all'estero, il loro utilizzo, la dimostrata volontà di costituire costi fittizi) perché il gruppo Fininvest/Mediaset e, più in particolare la sua proprietà, perseverasse nel duplice intento di costituire fondi esteri e di apporre nei bilanci italiani costi fittizi.

Gli elementi di prova che si illustreranno proprio questo comproveranno.

Attraverso IMS, dal 1995, pur accorciandosi le catene attraverso le quali i diritti della Majors giungevano fino alle società italiane (a Mediaset), si raggiungeranno gli stessi risultati.

Del resto neppure mutava la struttura, parallela, personale che aveva sovrinteso all'operatività degli anni precedenti.

All'acquisto dei diritti provvedeva sempre LORENZANO (come consulente di IMS) e tutto avveniva sotto la diretta responsabilità di BERNASCONI, al di là della carica formale nel gruppo che questi ricopriva.

Così che anche in questo ulteriore periodo era accaduto che l'acquirente finale dei diritti, la società italiana MEDIASET, aveva interposto fra sé e la majors degli intermediari (IMS e le altre società di cui si parlerà), potendo invece rivolgersi al primo venditore dei diritti. Come era del resto perfettamente logico per un acquirente di tale forza contrattuale: MEDIASET acquistava diritti per parecchie centinaia di milioni di dollari l'anno.

Certo non poteva escludersi che, in via del tutto teorica, vi fossero degli intermediari da cui MEDIASET dovesse inevitabilmente passare perché le Majors ne imponevano l'opera. Ma, con l'unica eccezione del primo periodo con la Paramount ed AGRAMA (in anni ben diversi da quelli oggetto della residua imputazione) si vedrà più avanti (e si è già visto ricordando l'argomentazione del Tribunale) che, al contrario, le Majors erano perfettamente disposte a trattare direttamente con il gruppo Fininvest, ed anzi, ritenevano proprio, nella sostanza, di trattare, attraverso le persone che a loro si rivolgevano, LORENZANO ma anche AGRAMA e CUOMO, direttamente con MEDIASET. Considerando LORENZANO un diretto referente del gruppo, AGRAMA un sostanziale agente del medesimo, e così anche CUOMO, tanto da imporgli (la Fox) un ben preciso listino di prezzi.

E non si tratta neppure di una mera, seppur stringente, considerazione logica. Si è infatti dimostrato che, nel primo "giro dei diritti", il gruppo aveva posto in essere interposizioni del tutto fittizie facendo transitare, senza reale ragione economica, i diritti attraverso società ad esso (o alla proprietà) riconducibili.

Del resto l'accertamento giudiziario, definitivo, della fittizietà del "giro dei diritti" di questi anni è già contenuto nelle sentenze parziali di estinzione per prescrizione di quegli addebiti, decisioni divenute irrevocabili anche superando il vaglio di legittimità (si pensi alla sentenza AGRAMA di cui poi si riporteranno ampi brani nella discussione di alcune questioni di diritto).

Fatte queste brevi premesse si vedrà ora come le stesse anticipate conclusioni appena illustrate (offerte come idonee chiavi di lettura di quanto si argomenterà) siano assistite da ben precisi elementi di prova.

Orali e documentali.


2 - 5 - il giro dei diritti negli anni interessati dall'attuale imputazione (dal 1995 al 1998)

2 - 5 - 1 - alcune premesse ed il prospetto informativo per la quotazione in Borsa

Nel luglio del 1996 MEDIASET viene quotata in borsa e, quindi, già nel 1995, si erano sciolte le catene che non potevano più reggere alla nuova situazione che avrebbe comportato maggiori controlli e ben maggiori obblighi di trasparenza.

Tanto era presente tale necessità che, nel prospetto informativo redatto proprio nella prospettiva della quotazione, si indicavano, sull'acquisto dei diritti, alcune precise circostanze.

In particolare si informava il pubblico degli investitori che MEDIASET trattava direttamente con le Majors, come era del tutto logico aspettarsi da un acquirente di tale importanza e come la centrale di acquisti deputata a condurre tali trattative fosse, appunto, l'interposta IMS.



Questi, infatti i brani più significativi.

Il primo, sul rapporto diretto con le Majors.

"Il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA - Universal Columbia Tristar, 20th Century Fox e Paramount - Viacom) e da produttori indipendenti.

Gli accordi con le major statunitensi sono volume deal che prevedono l'impegno da parte del Gruppo Mediaset ad acquistare, e il corrispondente impegno della major a vendere, i diritti televisivi in esclusiva su tutti i film e le nuove serie televisive prodotti in un determinato anno dalla major nonché cortometraggi, seconde visioni e fiction a episodi per un valore determinato.

I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia Tristar e 20th Century Fax hanno durata quinquennale e scadono il 31.12.1997.

Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con la 20th Century Fox che il gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996.

Il contratto MCA - Universal è stato rinnovato quest'anno per tre anni, mentre l'intesa con Paramount- Viacom è basata su un accordo verbale che dal 1981 ha garantito la fornitura dei diritti.

Il Gruppo Mediaset e Paramount-Viacom sono in trattativa per trasformare l'accordo verbale in un contratto scritto, formulato negli stessi termini dei contratti stipulati con 20th Century Fax, Columbia Tristar e MCA Universal".

Come si vede non vi è alcun cenno di incertezza: gli acquisti sono diretti, non vi è alcun intermediario.

Perché il mercato non poteva che aspettarsi questo da un operatore come MEDIASET.

E come la stessa MEDIASET si affrettava ad assicurare, smentendo così, quantomeno sul piano logico, tutte le argomentazioni offerte dai vari consulenti delle difese in ordine alle caratteristiche del mercato dei diritti ed alla conseguente necessità che Mediaset si servisse di intermediari.

Necessità, appunto, tassativamente esclusa, almeno in riferimento alle majors di maggior spessore, dalla medesima Mediaset.

Il prospetto spiegava poi le ragioni della costituzione e della operatività di IMS, la società MEDIASET che resta interposta nel transito dei diritti.

"nell'ambito del processo di formazione del Gruppo, Mediaset s.p.a. ha costituito, nel dicembre 94, la società I.M.S. (società residente di diritto maltese e assoggettata ad imposizione fiscale con l'aliquota ordinaria del 35%) con la funzione di acquisire diritti televisivi per il territorio italiano dal mercato internazionale.

La società con sede a Malta, opera tramite la filiale svizzera di Lugano, intrattenendo rapporti commerciali, sia direttamente che tramite società intermediarie (distributori) con le major companies americane o produttori televisivi internazionali.

I diritti acquisiti da IMS vengono ceduti a società italiane appartenenti al gruppo Mediaset, con una maggiorazione del 7/8% a copertura dei propri costi operativi.

Fanno capo a IMS oltre ai costi della sede maltese, della filiale svizzera di Lugano, anche i costi degli uffici di New York e Los Angeles...".

Così che doveva intendersi che i diritti provenivano a MEDIASET proprio attraverso l'operatività di IMS che, in buona sostanza, operava tramite la struttura di LUGANO, la cui

funzione (nulla sul piano commerciale e di nascondimento dei reali valori contrattuali sul piano amministrativo) si era già vista.

Peraltro si verificherà più avanti come la stessa IMS non avesse alcuna reale funzione operativa posto che, oltre alla mera sede, oltre al fatto che i suoi legali rappresentanti si limitavano ad apporre firme su contratti altrove formati, sarà sostanzialmente attiva solo grazie al consulente, il solito LORENZANO.

Che continuerà ad essere il tramite primo dei diritti. Ma direttamente per la proprietà del gruppo e non certo per IMS.

Dovendosi poi tenere conto che una società residente in Italia può possedere e servirsi di una società residente all'estero, in un Paese a fiscalità agevolata, solo laddove l'operatività di questa sia reale e concreta, posto che, altrimenti, altro non sarebbe che un mezzo per ottenere ingiustificati vantaggi fiscali o di altro genere (la costituzione di fondi disponibili all'estero).

2 - 5 - 2 - le fonti orali e le fonti documentali

Gli elementi di prova che si riporteranno sono destinati quindi a consentire di verificare se il più recente "giro dei diritti" fosse stato null'altro che la prosecuzione, seppure con un minor numero di intermediari, del primo.

E si individueranno pertanto le fonti che consentono di comprendere quale fosse la reale operatività e funzione di IMS e quali persone agissero ancora nella struttura che, in sostanza, dell'acquisto dei diritti di occupava.

Fino al 1998, fino all'ultimo anno di rilievo per l'imputazione che oggi residua. Posto che fino a tale data era stata costruita quella struttura di costi che si era riverberata sulle successive dichiarazioni fiscali, sotto forma di quote di ammortamento.

2 - 5 - 2 - 1 - le fonti orali

Significative sono le seguenti dichiarazioni, in relazione al periodo di interesse, agli anni dal 1995 al 1998, alla operatività di IMS ed alla individuazione di coloro che si interessavano all'acquisto dei diritti.

BALDI Marina.

Era una impiegata nell'ufficio gestione contratti e materiali, alle dipendenze della Cavanna.

Quanto al 1995 ed agli anni immediatamente successivi ricordava la costituzione di IMS. E riferiva che non sapeva cosa ci fosse a Malta "a Malta io non lo so se ci fosse semplicemente, penso un ufficio, non lo so. Io non avevo diretti contatti con Malta.

"Non lo so a Malta che attività veniva svolta, se non quella, forse, della firma dei contratti". Contratti che venivano predisposti a "Lugano". Dove operavano la Camaggi, la GALETTO e Belotti.

Da quanto affermato dalla Baldi si ricava che IMS svolgeva solo mansioni del tutto strumentali, la mera sottoscrizione dei contratti formati a Lugano.

Peraltro nemmeno Lugano era una reale centrale di acquisto posto che nessuno dei suoi componenti trattava i diritti con le Majors.

TRONCONI Gianfranco.

Era rimasto in Mediaset fino al 1996 come dipendente prima e poi come consulente. Con le funzioni di responsabile amministrativo.



Riferiva che, fino appunto al 1996, il responsabile della acquisizione dei diritti era BERNASCONI: *“si interessava di tutti i diritti”*. BERNASCONI si vedeva certamente con BERLUSCONI ma non sapeva cosa si trattasse in quelle riunioni. Precisava che *“la pianificazione dell’acquisto dei diritti, come per tutta diciamo la gestione aziendale, veniva fatta dal comitato di gestione, cioè da tutti i direttori centrali e direttori divisionale, no? Poi tutta questa gente, almeno a mio sapere, si riunivano praticamente da BERLUSCONI. Molto probabilmente per decidere le linee di condotta della società, BERNASCONI, io volevo dire, non aveva superiori diretti, no, aveva piena autonomia nell’acquisto dei diritti e l’unico a cui rispondeva sicuramente era BERLUSCONI, non rispondeva ad altri.*

Per quanto ne sapeva LORENZANO si occupava di acquistare diritti all’estero. Anche perché BERNASCONI andava poco all’estero e parlava pochissimo l’inglese.

Da responsabile della contabilità chiariva che nel bilancio *“l’acquisto dei diritti era importantissimo”*.

Quanto al periodo successivo all’entrata in politica di BERLUSCONI affermava che trovarlo era divenuto difficile.

Il teste pare dipingere una certa situazione del tutto sovrapponibile all’ipotesi di accusa fino ai primi mesi del 1994 ma, in realtà egli era rimasto in Mediaset con un importante incarico fino al 1996 e, per questo secondo periodo, non disegna alcun nuovo organigramma (in tema di acquisto dei diritti), che, pertanto, deve considerarsi, immutato (come emerge del resto da altre fonti): al vertice aziendale operativo c’era sempre BERNASCONI, questi riferiva al solo BERLUSCONI, ed all’estero era operativo il solo LORENZANO.

CEFALIELLO Alfonso

Era il responsabile amministrativo per le consociate estere di Fininvest (quindi anche quelle del comparto A).

Riferiva che, fino al 1996, la responsabile di Fininvest Service di Lugano era stata la Camaggi. Precisava che, in amministrazione, non giungevano i contratti di acquisto dei diritti *“in amministrazione noi non ricevevamo né i master né i contratti, ricevevamo delle schede contratto .. non vedevamo né i master né i contratti che venivano stipulati .. il contratto a monte .. non vedevamo il contratto”*.

Le schede contratto venivano predisposte da Fininvest Service di Lugano. Anch’egli frequentava gli uffici di Lugano e vi aveva visto Del Bue che andava a trovare la Camaggi.

Dichiarazioni quelle di Cefaliello, incentrate quasi esclusivamente sul primo giro dei diritti, in cui si confermava peraltro la finalità perseguita nella struttura di Lugano, di occultare i reali valori dei contratti di acquisto dei diritti.

BERTA Luca


Era uno dei componenti il gruppo di revisori del bilancio consolidato Fininvest (di cui Mediaset era parte). Aveva lavorato sui bilanci ’91, ’92, ’93 e ’94

Ricordava che, nel corso del 1995, si erano cedute le due Principal del comparto A, che erano state il maggior tramite del primo giro dei diritti, retrodatando la cessione all’inizio del 1994.

Chiariva come *“i diritti televisivi fossero il maggior costo del bilancio civilistico e quindi anche fiscale italiano”*.

Era a conoscenza che il suo superiore, Del Bo, si fosse incontrato con BERLUSCONI prima della chiusura della revisione del bilancio 1994. Non conosceva il contenuto di quell’incontro.

Confermava pertanto l’importanza della voce “acquisti dei diritti” sui bilanci Fininvest e quindi Mediaset (che era la società del gruppo che poi li avrebbe acquisiti) e quell’operazione, del



1995, di estromissione dal gruppo di quelle due società che avevano intermediato i diritti nel primo giro, con strumentale retrodatazione all'inizio del 1994.

BALLABBIO Monica

Era la responsabile della tesoreria estera di Fininvest fino al 1996 quando era passata a Mediaset.

Richiesta di IMS così rispondeva: *“la IMS era una società maltese .. dal punto di vista delle decisioni dei pagamenti credo poco (le era stato chiesto cosa facesse IMS) credo che la loro fosse più che altro una posizione formale: gli mandavamo i pagamenti da fare e loro firmavano”*.

Dal 1996 la dirigente della struttura di Lugano, che le ordinava i pagamenti per IMS era divenuta la GALETTO che era subentrata alla Camaggi.

Nel 1998 IMS aveva smesso di intermediare i diritti.

La Ballabbio confermava quindi che gli uffici maltesi di IMS si limitavano ad apporre firme o ad eseguire disposizioni da altri prese.

BELLOTTI Daniele

Era stato “assistente di direzione” presso Fininvest Service di Lugano. Dal 1990 al 1997.

Riferiva che Fininvest Service era una struttura di poche persone. Lui dipendeva dalla GALETTO che dipendeva a sua volta dalla Camaggi. Vi operavano, con ruoli esecutivi, la De Socio e Tatiana Galli.

Inseriva i dati dei contratti nel suo computer, un computer che non era in rete. E lì erano rimasti fino a quando non se ne era andato ed aveva consegnato il tutto alla nuova responsabile, alla GALETTO. Era lui stesso a predisporre le schede contratto non inserendovi i dati economici. Gli era stato detto di fare così per ragioni di *privacy* aziendale.

La Camaggi rispondeva a Carlo BERNASCONI *“anche perché Carlo BERNASCONI era il responsabile della struttura diritti televisivi”*.

Quando lui stesso era passato ad IMS (struttura di Lugano) nulla era cambiato. Nella fase iniziale c'era sempre la Camaggi, poi la GALETTO. IMS *“era la società con la quale venivano comprati i diritti”*. In IMS si firmavano i contratti, ma non sapeva se si firmavano anche i mandati di pagamento.

Per IMS operava *“una persona che lavorava per il gruppo Fininvest, che era basata negli Stati Uniti .. Daniele LORENZANO .. era una figura che era conosciuta all'interno del gruppo perché era la persona che decideva , fondamentale, essendo basata negli Stati Uniti, quello che andava e quello che non andava”*.

Dichiarazioni del tutto emblematiche quelle di Bellotti, dal miglior luogo di osservazione, la IMS di Lugano: sul ruolo di IMS a Malta (del tutto formale), sul ruolo di LORENZANO (del tutto sostanziale).


E ciò fino al 1997 e quindi per quasi tutto il periodo di interesse.

CAVANNA Silvia

Era stata nel servizio gestione contratti fino al 1995 come dipendente. E dal novembre 1995 a tutto il 1998 aveva lavorato come consulente quando era stata sostituita dalla Baldi che rispondeva a Brivio.

Ricordava che, nel periodo del primo giro dei diritti, giungevano a Milano le schede contratto predisposte a Lugano.

Negli anni 80 LORENZANO era stato l'unico acquirente dei diritti per il gruppo, fino ai primi anni '90. Poi aveva lavorato per il gruppo come consulente. E, nel gruppo, gli era subentrato BERNASCONI.



Riferiva che, con il subentro di IMS, non era affatto cambiata la procedura “ pm: l'acquisto dei diritti avviene attraverso questa società maltese, IMS ; Cavanna: Sì , ma il procedimento era uguale cioè dal mio punto di vista la maltese o Isole Vergini, o che cosa, era una delle tante EST (società estere interposte nel giro dei diritti)”.

Era il suo ufficio, la Baldi, che redigeva i contratti finali, gli acquisti di Mediaset.

In previsione della quotazione di Mediaset i master erano stati cancellati dal computer ed i contratti con i fornitori originali erano stati trasferiti da Lugano a Lussemburgo, dalla GALETTO.

Quanto all'organigramma: BERNASCONI, per i diritti era la persona di fiducia della proprietà e quindi di BERLUSCONI: “BERNASCONI, al di là delle qualifiche, era nella televisione il factotum di BERLUSCONI”. E BERNASCONI rispondeva solo a BERLUSCONI. A cui riferiva andando in via Rovani, a Milano, o ad Arcore. Ed era quando tornava da tali riunioni che le diceva “di caricare i prezzi”.

Anche dopo la quotazione in Borsa di Mediaset, nel 1996, BERNASCONI si occupava dei diritti e continuava ad andare anche da BERLUSCONI ad Arcore (p. 56 e 57).

Nei primi anni '90 LORENZANO si era trasferito negli USA. E si occupava di contratti.

Precedentemente, dal 1981 al 1985, se ne era occupato direttamente BERLUSCONI, che trattava personalmente con gli uomini delle Majors (p. 59) e “LORENZANO era sempre al suo fianco”. “LORENZANO era più l'uomo da assalto che andava a trattare .. BERNASCONI era più sulle condizioni di pagamento .. sulla parte amministrativa ma di dilazione di pagamenti”.

E “quando LORENZANO arrivava in Italia, veniva in ufficio e poi andava ad Arcore, sempre”.

E lo stesso LORENZANO portava poi da BERLUSCONI CUOMO ed AGRAMA.

Del resto aveva incontrato, due o tre anni prima (e quindi nel 2004\2005 poiché l'audizione dibattimentale era del 2 marzo 2007), il rappresentante della Warner italiana che le aveva detto che “vedeva LORENZANO perché curava gli affari di BERLUSCONI.. che lavorava tuttora per BERLUSCONI”.

Poteva quindi affermare che seppure LORENZANO dipendeva formalmente da BERNASCONI egli aveva anche un rapporto diretto con BERLUSCONI.

AGRAMA aveva anche ottenuto un aiuto finanziario da BERLUSCONI per evitare dei pignoramenti. I diritti che venivano da AGRAMA avevano un ricarico eccessivo “erano il doppio, ci venivano fatturati al doppio delle altre società , dei costi che venivano fatturati dalle altre società” dalle altre majors.

La deposizione della Cavanna illustra, con ampiezza di dettagli, come, anche in tutto il periodo successivo al 1995, IMS si fosse interposta così come le altre società estere si erano interposte nel primo periodo.

E come i protagonisti di quella fittizia operatività fossero ancora gli stessi: da LORENZANO a BERNASCONI, a BERLUSCONI. A cui si aggiungevano AGRAMA e CUOMO.

Tutti - LORENZANO, BERNASCONI, AGRAMA e CUOMO - con un contatto diretto con BERLUSCONI.

NOVICK Oliver

Era stato in Fininvest solo fino al 1994 e confermava quindi solo il primo “giro dei diritti”.

Aggiungeva poi che, nel gruppo, quel tipo di operatività era conosciuto proprio con tale letterale espressione.


Nel “giro” erano coinvolti BERNASCONI ed un ufficio del gruppo a Lugano.

Con BERNASCONI si era recato presso gli uffici della Warner negli USA.

Nulla gli diceva il nome di Daniele LORENZANO.

BERNASCONI , come altri dirigenti, vedeva BERLUSCONI.

Aveva l'impressione che Mills fosse coinvolto nel giro dei diritti ma solo perchè l'aveva letto sui giornali.



Sapeva che l'ufficio di Lugano era coinvolto nell'acquisto dei diritti ma non conosceva i dettagli.

Si cita la deposizione del teste Novick perché questa consente di comprendere come alcuni dirigenti della Fininvest (ma anche si vedrà delle Majors) avessero una ben limitata conoscenza delle dinamiche del cosiddetto giro dei diritti, ma non perché il "giro" non vi fosse o non fosse strutturato come altri testi avevano descritto, ma semplicemente perché costoro non erano in quel ristrettissimo novero di persone che, per renderlo operativo, ne dovevano essere a conoscenza.

Fuori da tale contesto era, ovviamente, bene che le notizie non circolassero.

PUGNETTI Guido Alessandro Francesco.

Aveva lavorato per il gruppo Fininvest fino a luglio del 1999. Nell'ufficio acquisti di Milano. Che si occupava anche dell'acquisto dei diritti.

Ufficio prima diretto da BERNASCONI e poi, negli anni'90, da Stabilini.

Stabilini rispondeva comunque a BERNASCONI.

La gestione dei contratti di acquisto dei diritti veniva fatta dalla struttura di Lugano.

Non vedeva i contratti con le Majors. Ma solo da quale Majors si era acquistato, la durata del diritto, ed i costi.

"La trattativa la gestiva essenzialmente su vari livelli LORENZANO in America" e coinvolgeva anche BERNASCONI e Stabilini e l'ultima approvazione era di BERNASCONI.

Era nel gruppo che collaborava con LORENZANO.

Il teste confermava poi il contenuto della missiva Schwalbe-Kaner, sul gruppo BERLUSCONI visto come shell-game, già ricordata (nella quale era citato come "Guido").

Veniva poi risentito come imputato di reato connesso.

E confermava le precedenti dichiarazioni.

Affermava infatti che i contratti venivano gestiti a Lugano e che *"LORENZANO era .. un consulente e viveva negli Stati Uniti e si occupava di mantenere i rapporti con tutti i produttori e distributori Americani .. LORENZANO trattava negli Stati Uniti, ma qualsiasi sua operazione negli Stati Uniti comunque era poi soggetta all'approvazione essenziale di Carlo BERNASCONI"*.

LORENZANO gli aveva confidato che nei primi anni '80 si recava ai mercati con BERLUSCONI.

Anche nel periodo dal 1995 al 1999 (p. 89) LORENZANO comprava diritti nei mercati e continuava a riferire a BERNASCONI.

AGRAMA, che era un intermediario, aveva rapporti sia con LORENZANO, sia con BERNASCONI.

BERNASCONI gli aveva raccomandato di tenere riservati i prezzi di acquisto dei diritti.

Il teste confermava così l'attenzione a mantenere riservati i prezzi di acquisto dei diritti e la riconducibilità di tale settore a LORENZANO e poi a BERNASCONI fino a tutto il periodo di interesse per l'imputazione.

Oltre a confermare i contenuti della mail Schwalbe Kaner ed alle confidenze sottostanti di BERNASCONI.

TATO' Francesco

Era stato amministratore delegato di Fininvest tra l'ottobre 1993 e metà del 1994. Chiamato a tale ruolo da BERLUSCONI quando *"decise di entrare in politica"*.

Occorreva *"una persona credibile, anche per il sistema bancario"* con *"compiti soprattutto finanziari"* perché *"il gruppo era esposto verso il sistema bancario abbastanza elevata anche se non patologica"*.

Circa il ruolo rivestito poi da BERLUSCONI, precisava *“il dottor BERLUSCONI era il proprietario dell'azienda quindi non poteva essere all'oscuro delle cose importanti, per cui io regolarmente gli riferivo l'andamento dell'azienda e cosa succedeva; non ricordo il dottor BERLUSCONI attivo nei dettagli operativi, ecco, anche perché fisicamente non c'era più ..”*.

“io quando avevo bisogno di indicazioni le chiedevo ed il dottor BERLUSCONI ovviamente me le dava, era azionista oltretutto al 100 %, quindi non c'erano, diciamo così, discussioni”.

Confermava che, quanto agli altri dirigenti di vertice del gruppo, *“ognuno dei vertici delle operative aveva un rapporto diretto con BERLUSCONI il quale, in definitiva, aveva l'ultima parola su tutte le questioni di una certa rilevanza”*. *“Non c'era la presenza fisica del dottor BERLUSCONI, era diventata una cosa occasionale, non era più una cosa regolare che si sapeva che era raggiungibile tutti i giorni ad Arcore”*.

“Ovviamente io avevo un dialogo con l'azionista quando era necessario o quando ne sentivo la necessità, mi dava degli indirizzi o delle valutazioni, mi attenevo a questi indirizzi ma niente di più di questo”.

L'area dei diritti era, per il gruppo, *“molto rilevante”*.

Era un'area il cui responsabile era il *“dottor BERNASCONI, che era mio collega in Consiglio e responsabile di questa attività all'interno dell'azienda”*.

“La mia priorità concordata con l'azionista (e quindi con BERLUSCONI) era concentrarsi sulla riduzione dei costi”. E quindi *“io cercai di influenzare BERNASCONI – perché non avevo nessuna autorità diretta su questa attività – di limitare per esempio gli acquisti .. ed io ho cercato di ridurre gli acquisti..”*.

Confermava che l'area dei diritti era *“gestita a livello più alto da BERNASCONI che dava conto della sua attività direttamente a BERLUSCONI e non riferiva al consiglio di amministrazione”*.

Della struttura estera di Fininvest *“sapevo che avvenivano dei contatti con le .. da un lato con le majors, cioè le società di produzione che, per esempio potrebbe essere la Metro Goldwyn Mayer piuttosto che la Paramount ed erano contatti stabiliti da molti anni .. poi ci sono in genere dei dealers che vengono ad offrire diritti specifici su determinate produzioni”*.

Su questi dealers però *“non ricordo, so che esistono, esistono ancora oggi, insomma sono intermediari che si occupano di questo. In genere i film vengono comperati a pacchetti. Occasionalmente si compra un film ..”*

La maggior parte degli acquisti passavano da società maltesi e gli era stato detto che si faceva così per la Withholding tax.

Conosceva le società estere che facevano parte del gruppo che erano quindi inserite nel bilancio consolidato. Che ne esistessero altre ne aveva solo *“un generico sentore”*. E del comparto estero si occupavano in crescente ordine di responsabilità Vanoni, Livolsi e Messina.

Quanto ai diritti *“mi sono occupato soprattutto del volume più che dei percorsi e del costo dei singoli elementi .. anche perché non era responsabilità mia, era responsabilità di BERNASCONI di occuparsi di queste cose”*.

Confermava che i rapporti con le case americane per l'acquisto dei diritti era tenuti *“da una persona che si chiamava LORENZANO”*, *“LORENZANO era un consulente esterno che credo si pagasse attraverso le transazioni direttamente, i rapporti li teneva BERNASCONI con lui”*.

Non aveva mai sentito nominare Frank AGRAMA.

LORENZANO e BERLUSCONI si conoscevano da molti anni. Si vedevano ma non riteneva che parlassero di *“cose operative”*. In ogni caso non era in grado di affermare quali argomenti i due trattassero nei loro incontri.

Le dichiarazioni del teste Tatò sono anch'esse assai significative.

Seppure infatti riguardino un periodo antecedente agli anni oggetto della residua imputazione chiariscono come anche dopo l'uscita di BERLUSCONI dalla operatività giornaliera del gruppo, questi sia rimasto un solido e ben presente riferimento di tutti i manager di vertice del

medesimo. Così che se la gestione operativa più minuta del gruppo non era più di suo immediato appannaggio lo erano certamente le scelte più rilevanti.

Nel contempo si comprendeva poi come in queste scelte, proprio per l'importanza economica che rivestivano, rientravano a pieno titolo anche gli acquisti dei diritti che erano difatti rimasti nella esclusiva responsabilità di BERNASCONI a cui Tatò, che pure era stato ingaggiato per garantire il sistema bancario di un contenimento dei costi, non poteva che sollecitare ad una maggiore contenimento, contenimento che rimaneva però esclusiva prerogativa di BERNASCONI.

Tatò poi riferiva quel che era logico ritenere e cioè che il gruppo avesse rapporti diretti con le Majors e che i rapporti con i dealers, con gli intermediari, non potessero che essere, visto l'importanza degli acquisti del gruppo, che residuali.

Pur avendo poi una limitata visuale su quel servizio era poi in grado di affermare che era LORENZANO ad occuparsi degli acquisti presso le majors dei diritti. Un LORENZANO che aveva accesso diretto a BERLUSCONI, oltre che a BERNASCONI, seppure egli non poteva riferire su quali argomenti i due si trattenessero.

CARLOTTI Maurizio

Aveva lavorato per Fininvest, in varie aziende e ruoli, dal 1987 al 2000 (da luglio '98 ad aprile '00 ne era stato amministratore delegato).

Prima della sua ultima nomina, del luglio 1998, Fininvest aveva tre amministratori delegati "erano Andreani per la parte pubblicitaria, Adriano Galliani per la parte broadcasting e BERNASCONI per la parte contenuti e diritti".

Il progetto era di ridurre gli amministratori a due: Andreani per la parte pubblicitaria e lui, Carloti, per il resto.

Nell'acquisto dei diritti con BERNASCONI collaborava Stabilini e poi avrebbe assunto quel ruolo Pace.

Era stato Gilberto Doni a spiegargli come procedeva l'acquisizione dei diritti. Gli aveva riferito che gli acquisti dall'estero passavano per la società maltese IMS. Doni non gli aveva detto se nell'acquisto era coinvolto anche l'ufficio di Lugano. I materiali invece arrivavano tutti a Milano.

Aveva deciso di chiudere IMS per più ragioni:


Fondamentalmente per tre ordini di questioni,

la prima, e a mio modo di vedere la più evidente, è che tutto questo flusso che oggettivamente mi sembrava complesso aveva... come unica spiegazione che mi era stata da Doni era che si voleva che Mediaset ricevesse una parte dei suoi ricavi non solo in dividendi delle attività controllate bensì dall'esercizio di un'attività industriale, e si era riscontrato questo, diciamo, giro per poter far sì che nel fatturato di Mediaset una voce importante dei ricavi fosse dal noleggio dei diritti;

una seconda ragione è che il Collegio dei Sindaci, a finale dell'anno '98 se non ricordo male, ma credo che questo dovrebbe riscontrare negli atti della società, chiese specificatamente in una delle sue riunioni, e lo fece presente al C.d.A., la necessità che ci fosse la massima trasparenza possibile in ordine ai beneficiari finali di tutte le attività di acquisto di diritti sull'estero, attività che erano di rilevante importo e che spesso lasciavano, propriamente per la loro ubicazione, in società localizzate in paradisi fiscali, chiamiamoli, se mi è permessa questa espressione poco protocollare.

Il Collegio dei Sindaci chiese il massimo sforzo per la trasparenza, e quindi il massimo sforzo per la trasparenza, a mio modo di vedere, all'assunzione direttamente delle attività di acquisto da parte di una società direttamente controllata da chi poi avrebbe utilizzato i diritti.

Noi avevamo già all'epoca - io la trovai esistente e quindi non dovetti far altro che incaricare tutto il flusso a questa società -... c'era una società che svolgeva una modesta attività di acquisizione di diritti che si chiamava Media Trade e che operava anche nella generazione dei diritti, cioè quando si producevano soprattutto serie di televisione - in questo caso non stiamo parlando di lungometraggi, stiamo parlando di mini serie, cioè di prodotti di quattro ore, insomma



-, e quindi decidemmo di smantellare l'attività maltese e orientare tutto il flusso di acquisizione dei diritti sulla Media Trade che dipendeva da R.T.I., la società che poi utilizzava i diritti, e quindi con una linearità che mi sembrava più efficiente.

L'ultimo motivo era che tutta questa struttura, mi era stato detto, era sorta a suo tempo per trovare una soluzione al problema della cosiddetta withholding tax.

Forniva poi una spiegazione del meccanismo della withholding tax .

Sì, se può valere l'opinione di un incompetente sulla materia, ma in pratica significa che sull'importo che si paga al venditore si opera una trattenuta, se non ricordo male all'epoca era dell'8%, che si versa direttamente al Fisco, il quale rilascia una ricevuta per questo importo che il venditore può utilizzare nel paese d'origine per regolare i suoi impegni fiscali con l'amministrazione locale.

Questo genere di questioni, diciamo, per il venditore, che spesso aveva basi... spesso, ma questa è, diciamo, una pratica abbastanza comune e mi permetto di dire logica, cioè il venditore localizza le sue attività dove ha la gestione fiscalmente più conveniente; trattandosi di beni immateriali che non prevedono la realizzazione né di impianti e né di organizzazioni complesse, né di uffici specialmente apparato si... cioè la scelta dell'ubicazione fiscale che il venditore autonomamente facesse era orientata ai suoi interessi fiscali. Se ipotizziamo che la società venditrice sia ubicata in un paese dove, per una qualsiasi ragione - adesso non vale la pena di trovare il caso, ma insomma...-, c'è un trattamento fiscale estremamente favorevole, per esempio l'esenzione totale, questa ritenuta d'acconto che per Legge noi dovevamo operare era per lui una perdita secca.

O se la pianificazione fiscale di questo venditore era tale per cui riteneva che nella vita non avrebbe mai potuto beneficiarsi delle ritenute che in altri paesi venivano operate, allora mi fu spiegato che la presenza di IMS a Malta era per risolvere questo problema. Ora, trattandosi... Perché, in altri termini, in altre parole, se non si trovava una soluzione a questa questione il venditore non faceva altro che aumentare il prezzo di vendita dell'8% più l'8%, cioè per avere il netto 100 che aveva deciso di incassare dalla transazione, e questo alla fine invece che essere un prelievo fiscale finiva per diventare un sovracosto per tutta la nostra organizzazione. Però io insisto, se Lei adesso riunisce questi tre elementi: ... la richiesta di trasparenza del Collegio Sindacale, la mia proposta che fu immediatamente accettata dal Consiglio e questa complicazione che ogni giorno di più diventava difficile da gestire, determinarono la decisione che io presentai al Consiglio di semplificare... a me parve e serenamente lo dico adesso, mi parve una semplificazione, cioè una cosa..

Tale essendo il meccanismo, il fatto che le Majors fossero statunitensi lo rendeva sostanzialmente inutile:

“il fatto che in genere il mercato di origine è Nord americano, quindi lontano, se anche la fase di negoziazione veniva svolta, diciamo, fuori dal perimetro di controllo più diretto mi sembrava una complicazione inutile, non vedevo il vantaggio... “

Solo i piccoli produttori si servivano di intermediari “in questa attività la presenza di intermediari è abbastanza diffusa, soprattutto per i produttori più piccoli. Cioè le grandi organizzazioni, quelle che si conoscono normalmente come majors, che sono sei o sette, queste hanno strutture ramificate in tutto il mondo e perciò è quasi sempre possibile identificare chi è l'interlocutore finale”.

LORENZANO era da anni che si occupava di acquisti di diritti all'estero e la sua autonomia andava, a quel punto, a metà del 1998, ridotta: “LORENZANO erano molti anni che si occupava di questo, aveva svolto bene il suo lavoro, però con una progressiva autonomia che anno dopo anno si era ingrandita .. la capacità di iniziativa e di intervento che aveva LORENZANO andava controllata, andava ridotta, andava diminuita,

Ma il gruppo non aveva alcun rimprovero da fare all'operato di LORENZANO: *"non ho appunti da fare alle gestione del signor LORENZANO."*

Non sapeva a chi rispondeva LORENZANO ma pensava rispondesse a Stabilini e a BERNASCONI.

Non aveva mai sentito parlare di CUOMO.

Quanto ad AGRAMA era stato Marenzi a dirgli che non si poteva escluderlo dalla compravendita dei diritti Paramount. Così avevano acquistato il prodotto Paramount passando da AGRAMA anche nel 1998 e 1999.

Assai significativa è la deposizione di Carlotti.

Il teste conferma il ruolo tenuto da LORENZANO fino, almeno, al 1998.

Ma, soprattutto, spiega la superfluità della interposizione di IMS nella catena, corta, dei diritti, dal 1995 al 1998. Interposizione del tutto inutile anche per l'unica ragione che gli era stata prospettata, il pagamento di quell'imposta. Inutile soprattutto perché le Majors vendevano come società statunitensi, e certo gli Usa non erano quel paradiso fiscale che, solo, avrebbe comportato un vantaggio dall'evitare la ritenuta. Al più anche le Majors disponevano di consociate che avrebbero potuto ottenere quell'effetto fiscale che si desiderava.

In ogni caso lo stesso Carlotti aveva ritenuto del tutto inutile l'interposizione.

Ed il Collegio sindacale l'aveva ritenuta quantomeno dubbia.

Quanto alla indicazione sulla interposizione di AGRAMA si vedrà, più avanti, come più esattamente collocarla. E che conclusioni trarne.

STABILINI Giovanni

Era un imputato di reato connesso e le parti concordavano sulla acquisizione di due delle sue precedenti dichiarazioni.

Le dichiarazioni del 2003 erano le seguenti.

Aveva lavorato nel gruppo dal 1983 al 1998.


Si occupava di diritti ma solo di vendere le produzioni di Reteitalia/Mediaset e non di fare gli acquisti. Almeno fino al 1996 quando era divenuto direttore generale cominciando così ad occuparsi anche degli acquisti, sostituendo progressivamente BERNASCONI: *"nel momento in cui ho assunto il ruolo di direttore generale ho assunto anche la direzione dell'area acquisti e, quindi, progressivamente, in sostituzione di BERNASCONI, mi sono occupato dell'acquisto dei diritti sull'estero"*.

In ogni caso fino al 1998 *"la mia carica era vincolata da una dipendenza funzionale, all'amministratore delegato che è sempre stato Carlo BERNASCONI"*.

E poi *"il settore acquisti diritti era gestito direttamente da Carlo BERNASCONI e quindi non vi era un direttore preposto .. nell'area acquisti diritti televisivi rientrava anche una struttura estera che veniva gestita dalla signora Candia Camaggi (coadiuvata da Gabriella GALETTO) e che riferiva direttamente a BERNASCONI"*.

"L'intera operatività sull'estero correlata all'acquisto dei diritti veniva gestita da BERNASCONI e dalla struttura di Lugano .. BERNASCONI, valutati i limiti di budget assegnati alla società, provvedeva a contattare Daniele LORENZANO affinché quest'ultimo reperisse sul mercato americano i prodotti ritenuti più idonei a rispondere alle necessità."

Per quanto a mia conoscenza, una volta che LORENZANO aveva individuato il fornitore americano dal quale acquistare i prodotti e aveva pattuito con lo stesso le condizioni essenziali del contratto (prezzo, decorrenza, territorio, passaggi) inviava tali dati alla struttura della Camaggi che provvedeva alla gestione formale dei contratti. I diritti acquistati sul mercato americano, pervenivano nelle disponibilità di Reteitalia e poi Mediaset a fronte di contratti predisposti dalla struttura di Lugano gestita dalla signora Camaggi. Vorrei precisare che con l'avvento di Mediaset,



a memoria dal 1995, la struttura di Lugano è stata sostituita da una società residente in Malta la cui denominazione è INTERNATIONAL MEDIA SERVICE LTD in breve IMS.

La procedura interna al gruppo non era cambiata neppure quando il settore era passato sotto la sua responsabilità (peraltro sempre rispondendo a BERNASCONI).

“Analogamente a quando accadeva nella gestione BERNASCONI, il dottor Pugnetti mi rappresentava le necessità delle varie reti ed io, dopo aver valutato la congruità con il budget stimato, provvedevo a contattare LORENZANO affinché reperisse sul mercato i programmi. All'epoca LORENZANO viveva stabilmente a Los Angeles e provvedeva a contattare autonomamente i vari produttori e major.

Una volta che individuava il fornitore, comunicava in forma essenziale i dati contrattuali e, dopo il mio necessario nulla osta, attivava la struttura maltese affinché formalizzasse i contratti. La cessione del diritto a Mediaset S.p.A. veniva effettuata dalla società maltese I.M.S. LTD.

L'interposizione di IMS era voluta da BERNASCONI.

“Mi è stato sempre riferito, nella fattispecie da BERNASCONI, che le operazioni di acquisizione dei diritti di Mediaset, transitavano attraverso Malta per mere necessità fiscali. In particolare mi risulta che Malta abbia stipulato numerose convenzioni contro la doppia imposizione e, quindi, questa permetteva ai fornitori di limitare al massimo le imposizioni di natura fiscale nei rispettivi paesi di appartenenza. A me è bastata sempre questa piccola spiegazione rivestendo l'incarico prettamente operativo.

Queste erano le dichiarazioni del 2005.

“Ho lavorato in Publitalia sino al 1988, poi mi sono trasferito in Reteitalia, occupandomi all'inizio di vendite di programmi e nel 1996 ne sono diventato direttore generale. In tale veste avevo la responsabilità della divisione diritti di Mediaset, alle dirette dipendenze di BERNASCONI che era il capo della divisione; essendo amministratore delegato di Mediaset con delega sull'area diritti. In questo mio ruolo ho anche trattato con i fornitori.

Rilasciava dichiarazioni di cui si tratterà più avanti in relazione alle intermediazioni di AGRAMA e CUOMO, attribuendo, in sostanza la prima, quella di AGRAMA, alla volontà degli infedeli dirigenti della Paramount, e non sapendo esplicitare le ragioni della seconda.

Considerava anche l'opera di LORENZANO come intermediazione di cui però non si era potuto liberare perché BERNASCONI non aveva voluto e neppure di tale sua volontà gli aveva dato spiegazione alcuna.

Per quanto concerne i rapporti con Paramount, devo dire che i diritti che acquistavamo da questa Major erano intermediati esclusivamente da Frank AGRAMA. Parlai con BERNASCONI della possibilità di avere rapporti diretti con il responsabile di Paramount per le vendite, Bruce Gordon, ma mi venne detto che non era possibile scavalcare AGRAMA, perché era il socio occulto di Gordon, nel senso che dividevano i profitti delle vendite, anche all'insaputa della Paramount. Ebbi una conferma di ciò quando venni a sapere che la Paramount, nella persona di Jonathan Dolgen, aveva disposto una revisione interna in seguito alla quale Gordon era stato mandato via. Al posto di Gordon era stato chiamato Gary Marenzi, che, continuando in questo lavoro di "pulizia" aveva scoperto che Stephen Cary, uno degli stretti collaboratori di Gordon, aveva messo in piedi un sistema di società, non per l'area europea, che avevano denominazioni simili a quelle di società effettivamente acquirenti, che erano in realtà sue, così che Paramount credeva di vendere al cliente ma in realtà vendeva a Cary che a sua volta rivendeva al cliente effettivo con ampi margini.

Nel computer di Cary vennero trovati i riferimenti a quanto le ho detto ed anche Cary fu mandato via, proprio da Marenzi. Gli americani trattarono questa faccenda in modo estremamente riservato.

I dubbi sull'effettivo ruolo di AGRAMA con Paramount nascevano comunque inizialmente dal suo altissimo ed improvviso tenore di vita, analogo a quello di Gordon peraltro, che conduceva una vita che i dirigenti Paramount di livello superiore al suo non si permettevano

Per quanto concerne CUOMO, che ci vendeva i prodotti della Fox attraverso una società denominata Stardust, so che aveva uno stretto rapporto con Bill Sounders, responsabile per la Fox delle vendite, con cui aveva un rapporto analogo a quello di AGRAMA con Gordon.

Parlai con BERNASCONI della possibilità di trattare direttamente con i nostri altri fornitori di diritti, a parte Fox e Paramount con le quali non si poteva per le ragioni che Le ho detto, fornitori che erano numerosi e che erano intermediati da LORENZANO.

A BERNASCONI LORENZANO non piaceva, non ne aveva stima, ma quando gli chiesi esplicitamente di farne a meno, anche per ottenere un ovvio contenimento dei costi, questi mi rispose che prima o poi avrebbe affrontato il problema, cosa che in effetti non fece mai.

Di fatto, evitava sempre di affrontare il problema e capii che non c'era nulla da fare e non insistetti oltre.

Per quanto mi consta direttamente la società Wiltshire, così come Harmony Gold, sono effettivamente di proprietà di Frank AGRAMA, che ne aveva collocato una sede ad Hong Kong esclusivamente per motivi fiscali relativi al pagamento delle tasse in America, ma ribadisco che per quanto mi consta è lui l'effettivo proprietario. Anche la società Melchers era di AGRAMA.

Mi sono occupato dell'acquisto di diritti, trattando con i fornitori, sino al 1998, quando sono uscito definitivamente dal gruppo. Non conosco nè ho mai trattato acquisti con le società Royal & Inter Company Ltd, Eska Production, Cassia Corporation, Film Trading & TV Production, Irwing Trading, Watou, Martury. Elpico era una società in qualche modo riconducibile a Salvatore Alabiso, un fornitore minore, ma con questi credo abbia trattato BERNASCONI; Promociones Catrinca e Colimar erano di Marco Colombo ed i relativi acquisti erano trattati da LORENZANO, mentre Green Communications era riferibile a Giorgio Dal Negro con il quale pure trattava LORENZANO. WAC era una società che credo riferibile a Goffredo Lombardo che ci vendeva film della Titanus, e trattava con BERNASCONI.

Significative sono anche le dichiarazioni di Stabilini.

Che illustrano come, nonostante che egli si dovesse occupare dell'acquisto dei diritti, in realtà vi provvedeva LORENZANO e, in alcuni casi, con alcuni più piccoli mediatori, direttamente BERNASCONI. Al più Stabilini segnalava a LORENZANO i prodotti da acquistare.

E ciò fino a tutto il 1998, fino a tutto il periodo di interesse per l'attuale imputazione.

Allo stesso Stabilini non era affatto chiaro perché a Mediaset occorresse interporre altre società o altri intermediari, per l'evidente diseconomicità che si creava. La risposta su IMS gli era stata data: mere ragioni fiscali.

Per AGRAMA gli era stato detto che questi avrebbe agito in società con dirigenti infedeli della Paramount. Per CUOMO nulla gli era stato detto. Per LORENZANO BERNASCONI si era rifiutato di chiarire.

Di AGRAMA e CUOMO si parlerà in modo più approfondito più avanti. Qui è sufficiente notare come lo Stabilini ritenesse incongrua la loro intermediazione.

In sostanza BERNASCONI, nonostante tutti i dubbi sollevati da Stabilini, aveva mantenuto tutte le intermediazioni ritenute da questi assolutamente superflue (da IMS ad AGRAMA a CUOMO), e la piena costante collaborazione con LORENZANO.

PACE Roberto

Imputato di reato connesso.

Era entrato in Mediaset nel 1995 e si era occupato di acquisto dei diritti a partire dal 1998 dopo che Stabilini era stato rimosso. In particolare lavorava in Mediatriade, fino a diventarne amministratore delegato. Aveva dato le dimissioni nel 2001\2002.

In quel periodo, dal 1998 al 2001, l'intento suo e di Carlotti era *“di tagliare i rapporti con gli intermediari”*.

Questo perché Mediatriade, interamente posseduta da Mediaset, che era quotata in Borsa, non poteva più trattare con società *offshore* : *“dovrebbe essere agli atti, o comunque negli archivi della società, una lettera che ho mandato a tutti i fornitori dicendo semplicemente che non avrei accettato ulteriori offerte da società off-shore. Quindi tutte le società dovevano essere domiciliate in paesi con i quali potevamo avere relazioni commerciali.*

è stata una decisione comune, anche nel rispetto degli investitori, nel senso che non era più una società familiare, non era più Fininvest, era diventata Mediatriade, sostanzialmente appartenente completamente a Mediaset, però voglio dire, era una società situata in borsa, e quindi, come dire, per rispetto e chiarezza abbiamo deciso comunemente di tagliare questo tipo di rapporti.

E si era provveduto a chiudere IMS: *“ Per gli stessi motivi, nel senso che per chiarezza di rapporti abbiamo deciso di avere dei rapporti diretti e non più intermediari con la società maltese.*

Quando io ho preso l'incarico di acquisizione dei diritti, la società maltese essenzialmente trasferiva diritti ad un'altra filiale svizzera senza alcun senso.

Aveva quindi cercato di eliminare le intermediazioni di CUOMO e di AGRAMA.

Nell'ottobre 1998 aveva incontrato Gary Marenzi della Paramount e questi si era detto assolutamente disponibile anche se poi la Paramount aveva venduto i diritti, per il mercato italiano, alla RAI *“ Ho chiesto a Gary Marenzi di avere un rapporto diretto con Paramount, mi era parso al momento piuttosto disponibile, specialmente a non voler passare per intermediari. Salvo che l'accordo poi non è stato raggiunto, nel senso che Gary Marenzi ha venduto tutti i diritti Paramount a RAI.*

AGRAMA aveva invece protestato, anche tramite LORENZANO: *“Ci sono state proteste che sono arrivate a me attraverso il signor AGRAMA, attraverso il signor LORENZANO e, come Lei sa, alcuni avvertimenti o suggestioni da parte del professor Bonomo.”*

AGRAMA in effetti voleva mantenere un certo fatturato con il gruppo, cosa che era impossibile. La richiesta di AGRAMA gli era pervenuta tramite LORENZANO e tramite Bonomo.

Il primo a sollecitarlo per conto di AGRAMA era stato LORENZANO.


Solo che AGRAMA proponeva un prodotto di pessima qualità anche perché non aveva una struttura adeguata : *“Il mio problema era un altro, era quello di garantire a Mediaset, e poi a Mediatriade, un prodotto che non fosse non programmabile come quello che veniva proposto dal signor AGRAMA... non programmabile significa di pessima qualità... E quindi mi sono dovuto occupare io personalmente di cercare sul mercato il prodotto da indicare al signor AGRAMA, da comperare per essere trasmesso... AGRAMA non ha una struttura sufficiente a intercettare sul mercato prodotti. Ha semplicemente una struttura amministrativa e legale...Quattro, cinque persone.*

LORENZANO *“mi disse che AGRAMA doveva lavorare per il gruppo .. mi disse semplicemente di lasciare, come dire, intatto il suo (di AGRAMA) fatturato annuale .. LORENZANO era responsabile dell'acquisizione dei diritti statunitensi”*.

Si era anche incontrato con AGRAMA nei primi mesi del 1999 e *“mi disse che non avevo capito chi era lui e che tipo di rapporti aveva lui con la famiglia (evidentemente: BERLUSCONI)”*

LORENZANO *“in più occasioni mi aveva fatto capire che AGRAMA era amico del gruppo e che era inopportuno questo atteggiamento di chiusura nei suoi confronti ... nel corso di quest'ultima visita fu molto più diretto e mi disse che aveva parlato con il dottore, e che questa situazione con AGRAMA era insostenibile e bisognava venir incontro alle sue richieste.”*

Nel gruppo il dottore era Silvio BERLUSCONI.



Aveva parlato di questo colloquio con Pier Silvio BERLUSCONI e questi gli aveva detto di *"ignorare queste pressioni, e di andare avanti per mio conto"*.

Il risultato era stato che aveva seguito, ma solo in parte le indicazioni fornite da LORENZANO *"ho in parte seguito le sue indicazioni, almeno in termini di fatturato per quanto riguarda il signor AGRAMA"*.

Del resto vi era stato anche un incontro, nell'ottobre del 1999, con Bonomo, in quel momento presidente di Fininvest, chiesto anche perché non sapeva se cedere alle richieste di LORENZANO circa il fatturato di AGRAMA: *"C'è stato un incontro con il professor Bonomo che era presidente Fininvest in quel momento, e c'è stato un incontro fra Bonomo, il signor AGRAMA e il sottoscritto. In seguito a questo incontro c'è stata una lettera, che credo il Procuratore abbia agli atti, nella quale si invitava il sottoscritto a mantenere inalterato il fatturato del signor AGRAMA."*

Non vi erano stati poi problemi nel 1999 e nel 2000 e si era ripresentato lo stesso problema nel 2001.

Nel 2001 vi era stato un ulteriore suo incontro con Bonomo e AGRAMA e Bonomo gli aveva fatto notare che vi era stata una contrazione del fatturato, con il gruppo, di AGRAMA:

"A questo punto AGRAMA si infuriò, tirò fuori dalla borsa un dattiloscritto di pochi fogli, e lo dette a Bonomo con aria di sfida, dicendo: «Di queste ce ne ho mille e questa riguarda BERNASCONI». Bonomo rimase molto sconcertato, lesse con attenzione i pochi fogli, li ripose nel cassetto e disse che non era il caso di agitarsi e che tutti sapevano che AGRAMA era uno storico amico del gruppo, e aggiunse che era sicuro che io avrei fatto tutto il possibile per accontentarlo e garantirgli 40 milioni di dollari all'anno di forniture. AGRAMA non sembrava soddisfatto da queste rassicurazioni verbali, e disse che voleva un impegno scritto"

Un impegno scritto che lui non aveva alcuna intenzione di assumere. Così una lettera era stata inviata ad AGRAMA in cui si ribadiva la non volontà di prendere impegni scritti ma *"si può tuttavia confidare che la collaborazione resterà intensa e proficua"*.

In ogni caso, per mantenere quella promessa, era stato costretto a segnalare svariati prodotti ad AGRAMA.

Per questa ragione, per queste segnalazioni, aveva anche ricevuto dei compensi da AGRAMA (di cui si dirà più avanti). Lo stesso LORENZANO gli aveva confidato che AGRAMA lo ricompensava. Ed analoga confidenza gli aveva fatto AGRAMA.

Non ricordava l'anno ma probabilmente nel 1998 era stata eliminata anche l'intermediazione di CUOMO e si era proceduto al contatto diretto con Fox.

Dalle dichiarazioni di Pace si traggono una serie di elementi.

Innanzitutto vi è l'ennesima conferma del ruolo di BERNASCONI e LORENZANO, nell'acquisto dei diritti del gruppo almeno fino al 1998, per LORENZANO anche oltre.

Vi è poi la conferma dell'effettivo ruolo della società maltese IMS, un ruolo puramente formale e quindi in perfetta aderenza a quanto ipotizzato in imputazione.

E si chiarisce anche meglio il ruolo degli intermediari, ruolo del tutto inutile potendo il gruppo, come era del tutto logico, rivolgersi direttamente alle Majors.

In particolare si illustra la specifica posizione di AGRAMA. E si comprende come lo stesso AGRAMA fosse vicino alla proprietà del gruppo, e quindi a BERLUSCONI, e come fosse rilevante il fatto che LORENZANO avesse trasmesso un desiderio *del dottore* tanto che questo superava il disinteresse mostrato per la questione dal figlio Pier Silvio. AGRAMA poi si dimostrava anche in grado di produrre documenti che apparivano avere una qualche valenza di natura ricattatoria.

Tutte circostanze perfettamente esemplificative del rapporto che AGRAMA (di cui si disconosceva anche la capacità imprenditoriale) aveva con il gruppo ed anzi con il suo proprietario. E che facevano comprendere la complicità fra costoro, che certo non era esclusa da una possibile parallela complicità che AGRAMA poteva avere con dirigenti della Paramount.

Doveva infine considerarsi che, in tali giri di diritti, viste le somme di denaro in gioco, era ben possibile, e le dimostrazioni era plurime, che i vari protagonisti ne ritraessero anche proventi

personali come era accaduto fra AGRAMA, LORENZANO e Pace. Rendendosi così AGRAMA complice di tutti, dei venditori, dei compratori, e di chi per essi operava.

MARENZI Gary

Responsabile della vendita dei diritti in Paramount dall'agosto 1997 all'agosto del 2004.

Per gli acquisti di Mediaset trattava con *“diverse persone, Frank AGRAMA, Daniele LORENZANO, Roberto Pace e il signor Sturt(ndt, fonetico) e Gabriella Ballabio*

“Avevano innanzitutto diversi contatti tutte quante queste persone, che comunque erano degli acquisition executive, quindi si occupavano degli acquisti. Dei contatti fatti per diversi prodotti, per diversi diritti, prodotti già esistenti, più diversi altri contatti con un gruppo di persone”.

Sul ruolo di AGRAMA così rispondeva:

“Credo fosse un pò l'intermediario tra diversi prodotti e diritti tra Paramount da una parte e Mediaset dall'altra. Si trattava fondamentalmente di rapporti già preesistenti tra Paramount e Mediaset”.

P.M. - Ma nei rapporti col gruppo Mediaset, Lei trattava AGRAMA come un rappresentante del gruppo Mediaset?

INTERPRETE - “È difficile rispondere, semplicemente perché non l'ho mai contattato, non ho mai lavorato con lui con degli accordi o prodotti nuovi, ma mi sono occupato con lui solo di qualcosa di preesistente, che era iniziato prima del mio arrivo”.

Così continuava.

INTERPRETE - “Nessuno mi ha detto mai all'inizio, almeno ripeto, all'inizio di questo rapporto, nessuno mi ha detto Frank, piuttosto che LORENZANO fossero dei rappresentanti o dei venditori o persone con cui avrebbe avuto a che fare il signor Marenzi. Per diversi altri contatti e prodotti c'era anche Gabriella, e poi diverse altre persone che volevano trattare con noi, acquistare da noi.

So che a un certo punto c'è stata una sorta di discussione fra loro, cioè dalla parte italiana, e magari in quel momento io per capire meglio ho cominciato a chiedere con chi avrei dovuto avere a che fare”.

“Alla fine, poi, per quanto riguarda la gestione e amministrazione di questi prodotti o contatti, tutti quanti questi prodotti comunque sono stati gestiti tramite Frank AGRAMA”.

Precisava la diversità di ruoli e, soprattutto, di importanza, fra LORENZANO ed AGRAMA.

Per me, almeno, mi sembra di ricordare che (LORENZANO) fosse un intermediario, agiva con Frank o a nome di Frank”.

c'era una differenza tra i due, perché per quanto riguarda le discussioni principali, quelle più importanti, più grosse, era sempre presente Daniele LORENZANO; invece nel business quotidiano, nelle questioni di ogni giorno, cose meno importanti Daniele invece molto raramente partecipava”.

Non aveva però concluso nuovi contratti.

“Sì, ho avuto discussioni con loro, ma mai arrivati a un contratto”.

Ricordava che con Carlotti aveva avuto un incontro e non era affatto finalizzato a costringere Mediaset a servirsi di AGRAMA ma il contrario *“Io ho avuto a che fare con lui (Carlotti) a Madrid, e il mio unico scopo, di questo incontro con lui a Madrid, era quello appunto di fare affari direttamente”.*

“Ricordo di aver detto a Carlotti: «Voglio fare affari direttamente con te o con Mediaset»”.

Giovanni Pedde era il responsabile Paramount per il mercato italiano. E *“Giovanni Pedde aveva la sensazione che, per fare affari con Mediaset, Frank AGRAMA fosse più efficace di altre persone, quali ad esempio Gabriella Ballabio”.*

Nel 2002 per alcuni problemi che era sorti con Mediaset aveva proposto di coinvolgere AGRAMA perché *“il mercato era piatto e c’era confusione all’interno di Mediaset su con chi dovevamo fare affari e avere rapporti”*.

Dai suoi superiori *“Jonathan Dolgen e Karry McCluggage”* aveva avuto *“suggerimenti .. di cercare di fare affari direttamente, se poteva, se riusciva .. se non influiva sul livello di business, quindi il livello di affari che facevano”*.

Dalle dichiarazioni di Marenzi si ricava, ancora una volta, la conferma della assoluta particolarità del ruolo di AGRAMA, ben più imposto da Mediaset che desiderato da Paramount stessa.

In questo contesto andavano quindi spiegate le dichiarazioni di Carlotti che peraltro si era occupato del ruolo di AGRAMA quando questo era da anni ben consolidato.

AGRAMA viene dipinto solo come una delle varie persone che potevano parlare a nome di Mediaset, citandolo, peraltro, senza distinzioni particolari, assieme a coloro che, del gruppo italiano, erano meri dipendenti.

In ogni caso egli, per la major, ricopriva una posizione meno rilevante di quella rivestita da LORENZANO.

Un ruolo quindi del tutto incompatibile con la pretesa funzione di reale intermediario dei diritti fra Paramount e Mediaset.

CAMANA Marina

Era la segretaria di BERNASCONI, dal 1984 al 1997\1998, alla quale ultima data BERNASCONI era passato a Medusa Film.

Alla gestione dei diritti che BERNASCONI aveva tenuto fino ad allora era subentrato Carlotti.

LORENZANO aveva lavorato nell’acquisizione dei diritti almeno fino a quando vi aveva operato BERNASCONI (e quindi lei era in grado di saperlo).

“LORENZANO, quando lavorava con BERNASCONI, si era sempre occupato dell’acquisizione diritti, soprattutto dalla major in America. Poi quando è arrivato Carlotti, sinceramente, io non so più, non avendo contatto diretto con Carlotti non so come si svolgessero i rapporti tra Carlotti e LORENZANO, o chi si occupava dei diritti. .. Che mi risulti, era a New York, dove aveva l’ufficio, o Los Angeles, si muoveva tra New York e Los Angeles. Veniva e passava da noi, ma fisicamente non c’era un ufficio suo a Milano.”

Volta a volta veniva indicato a LORENZANO, da BERNASCONI o dalla Camaggi, con quale società il gruppo Mediaset avrebbe comprato. Riteneva che i contratti li firmasse BERNASCONI.

BERNASCONI a volte veniva convocato dalla segreteria di BERLUSCONI.

“BERNASCONI veniva a volte convocato dalla segretaria del dottor BERLUSCONI, Marinella o chi altra, ma non era per i comitati di direzione, veniva convocato per delle riunioni, delle quali io non conosco, chiaramente, l’argomento. Potevano parlare del Milan come potevano parlare... non lo so.”

Una ulteriore conferma, quindi del ruolo di LORENZANO, come acquirente dei diritti, e di BERNASCONI come responsabile del settore fino all’arrivo di Carlotti.

E quindi fino al luglio del 1998. Per tutto il periodo, dunque, oggetto dell’attuale imputazione.

Ed una conferma anche dell’accesso diretto che i due, BERNASCONI e LORENZANO, avevano a BERLUSCONI.

MESSINA Alfredo

Era un consulente della Fininvest.

Ricordava il colloquio con Bonomo ed AGRAMA dell'ottobre 2001. A cui Pace non aveva preso parte.

AGRAMA lamentava la contrazione del fatturato dai 40 milioni di dollari che erano stati in passato.

AGRAMA non aveva fatto alcuna minaccia.

Era stato l'unico incontro.

E non aveva ottenuto alcun risultato. Bonomo del resto non aveva poteri, era una figura formale.

AGRAMA aveva fatto menzione della famiglia BERLUSCONI solo per vantare i vecchi contatti. Aveva lamentato che nei primi anni era stato essenziale nella scelta del prodotto visto che in Fininvest non vi erano le professionalità sufficienti.

I rapporti con AGRAMA li teneva BERNASCONI. AGRAMA riteneva che i dirigenti succeduti a BERNASCONI fossero degli ingrati.

Non sapeva però come i prezzi venissero definiti e come le trattative fossero condotte.

Non sapeva quanto fosse stato versato ad AGRAMA dalle società del gruppo nel 2001 e 2002 (in entrambi i casi erano più di 40 milioni di dollari). Riteneva che il fatturato di AGRAMA, negli anni, si fosse contratto, e che i versamenti del 2001 e 2002 potessero riguardare contratti stipulati in anni precedenti.

Si tratta di deposizione che, ponendosi in evidente contrasto con le ulteriori emergenze (in particolare con le dichiarazioni del Pace), si scontra con circostanze di fatto e logiche che ne fanno comprendere la evidente incompletezza (se non reticenza) nella ricostruzione dell'accaduto.

Perché Messina si limita ad essere presente ad una riunione che però non genera affatto quella immediata contrazione del fatturato che avrebbe dovuto comportare se fosse stata vera la sua ricostruzione.

Contrazione che si verifica solo nel 2003 come dalla diversa deposizione di Pace è giocoforza ricavare. E nessuna rilevanza può avere l'ipotesi che si tratti di contratti stipulati in anni precedenti sia perché di ciò non vi è la minima prova (a fronte invece della prova positiva ricavabile dagli accertamenti KPMG dei flussi finanziari) sia perché non è dato comprendere come, proprio in questi anni, i contratti con AGRAMA avrebbero dovuto patire simili lunghe dilazioni di pagamento.

Sia perché non spiega la logica della condotta di AGRAMA che lamenta, e non si perita di farlo per iscritto, la vicinanza con la famiglia BERLUSCONI, il rapporto instaurato da molti anni con le società del gruppo, il ruolo di agente, il mancato ricarico sul prezzo (senza temere di essere smentito dalle evidenti dicotomiche risultanze della contabilità ufficiale di Mediaset).


Attribuendo, invece, il teste, le ragioni avanzate da AGRAMA ad una circostanza pacificamente non vera: l'aiuto fornito nell'acquisto dei diritti, non avendo le compagnie di BERLUSCONI sufficiente capacità di cernita. Circostanza pacificamente falsa posto che, nei primi anni, era stato direttamente il capo azienda, BERLUSCONI, ad essere presente in prima persona sui mercati, e poi vi aveva tranquillamente e professionalmente operato LORENZANO, che non aveva certo alcuna necessità dell'apporto professionale di AGRAMA.

GORDON Bruce

Si è visto come siano state acquisite le sue precedenti dichiarazioni per l'accertata impossibilità di escuterlo, anche in videoconferenza, in dibattimento.

Egli era presidente della distribuzione internazionale della Paramount che aveva lasciato nel 1997.

Aveva conosciuto gli uomini che acquistavano per la Fininvest che erano BERNASCONI, LORENZANO ma anche AGRAMA: *“una società di BERLUSCONI, una persona di nome BERNASCONI Carlo era un "incaricato di missione", era lui che firmava i contratti. C'era un acquirente di nome Frank AGRAMA che era un agente per BERLUSCONI, che abitava a Los*

Angeles; .. AGRAMA non era un impiegato della FININVEST, ma una sorta di acquirente c'era un compratore di FININVEST di cui il nome è LORENZANO Daniele.

Ricordava che AGRAMA trattava per Fininvest.

"All'inizio BERNASCONI comprava i nostri prodotti PARAMOUNT direttamente per FININVEST. In seguito BERNASCONI aveva un'agente donna di Los Angeles che si è sposata con un sig. SALOMON. Il sig. SALOMON lavorava per la Warner; sua moglie ha smesso di lavorare per il sig. BERNASCONI.

Frank AGRAMA è subentrato a quella donna come rappresentante FININVEST (sig. BERLUSCONI). AGRAMA ha avuto in seguito l'autorizzazione di firmare i contratti al posto di BERNASCONI.

Affermava che era impossibile che vi fosse un accordo verbale dal 1981 con le società del gruppo BERLUSCONI.

Spiegava in una successiva deposizione che AGRAMA era un imprenditore pur se si era presentato come successore dell'"agente donna": "avrà detto a me o ai miei compagni che da quel momento avrebbe rappresentato la Fininvest in luogo ed al posto della signora Pulutzi (fonetico) moglie del sig. Solomon".

Lui, Gordon, negoziava però i contratti con LORENZANO e non con AGRAMA

Domanda: A che titolo il Sig. Franck AGRAMA interveniva nei contratti?

Risposta: "Non lo so. Per quanto mi riguarda, negoziavo i contratti con il Sig. LORENZANO Daniele

Domanda: "Perché i contratti erano firmati con le società di Franck AGRAMA?

Risposta: "Non lo so. Occorrerebbe chiederlo al Sig. Silvio BERLUSCONI dato che era lui che pagava.

AGRAMA si consultava con BERLUSCONI, anche dopo la sua entrata in politica.

"Negozio i prezzi indifferentemente con il Sig. LORENZANO o con il Sig. AGRAMA. Quest'ultimo, prima di accettare, ne parlava sempre con il Sig. BERLUSCONI. Non so se il Sig. LORENZANO consultava il Sig. BERLUSCONI prima di accettare però era lui a dire se gradiva o no il package.

AGRAMA "Ha sempre detto che era il suo migliore amico, che poteva chiamarlo senza problemi. Ha detto che aveva chiamato il Sig. BERLUSCONI per congratularsi con lui quando fu nominato Presidente del Consiglio. Non sono stato testimone di una conversazione telefonica tra i Sig. ri AGRAMA e BERLUSCONI... A sua domanda preciso che il Sig. AGRAMA ci diceva che continuava a riferire al Sig. Silvio BERLUSCONI sulle negoziazioni per l'acquisto dei film anche dopo la sua nomina alla Presidenza del Consiglio.. Diceva che il Sig. Silvio BERLUSCONI era impegnato per giustificare il suo ritardo nel fornirci una risposta nell'ambito di queste negoziazioni".

Negava che vi fosse stata un'indagine su di lui della Paramount e ribadiva che AGRAMA era un rappresentante di BERLUSCONI ma non sapeva che specifico legame contrattuale vi fosse tra i due.

Il teste Gordon conferma così, dal punto di vista della Paramount, quel che del resto emerge evidente anche muovendo dalla prospettiva della Fininvest\Mediaset. E' direttamente la Fininvest che acquista dalla Paramount con BERNASCONI, con LORENZANO o con AGRAMA e la ragione per cui, per il gruppo italiano, trattava questa pluralità di persone era riconducibile alla volontà del medesimo gruppo acquirente.

E' anche dimostrato il permanente interesse del vertice del gruppo, BERNASCONI, ma anche BERLUSCONI, sugli acquisti e ciò anche dopo la revisione degli organigrammi susseguente all'entrata in politica di BERLUSCONI. Vero è che il teste riferisce, *de relato*, una serie di confidenze fattegli da AGRAMA ma si è già visto come anche altre fonti dichiarative abbiano confermato che AGRAMA manteneva contatti diretti con BERLUSCONI e che BERLUSCONI

stesso, se si era fisicamente allontanato dal gruppo, non aveva rinunciato ad esserne costantemente informato ed a riceverne periodicamente i dirigenti per fissare quantomeno le linee strategiche.

SAUNDERS William (le cui dichiarazioni sono state regolarmente acquisite visto che il teste è deceduto)

Aveva lavorato in Fox sino al 1992.

A partire dal 1981, finito il monopolio RAI, aveva iniziato a trattare, personalmente, sul mercato dei diritti Silvio BERLUSCONI.

Che, negli anni successivi, aveva delegato il settore a Carlo BERNASCONI. Che però si limitava ad approvare gli acquisti e non conduceva le trattative.

"E' al MIP di Cannes che ho incontrato il sig. BERLUSCONI. Voleva comprare dei film, serie...il sig. BERLUSCONI voleva soprattutto fare concorrenza alla RAI ed era quindi un acquirente molto "aggressivo"

All'inizio negoziava il sig. BERLUSCONI stesso però in seguito ha delegato in effetti mi ricordo di un sig. BERNASCONI. Per me era il braccio destro del sig. BERLUSCONI .. BERNASCONI non era un acquirente di prodotti, approvava o no gli acquisti; non avevo nessun contatto con lui".

Per BERLUSCONI acquistavano LORENZANO e CUOMO.

"LORENZANO era un compratore per conto di BERLUSCONI Silvio

"Ho trattato con LORENZANO però è un'altra persona che ha firmato i contratti per conto del sig. BERLUSCONI; non mi ricordo il nome del firmatario del contratti.

"Conosco Alfredo CUOMO

"Lavorava per il sig. BERLUSCONI; si recava a Los Angeles, visionava i prodotti, negoziava con me; tornava da BERLUSCONI per ottenere approvazione; era quindi molto vicino a BERLUSCONI, non mi ricordo più del nome della società del sig. CUOMO, era una società situata in Italia a Roma".

Riferiva poi che conosceva la Stardust (nde: la società di CUOMO) come società acquirente della Fox.

Risentito, confermava che, dopo avere nei primi anni trattato con BERLUSCONI, aveva poi condotto le trattative con Daniele LORENZANO.

"L'ho visto (BERLUSCONI) la prima volta al MIP TV D di CANNES nell'aprile 1981. All'epoca, non aveva ancora creato CANALE 5 e cercava dei programmi. Per quanto mi ricordo all'inizio incontravo solo il Sig. Silvio BERLUSCONI. Per noi si trattava di un nuovo cliente.

In seguito, mi ricordo di aver trattato con il Sig. LORENZANO Daniele, nonché con il Sig. BERNASCONI Carlo, che era il braccio destro del Sig. BERLUSCONI.

il Sig. CUOMO era un imprenditore che comprava dei programmi poi ne vendeva alcuni al Sig. Silvio BERLUSCONI in virtù di un accordo concluso tra loro. A volte il contratto era concluso con le società del Sig Silvio BERLUSCONI.

"Confermo quanto detto nella mia precedente deposizione secondo la quale Alfredo CUOMO lavorava per il Sig. Silvio BERLUSCONI.

Confermo anche che ritornava dal Sig. Silvio BERLUSCONI per ottenere la sua approvazione; almeno è quello che CUOMO mi diceva. Qualche volta CUOMO veniva a trovarmi a LOS ANGELES, nonché incontrare altri dirigenti della Fox, e mi diceva che il package proposto era troppo caro.

Domanda: "Sa perché il Sig. Silvio BERLUSCONI non comprava direttamente i programmi e lo faceva tramite il Sig CUOMO?"

Risposta: "Perché CUOMO era un caro amico del Sig. Silvio BERLUSCONI, perché conosceva anche BERNASCONI e LORENZANO. Il Sig. CUOMO era molto conosciuto nell'ambiente negli Stati-Uniti, si recava spesso in America.

Non mi ha mai spiegato i motivi di tale intermediazione. Sono sicuro di aver parlato del Sig CUOMO con il Sig Silvio BERLUSCONI e so che entrambi s'incontravano regolarmente per parlare dei nostri affari, intendo dei contratti conclusi con la Fox.

Domanda: "Chi finanziava l'acquisto dei prodotti da parte del Sig. CUOMO?"

Risposta: "Era il Sig Silvio BERLUSCONI perche si trattava di contratti d'importi ingenti e la società del Sig. CUOMO era piccola.

Le dichiarazioni di Saunders, pur con riferimento ad annualità precedenti a quelle oggetto dell'imputazione, confermano, per la vendita di diritti Fox, che le modalità erano sempre le stesse: il reale acquirente erano le società di BERLUSCONI e per lui trattava LORENZANO e sovrintendeva BERNASCONI.

I due erano persone di stretta fiducia di Silvio BERLUSCONI che, nei primi anni a riprova della assoluta importanza del settore, aveva trattato direttamente l'acquisto dei diritti.

CUOMO, che pur aveva una propria struttura, agiva per BERLUSCONI come mero agente.

Né vi era alcun dato da cui potesse evincersi che, negli anni successivi, vi fosse stato alcun cambiamento. Anzi tutto era proseguito esattamente come prima, con l'interposizione di CUOMO e con la presenza di BERNASCONI e LORENZANO.

Così che si può ora passare a quei documenti che confermano, ancora una volta, la realtà dei fatti: i reali rapporti intercorrenti fra le majors, gli intermediari fittizi (in particolare IMS, AGRAMA e CUOMO) e gli uomini del gruppo Fininvest\Mediaset che si occupavano della reale operatività del settore (sostanzialmente LORENZANO e BERNASCONI sotto l'egida di BERLUSCONI).

Operatività che, peraltro, emerge già con tutta evidenza dalle fonti orali appena passate in rassegna.

2 - 5 - 2 - 1 - le fonti documentali

La mail Schwalbe del 12 dicembre 1994

La fonte scritta che meglio descrive il percorso, fittizio dei diritti, è la mail di Schwalbe a Kaner già citata ma che qui deve essere ripresa perché descrive il meccanismo nella sua interezza.

Vero è che si tratta di una mail del 12 dicembre 1994, e quindi immediatamente precedente agli anni oggetto della residua imputazione, ma si è visto, dalle dichiarazioni dei testimoni sopra ricordate, come negli anni successivi siano solo mutati i soggetti interposti (a tutte le varie società estere Fininvest si era sostituita la sola IMS, restando peraltro attivi sia AGRAMA, sia CUOMO), diminuendo così solo la "lunghezza" della catena.

Questo è il testo integrale .

Data: 12/12/1994 2:40 am

Oggetto: Riunione con SBC

Mi sono incontrato con Guido Pugnetti Venerdì.

Lui mi ha spiegato che Carlo BERNASCONI stava ancora pensando a cosa fare con i contratti della Fox e che avrebbe volute incontrarsi con noi a Los Angeles la settimana prima del NATPE. Gli ho detto che andava bene. Quando gli ho fatto pressioni per il milione di dollari che mi doveva da 90 giorni mi ha spiegato quanto segue con la speranza che il tutto rimanesse fra me e lui.

In due parole, l'impero di BERLUSCONI funziona come un elaborato "shell game" (nota del traduttore: "Shell Game" e' il gioco che consiste nel prendere tre gusci di noce vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi gioca deve indovinare dove il nocciolo é stato nascosto) con la finalità di evitare le tasse italiane.

La Principal con sede a Lugano, compra licenze dei prodotti degli Studios e successivamente li vende a Reteitalia. Se la Principal compra Mrs Doubtfire per 2 milioni di dollari, poi Canale 5 potrebbe acquistare la licenza per questo film (per fare un esempio) per 3 milioni di dollari. Questi 3 milioni di dollari in realtà rappresentano le vendite di Publitalia agli inserzionisti pubblicitari ed e' essenzialmente un trasferimento poichè non si vuole che Reteitalia faccia utili (o faccia figurare utili).

I profitti vengono tenuti in Svizzera. (Come sappiamo le banche svizzere proteggono la privacy dei clienti). La Principal poi ci paga con il ricavato degli spazi pubblicitari venduti da Publitalia. Tutto ciò funziona bene fino a che gli inserzionisti continuano a pagare Publitalia. Questo al momento non sta succedendo. Perciò non ci sono soldi che vanno a Principal attraverso Reteitalia. In questo senso Daniele e Guido (all'evidenza: Pugnetti e LORENZANO) sono solo intermediari. Guido per esempio, non ha idea di quanti soldi ci siano nella Principal e se loro sono realmente in grado di pagare o se stanno trattenendo il denaro.

A rendere le cose peggiori al momento è arrivato il decreto del governo italiano che dice che BERLUSCONI stesso deve disfarsi delle sue finanziarie e rendere pubblica la sua società.

Stanno pianificando una offerta pubblica per una società chiamata "BIG T V" che includerebbe solamente le società televisive di BERLUSCONI (sono esclusi quindi la Mondadori e i supermercati). Come si può capire quindi qui il grande problema è che i beni della società (prodotti di cui possiede le licenze) e i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane che sono state ideate per perdere soldi. Le reti televisive sono quindi poco appetibili per gli investitori.

Anche se mi rendo conto che nulla di ciò ci è di aiuto, penso che ci fornisca delle informazioni utili. Ti prego di tenere per te queste informazioni visto che mi sono state comunicate in modo confidenziale. Nel frattempo continueremo a fare pressioni per il pagamento e aspetteremo di parlare con il sig BERNASCONI a gennaio a Los Angeles. Infine, senza in realtà dire nulla, Guido ha confermato che dovremmo smettere di concedere licenze per i prodotti di Telecinco fino a che non diventerà chiara la struttura della nuova proprietà visto che tutte le future licenze non saranno in alcun modo collegate alla Principal.

Un documento illuminante sotto vari aspetti in quanto ribadisce innanzitutto che il reale rapporto contrattuale sorgeva fra la Fox ed il gruppo BERLUSCONI e che l'intermediario CUOMO era puramente strumentale.

Ed è anche la conferma del giro strumentale che i diritti facevano prima di giungere alle reti televisive italiane del gruppo che erano poi le uniche reali destinatarie dei diritti.

Ed esplicita la ragione della catena di compravendite, almeno la ragione fiscale.

Citando circostanze di fatto che ne attestano la piena attendibilità (del resto indiscussa vista la prossimità di mittente e destinatario ai fatti, posto che gli stessi ne avevano confermato il contenuto ed altrettanto aveva fatto quel Pugnetti che aveva fornito la spiegazione che la Fox aveva richiesto ed alla quale la mail rispondeva): dal veicolo societario Principal a quel LORENZANO che è ben conosciuto in Fox, tanto da essere individuato con il solo primo nome.

E si comprende anche come lo stesso contenuto, vista la sua completezza ed esaustività nel descrivere modalità e ragioni del "giro", potesse derivare solo da reali confidenze fatte da BERNASCONI, una delle pochissime persone a conoscenza di quella operatività.

La mail di Schwalbe del 19 ottobre 1994

La spiegazione fornita a Fox con la mail del dicembre appena riportata trova la sua premessa (anche) nella mail che qui si riporta e che l'aveva preceduta, inviata sempre da Schwalbe a Kaner, il 19 ottobre 1994, da cui parimenti si ricavano una serie di significativi elementi.

Innanzitutto la già evidente programmazione del trasferimento di quanto ceduto a CUOMO al gruppo BERLUSCONI, ad un prezzo poi già fissato, non da CUOMO ma dalla stessa Fox.

Così evidentemente negando ogni autonomia al CUOMO.

E, contemporaneamente, nella mail si dà conto, in riferimento ad altri diritti, dell'esistenza già di un rapporto diretto con il gruppo italiano: rapporto diretto di sostanza che mai si tradurrà, almeno fino al 1998, in un rapporto diretto anche nella forma posto che questi stessi diritti saranno intermediati quantomeno dalle società maltesi.

“Nel 1993 la Fox si è accordata con la Stardust per quanto riguarda i film seguendo quanto sopra e ha negoziato un accordo di acquisto globale di 5 anni con la SBC.

Sono state concesse licenze alla Stardust per i nuovi film per il 1993 e il 1994 per essere a loro volta concessi in licenza successivamente alla SBC attenendosi al listino trasparente dettagliato nel contratto nonché direttamente alla SBC per gli anni 95,96,97 facendo riferimento al medesimo listino.

Le licenze per i nuovi prodotti televisivi sono state concesse direttamente alla SBC per 5 anni con prezzi migliorati e seguendo condizioni che impediscano la possibilità di scegliere come da contratto.”

La mail poi prosegue in modo ancor più significativo.

Ribadendo ancora la posizione di mero formale intermediario di CUOMO rimarcata ancor più dal fatto che, nel contempo, si trattava anche direttamente con il gruppo BERLUSCONI.

Si sottolinea però l'insistenza di BERNASCONI che voleva che fosse mantenuta l'intermediazione di CUOMO anche se la cosa appare, ovviamente, “paradossale” agli uomini Fox.

Si sottolinea comunque il fatto che sarà BERNASCONI a dovere chiarire il quadro (quadro che, appunto, per conto di BERNASCONI, Pugnetti chiarirà con le spiegazioni contenute nella mail del dicembre, con lo “shell game” in cui il gruppo italiano interpone intermediari fittizi per far lievitare i costi ed ottenere un consistente risparmio fiscale in Italia).

Questo il testo di tale parte della mail:

“ Riunioni MIPCOM con Alfredo CUOMO e SBC

Mentre Alfredo ha comunicato in qualche modo il desiderio di Carlo BERNASCONI che i film della Fox rimangano con lui, rimane il fatto che noi abbiamo un accordo vincolante in corso con la SBC che riguarda i nostri prodotti per i prossimi tre anni. Daniele (nde: LORENZANO) mi ha detto di non voler alterare gli accordi esistenti e ha sottolineato che il nostro contratto è un documento legale vincolante.

Come sai quel che sembra paradossale per noi non lo è sempre per gli italiani. Perciò sono d'accordo con te che potrebbe essere utile incontrarsi con BERNASCONI ma penso che dovrebbe essere un incontro informale che potremmo senza problemi organizzare a Milano o forse al NATPE. In questo contesto, se BERNASCONI desidererà parlare dell'argomento, lo farà, altrimenti, penso che questo dovrà essere considerato come un segnale che l'accordo stipulato con Daniele (nde: LORENZANO) rimane valido.

Le missive AGRAMA – Bonomo – Pace – Messina

Che dimostrano, nei fatti, la perfetta aderenza al vero di quanto riferito da Pace e la evidente reticenza del Messina.

In ordine cronologico.

La prima è una lettera di AGRAMA a Bonomo del 30 ottobre 2001 (inviata per conoscenza a Pace e Messina).

Ove AGRAMA insinua certamente meriti che vanno ben al di là di un mero rapporto fra un supposto intermediario ed un acquirente finale. Sconfinando, ampiamente, nel non meglio precisato “favore personale”.

“Durante il nostro incontro presso il Suo ufficio, questo mese, con il Dott. Messina e alla presenza della Presidente della Harmony Gold, Colloca Mortis, abbiamo discusso della natura del nostro rapporto e del grande impegno profuso dalla Harmony Gold da un lato, e da me personalmente dall'altro, a favore di tutti i componenti del Gruppo BERLUSCONI in generale, e della famiglia in particolare.

Lamenta AGRAMA che la scomparsa di BERNASCONI aveva mutato (non a caso) la situazione, e che i nuovi amministratori non avessero compreso la “particolarità” del suo apporto: *”dopo la scomparsa di Carlo BERNASCONI il nostro rapporto con l'amministrazione è proceduto a singhiozzo. Abbiamo l'impressione che non venga compreso il nostro ruolo nell'agevolare le attività del Gruppo: è per questo motivo che abbiamo richiesto un contratto- lettera di intenti vincolante per circa USD 40.000.000 (quaranta milioni) l'anno per un periodo di tre anni, in modo da lavorare serenamente e senza ansie.*

Un apporto “a costo zero”:*” La prego di considerare che la nostra collaborazione con le Vostre società consiste nello scegliere i programmi e concordare il prezzo; successivamente concludiamo i contratti con il produttore. Ciò non comporta alcun costo aggiuntivo per le Vostre società.*

Un accordo che è tutt'altro che avversato dalla proprietà del gruppo:

“ Durante il nostro colloquio del 29 u.s., Lei mi ha chiesto di venire nel Suo ufficio durante un mio soggiorno a Milano, e in tale occasione verrebbe stilato un accordo. Inoltre, mi ha detto di aver parlato con Pier Silvio, che concorda con la Sua decisione. Dato che non ho in programma di venire a Milano in tempi brevi, il fatto di non aver un documento scritto che chiarisca la situazione nell'immediato mi causa un certo disagio”

Finisce con un preciso avvertimento.

La pregherei pertanto di preparare tale documento e inviarmelo, in modo da non dover più tornare sulla questione e continuare a lavorare insieme in armonia, come da Lei affermato.

Infondata è infine l'ipotesi che AGRAMA abbia potuto mentire sul (sostanziale perché era evidentemente che sul piano formale vi era un cospicuo ricarico) “costo zero” posto che aveva inviato la missiva proprio a degli interlocutori che se così non fosse stato avrebbero potuto facilmente smentirlo.

Smentita che non vi era affatto stata.

Tanto che la missiva di risposta era la seguente, a firma di Pace (del 9 novembre 2001).

Si accettano le intimazioni di AGRAMA, rifiutando solo di redigere un impegno scritto.

Garantendo, però, perfetta continuità del rapporto (smentendo così la diversa ricostruzione di Messina). Anche se la situazione del mercato lo sconsiglierebbe.

E la garanzia fornita ad AGRAMA muove, pertanto, da ragioni diverse da quelle prettamente economiche.

“Ti abbiamo esposto le ragioni per le quali non riteniamo possibile di inviarti una lettera di intenti con il nostro impegno di acquisto per una cifra determinata, in relazione alle difficoltà di mercato che si profilano e alle conseguenti preoccupazioni.

Al tempo stesso ti abbiamo assicurato che le nostre relazioni proseguiranno normalmente.

Queste relazioni hanno avuto per vari anni soddisfacente svolgimento senza bisogno di scritture impegnative, da una parte e dall'altra.

Non comprendiamo per quale motivo si renda ora necessaria una lettera di intenti, come se si trattasse di dare inizio ad una nuova fase del rapporto.

La tua richiesta potrebbe essere interpretata come manifestazione di diffidenza, che sarebbe del tutto immeritata.

Del resto avrai modo di constatare sulla base di fatti concreti, che non abbiamo l'intenzione di interrompere i cordiali rapporti fino ad oggi intrattenuti e che anzi tali rapporti potranno proseguire tranquillamente.”.

AGRAMA pertanto aveva avuto garantito il suo fatturato fino al 2003, quando la situazione, anche secondo Pace, era mutata.

Provocando, però, ancora una volta, la decisa reazione di AGRAMA.

Che, nella missiva 29 ottobre 2003 (indirizzata a Bonomo e Messina), ribadisce i concetti già espressi e la natura particolare dei rapporti con il gruppo che faceva capo a BERLUSCONI.

Così:

“Dal 1976 anno in cui ebbe inizio la collaborazione con le Vostre società, ci adoperiamo in qualità di Vostri rappresentanti facilitandoVi nell'acquisto di film per tutte le Vostre emittenti (Canale 5, Rete 4 e Italia I in Italia, Telecinco in Spagna e per un certo periodo La Cinq in Francia).

Abbiamo sempre collaborato con il Dott. Silvio direttamente e anche con il compianto Sig. Carlo BERNASCONI.

Nel corso di precedenti incontri con Voi avevamo richiesto la sottoscrizione di un contratto con il quale le Vostre emittenti si impegnassero ad acquistare da noi programmi per un minimo di USD 40.000.000 l'anno; come noto, le Vostre società acquistano programmi per oltre USD 400.000.000 l'anno.

Ci fu promesso che, anche senza un contratto scritto, la Vostra organizzazione avrebbe mantenuto la parola.

Adesso però gli attuali responsabili si dicono all'oscuro del nostro rapporto e di quanto è stato da noi reso possibile per Vostro conto, e non tengono fede al nostro accordo.

La Vostra società non spende un centesimo di più acquistando per nostro tramite: infatti tutti i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra i Vostri Incaricati e gli Studios....

Di fatto, la nostra funzione nei Vostri confronti è quella di agente negli U.S.A., senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente europeo in quanto i nostri servizi sono retribuiti dagli Studios americani...

La Vostra società non sta tenendo fede al nostro accordo: infatti nel 2003 il totale dei contratti sottoscritti è stato SOLO di USD 14.000.000, anziché USD 40.000.000.

Vorremmo suggerire che l'accordo venga messo per iscritto, esponendo i fatti in modo chiaro, così da non dover costantemente tornare sull'argomento esprimendo rimostranze e spiegando l'accordo, con conseguenti perdite di tempo per i Vostri responsabili.

Si aveva quindi la prova che era stato garantito il fatturato per gli anni 2001 e 2002 e si aveva anche la prova che AGRAMA riteneva di vantare ragioni per insistere al fine di vedersi garantito un certo fatturato, del tutto indipendentemente dal fatto che, attraverso di lui, non transitavano più i diritti Paramount.

E si ribadiscono:

- il rapporto continuativo con BERLUSCONI e con BERNASCONI;
- il “costo zero” dei diritti da lui intermediati;
- la sua natura di mero agente;
- il fatto che tutti i contratti vengano stipulati in realtà non da lui stesso ma dagli uomini del gruppo (e quindi da LORENZANO).

A questa ingiunzione non si era dato l'esito che AGRAMA sperava.

Ma è del tutto evidente che ciò non significa che tutto quanto AGRAMA aveva fatto dal 1976 al 2003 come “agente” e “rappresentante” del gruppo Fininvest\Mediaset, a “costo zero” (nonostante i formali indiscutibili ricarichi) non sia vero.

Semplicemente quel tipo di rapporto, nel 2003, si interrompe.

Almeno nella misura che AGRAMA avrebbe auspicato. Auspicio che muoveva da presupposti però non interamente confessabili (come chiaramente dimostrano gli accenni ai favori personali fatti alla famiglia proprietaria) questi ultimi del tutto congruenti con le modalità sostanzialmente ricattatorie riferite dal Pace.

Ed anche con la garanzia dei fatturati 2001 e 2002 nonostante tutto fornita ad AGRAMA, anche dopo consultazioni con la proprietà (volontà, di BERLUSCONI, trasmessa, come afferma Pace della cui attendibilità si è detto, proprio da quel LORENZANO che era così addentro al “giro dei diritti”).

Il prospetto informativo per la quotazione in borsa di Mediaset (avvenuta nel 1996)

Del prospetto per la quotazione in borsa di Mediaset si è già trattato ma qui è indispensabile riprenderlo per sottolineare come, anche secondo la società che si stava presentando alla platea degli investitori, avrebbe dovuto funzionare il settore deputato all’acquisto dei diritti.

Era infatti ovvio che fosse non solo auspicabile ma, anzi, doveroso, al fine di evitare ogni diseconomicità, il rapporto diretto con le majors:

“Il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA - Universal Columbia Tristar, 20th Century Fox e Paramount - Viacom) e da produttori indipendenti. Gli accordi con le major statunitensi sono volume deal che prevedono l’impegno da parte del Gruppo Mediaset ad acquistare, e il corrispondente impegno della major a vendere, i diritti televisivi in esclusiva su tutti i film e le nuove serie televisive prodotti in un determinato anno dalla major nonché cortometraggi, seconde visioni e fiction a episodi per un valore determinato. I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia Tristar e 20th Century Fox hanno durata quinquennale e scadono il 31.12.1997.

Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con la 20th Century Fox che il gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996. Il contratto MCA - Universal è stato rinnovato quest’anno per tre anni, mentre l’intesa con Paramount- Viacom è basata su un accordo verbale che dal 1981 ha garantito la fornitura dei diritti.

Il Gruppo Mediaset e Paramount- Viacom sono in trattativa per trasformare l’accordo verbale in un contratto scritto, formulato negli stessi termini dei contratti stipulati con 20th Century Fox, Columbia Tristar e MCA Universal” .

Accordo diretto che, come si è visto, Mediaset non aveva affatto nella forma, ma aveva, invece, nella sostanza.

In altra parte del prospetto peraltro si faceva riferimento all’interposizione di IMS ed alla sua pretesa utilità.

Utilità perfettamente smentita negli anni successivi quando tale interposizione veniva eliminata. E non per un mutamento del quadro fiscale ma semplicemente perché non vi era ragione economica (e neppure fiscale, oltre a quella illecita indicata nell’imputazione) che la giustificasse e posto che vi erano solide ragioni di trasparenza (con tutto quel che sottointende tale sostantivo) per eliminarla.

Questo era il brano contenuto nel prospetto:

“nell’ambito del processo di formazione del Gruppo, Mediaset s.p.a. ha costituito, nel dicembre 94, la società I.M.S. (società residente di diritto maltese e assoggettata ad imposizione

fiscale con l'aliquota ordinaria del 35%) con la funzione di acquisire diritti televisivi per il territorio italiano dal mercato internazionale.

La società con sede a Malta, opera tramite la filiale svizzera di Lugano, intrattenendo rapporti commerciali, sia direttamente che tramite società intermediarie (distributori) con le major companies americane o produttori televisivi internazionali.

I diritti acquisiti da IMS vengono ceduti a società italiane appartenenti al gruppo Mediaset, con una maggiorazione del 7/8% a copertura dei propri costi operativi.

Fanno capo a IMS oltre ai costi della sede maltese, della filiale svizzera di Lugano, anche i costi degli uffici di New York e Los Angeles.

I termini medi di pagamento concordati con i fornitori prevedono un anticipo pari al 10/20% alla firma del contratto, 30% alla consegna del materiale che avviene in prossimità della disponibilità del diritto e il saldo nei sei nove mesi successivi ...”

Ovviamente non si precisava nulla in ordine alla reale struttura ed alle singole persone che si occupavano effettivamente dell'acquisto dei diritti: nessun cenno a LORENZANO o a BERNASCONI.

Ci si riferiva solo alle strutture meramente esecutive come quelle di IMS e di Lugano (già parte di Fininvest Service) che, secondo il prospetto, avrebbero dovute essere le centrali di acquisto dei diritti e che erano, invece totalmente sconosciute a chi tali diritti vendeva, innanzitutto agli uomini delle majors americane.

Gli ulteriori documenti

Vi erano poi altri documenti da cui emergeva l'evidente conferma della fittizietà della interposizione degli intermediari, ed erano quelli già illustrati dal Tribunale che qui solo per comodità di lettura si riprendono.

Formati sia negli anni che attengono all'attuale imputazione, sia negli anni precedenti.

Una missiva del 3 marzo 1992, tra Cary e Lucas, della Paramount, a proposito della Wilthshire Trading di AGRAMA, con il seguente contenuto: " *L'unica cosa della quale siamo orgogliosi è soddisfare un cliente e quando succede che il cliente è BERLUSCONI è straordinariamente importante che il servizio sia perfetto*".

Una lettera del 21.12.1993 in cui Gordon scrive a Mc Kluggage (sempre della Paramount) in ordine ai problemi finanziari delle compagnie di BERLUSCONI riferendosi a discussioni avute con LORENZANO ed aggiunge : " *ritengo che BERLUSCONI sia stato un cliente straordinariamente valido che ha comprato per Italia, Francia, Spagna e certe volte per Portogallo e le nazioni della cortina di ferro e ha probabilmente speso circa 200 milioni \$ negli ultimi dieci anni*".

Era quindi evidente che il reale cliente di Paramount erano le compagnie di BERLUSCONI e non quelle di AGRAMA.

La lettera di AGRAMA a Gordon, della Paramount, del 20.1.1994, nella quale AGRAMA propone una scadenza di pagamenti, indicandone gli importi, ed aggiungendo che tale "rischedulazione" sarebbe gradita a Carlo (all'evidenza: BERNASCONI).

Così chiarendo che il reale debitore era il gruppo italiano e non AGRAMA.

I contabili di Paramount, Taylor e Schlaffer, in una lettera del 7.10.1997 avente ad oggetto i pagamenti dei diritti ceduti alle compagnie di BERLUSCONI, scrivono che i crediti nei confronti di Harmony Gold, Wilthshire Trading e Principal Network (non distinguendo quindi fra AGRAMA, a cui sono riconducibili le due prime società, e il gruppo Fininvest, a cui appartiene la terza) sono pari, complessivamente appunto, a 22,8 milioni di \$.

La lettera datata 11.2.99 inviata da AGRAMA a Mc Kluggage dimostra anch'essa la particolarità del rapporto tra BERLUSCONI e AGRAMA (Harmony Gold) posto che AGRAMA utilizza, riferendosi al Gruppo BERLUSCONI, il "noi": "*noi siamo diventati i vostri più importanti clienti in Italia e Spagna*". Trattando poi direttamente dei problemi finanziari del gruppo BERLUSCONI con Paramount.

Agli altri documenti, citati dal Tribunale, si rinvia e la messe di scritti già esaminata è del tutto sufficiente a rendere superfluo ogni approfondimento della inerenza ai rapporti majors\Fininvest di altre fonti documentali (un punto lungamente discusso dalla difesa) posto che quanto si è già sottolineato forma un quadro convergente ed esaustivo.

Ultimata così la rassegna delle fonti di prova, si debbono trarre una serie di conclusioni. Peraltro già ampiamente preannunciate dal loro stesso contenuto e significato.

2 - 5 - 3 - le conclusioni su IMS

Come si è già avuto occasione di affermare, dalla società maltese IMS erano transitati la gran parte dei diritti (si vedano in particolare le relazioni KPMG del 18 luglio 2006 e del 24 settembre 2007) giunti a Mediaset negli anni in questione (dal 1995 al 1998).

Il ricarico, pacificamente avvenuto, determinato da questo passaggio si configura come un costo fittizio perché il transito dei diritti da tale società non aveva alcuna ragione economica ed era stato progettato ed eseguito al solo fine di realizzare, appunto, la lievitazione dei costi imputabili, in Italia, a Mediaset (e di costituire disponibilità di fondi in territorio estero).

L'assoluta inutilità di tale passaggio emerge con tutta evidenza dal fatto che erano sempre le medesime persone, LORENZANO e BERNASCONI, che si occupavano dell'acquisto dei diritti, come avevano fatto fin dai primi anni in cui il capo azienda BERLUSCONI aveva loro delegato tale compito.

Dando così origine a quelle prime catene (relative ad annualità fiscali già prescritte) che vedevano come protagoniste le società Fininvest del comparto B, nella prima parte del giro, e del comparto A, negli ultimi passaggi. Transiti che avevano consentito l'identico risultato dell'aumento dei costi e della costituzione di fondi esteri.

Sui quali poi non vi era neppure alcuna necessità di individuare retrocessioni perché i flussi finanziari, scorrendo all'interno del gruppo, restavano a disposizione del medesimo, almeno per quanto atteneva le società del comparto A, e, anche, della proprietà dello stesso, per le società inserite nel comparto, riservato, B.

L'inutilità di tale struttura trovava concreta conferma nel fatto che i suoi addetti erano deputati alla mera firma di contratti non solo stipulati altrove (da LORENZANO negli Stati Uniti, almeno per le Majors ma si vedrà anche per gli ulteriori intermediari) ma anche redatti altrove, in quell'ufficio di Lugano che peraltro neppure esso era una reale centrale operativa fungendo solo, prima del 1995, da schermo per evitare che in Italia giungessero dati documentali dei contratti originari (dalle majors) di acquisto dei diritti, e, poi, da mero supporto esecutivo dell'inesistente attività maltese, sempre al fine di occultare l'evidenza: l'acquisto diretto dei diritti da parte di uomini di stretta fiducia di Mediaset (anzi del suo proprietario) che trattavano, come era del tutto logico, con il loro primo venditore, facendoli poi transitare per varie società, attribuendo loro il falso ruolo di intermediario (come era anche per IMS) al duplice scopo, perseguito da anni e anche allora in auge, di ottenere aumenti di costi, fiscalmente utilizzabili, e disponibilità di fondi all'estero.

Ulteriore conferma della inutilità della interposizione di IMS si aveva dal fatto che tale l'avevano ritenuta anche gli stessi uomini del gruppo Mediaset che erano subentrati a BERNASCONI, tanto che ne avevano immediatamente disposto la chiusura.

E ciò, significativamente, lo si ripete, anche per ragioni di "trasparenza".

Carlotti stesso, infine, aveva avuto modo di spiegare come neppure lui fosse riuscito a comprendere come si potesse affermare che la struttura era stata costituita per sfruttare la Witholding Tax posto che le Majors non risiedevano, almeno all'epoca, in paradisi fiscali e posto quindi che quel possibile risparmio di imposta non si sarebbe poi affatto realizzato.

2-5-4 - le conclusioni su AGRAMA e CUOMO

Quanto si è illustrato passando in rassegna le fonti di prova consente anche precise ed incontrovertibili conclusioni sul ruolo svolto da AGRAMA e CUOMO che, anche negli anni relativi all'attuale imputazione (dal 1995 al 1998), avevano anch'essi partecipato, per somme ingenti, ad alcune della catene di transito dei diritti acquistati sempre da LORENZANO con la supervisione di BERNASCONI.

Una partecipazione che, del resto, datava già dagli anni precedenti. E che li aveva visti, anche allora, come assoluti protagonisti della operatività del gruppo che faceva, in allora, diretto riferimento, anche dal punto di vista operativo, al suo proprietario, all'imputato BERLUSCONI.

2-5-4-1 - le conclusioni su AGRAMA

Quanto alle entità economiche in gioco si ricorda la conclusione a cui è pervenuta, sul punto (e su base documentale), la KPMG (nell'ultima relazione, del 2007):

"Dalle analisi svolte risulta che, nel periodo dal 1994 al 1998, Mediaset ha acquistato, tramite l'intermediazione delle società riconducibili a Frank AGRAMA, diritti televisivi per un importo complessivo pari a circa USD 199,5 milioni; su tali acquisti è stata quantificata, con le modalità sopra descritte, una maggiorazione di costo complessiva, rispetto al prezzo praticato dal produttore e/o distributore originario, pari a circa USD 135,1 milioni."

Si deve dare certamente atto (come sostiene la difesa AGRAMA) che i 135 milioni di dollari sono il ricarico complessivo del costo originario, del costo di acquisto dalla Major. Mentre in questo ambito il ricarico operato dalle società di AGRAMA era di "soli" dollari 54.957.590,77.

Certo una percentuale minore ma comunque talmente significativa ed elevata da necessitare di una ragione imprescindibile per cui un operatore così accorto come Mediaset avrebbe dovuto sostanzialmente regalare ad AGRAMA una somma simile, posto che, come si è potuto accertare, era LORENZANO a presiedere agli acquisti, sotto la supervisione di BERNASCONI.

E si deve poi notare come quel pur ingente ricarico non era ancora sufficiente alle strutture Mediaset che, prima di incamerare i diritti, ne avevano imposto altri passaggi in modo da far lievitare i costi di altri 80 milioni di dollari circa (la differenza fra 135 e quasi 55).

E ciò ad ulteriore riprova che l'interesse era la lievitazione dei costi prima dell'arrivo del diritto in Mediaset e l'appoggio ed il pieno inserimento di AGRAMA in questo sistema.

Si tratta quindi di un ricarico comunque ingentissimo (ed inserito in un rodato sistema) che è stato operato attraverso il transito nelle società di quell'AGRAMA che si definiva "agente" e "rappresentante" del gruppo (ed anche vicino alla famiglia BERLUSCONI) e che asseriva di avere operato per il gruppo a "costo zero", fin dal 1976.

Realizzando invece, in soli 4 anni (tralasciando quindi le altre due decadi che non rientrano nell'attuale imputazione), le indicate plusvalenze.

Plusvalenze a perfetta conoscenza del gruppo visto che a trattare era LORENZANO ed a sovrintendere, anche in termini di budget, era BERNASCONI. E non in occasione del passaggio

successivo, del passaggio da AGRAMA al gruppo Mediaset, ma del primo acquisto, del contatto e del contratto con la Paramount (quasi tutti i diritti passati attraverso le società di AGRAMA provengono da quella Major).

Così che gli elementi ricavabili sia dalle fonti orali, sia dalle fonti documentali, sopra descritte, trovano una granitica conferma logica.

Deve infatti considerarsi che pochissimi erano i soggetti che operavano nella catena dei diritti che transitava per le società di AGRAMA: sostanzialmente LORENZANO, AGRAMA stesso e BERNASCONI.

Tutti i tre soggetti menzionati erano a conoscenza del reale costo di acquisto dei diritti dalle Majors. Tutti erano a conoscenza del ricarico operato da AGRAMA. Anche LORENZANO che frequentava sia BERNASCONI, sia AGRAMA, sia la struttura Fininvest di Lugano. E che aveva normale accesso anche a BERLUSCONI. Come lo avevano, del resto (e significativamente, vista l'importanza del settore dei cui si occupavano) anche AGRAMA e BERNASCONI.

Non vi è elemento di prova alcuno che consenta di affermare che i tre agissero, concordemente, per causare al gruppo Fininvest, ed a Mediaset, un ricarico di costi che fosse a tale ultimo destinatario dei diritti sconosciuto, che consumassero quindi, a suo danno, una truffa di dimensioni colossali.

Perseguita per anni. Per decenni, anzi.

Nonostante poi che i dati reali fossero perfettamente rinvenibili a chiunque, e quindi agli organi del gruppo, ma anche alla proprietà, negli uffici di Lugano.

Una truffa che si scontrerebbe poi con l'evidente dato che AGRAMA stesso, anche in anni più recenti, menava vanto, e chiedeva adeguati compensi, per tutta l'attività svolta a favore del gruppo e anche (e soprattutto) della famiglia proprietaria.

E' pertanto del tutto evidente che AGRAMA ha agito da intermediario di comodo e seppure non vi sia sicura evidenza bancaria di retrocessioni al gruppo o alla sua proprietà non resta che ritenere del tutto logiche che il vantato "costo zero" ne presupponga la reale esistenza. Esistenza di cui non si era raggiunta prova documentale per l'estrema complessità e difficoltà nel seguire tutti i rivoli finanziari che si dipartivano dai conti di AGRAMA e delle sue società e della sostanziale impossibilità di identificarli tutti.

Certo però il sistema interessava ed era conosciuto dal minor numero di persone possibile. Vista la sua evidente illiceità. E, pertanto, AGRAMA doveva comparire, per quanto possibile, un reale intermediario dei diritti Paramount.

E pertanto chi non era così prossimo alle effettive trattative non poteva che vedere quel che appariva, ma che era comunque non rispondente al vero.

Così si spiegano, ad esempio, le deposizioni del teste Massiah che si limitava a svolgere compiti esecutivi in Italia e del teste De Santis che era il consulente giuridico di AGRAMA e che quindi interveniva, come Massiah, solo dopo che gli accordi, in altra sede e tra altre persone, erano stati presi.

Ancor più distanti dai fatti reali erano il teste Mazzitella (che forniva ragguagli sulla RAI un operatore che certo non annoverava fra i suoi collaboratori quel LORENZANO che trattava i diritti), o Barbieri che deponiva su Mediatrade e quindi su un periodo susseguente a quello oggetto del presente processo, quando ad IMS era succeduta appunto tale società.

Irrilevanti erano poi le dichiarazioni sul punto di altri testi come Cavanna e Cefaliello ed altri di Fininvest e Mediaset, sia in Lugano sia in Milano, essendo evidente che costoro non erano così prossimi alle reali trattative sui diritti da poterne conoscere il risvolto occulto.

Quanto infine a Lucas Joe, occorre, innanzitutto ricordare che questi era, in Paramount, il vice prima di Gordon e poi di Marenzi e quindi ben più attendibili sono, anche per il ruolo rivestito, le dichiarazioni di costoro circa la reale conduzione delle trattative.

Ed in ogni caso anche Lucas smentisce alcune delle fondamentali indicazioni fornite da Mediaset in ordine al suo rapporto con Paramount. Non gli risultava infatti che vi fosse stato un accordo, tantomeno verbale a far data dal 1981 (come indicava un documento fondamentale come il prospetto per la quotazione in Borsa di Mediaset).

Ammetteva poi che non aveva che “*pochissimi*” contatti con gli uomini Fininvest visto che “*personalmente avevo veramente poco a che fare, con loro*”. E con loro trattava, appunto “*“Bruce Gordon”* prima e poi Gary Marenzi. Non aveva accompagnato Gordon quando questi si incontrava con persone di Fininvest.

Ed era pertanto evidente che Lucas era al corrente solo della parte ufficiale del rapporto fra la Paramount e Fininvest (e peraltro dava anche conto che tale rapporto diretto vi era) e non della parte ufficiosa che è quella rilevante ai fini della decisione del presente processo.

Ed è altrettanto ovvio che sussista copiosa documentazione ufficiale dei rapporti intercorsi fra Paramount e le società che AGRAMA visto che è indubbio che, senza un normale rapporto palese, il rapporto occulto non avrebbe potuto essere celato.

Né avevano rilievo quei testi sentiti all’udienza del 1 marzo 2010 (dopo che non era stato riconosciuto l’impedimento a comparire avanzato dall’imputato BERLUSCONI; comunque utilizzabili come argomento difensivo) che avevano affermato che AGRAMA, con loro, contrattava direttamente.

Si trattava di Siek Rainer della CBS che confermava solo che AGRAMA era un intermediario e che aveva acquistato dei diritti. Ma ricordava anche che lui non aveva partecipato alla relative trattative. Ricordava anche che AGRAMA aveva venduto alla RAI.

Di Philips Greg della Fireworks che affermava che AGRAMA era attivo nel mercato dei diritti.

Di Ghaffari John e di Levinshon John che affermavano che AGRAMA era attivo nel mercato dei diritti.

Tutti testi però che non erano affatto al corrente delle trattative che AGRAMA svolgeva per quei diritti che poi confluivano in Mediaset e che, lo si ripete, erano condotte da LORENZANO, sotto la supervisione di BERNASCONI.

Le risultanze della consulenza Marriman erano poi del tutto estranee all’oggetto del processo che non atteneva al mercato dei diritti in genere ma all’acquisto di questi da parte di AGRAMA nell’ambito del “giro” organizzato dai vertici della Fininvest.

Non costituivano, poi, alcuna smentita al quadro probatorio i pagamenti fatti da AGRAMA ad alcuni dipendenti Mediaset che si occupavano dell’area dei diritti (a parte i bonifici fatti a LORENZANO che seguono logiche pacificamente diverse).

Così rilevati e descritti dalla KPMG:

– *nell’anno 2000 risultano effettuati tre bonifici a favore della Principal Network Limited sul conto n. 7265 presso la Royal Bank of Scotland di Nassau (Bahamas) per un ammontare complessivo di circa USD 1,680 milioni;*

– *nel periodo dal 2000 al 2002 risultano bonificati dalla Wiltshire Trading a favore dei conti n. 10167 denominato “Pace” presso la Banque Leu di Ginevra, n. 247/611.249 denominato “Litoraneo” e n. 247-00-672.587 denominato “Teleologico” accessi presso la UBS S.A. di Lugano, tutti intestati a Roberto Pace (allegati 11, 12 e 13), rispettivamente USD 1,150 milioni, USD 2,845 milioni e USD 200.000;*

– *nello stesso periodo temporale sono stati bonificati a favore dei conti n. 648.221 denominato “Trattino”, acceso presso la UBS S.A. di Lugano, di cui Gabriella Ballabio è titolare e beneficiario economico (Allegato 14), e sul conto denominato “Soriso” acceso presso la Banca Syz & Co. di Ginevra, riconducibile a Giovanni Stabilini (Allegato 15), rispettivamente un importo di USD 2,1 milioni e USD 75.000.*

- infine un importo di USD 100.000 risulta bonificato nel 2000 a favore del conto n. 12829 denominato "Leonardo", presso la SG Ruegg Bank di Zurigo, di cui il beneficiario economico risulta essere Aldo Spagnoli (responsabile degli acquisti in Mediatrade alle dipendenze di Roberto Pace dal 1998 al 2000) (Allegato 16)".

Versamenti che non costituiscono alcuna contraddizione con quanto si è già concluso posto che si tratta di pagamenti effettuati dopo che l'area diritti non era più presidiata da BERNASCONI. E, quindi, dopo il 1998 (peraltro un periodo successivo a quello rilevante per l'ordinario processo).

In quegli anni AGRAMA aveva perso il suo referente operativo in Mediaset, BERNASCONI appunto.

Ed era pertanto interessato a ricrearne uno nuovo con chi l'aveva sostituito. Un intento perfettamente dimostrato dalle missive di cui si è fatto più sopra ampio riferimento.

I pagamenti si iscrivono, con tutta evidenza, in tale tentativo. Peraltro andato a buon fine visto che il suo fatturato con Mediaset era stato garantito, nonostante le difficoltà di mercato, fino a tutto il 2002.

La circostanza che AGRAMA avesse anche un rapporto con la proprietà, con BERLUSCONI (come dimostrano i fatti di cui si è dato conto nell'analisi della vicenda AGRAMA/Pace/Messina/Bonomo) non inficia affatto quanto testè argomentato posto che, anche negli anni precedenti, al contatto diretto con BERLUSCONI si era, ovviamente, aggiunto il necessario raccordo con la parte operativa del gruppo e, quindi, prima con BERNASCONI e poi con i suoi successori.

2 - 5 - 4 - 2 - le conclusioni su CUOMO

Quanto alle entità economiche in gioco si ricorda la conclusione a cui era pervenuta, sul punto, la KPMG (nell'ultima relazione, del 2007):

"In base alle suddette analisi risulta che Stardust ha intermediato diritti acquistati da Mediaset nel periodo dal 1994 al 1998, per un valore complessivo pari a circa USD 73,7 milioni, sui quali è stata quantificata una maggiorazione di costo complessiva pari a USD 36,0 milioni."

CUOMO era in posizione del tutto analoga a quella rivestita da AGRAMA. Come il secondo si era interposto nell'acquisto dei diritti Paramount, CUOMO aveva agito sul versante Fox.

Con i ricarichi, per i soli 4 anni indicati, per somme assolute, e per percentuali, ingentissime.

Quella Fox che era perfettamente raggiungibile da parte di LORENZANO, e quindi di BERNASCONI, senza alcuna necessità di passare, appunto, per CUOMO.

Della particolare posizione di CUOMO, sostanzialmente parallela a quella di AGRAMA, si aveva conferma anche dalla deposizione di SAUNDERS William e dalla documentazione proveniente da Schwalbe.

Tutte convergenti nel dipingere CUOMO come un mero interposto nella contrattazione dei diritti Fox dal gruppo Fininvest-Mediaset, che era, invece, il vero acquirente dei diritti Fox. Tanto che la stessa Fox aveva imposto a CUOMO l'esatto listino che questi avrebbe dovuto praticare a Mediaset. E quando gli statunitensi si erano accorti che questo non era stato rispettato (proprio per realizzare quegli ingenti ricarichi che servivano a Mediaset) aveva cessato di accettarne la sua interposizione.

Interposizione che gli uomini della Fox, peraltro, non si spiegavano e che attribuivano alla particolarità degli italiani.

E che, quando avevano chiesto che gliene fosse spiegata la ragione, avevano ricevuto in risposta la spiegazione dello "shell game" giocato dal gruppo italiano.

Anche CUOMO aveva poi diretto accesso a BERLUSCONI.

Ed anche in relazione alla interposizione delle società di CUOMO valgono le considerazioni logiche, che confermano i dati fattuali, che si sono fatte in relazione alla analoga interposizione delle società di AGRAMA: il lungo periodo di tempo in cui le stesse si erano sviluppate, la contrattazione diretta di LORENZANO, la supervisione di BERNASCONI, la presenza dei dati iniziali di acquisto presso la branch di Lugano, l'assoluta assenza di qualsivoglia appunto, da parte Mediaset (o della sua proprietà) sul notevolissimo ricarico.

Doveva infine considerarsi che la collaborazione si era poi spenta quando da Mediaset si era deciso di contrattare, finalmente, in via diretta, in anni però successivi a quelli oggetto dell'imputazione.

E la mancata reazione di CUOMO a tale nuova situazione certo non prova l'inesistenza di quel tipo di rapporto relativo agli anni precedenti.

2 - 5 - 5 - le conclusioni sugli altri intermediari

Sugli altri intermediari ci si è riservati una trattazione più complessiva perché si tratta di canali di approvvigionamento ben più ridotti, seppure anch'essi economicamente significativi.

Anche nel caso di costoro però militano, al fine di ritenerli meri interposti fittizi, gli stessi dati di fatto e le medesime argomentazioni logiche illustrate trattando di AGRAMA e di CUOMO.

In sostanza anche qui si è verificato un ricarico del costo del diritto tutt'altro che irrilevante, e, di contro, vi è la presenza di LORENZANO, o almeno la supervisione di BERNASCONI, fin dall'origine, fin dal preteso acquisto del diritto da parte dell'intermediario e, quindi, del controllo degli uomini di fiducia della proprietà Mediaset fin da tale primo momento, con conseguente controllo della misura del ricarico.

Contesto complessivo a cui si aggiungevano le ulteriori particolarità già evidenziate dal Tribunale (e ricordate nel sunto di quella decisione) e che, qui, in sintesi, si ripetono.

2 - 5 - 5 - 1 - Film Trading

Era una società che faceva, pacificamente, capo al già coimputato (prosciolto in prime cure, e non appellante, per prescrizione del reato di riciclaggio derubricato in appropriazione indebita) Giraudi Erminio, un commerciante di carni di Montecarlo che si era, solo in quegli anni, cimentato nell'acquisto dei diritti.

Cospicue le anomalie rinvenibili in tale società.

A parte l'estraneità del suo preteso gestore, Giraudi, al mondo, specifico e professionale, della commercializzazione dei diritti.

Innanzitutto si trattava di una mera sigla commerciale e non di una reale entità sociale.

(dalla relazione di KPMG): *rappresenta la sigla commerciale della società SCS Giraudi et Cie di Monaco, costituita in data 29 maggio 1995 nella forma di società in accomandita semplice ("Société en comandite simple") tra Erminio Giraudi ("comandité gerant") e Michèle Adamo ("commanditaire").*

Non si erano poi trovati i contratti originari (dai produttori) di acquisto dei diritti che la Film Trading aveva poi rivenduto a IMS.

Film Trading aveva acquistato diritti da Wiltshire Trading, una società di AGRAMA, che è assolutamente scontato che fosse l'"agente" e il "rappresentante" del gruppo Fininvest e che non vi fosse pertanto ragione che cedesse a Mediaset attraverso un ulteriore intermediario (tanto più che in

Mediaset era stato rinvenuto un faldone intestato a Film Trading in cui era contenuta corrispondenza con la stessa Wiltshire Trading).

Negli anni dal 1995 al 1998 Film Trading aveva ricevuto rimesse da IMS per 26,4 milioni di dollari a fronte di acquisti per 12.746.250,00 milioni di dollari (vd KPMG del 2006 e del 2007).

Non risultava che Film Trading avesse corrisposto alcunché a produttori da cui aveva avrebbe acquistato i diritti, i cui contratti non erano stati rinvenuti, se non per la somma di 0,7 milioni di dollari versati alla Wiltshire di AGRAMA.

Ed invece risultavano corrisposte ingenti somme allo stesso Giraudi, alla Wiltshire di AGRAMA (per 750 mila dollari) e ai seguenti destinatari:

(KPMG):

Come indicato nella nostra relazione del 20 gennaio 2005 i fondi ricevuti dalla Film Trading sono stati trasferiti in parte sul conto personale di Erminio Giraudi e, per la restante parte, trasferiti a favore di società appartenute al comparto riservato della Fininvest, come risulta dall'analisi del conto bancario della SCS Giraudi et Cie.

In particolare, con riferimento al periodo in esame sono stati erogati i seguenti importi:

- circa USD 1,4 milioni a favore di Erminio Giraudi nel periodo dal 1996 al 1998;
- circa USD 6,7 milioni a favore della Redmond Trading Limited, società del comparto riservato della Fininvest, nel 1996, su conti presso la Finter Bank di Nassau e la Barclays Bank Plc e su conti sconosciuti;

- circa USD 960.000 a favore della Scarlett International Overseas Corp., società del comparto riservato della Fininvest, nel 1996 e nel 1997, sui conti n. 140/00/04334035 presso la National Westminster Bank Plc. e n. 3477180102 presso la Banca del Gottardo di Lugano."

E quindi, nel caso della Film Trading, si era giunti ad accertare che vi erano state delle retrocessioni e che almeno parte della disponibilità finanziaria del comparto estero Fininvest, riservato o meno che fosse, proveniva dal "giro" dei diritti.

Anche negli anni relativi alla attuale imputazione.

Significativi erano poi alcuni stralci della deposizione di Adamo Michelle, collaboratrice ma anche "accomandataria" del Giraudi.

"Ho lavorato per il signor Giraudi dall'86, facevo della gestione amministrativa e mi occupavo anche della contabilità.

In un primo tempo l'attività del signor Giraudi era quella di agente commerciale, poi nel '93 ha costituito una società e ho continuato a lavorare per lui per 25 anni, fino a giugno di quest'anno".

"L'attività principale del signor Giraudi era quella del settore alimentare, nella carne. Aveva altre attività, conosco bene la società Film Trading and TV Production, era una delle società create e gestite dal signor Giraudi, anche se la vita di queste società era abbastanza corta. Ma l'attività principale era quella della vendita di carne, aveva anche partecipazioni in altre attività, come un albergo a (inc.) in Belgio".

"La società ha avuto una durata attiva di due, tre anni. Il signor Giraudi voleva diversificare le sue attività, soprattutto perché suo figlio studiava in Inghilterra, e doveva venire di nuovo a Monaco dopo, e voleva avere altre attività affinché suo figlio potesse occuparsene.

Solo che aveva molti contatti e ha incontrato, tra altri, il signor BERNASCONI di Mediaset, penso, e ha parlato dell'attività.

Soprattutto si parlava di un'attività di produzione di sitcom, di costituire una società di produzione di sitcom".

"La società è stata costituita nel 1995, a mia conoscenza non aveva altri contatti, non aveva contatti nell'ambiente della televisione prima di questa data. Quindi non so se aveva dei contatti in questo settore prima della costituzione di questa società".

"No, non faceva produzione, faceva solo la compravendita di diritti televisivi. Avevamo l'intenzione di costituire una società di produzione di sitcom, ma non è stato fatto, e perciò abbiamo fatto solo la compravendita di diritti televisivi".

"C'è solo stata IMS di Malta, era l'unico cliente della società durante tutta la sua esistenza".

Domanda: E invece i fornitori quali erano?

Risposta "Erano delle società straniere, se mi ricordo bene c'era la società Wolstein, Redmont, Scarlett e Wiltshire".

Domanda: - Lei aveva rapporti con queste società, sa chi c'era dietro a queste società?

Risposta: "Non ho avuto rapporti di persona, ci sono state corrispondenze, ci sono stati dei fax, ma non ho incontrato nessuno, tranne il signor AGRAMA, penso che sia della società Wiltshire, ma non mi ricordo di avere incontrato nessun altro".

"Ho incontrato la signora Camaggi della società Mediaset-Fininvest, il signor BERNASCONI una volta, e la signora GALETTO".

"Non ho incontrato nessuno della società IMS".

".. ma sapevo che IMS comprava per conto della Mediaset, quindi sapevo che fosse la stessa cosa".

Domanda: Materialmente i contratti (con IMS) vi venivano recapitati o li redigevate direttamente presso i vostri uffici?

Risposta: "Si riceveva questi contratti tramite corriere speciale, spedizione speciale".

Domanda - I contratti con i fornitori, di cui ha parlato prima, invece?

Risposta - "La stessa cosa, ricevevamo questi contratti con lo stesso modo, con questo tipo di spedizione speciale".

Domanda - Può dire alla teste se ha mai visto del materiale relativo ai contratti che Film Trading faceva con i produttori?

Risposta - "Le cassette non sono mai arrivate al nostro ufficio, però so che ci siamo occupati del trasporto dagli Stati Uniti di queste cassette, via una società olandese, che si occupava della spedizione di queste cassette. Quindi ci siamo occupati di controllare la logistica del trasporto. Alcune volte, però, non tutto il tempo, non sempre, qualche volta".

Si ottenevano così una serie di conferme.

Giraudi aveva condotto questa attività solo per pochissimi anni e solo in accordo con BERNASCONI. Traendone cospicui guadagni e versando denaro alle società del comparto riservato Fininvest.

I contratti, tutti, sia d'acquisto sia di rivendita, erano redatti da altri e giungevano in società solo per la firma.

Neppure i supporti, acquistati e venduti, transitavano per la società.

Gli unici interlocutori erano BERNASCONI e poi Camaggi e GALETTO e quindi il coordinatore dell'area dei diritti e le dirigenti che facevano immediato riferimento al predetto, tutti di Fininvest Lugano e nessuno della sede IMS di Malta.

E quindi la piena conferma della assoluta fittizietà dell'interposizione del Giraudi.

2 - 5 - 5 - 2 - Green Communication

Questa società era riconducibile all'odierno imputato DAL NEGRO Giorgio.
Come da lui stesso ammesso.

Così descriveva l'intervento di Green Communications nelle catene dei diritti la KPMG:

"Gli acquisti di diritti effettuati da Mediaset nel periodo dal 1996 al 1999, provenienti dalla Green Communications Limited (nel seguito Green Communications) ammontano

complessivamente a circa USD 12,9 milioni. I suddetti acquisti sono stati effettuati tramite l'intermediazione di IMS.

Il ricarico sui diritti era stato calcolato nella misura finale del 45,87 %.

Quanto al conto corrente della società: " i beneficiari economici del conto bancario intestato alla società, acceso presso il Credit Foncier di Monaco (n. 22-1-100-76592Y) risultano Giorgio Dal Negro e Daniele LORENZANO .".

E quindi vi era una cointeressenza in tale società dell'uomo che il gruppo Fininvest aveva posto in prima fila nell'acquisto diretto dai produttori. Un uomo che aveva sempre riscosso, anche per gli anni successivi, l'assoluta fiducia dei dirigenti del gruppo ed anche di BERLUSCONI, a cui LORENZANO aveva accesso.

(sempre la KPMG)

Dall'analisi del suddetto conto bancario e di altri conti intestati a Giorgio Dal Negro e Daniele LORENZANO si sono inoltre osservati significativi flussi finanziari a favore di tali soggetti e/o società ad essi riconducibili, come illustrato in seguito.

Il conto bancario sopra menzionato è stato utilizzato dalla Green Communications per gli incassi ed i pagamenti relativi all'attività di intermediazione dei diritti, con riferimento al periodo in esame.

In particolare:

- su tale conto la società ha ricevuto fondi dalla IMS nel periodo dal 1996 al 1999 per un importo complessivo di USD 20,9 milioni;

- .. la società ha disposto pagamenti a entità che risultano identificate quali produttori e distributori di diritti per un importo complessivo di circa USD 11,3 milioni (USD 10,4 milioni dal 1996 al 1999);

- USD 400.000, bonificati a favore della società dalla Wilthshire Trading (AGRAMA);

- USD 200.000 pagati dal conto n. 242502.01.02 presso la Banca del Gottardo di Lugano intestato alla Vensold International Limited, i cui beneficiari economici sono stati Daniele LORENZANO dal 30 maggio 1995 al 20 maggio 1998 e, successivamente, Giorgio Dal Negro fino al 29 aprile 1999, come illustrato nella nostra relazione emessa in data 20 gennaio 2005;

- nel periodo dal 1995 al 1999 risultano effettuati pagamenti a favore di Giorgio Dal Negro per complessivi USD 2,4 milioni e per Lit 1.091 milioni sul conto bancario a lui intestato presso il Credit Foncier di Monaco (n. 46521) e su altri conti presso la Banca del Gottardo e la Corner Bank di Lugano;

- pagamenti per un ammontare complessivo di USD 1,270 milioni sono stati effettuati, nel periodo dal 1997 al 1999, a favore della società Andy Properties Corp.. Tale società, con sede nelle BVI, è stata proprietaria di due immobili uno a Milano ed uno a Londra ed è riconducibile a Giorgio Dal Negro ;

- USD 50.000 sono stati bonificati nel 1998 a favore della società Oc.ta.ve S.a.m., presso il Credit Foncier di Montecarlo, di cui Giorgio Dal Negro risulta amministratore e procuratore bancari;

- un importo complessivo di USD 1,377 milioni è stato bonificato tra il 1996 e il 1998 a favore di Daniele LORENZANO sul conto a lui intestato presso il Credito Foncier di Monaco (n. 221-300-46162 C) e su un conto sconosciuto presso la Banca del Gottardo;

- un importo complessivo di USD 3,9 milioni è stato erogato a favore della società Gardenia Invest & Trade Limited presso la Banca del Gottardo nel periodo dal 1996 al 1998. Tale società, con sede alle BVI, è titolare del conto n. 362.915 presso la suddetta banca di cui Daniele LORENZANO risulta beneficiario economico e su cui, alla data del 5 agosto 1997, aveva poteri di firma individuali. Inoltre è stato rinvenuto un contratto di mandato a gestire la società, datato 11 luglio 1995, conferito da Daniele LORENZANO alla GFI Servizi Finanziari S.A. di Lugano. Infine Daniele LORENZANO ha sottoscritto un testamento olografo, datato 2 agosto 2001, avente per

oggetto, tra l'altro, la relazione bancaria detenuta dalla società in oggetto presso la Banca del Gottardo (Allegato 77);

– due pagamenti per un importo complessivo di USD 200.000 risultano effettuati nel 1999 a favore di “Oceanic Film” presso la Banca del Gottardo. La società Oceanic Film Limited, costituita a Dublino il 21 marzo 1992, risulterebbe alla data del 10 dicembre 1998, posseduta dalla Green Communications. La società è stata titolare del conto n. 406.427 presso la Banca del Gottardo, chiuso in data 24 settembre 1999. Nella documentazione disponibile non è stata rinvenuta la dichiarazione del beneficiario economico del conto, tuttavia risulta che Daniele LORENZANO ha dato mandato per la gestione amministrativa della società alla GFI Servizi Finanziari S.A., in data 18 febbraio 1992 (Allegato 78);

– un importo complessivo di USD 1,4 milioni è stato erogato nel periodo dal 1997 al 1999 a favore del conto “Bauxite” presso la Banca del Gottardo di Lugano. Non risultano disponibili evidenze bancarie in merito al beneficiario economico di tale conto. Osserviamo, tuttavia, che lo stesso è stato alimentato da conti riferibili a Daniele LORENZANO ed, in particolare, il conto “Miles” per un importo di USD 2,750 milioni ed il conto “Clock” per un importo di USD 525.000. Inoltre, il conto Bauxite risulta alimentato anche da Glikson Investment Limited, società riferibile a Ernesto Tabarelli per circa USD 712.500. In una lettera indirizzata dallo studio legale Cattaneo e Postizzi di Lugano al Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, per conto delle società Eska Productions N.V. e Glikson Investment Limited, sono illustrati alcuni rapporti commerciali tra queste società e Daniele LORENZANO ed è indicato che: “Il signor LORENZANO ha sempre istruito GLIKSON di pagare quanto dovuto sul conto Bauxite (...)” (Allegato 79);

– USD 220.135 risultano erogati, nel 1999, a favore della Vensold International Ltd presso la Banca del Gottardo”.

Come si vede pertanto una serie ingenti di pagamenti sono stati indirizzati verso LORENZANO che doveva essere ritenuto almeno un socio di fatto del Dal Negro.

Operando i due personaggi ricarichi tali da ottenere ingenti disponibilità di fondi fatti confluire su conti personali, di cui poi non si conosce l'utilizzo.

Tenendo infine sempre presente che l'intero comparto degli acquisti dei diritti, compresi i prodotti di minor valore, era sottoposto all'occhiuto controllo di BERNASCONI che non transigeva affatto sui prezzi e che li faceva lievitare solo quando ciò era di vantaggio al gruppo medesimo.

Queste erano poi le dichiarazioni della collaboratrice di Dal Negro, Francone Serena.

Affermava di aver lavorato per la Green dal 1993 e che questa era una società costituita da Dal Negro Giorgio.

“io inizialmente lavoravo a Milano, sempre da lui ma in un'altra attività, e poi quell'altra attività appunto è sfumata e lui ha aperto, cioè ha fondato questa Green Communication.”

Prima Dal Negro si occupava di tutt'altro settore, di software per istituti bancari.

“programmi video-interattivi, di computer...Sì, quelli della banche, c'erano dei tecnici che facevano questi programmi.

PM: Ma quindi la Green Communication, da quello che Lei ha visto, era la prima esperienza in materia?

DICH: In materia, sì, di diritti televisivi.

PM: Cioè, Dal Negro non aveva mai lavorato nei diritti televisivi?


DICH: No, mai.

PM: Ecco, ma l'attività della Green Communication si svolgeva in largo Treves (di Milano) o altrove?

DICH: Be', noi avevamo un'agenzia, una società di rappresentanza, e...

PM: C'era solo Lei?

DICH: C'ero solo io, sì. Io e il dottor Dal Negro, quando c'era. E quindi... niente, facevamo...



I diritti li comprava "il dottor Dal Negro, quando andava ai festival."

Si erano poi trasferiti a Lugano.

Non conosceva la Green Communications Irlanda poi BVI.

non lo so cosa c'è in Irlanda, nel senso dovrebbe esserci il box office, cioè dovrebbe esserci... no il box office, scusi, la... non lo so, c'è . Io non conosco persone, non conosco nominativi, non conosco niente.

Nulla sapeva delle movimentazioni bancarie.

quello che riguarda la parte contabile amministrativa in questo senso proprio non le so dire veramente niente.

Di LORENZANO riferiva quanto segue:

PM: .. il signor LORENZANO Lei l'ha mai visto?

DICH: Sì, sì, sicuramente.

DICH: L'ho visto più o meno in tutte le epoche, però non...

DICH: Sì, come veniva... per salutare il dottor Dal Negro, entrava in ufficio, stava di là con lui, cioè comunque una persona amica del dottor Dal Negro.

PM: Senta, e sa che rapporti di affari c'erano tra LORENZANO e Dal Negro?

DICH: No.

PM: Ma Lei sapeva se LORENZANO era una persona di Mediaset?

DICH: Mah, sapevo nel passato, molto passato, collaborava con Mediaset, ma quando ancora io, mi sa, non lavoravo ancora per Green.

PM: Ma Lei sa se ci fossero rapporti economici, anche se non d'affari, tipo prestiti, passaggi di danaro tra queste persone?

DICH: No, no, io non ho... no, assolutamente.

Precisava infine che Dal Negro vendeva diritti anche alla RAI.

Tutto ciò premesso si impongono le seguenti conclusioni.

Dal Negro, prima di aprire questa società, non aveva esperienza nel settore (come precisava la sua segretaria Francone che ricordava che prima si era occupato di informatica), tanto che l'imputato stesso dichiarava di essere stato sempre aiutato nei rapporti con Fininvest prima e Mediaset dopo dal LORENZANO, suo amico di vecchia data (le dichiarazioni di Dal Negro sono utilizzabili nei confronti di Colombo e LORENZANO avendo quelle difese consentito alla loro produzione).

Dal Negro stesso aveva poi ammesso di non conoscere nei dettagli i termini dei contratti e la loro parte economica, per essersene occupato prevalentemente l'avv. Cohen.

I contratti gli arrivavano già compilati, formalmente da Malta, ma in realtà dalla struttura di Lugano che faceva capo prima alla Camaggi e poi alla GALETTO.

I diritti li acquistava con Green BVI e aveva venduto diritti fino al 95/96 alla Principal Network, società che aveva un indirizzo su di una casella postale di Lugano, indicatagli dalle persone con cui trattava e cioè Pugnetti, Stabilini e Trizzini.

Come si vede quindi Dal Negro, in relazione agli acquisti per Mediaset altro non era stato che un intermediario fittizio posto che:

- era persona talmente inesperta del settore da non poter egli compilare neppure i contratti che doveva sottoscrivere;
- e, ciò nonostante, aveva maturato un ingentissimo margine di guadagno;
- tale margine era stato retrocesso, per buona parte, a LORENZANO;
- e del resto a trattare i diritti era sempre LORENZANO (così come era accaduto per le finte interposizioni di AGRAMA e CUOMO);

- nel contempo LORENZANO continuava ad essere uomo di stretta fiducia del gruppo Fininvest ed il suo agire (almeno per quanto riguarda il ricarico dei diritti acquistati) era sottoposto al continuo controllo di BERNASCONI.

Né mutavano il quadro probatorio altrimenti formatosi:

- la deposizione della Francone che era stata solo in grado di indicare che Dal Negro frequentava le fiere, ma non era neppure al corrente del fondamentale apporto che LORENZANO forniva alla società;

- la circostanza che Dal Negro vendesse diritti alla RAI posto che verso quella società egli ben poteva essere un intermediario reale visto che nessuno degli uomini RAI era suo socio di fatto come, al contrario, era, pacificamente, LORENZANO. E visto che non sussistevano tutti gli ulteriori elementi di fatto e logici, sopra illustrati, che ne dipingevano in modo del tutto opposto il ruolo nei confronti del gruppo Fininvest.

2-5-5-3 - Promociones Catrinca

La società faceva riferimento all'odierno imputato COLOMBO Marco.

Così descriveva la sua operatività, nel "giro dei diritti", la KPMG:

" Nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, Mediaset ha acquistato diritti dalla Promociones Catrinca S.A. (nel seguito Promociones Catrinca), attraverso l'intermediazione di IMS, per un importo di circa USD 7,4 milioni."

Il ricarico dei diritti era stato pari al 77,10%.

"La documentazione disponibile da noi analizzata non include i contratti di acquisto dei diritti da parte della Promociones Catrinca. Pertanto non siamo stati in grado di identificare i fornitori originari e di individuare i prezzi di acquisto dei diritti venduti a Mediaset."

Come già descritto nella nostra relazione datata 20 gennaio 2005, la corrispondenza relativa ai contratti di acquisto dei diritti dalla Promociones Catrinca, società venezuelana costituita nel 1977, di cui Luca Colombo risulta socio e amministratore unico, risulta essere stata intrattenuta con la società californiana Colimar Entertainment (società che sarebbe stata costituita nel 1989 e risulterebbe ad oggi dissolta. Azionista unico e Presidente della stessa è Marco Colombo) e prevalentemente con Marco Colombo indicato, tra l'altro, come referente anche della Promociones Catrinca

La Promociones Catrinca ha ricevuto bonifici disposti dalla IMS sul conto bancario n. 12149117, acceso presso la Lloyds Bank Plc di Londra, negli esercizi dal 1997 al 1999, per un ammontare di circa USD 9,250 milioni.

La documentazione bancaria acquisita presso la suddetta banca, peraltro relativa solo al periodo dal 1998 al 2002, non include evidenze in merito ai soggetti autorizzati ad operare su tale conto.

Dalle analisi svolte sulle entrate del conto in oggetto rileviamo, inoltre, che nel dicembre 1999 la società Audio Media Films, ha disposto un bonifico di USD 1,3 milioni a favore della Promociones Catrinca.

Tale entità compare anche tra i soggetti che hanno disposto pagamenti a favore del conto n. 221 100 76592Y presso il Credit Foncier di Monaco intestato a Green Communications

Con riguardo ai pagamenti disposti da Promociones Catrinca sono stati individuati alcuni soggetti beneficiari che, in base alle ricerche svolte risultano riconducibili a società operanti nel mercato della produzione e distribuzione cinematografica, quali: Regent Entertainment Inc., Royal Oaks Entertainment Inc., Showcase Entertainment Inc., Silent Productions Inc. e Titanic Cartoons S.r.l., che hanno percepito complessivamente circa USD 1,2 milioni nel periodo 1998- 1999.

Dall'analisi degli ulteriori conti bancari esaminati risulta inoltre che Promociones Catrinca ha erogato fondi ai seguenti soggetti:

- un importo di USD 700.000 è stato bonificato nel 1998 a favore del conto denominato "Miles" presso BSI di Chiasso, riconducibile a Daniele LORENZANO;
- fondi per complessivi USD 7,170 milioni risultano erogati dal 1994 al 2002 (USD 4,750 milioni dal 1996 al 1999) a favore del conto [redacted] intestato a Vensold International Ltd;
- un importo complessivo di USD 5,2 milioni è stato trasferito dal 1995 al 1999 (USD 3,9 milioni dal 1996 al 1999) a favore del conto [redacted] acceso presso Banque Leu S.A. di Ginevra, intestato a Etablissement Reciclar, il cui beneficiario economico risulta essere Marco Colombo (Allegato 85);
- un importo di USD 40.000 è stato pagato nel 1998 e nel 1999 a Giorgio Dal Negro sul [redacted] presso la City National Bank di Beverly Hills, California;
- un importo di circa USD 125.000 è stato bonificato a favore di Glikson Investment Limited, società riferibile ad Ernesto Tabarelli, come in precedenza indicato.

Sono assolutamente degni di nota i pagamenti fatti a LORENZANO e Dal Negro (che avrebbe dovuto gestire la diversissima Green Communications) che evidentemente, secondo lo schema già ricorrente nell'intermediazione fittizia di Green Communications, erano cointeressati nella gestione di Promociones, in particolare quel LORENZANO che era l'unico personaggio realmente attivo nel mercato dei diritti.

Tanto che KPMG non poteva che così proseguire.

Analizzando le uscite dai conti della società e del Colombo:

Osserviamo in merito quanto segue:

- in base alle analisi svolte risulta che la gran parte dei pagamenti ricevuti da Promociones Catrinca a fronte della vendita di diritti a Mediaset, tramite IMS, è stata trasferita a favore della società Vensold International Limited, su un conto bancario di cui sono stati beneficiari economici Daniele LORENZANO e Giorgio Dal Negro, come in precedenza indicato, e a favore del conto Etablissement Reciclar nella disponibilità di Marco Colombo;
- peraltro, dall'analisi dei conti riferibili a Marco Colombo sopra citati risulta che un importo di USD 935.000 è stato trasferito nel 1999 a favore del conto [redacted] presso la Banca del Gottardo di Lugano che, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2.4, sarebbe riconducibile a Daniele LORENZANO, e che un importo di USD 715.000 è stato trasferito tra il dicembre 1999 ed il giugno 2000 a favore di Vensold International Limited;
- dall'analisi del conto Vensold International Limited risulta che .. tra le uscite dello stesso si sono rilevate in particolare le seguenti:
 - USD 4,2 milioni sono stati trasferiti tra il 1995 e il 1999 a favore del conto "Gardenia Invest & Trade" riferibile a Daniele LORENZANO come illustrato nel precedente paragrafo 2.2.4;
 - USD 250.000 sono stati erogati nel 1999 a favore del conto "Oceanic Film" che, in base a quanto illustrato al precedente paragrafo 2.2.4, sarebbe anch'esso riferibile a Daniele LORENZANO;
 - USD 200.000 sono stati bonificati, tra il 1996 e il 1997, a Green Communications sul suo conto presso il Credit Foncier di Monaco;

E, in conclusione:

"Pertanto dalle analisi svolte risulta che i fondi percepiti da Promociones Catrinca mediante la vendita di diritti a Mediaset sarebbero stati erogati, in parte transitando dal conto di Vensold International Limited, principalmente a favore di Daniele LORENZANO, di Marco Colombo e, in misura significativamente inferiore, di Giorgio Dal Negro, nonché di altri conti i cui beneficiari economici non risultano noti.

Si osserva che alcuni di tali soggetti e conti bancari risultano interessati anche dai flussi finanziari transitati dal conto bancario della Green Communications”.

Così che si poteva concludere, anche in questo caso per l'intermediazione fittizia di Promociones:

- per il preponderante interessamento economico di LORENZANO (con tutte le precisazioni già fatte circa la lealtà della sua condotta nei confronti del gruppo garantita dal controllo operato da BERNASCONI);
- per l'interessamento di Dal Negro che nessun rapporto doveva avere con la società;
- per l'enorme ricarico economico sui diritti da nulla giustificato;
- per l'assoluta sproporzione dei flussi economici posto che a realtà riconducibili come produttori erano andati non più di 1,34 milioni di dollari.

Vi era poi l'ulteriore dato di fatto già ampiamente riportato dal Tribunale (alla cui argomentazione pertanto si rinvia) e che discende dal fatto che, nel carteggio con Mediaset, i titoli, fittiziamente intermediati da Promociones, venivano invece attribuiti alla diversa società Colimar.

KPMG: *“Peraltro, in base alla documentazione sequestrata presso l'ufficio gestione materiali di Mediaset, la corrispondenza relativa ai contratti di acquisto dei diritti da Promociones Catrinca risulta essere stata intrattenuta con la società californiana Colimar Entertainment Inc. prevalentemente via fax e nella persona di Marco Colombo (Allegato 105). Marco Colombo viene, inoltre, indicato come referente in tale corrispondenza anche con riferimento alla società Promociones Catrinca (Allegato 106).*

Il teste Trezzini Pierpaolo aveva rilasciato dichiarazioni che non mutavano il quadro probatorio (come, al contrario, pretenderebbero le difese).

Questi aveva lavorato in Mediaset dal febbraio del 1991 al dicembre 1997.

Ricordava che Mediaset aveva acquistato pacchetti di film da Colombo. Si trattava di B-movie (film di non particolare pregio, e quindi, costo).

Sapeva che Colombo era un fornitore di questi film ma nulla sapeva dei contratti che con questi venivano firmati: *“Esattamente, questo non lo sapevo, non l'ho mai saputo, perché non ho mai visto un contratto, non l'ho mai nemmeno visto.”.*

AVV. FENIZIA – *Quindi non sapeva se il suo prezzo era stato accettato, o diminuito, o aumentato?*

TESTE TREZZINI – *Esatto, questo non lo sapevo. Se posso aggiungere una cosa, a un certo punto Carlo BERNASCONI, un personaggio credo noto alla Corte, decise di bloccare il prezzo, di farne un prezzo fisso, in 150 mila dollari l'uno.*

Riteneva che gli intermediari come Colombo fossero utili a Mediaset, per le seguenti ragioni.

“Allora, le figure come quella di Marco Colombo avevano un duplice scopo, primo: non far presentare direttamente Mediaset ai venditori americani, che avrebbero immediatamente chiesto delle cifre ampiamente superiori.

“E poi questo materiale era una quantità infinita, era una produzione sterminata, e Mediaset disponeva alla fine di tre o quattro persone che potevano andare in giro. Quindi andare dalla società A e fare un contratto con la società A per due titoli, ovviamente non aveva la minima convenienza per Mediaset. Quindi, persone come Marco Colombo facevano anche da collettori di più società.”.

Richiesto di un eventuale ruolo di LORENZANO così rispondeva:

P.M. – *Ma LORENZANO veniva ai mercati?*

TESTE TREZZINI – *LORENZANO veniva, ma aveva una presenza quasi ecumenica, cioè salutava, parlava, non faceva trattative. Non era una persona neanche che decidesse questo sì, questo no, si affidava al giudizio nostro, diciamo.*

P.M. – Senta, ma Lei sa se c'erano rapporti d'affari tra Colombo e LORENZANO?

TESTE TREZZINI – D'affari non potrei dirglielo, di amicizia senz'altro.

TESTE TREZZINI – No, di affari tra Marco Colombo e Daniele LORENZANO non ho mai sentito parlare. Marco Colombo mi fu presentato da Daniele LORENZANO... Come un caro amico, e un fornitore storico di Mediaset.

Era quindi del tutto evidente che al Trezzini erano, come era del tutto logico, note solo le notizie ufficiali sul rapporto con Colombo. Del resto egli se lo era già trovato come soggetto interposto e, comunque, nulla sapeva della successiva fase contrattuale. Che, ovviamente, veniva gestita sempre da BERNASCONI.

Così che anche Dal Negro doveva essere annoverato tra gli intermediari fittizi. Anch'egli parte di quel sistema praticato per la lievitazione dei costi utile al fine di evasione fiscale.

2 – 5 – 5 – 4 - altri intermediari (già evidenziati dal Tribunale)

Cassia Corporation

Cassia Corporation, società panamense, era amministrata da un fiduciario.

Nel periodo 1994 - 1998 aveva venduto a Mediaset diritti per 4,446 milioni di dollari con un ricarico di 2,149 milioni di dollari.

Così la KPMG:

“Come indicato nella nostra relazione del 20 gennaio 2005 la Cassia Corporation è stata costituita a Panama in data 9 novembre 1994 e risulta domiciliata presso la fiduciaria Arias, Fabrega y Fabrega, avente sede a Panama.

Tuttavia dall'esame della documentazione sequestrata presso l'ufficio gestione materiali di Mediaset, abbiamo rilevato che la corrispondenza relativa ai materiali dei diritti acquistati dal fornitore in oggetto è stata intrattenuta da Mediaset con la società Eagle Pictures S.p.A. di Milano (nel seguito Eagle Pictures) (Allegato 100).

Così che appariva evidente che il rapporto reale era diretto, fra Mediaset (intermediata da IMS) e Eagle, ponendosi quindi Cassia come interposto fittizio.

Del resto Eagle aveva già rapporti diretti con il gruppo Mediaset, tanto che: *“Tra la documentazione sequestrata presso la Eagle Pictures, è stato inoltre rinvenuto un prospetto dal titolo “SITUAZIONE MATERIALI: MEDIASET” datato 26 agosto 1999 riportante alcuni elenchi di titoli oggetto di contratti stipulati tra la società Eagle Pictures Limited BVI (nel seguito anche Eagle Pictures BVI) e IMS (Allegato 103) ... Dall'analisi della documentazione bancaria disponibile risulta che la Eagle Pictures BVI ha ricevuto fondi dalla IMS, nel periodo dal 1997 al 1999, per circa USD 6,2 milioni sul conto n. 1193686 presso la Lloyds Bank Plc di Londra.*

Risultava poi che, nell'intermediazione con Cassia, erano stati compresi in alcuni *amendements* contrattuali diritti che, al contrario non risultavano acquisiti da Cassia (e che, pertanto, provenivano da Eagle).

Ed emergeva che il cospicuo ricarico dipendeva dal fatto che IMS risulta avere acquistato sempre al prezzo di 150.000 dollari per titolo mentre il costo di Eagle era minore, variando dai 10.000 ai 60.000 dollari, superando i 100.000 solo in rari casi.

Cassia era pertanto, certamente un intermediario fittizio.

A sua volta intermediario fittizio era anche la società Eagle delle Isole Vergini che era la società che cedeva ad IMS posto che il rapporto contrattuale reale intercorreva con Eagle italiana.

In ogni caso, prudenzialmente, la KPMG aveva valutato come fittizio il solo margine di Eagle.

Watou Investment Ltd

Così la KPMG sottolineava le evidenti anomalie del passaggio dei diritti da Watou.

“In data 1° gennaio 1997 è stato stipulato un contratto di compravendita di diritti televisivi tra la Watou Investment Limited (nel seguito Watou) ed IMS, mediante il quale quest’ultima ha acquistato 165 titoli per un ammontare complessivo di USD 1,7 milioni (Allegato 60).

Dei 165 titoli elencati nel suddetto contratto solo 92 hanno concorso a formare il valore complessivo del contratto di cui 88 titoli per un valore di USD 18.500 ciascuno e 4 titoli per un importo di USD 18.000 ciascuno. Ai restanti 73 titoli non risulta, infatti, essere stato attribuito alcun valore economico.

Dei 165 diritti acquistati da Watou, 136 titoli risultano inclusi in quattro contratti stipulati tra il maggio 1997 e il dicembre 1998 tra IMS e Mediaset (Allegato 61).

Il prezzo corrisposto da Mediaset, a fronte dell’acquisto dei 136 titoli di provenienza Watou, è pari a circa Lit 2,462 miliardi che, al cambio Lit/USD del giorno di stipula dei contratti di compravendita con IMS, ammonta a circa USD 1.470.000, in media USD 10.800 ciascuno.

Come indicato nella nostra relazione datata 20 gennaio 2005, la Watou risulterebbe domiciliata in Olanda al seguente indirizzo: P.O. Box 70123, Amsterdam; tuttavia, le ricerche societarie svolte con riferimento a tale società non hanno avuto esito, mentre è stata rinvenuta una società denominata Watou Investment Limited con sede a Hong Kong presso lo stesso indirizzo della Wiltshire Trading ed avente i medesimi soci ed amministratori della Harmony Gold Limited.

Dall’analisi della documentazione sequestrata presso l’ufficio materiali del Gruppo Mediaset, risulta che la corrispondenza relativa alla gestione dei materiali di provenienza Watou, è stata principalmente intrattenuta con le società Compass Film S.r.l., Movie Time S.r.l. e Studio Cine S.r.l. di Roma, tutte riconducibili a Stefano Libassi che, in base alle visure societarie svolte, risulta ricoprire nelle suddette società la carica di Amministratore Unico.

Era inoltre emerso che la Compass aveva acquistato, già nel 1990, la quasi totalità dei diritti in questione dalla PAT Inc srl (una società riconducibile a Vittorio Balini).

“Dai documenti” acquisiti “si rileva quanto segue: la PAT aveva a suo tempo ceduto i diritti per l’Italia alla ROUMA olandese in perpetuo. La ROUMA li aveva poi ceduti - attraverso la WATOU - alla Principal Network Limited, per periodi di tempo limitati.

Nel 93 - all’incirca, la Rouma vendette i diritti in perpetuo a Techinvest: perciò, dal 93, è tale società a cedere i diritti a tempo determinato a Principal Network.”

Così che i diritti, tramite la Principal del comparto estero, erano già entrati nella disponibilità del gruppo Fininvest.

Il pacchetto che riguardava gli anni in contestazione (perché una prima tranche era stata ceduta nel 1993\1994) era il seguente: *“una seconda tranche negli anni 1997/1998, tramite l’intermediazione di IMS, tale pacchetto di diritti include i titoli in ordine alfabetico dalla lettera “M” alla lettera “Z””.*

I contratti non erano disponibili, ma *“i titoli indicati nell’allegato al contratto con cui IMS avrebbe acquistato la seconda tranche dei diritti dalla Watou (Allegato 60) risulterebbero essere stati ceduti, in precedenza, dalla Watou alla Principal Network Limited per gli stessi periodi di licenza, come si evince dalle lettere del 21 gennaio 1993 sopra citate indirizzate da Rouma Holding B.V. ai laboratori. Tali diritti sarebbero quindi già stati nella disponibilità del gruppo Fininvest.*



Era quindi evidente che Watou aveva ceduto diritti già in possesso di Mediaset. Tenendo poi conto che l'intera library di Reteitalia era confluita in Mediaset.

Si tratta pertanto di un intermediario palesemente fittizio.

Elpico S.A.

Così la KPMG spiegava il riacquisto, per due volte, degli stessi diritti.

“Nel corso del periodo oggetto d'analisi, Mediaset ha acquistato dal fornitore Elpico S.A. (nel seguito Elpico), tramite l'intermediazione di IMS, diritti televisivi per un ammontare di USD 4,758 milioni

Si osserva per completezza che dal conto in esame sono stati effettuati pagamenti a beneficiari sconosciuti in Lire italiane per un ammontare complessivo di circa Lit 2,2 miliardi nel periodo dal 1994 al 1998.

La Elpico è una società con sede a Panama riconducibile a Salvatore Alabiso.

Il beneficiario economico dei conti intestati alla Elpico è Salvatore Alabiso che, con Ludvig Uta Alabiso, risulta detenere anche i relativi poteri di firma (Allegato 115).

Nella documentazione acquisita tramite rogatoria internazionale dalle autorità di Montecarlo relativa al conto intrattenuto presso il Credit Suisse è stata rinvenuta una fattura su carta intestata Principal Communications 1994 Ltd, società in precedenza denominata Principal Communications Limited appartenuta al gruppo Fininvest fino al 12 gennaio 1994, data in cui la stessa è stata ceduta alla Lainden Company Limited, società del comparto riservato della Fininvest.

La fattura in oggetto, la n. 001/96 datata 11 luglio 1996, è indirizzata alla Elpico ed è relativa alla vendita di 7 diritti televisivi per il territorio italiano, non specificati, per un corrispettivo di USD 2 milioni. Su tale fattura, è riportata la seguente indicazione per il pagamento: “Payable as follows: usdoll 200.000 30.09.1996 and 9 monthly installment of usdoll 200.000 starting 1.01.1997”, mentre con riguardo alla banca su cui effettuare il pagamento, è indicato quanto segue: “Windberg Finance Inc. Banque Nagelmackers 1747 Luxembourg ACCOUNT N° 11655”.

E quindi dal comparto estero riservato di Fininvest si cedono diritti alla Elpico. Evidente quindi che quei diritti erano già del gruppo Fininvest\Mediaset e per di più del suo comparto riservato (così che il corrispettivo chiesto nel 1996 ad Alabiso verso quei lidi, riservati, si era diretto).

I pagamenti era effettivamente avvenuti:

“In relazione alle entità menzionate nella suddetta fattura .. sono stati rinvenuti i seguenti pagamenti:

- in data 3 ottobre 1996 un importo di USD 200.000 è stato bonificato dal conto di Elpico presso il Credit Suisse di Montecarlo a favore di Windberg Finance Inc. su un conto sconosciuto; presumibilmente si tratta della prima tranche del pagamento previsto in fattura il 30 settembre 1996;

- un importo complessivo di USD 800.000 è stato pagato, in quattro tranches mensili di USD 200.000 ciascuna, a favore della Principal Communications Ltd su un conto sconosciuto presso la Banque Nagelmackers 1747 del Lussemburgo nel periodo dal 1 aprile 1997 al 7 luglio 1997;

- in data 16 dicembre 1998 e 4 febbraio 1999 risultano effettuati due pagamenti di USD 700.000 ciascuno dal conto di Elpico presso il Credit Lyonnais di Ginevra a favore di Jensen Trading Ltd su due conti sconosciuti rispettivamente presso la Banque Nagelmackers 1747 di Lussemburgo e la Republic National Bank of New York del Lussemburgo.

Alabiso affermava che aveva ceduto nel 1989 i diritti in questione a Reteuropa del gruppo BERLUSCONI, trattando con BERNASCONI per 5.850.000 dollari.

Nel 1995 ne aveva avuto una parte in retrocessione dallo stesso BERNASCONI. Aveva riacquistato i diritti di parte dei film per 3 anni.

Fininvest aveva poi riacquistato il tutto nel 1999.

Ma la situazione era del tutto diversa da quella pretesa da Alabiso.

Ed era quindi ovvio che i pagamenti del 1996 non potevano, neppure in via di ipotesi, riguardare delle retrocessioni del 1999.

La KPMG osservava inoltre che le società destinatarie dei pagamenti della Elpico, Jensen Trading e Windberg Finace, erano anche cointeressate in altre catene di pagamenti che vedevano implicate società del comparto riservato Fininvest e ciò anche in anni di interesse della presente imputazione, nel 1995 e nel 1999.

Così la KPMG.

" - Jensen Trading ha ricevuto nel luglio 1999 un importo di USD 4 milioni dalla Stardust International sul conto [redacted] presso la Republic National Bank di New York del Lussemburgo nell'ambito di un'operazione di compravendita di diritti televisivi effettuata tra la Principal Network Ltd, società del comparto riservato della Fininvest, la Stardust, e la Mercurio Fincom, società correlata al gruppo Mediaset;

- Windberg Finance Inc. ha ricevuto un pagamento di USD 1.990 milioni, in data 30 dicembre 1995, sul conto [redacted] proveniente dal conto n. [redacted] intestato alla AMT, società appartenuta al comparto riservato della Fininvest che ha intermediato diritti televisivi per il gruppo.

Inoltre la Windberg Finance Inc. ha ricevuto una serie di pagamenti, tra il gennaio e il maggio del 1996, da parte di società del gruppo Fininvest, tramite il conto bancario detenuto dalla Société Financière Internationale d'Investissement S.A. presso la Banca Commerciale Italiana di Londra, sul conto [redacted] presso la Banque Nagelmackers 1747 del Lussemburgo. Tali pagamenti sono stati effettuati a favore della Principal Network Communications Ltd e della Principal Communications Ltd, società appartenute al gruppo Fininvest e operanti nell'attività di intermediazione dei diritti televisivi, poi cedute nel 1994 alla Laiden Company Ltd, come in precedenza menzionato. L'ammontare complessivo di tali pagamenti è di USD 22.321 milioni.

Era pertanto evidente lo stretto inserimento delle realtà di Alabiso nel sistema di lievitazione dei costi.

Con documentali retrocessioni al comparto riservato Fininvest.

2-5-6 - i consulenti delle difese

A fronte del quadro probatorio sopra illustrato risulta quindi del tutto condivisibile il giudizio complessivo dato dal Tribunale in ordine alle risultanze delle varie consulenze offerte dalle difese, tutte volte a supportare argomenti che sono sostanzialmente estranei al *thema decidendum*.

Nel senso che valutare la congruità dei prezzi dei diritti così come registrati nella fatture annotate da Mediaset è del tutto superfluo ed irrilevante quando si è raggiunta la prova che Mediaset avrebbe potuto e dovuto annotare il costo storico, concreto ed effettivo, del primo acquisto dal produttore originario.

Ed altrettanto irrilevanti sono i giudizi, le valutazioni, le testimonianze, sul preteso funzionamento del mercato mondiale, o statunitense, o europeo, dei diritti o sul fatto che l'altro competitore italiano, la RAI, si comportasse in un certo modo, e, in questo ambito e contesto, quale fosse il ruolo ricoperto dagli intermediari.

Poiché, anche in questo caso, non del mercato in generale si deve trattare, ma di quale fosse stato, in concreto, l'agire di Mediaset, degli uomini che amministravano, nei fatti, questa società, questo gruppo, e degli uomini che, per conto di questo gruppo economico, effettivamente e concretamente agivano.

E quindi si deve discutere di ciò che facevano LORENZANO e BERNASCONI, ed anche AGRAMA e CUOMO (e gli altri minori intermediari) in relazione ai diritti poi acquistati da Mediaset e non ciò che facevano gli altri acquirenti finali di diritti e di ciò che, per altri acquirenti finali, facevano gli stessi AGRAMA e CUOMO.

A puro titolo di esempio infatti non è emerso alcun elemento che inducesse a ritenere che la RAI avesse un proprio rappresentante diretto a stretto contatto con le Majors e che con le stesse direttamente contrattasse l'acquisto dei diritti, ponendo in assoluto secondo piano, e relegando in posizione strumentale, gli stessi intermediari AGRAMA e CUOMO (e gli altri). Così che tale modalità di acquisto non poteva certo essere una pietra di paragone con quella, concretamente diversa, adottata da un gruppo privato come -Fininvest\Mediaset.

Né, poi ed in via di stretta consequenzialità logica, è emerso che la RAI possedesse un ufficio in Svizzera, o un recapito a Malta, che fossero destinati a custodire, riservatamente, gli elementi economici relativi all'acquisto dei diritti. Né che tali acquisti e costi fossero riservatamente gestiti al di fuori degli ordinari canali aziendali.

Né emerge che la RAI avesse creato un qualche comparto estero, riservato o meno che fosse.

Va infine ribadito che la consulenza della KPMG aveva seguito metodi di valutazione e calcolo che non possono che essere condivisi dal giudice in quanto essi si basano, laddove possibile, sulle emergenze documentali. E laddove queste manchino su corrette procedure statistiche individuano delle medie ed a queste attenendosi, oltretutto scegliendone quelle più prudenziali.

Alla verifica dei dati contrattuali si era poi aggiunta, in parallelo, la verifica e valutazione dei concomitanti flussi finanziari così da comparare gli uni agli altri e da fondarne ancor più le complessive valutazioni.

In particolare.

Il dott. Marcotulli aveva riferito sulle dinamiche del mercato dei diritti, sulla presenza degli intermediari e sulla congruità dei prezzi. E sull'inserimento in tale mercato di AGRAMA e CUOMO.

Un'analisi che, rispetto alle emergenze processuali, è del tutto decontestualizzata.

Il prof Massari ha analizzato il valore dei diritti posseduti da Mediaset, concludendo per la sua congruità.

Un concetto che, in concreto, è del tutto estraneo al quadro probatorio formatosi che si appunta sull'effettivo costo storico degli stessi.

Le consulenze Morri e Maisto sulla utilità dell'interposizione di IMS sono in palese contrasto con la ritenuta inutilità della stessa da parte degli stessi organi amministrativi Mediaset che l'avevano eliminata muovendo proprio da tale presupposto.

Le consulenze Borrè e Dallochio sono smentite dai corretti metodi di calcolo adottati da KPMG in tema di margini di profitto, effettuati a valori medi e con il riscontro dei reali movimenti finanziari.

2 - 5 - 7 - le ulteriori testimonianze richieste

Così, sempre a fronte dell'inequivoco e convergente quadro probatorio (costituito dalle descritte fonti orali e documentali), non si comprende quali altri contributi possano fornire persone lontane dal nucleo essenziale della questione, dal tema stretto di prova.

Di nessun pregio può essere l'audizione di componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali che nulla sapevano perché di nessuna reale notizia erano destinatari. Trattandosi comunque di soggetti il cui controllo sulla gestione societaria, anche al netto della vicenda dei diritti, non pare sia stata di particolare efficacia proprio sul fronte dell'esatto adempimento dei doveri fiscali, posto che (comunque anche a prescindere dall'attuale imputazione) Mediaset stessa aveva poi presentato richiesta di condono tributario per la varie annualità.

Come nessun rilievo aveva l'audizione di persone che non erano state direttamente interessate alla concreta, e sostanziale, negoziazione dei diritti.

Posto che tutti coloro che vi erano, invece, stati prossimi, ne avevano riferito come sopra si è ampiamente illustrato. Del resto in piena aderenza logica con quanto complessivamente accertato.

2 - 5 - 8 - i documenti offerti

La Corte ritiene invece di acquisire tutti i vari precedenti giurisprudenziali offerti dalle parti sia perché il Tribunale se ne era già fatto in parte carico, sia perché illustrano vicende a volte coincidenti (la sentenza della Cassazione sull'imputato AGRAMA), a volte parallele a quella oggetto della presente decisione.

Di esse si è dato conto nel corso dell'argomentazione.

Nessun rilievo potevano, al contrario, avere, e la Corte non ne dispone l'acquisizione, le testimonianze e le dichiarazioni di soggetti sentiti nel corso di altri processi, perché evidentemente escussi su fatti diversi ed in particolare su quanto accaduto nel periodo in cui intermediaria per il gruppo era divenuta Mediatrade.

3 - le definitive conclusioni

3 - 1 - le conclusioni in fatto

Già, via via che si esaminavano le fonti di prova si è detto molto, se non tutto, e così qui non si può che ribadire, in estrema sintesi, quanto da tali fonti si è visto emergere.

E quanto si è detto in ordine alle varie fonti orali e documentali assorbe tutte le obiezioni fatte dalle difese negli atti di gravame.

Posto che lo svolgersi cronologico e logico dei fatti conduce ad una sola ineludibile conclusione (della cui rilevanza penale in diritto si dirà poi).

Che è quella disegnata dalla imputazione rimasta al vaglio del Tribunale e della Corte.

Nel gruppo Fininvest\Mediaset era stato creato un particolare sistema di acquisizione dei diritti di diffusione di prodotti che comportava che gli stessi acquisti trattati, come era logico, fin dall'origine da persone di assoluta fiducia, venissero poi dirottati in catene più e meno lunghe di società (appartenenti allo stesso gruppo o ad intermediari compiacenti) che, operando ulteriori compravendite, ne determinavano il notevole aumento di costo finale consentendo così al gruppo di diminuire in modo cospicuo il carico fiscale da assolvere in Italia, e nel contempo di disporre di ingenti fondi all'estero.

Del resto si era accertato che un comparto estero, in parte riservato, anni addietro, era già stato costituito, ed era essenzialmente a disposizione della proprietà del gruppo e più precisamente di BERLUSCONI.

E si era accertato che, seppure in anni precedenti a quelli oggetto della residua imputazione, la gran parte delle società protagoniste delle catene erano inserite in tale comparto estero, sia nella parte palese, sia nella parte riservata.

Modalità di gestione dei diritti che non erano mutate affatto nel corso degli anni qui esaminati interponendosi fra i produttori ed il reale acquirente Mediaset la maltese IMS, alcuni compiacenti intermediari e, in talune occasioni (si rimanda a quanto riferito sul ricarico dei diritti che avevano interessato le società di AGRAMA), altre società del gruppo.

Sempre rimanendo nei successivi "giri dei diritti" le medesime persone a gestirne la sostanza: LORENZANO e BERNASCONI. Sempre avendo i due diretto accesso alla proprietà, a BERLUSCONI. Sempre risultando che BERLUSCONI si interessasse personalmente, in quegli anni, quantomeno delle complessive strategie del gruppo.

Risultando inoltre che questa specifica attività del gruppo non veniva gestita, concretamente, dagli ufficiali organi deputati ma dalle, poche, persone, già individuate.

Alcuni dei flussi finanziari erano poi giunti anche negli anni oggetto della presente imputazione erano giunti a tali società.

E nel complesso poi la KPMG aveva sottolineato i seguenti, significativi, dati economici.

Le maggiorazioni di costo realizzate (solo) negli ultimi anni erano state complessivamente pari alla somma complessiva di 368.510.462 dollari (di cui quasi 197 milioni di dollari riconducibili al 1994 e, quindi, all'ultimo anno in cui le catene di società erano così lunghe e all'ultimo anno escluso dall'attuale imputazione) ed era pertanto su tale complessivo valore che deve essere valutata la convenienza del gruppo a porre in essere le interposizioni descritte (dovendosi poi logicamente aggiungersi, per una ancor più complessiva valutazione del sistema creato, anche gli ulteriori ingenti risparmi ottenuti negli anni precedenti con i transiti per le catene di società del comparto riservato). Perché le ben minori somme indicate nell'imputazione, come ben si sa, non sono che le ultime propaggini (le quote di ammortamento indicate nelle dichiarazioni fiscali che da ultimo le contemplavano) di tale più complessivo risparmio fiscale.

La stessa KPMG precisava inoltre che non si erano potuti identificare tutti i destinatari dei versamenti operati dai fittizi intermediari per cui non si era affatto raggiunta, anche sotto tale ulteriore profilo, la prova dell'insussistenza, in fatto, delle retrocessioni (a parte quelle, invece, positivamente accertate e di cui si è fatta menzione).

3 - 2 - la qualificazione in diritto della complessiva condotta

Sostanzialmente sulla medesima vicenda (e non sulle diverse vicende interessanti l'intermediazione di altra società del gruppo, Mediatrade) la Corte di Cassazione ha ritenuto che la qualificazione giuridica della condotta riportata nella imputazione fosse corretta.

Se ne riportano qui, dunque, gli stralci più significativi.

Innanzitutto l'imputazione era identica trattandosi proprio del reato contestato in via suppletiva contestato ad AGRAMA e che il Tribunale aveva dichiarato prescritto per le quote di ammortamento che riguardavano gli anni 1999 e 2000 (dichiarando poi, con la sentenza oggetto della odierna imputazione l'estinzione per prescrizione per l'anno 2001, e la condanna per il 2002 ed il 2003).

La Corte formulava le seguenti osservazioni in diritto:

"occorre altresì rilevare preliminarmente che i fatti di cui alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione risultano commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, sicché gli stessi devono essere inquadrati direttamente nella fattispecie criminosa di cui al citato D.Lgs., art. 2, pur essendo richiamata nel capo di imputazione anche la violazione di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f).

In ordine alla fattispecie criminosa di cui alla contestazione rileva, quindi, il Collegio che le sezioni unite di questa Suprema Corte (sentenza 25.10.2000 n. 27, De Mauro) hanno già esaminato in termini assolutamente esaustivi la struttura e gli elementi costitutivi del reato, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, di dichiarazione fraudolenta dei redditi mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento.

Nella parte motiva della citata pronuncia è stato evidenziato in particolare che:

"Il delitto, di tipo commissivo è di mera condotta, seppure teleologicamente diretta al risultato dell'evasione d'imposta". "Il delitto ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse". "Il comportamento di utilizzazione, nel senso sopra specificato, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e perciò non punibile."

Si avverte in proposito nella Relazione governativa (par. 3.1.1) come "...l'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di utilizzazione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, rilevante nell'ottica applicativa del delitto di frode fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 4 non sia recuperabile sic et simpliciter in rapporto alla nuova figura di reato, la quale resta integrata non dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione, alla quale in base alla disciplina in vigore non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria".


Inoltre "Il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie, e nella lesione dell'interesse erariale alla "integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale, l'oggetto giuridico della tutela penale".

La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 "assorbe", quindi, l'ipotesi prodromica di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, già sanzionata dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), perché, pur contenendo alcuni elementi descrittivi del fatto già previsti dalla norma preesistente, presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducibili alla precedente figura, postulando in particolare radicazione" in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non richiesta invece dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d).

Di talché è stato enunciato dalla citata sentenza il seguente principio di diritto: "Le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono più, di per sé, previste dalla legge come reato".

Orbene, si palesa evidente che la tesi del ricorrente, secondo la quale, nell'ipotesi di ammortamento frazionato del costo fittiziamente sostenuto per l'acquisto di beni strumentali, il reato si consuma esclusivamente con il primo recepimento delle fatture per operazioni inesistenti in contabilità contrasta sostanzialmente con la struttura della fattispecie criminosa come delineata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, che individua esclusivamente nella presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini I.V.A. la condotta tipica del reato, in quanto idonea a determinare in via immediata un conseguente danno erariale.

Non appare dubbio, invero, che ogni qual volta vengono indicate in una dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi relativi a quote di ammortamento dell'acquisto di beni strumentali non corrispondenti ad operazioni reali viene cagionato un nuovo danno erariale all'amministrazione finanziaria dello Stato, e, quindi, viene posta in essere la fattispecie tipica del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, i cui elementi costitutivi, peraltro, sono differenti da quelli che caratterizzano le precedenti dichiarazioni, non potendosi far rientrare, per quanto già rilevato, tra tali elementi l'inserimento delle fatture o altra documentazione afferente a detti acquisti fittizi nelle scritture contabili dell'azienda, trattandosi di attività prodromica alla commissione del reato di per sé penalmente irrilevante.



Ed, infatti, come già precisato da questa Suprema Corte, il reato è istantaneo, in quanto si consuma nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi o ai fini IVA, sicché la successiva presentazione di altra dichiarazione si configura quale autonoma fattispecie criminosa.

Risulta altresì evidente, alla luce delle citate precisazioni, che la massima citata nel ricorso (sez. 3, 199106088, Dal Poz ed altri, RV 188168), peraltro isolata, trovava la propria giustificazione, nella vigenza del sistema repressivo delle violazioni fiscali previsto dalla L. n. 516 del 1982, nella esigenza di evitare una "ingiusta" moltiplicazione del trattamento sanzionatorio per una condotta già punita con identica pena, ai sensi della L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), al momento della utilizzazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante il loro inserimento nelle scritture contabili obbligatorie. Tale ratio è venuta meno a seguito dell'abrogazione della L. n. 516 del 1982, disposta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, in quanto l'utilizzazione delle fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti, al di fuori della ipotesi della indicazione delle loro risultanze nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e per l'importo corrispondente a detto utilizzo, non è previsto dalla legge come reato, ma costituisce, come reiteratamente ribadito, solo una attività prodromica alla commissione della fattispecie criminosa.

Nessuna rilevanza, peraltro, può essere attribuita al fatto che detta attività prodromica, con riferimento all'inserimento delle false fatturazioni nelle scritture contabili, costituisca elemento distintivo della fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, da quella di cui all'art. 4 (dichiarazione infedele), poiché, anche nel caso di ammortamento frazionato, presupposto della indicazione degli elementi passivi fittizi nelle successive dichiarazioni annuali sono le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già inseriti nelle scritture contabili e detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quanto avviene nella ipotesi della dichiarazione infedele, in cui la indicazione degli elementi passivi fittizi non è supportata da analoga documentazione, e la punibilità della fattispecie criminosa è, peraltro, soggetta a rilevanti limiti concernenti l'ammontare dell'evasione tributaria.

Inoltre, secondo la tesi prospettata nel ricorso, la condotta tipica prevista dalla norma quale fattispecie criminosa, allorché venga parcellizzata pro quota in successive dichiarazioni annuali, in ragione dell'ammortamento pluriennale del costo riportato nella fattura o in altra documentazione contabile per l'acquisto di beni strumentali, diventa un post factum non punibile, determinando la sostanziale disapplicazione del precetto penale.

Risulta, altresì, evidente che nell'ipotesi di frazionamento pluriennale delle quote di ammortamento di un costo aziendale, ai fini della configurazione del reato ed in particolare della ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, può tenersi conto esclusivamente degli elementi passivi fittizi portati in detrazione dei redditi nella singola dichiarazione e non dell'ammontare totale dei costi indicati nella falsa documentazione inserita nelle scritture contabili, sicché la utilizzazione pro quota di questi ultimi, in conseguenza dell'ammortamento frazionato, nelle dichiarazioni afferenti agli anni successivi a quello dell'inserimento della falsa documentazione nelle scritture contabili dovrebbe considerarsi non punibile ovvero punibile in ragione di quella sola parte della condotta illecita relativa alla prima dichiarazione e del conseguente danno erariale afferente a detta frazione della frode fiscale complessivamente posta in essere.

Va infine rilevato che l'ammortamento frazionato dei costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali in annualità successive risponde ad una scelta operata dall'azienda, sicché, secondo l'interpretazione della norma prospettata dal ricorrente, risulterebbe rimessa alla scelta dello stesso operatore economico, fermi restando i benefici derivanti dalle dichiarazioni dei redditi mediante l'uso di false fatturazioni, la possibilità di sottrarsi alla sanzione penale conseguente al reiterarsi della frode fiscale.

Deve essere, pertanto, conclusivamente affermato che, nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto

di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.”

Così che la Cassazione confermava la corretta qualificazione della condotta come riconducibile alla fattispecie descritta nell'art. 2 del D. L.vo n. 74 del 2000, in relazione all'effetto che le operazioni inesistenti avevano comportato sulle dichiarazioni in cui queste erano state inserite come quote di ammortamento.

E ciò senza che incidesse il mutamento avvenuto nella normativa di specie che aveva solo spostato il momento consumativo dall'attività propdromica alla presentazione della dichiarazione che su tale attività si era fondata.

La Cassazione proseguiva poi nel suo argomentare affermando che, provata l'interposizione fittizia della società maltese IMS, la condotta concreta non poteva che concretare il reato contestato all'imputato AGRAMA.

“Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Dalla contestazione riportata in sentenza emerge in termini univoci il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi dei diritti televisivi tra le varie società, che secondo l'imputazione hanno natura simulata, con particolare riferimento alla IMS, sicché l'effettivo trasferimento dei corrispettivi, in quanto riconducibile agli stessi soggetti, non costituisce elemento di per sé idoneo per attribuire natura reale alle operazioni commerciali indicate nella contestazione.

È evidente, peraltro, che la cosiddetta sopraffatturazione è menzionata nel capo di imputazione quale elemento indicativo della natura fittizia delle cessioni dei diritti televisivi ovvero strumento attraverso il quale mediante le cessioni fittizie dei predetti diritti televisivi venivano gonfiati i costi simulati da portare in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, in ogni caso, nella imputazione (lett. d) si menzionano anche diritti televisivi, dei quali Mediaset S.p.A. aveva acquistato già da anni il diritto di sfruttamento in perpetuo, oggetto di trasferimenti per periodi temporali delimitati da Wiltshire Trading, facente capo all'AGRAMA, a Mediaset S.p.A..

Nessuna influenza, pertanto, può esplicare nel caso in esame l'indirizzo interpretativo enunciato da questa Suprema Corte nella sentenza prodotta dal ricorrente, che si riferisce alla diversa ipotesi della indicazione di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto a quelli di mercato, ma afferenti ad operazioni reali, per il cui accertamento peraltro è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.”

Del resto le ulteriori argomentazioni spese delle difese circa la non configurabilità del delitto in questione sono, parimenti, infondate.

Si è argomentato che le operazioni sottostanti alle fatture annotate da Mediaset o fossero solo soggettivamente inesistenti, e quindi irrilevanti in relazione alle dichiarazioni relative alla imposte dirette, o solo oggettivamente inesistenti e, in questo caso, non di rilievo penale perché a fronte di esse era pacifico che il contribuente, Mediaset, aveva corrisposto quanto dalle medesime fatture indicato.

In realtà è del tutto evidente che la questione si pone in termini diversi (anche a prescindere dal fatto che la sentenza sopra citata l'ha già risolta, ritenendo che proprio quelle operazioni concretassero il reato contestato): le fatture annotate da Mediaset erano sia soggettivamente sia oggettivamente fittizie, in quanto avrebbero dovuto essere emesse dai produttori, dai primi venditori dei diritti, ed avrebbero dovuto indicare il costo del primo acquisto.

Nascondevano quindi una evidente doppia simulazione, sull'intestatario e sul valore economico, che rendeva l'operazione del tutto fittizia e quindi, soggettivamente ed oggettivamente inesistente.

La riprova più evidente era che il risultato finale dell'operazione aveva consentito l'appostazione di costi fittizi ai quali era conseguita una tangibile, ed illecita, diminuzione dell'utile sottoponibile a tassazione, e ciò proprio ai fini del pagamento delle imposte dirette.

Si è affermato che le attività poste in essere dagli imputati sono per un verso solo prodromiche alla consumazione del fatto, la presentazione delle dichiarazioni infedeli, e, per l'altro, non si era provato il tipo di concorso instauratosi fra gli odierni imputati e gli effettivi presentatori delle dichiarazioni infedeli.

Sulla prima parte della questione già la sentenza di legittimità pronunciata sul ricorso dell'imputato AGRAMA aveva confermato la rilevanza della attività prodromiche che conducono alla inesistenza della operazione indicata in fattura anche in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate negli anni successivi.

Quanto al tipo di concorso esistente fra gli odierni imputati ed i presentatori delle dichiarazioni, posto che è del tutto pacifico che costoro (i presentatori) non sono nel novero degli odierni imputati non si è stabilito se tali ulteriori soggetti fossero o non fossero consapevoli della inesistenza delle operazioni e quindi della infedeltà delle dichiarazioni. Si tratta però di profilo che attiene alla sola responsabilità di costoro e non sarebbe neppure rilevante non configurando comunque un non consentito mutamento della fattispecie contestata (vd. Cass. sez. V n. 35884 del 20 luglio 2009, dep. il 16 settembre 2009 imp. Lucchini).

Nel merito si tratta, poi, di una obiezione che non tiene in alcun conto le specificità del caso.

La presentazione della dichiarazione fiscale in società come Mediaset è certamente la risultante di una complessa, collettiva, operazione a cui prendono parte tutte le componenti sociali che non solo, materialmente, la formano (come mero documento) ma anche tutte quelle che ne costruiscono i presupposti, ricavi e costi. Tanto che ben può affermarsi che i firmatari finali della dichiarazione, peraltro dei meri impiegati o dirigenti del settore fiscale, non possono che prendere atto delle voci da altri uffici formate in quella determinata misura.

Così che se l'infedeltà della dichiarazione dipende dalla lievitazione dei costi i responsabili di tale infedeltà altri non potranno essere che coloro che di tale illecita lievitazione si erano resi responsabili. Del tutto consapevoli poi costoro, ed anzi era esattamente il risultato che avevano di mira, che la dichiarazione sarebbe stata infedele proprio su quel punto. Sul punto la cui falsità essi avevano determinato.

Così che gli imputati, che avevano, consapevolmente, gonfiato i costi, debbono rispondere in via diretta, come partecipanti alla costruzione complessiva della dichiarazione. Della sua infedeltà.

Non dovendosi investigare affatto sulla eventuale complicità con essi dei meri presentatori.

Si è obiettato che i costi dei diritti inseriti nel bilancio Mediaset non superavano il limite di rilevanza penale stabilito dall'art. 7 in tema di valutazioni estimative.

Dimenticando però sia che i diritti acquistati non avevano un costo stimato ma un ben più preciso costo storico, sia che di valutazioni estimative si poteva parlare in relazione alle fattispecie previste dagli artt. 3 e 4 del D. L.vo n. 74 del 2000 e non nel caso del contestato art. 2.

Nessun pregio potevano poi avere le considerazioni relative al mancato superamento delle soglie di punibilità a seguito degli intervenuti condoni posto che i calcoli della KPMG avevano escluso che le stesse fossero determinanti.

Le diminuzioni auspiccate da alcune difese si basano sull'errato presupposto che i calcoli KPMG non siano corretti come invece sono per la loro già evidenziata assoluta aderenza ai corretti principi contabili e statistici.

Del resto non si poteva tener conto dei calcoli KPMG del 2007 nelle dichiarazioni integrative posto che questi erano stati prodotti in epoca cronologicamente successiva.

Tanto è vero che le integrazioni d'imposta realizzate da Mediaset con le dichiarazioni integrative in oggetto attenevano (e non potevano che attenerne), pacificamente, ai soli rilievi già effettuati in ordine al transito dei diritti dalla diverse società maltesi AMT e Medint. Relative al periodo precedente di operatività di IMS.

Così che non si può che prendere atto che le somme indicate nell'imputazione mantengono tutte la loro piena rilevanza penale, superando di gran lunga sia il limite di rilevanza penale sia il limite di riconducibilità alla ipotesi attenuata.

Si è sostenuto che gli imputati non potevano essere chiamati a rispondere del delitto previsto dall'art. 2 perché corresponsabili di quello previsto dall'art. 8 sempre del D. L.v. n. 74 del 2000 e ciò per la nota proibizione contenuta nell'art. 9 del medesimo decreto.

Si tratta di obiezione infondata.

Posto che le fatture ritenute inesistenti sono solo quelle annotate da Mediaset e quello era il risultato reale che tutti avevano di mira, quella era l'operazione inesistente. E pertanto tutti in quella operazione avevano concorso, posto che le precedenti operazioni erano solo prodromiche a tale risultato finale.

Nessuna rilevanza quindi avevano le ulteriori fatture emesse nel transito dei diritti dai conti delle altre società.

Si pensi poi che le fatture IMS annotate da Mediaset non risultavano comunque essere state formate da alcuno dei coimputati.

Parimenti infondata era poi la pretesa difensiva che l'intera operazione di lievitazione del costo rientrasse in una fattispecie di cessione infragruppo. Operazione che diventa illecita solo se la stessa avviene a prezzi non congrui così determinando la spoliazione di una consociata a danno di un'altra.

E' infatti evidente che la fattispecie concreta contestata agli imputati non è una mera operazione infragruppo ma è una ben più complessiva operazione che, innanzitutto trae origine da un venditore, di diritti, del tutto esterno al gruppo, e poi continua all'esterno (con intermediari fittizi) o all'interno del medesimo al precipuo fine di garantire all'acquirente finale un consistente risparmio fiscale e non certo a danneggiarlo (pur se questo finisce per esserne un effetto, secondario, indotto).

Ma, appunto, la illiceità dell'operazione non deriva dallo scalino di prezzo costruito fra gli intermedieri (fittizi) e l'acquirente finale ma dalla differenza, aritmeticamente accertata (e non quindi valutabile in termini di congruità) fra il costo alla fonte (dai produttori del bene di cui si acquista il diritto alla trasmissione) ed il costo finale.

Infondata è anche la pretesa neutralità fiscale dell'operazione riguardante l'interposizione di IMS in quanto la stessa era consolidata nel bilancio di gruppo e versava dividendi alla controllante, quasi totalitaria, Mediaset.

E' infatti del tutto ovvio che la redazione di un bilancio di gruppo non tocca e non elimina affatto la persistente autonomia delle società che del gruppo fanno parte, tanto che appunto non vi è alcuna sommatoria degli utili di IMS con gli utili di Mediaset, ma IMS matura determinati utili, su questi paga le sue particolari imposte e poi decide quale parte degli utili distribuire, sotto forma di dividendi, ai soci, nella specie a Mediaset. Dividendi che, a loro volta, hanno un trattamento fiscale, più volte cambiato nel corso degli anni, del tutto peculiare.

A riprova quindi del fatto che non solo IMS e Mediaset sono del tutto autonome ma che utili e dividendi sono voci del tutto differenti, sottoposte ad altrettanto differenti prelievi fiscali.

E ne consegue che l'una voce non può certo sommarsi all'altra consolidandosi nel solo bilancio di una delle società.

Peraltro questa sarebbe comunque uno solo dei passaggi della catena volta alla lievitazione del costo dei diritti.

Quanto infine all'assenza di prova delle retrocessioni, sostanzialmente si è già detto nel corso della precedente argomentazione.

Alcune retrocessioni sono state effettivamente individuate, le altre sono logicamente sottese ai meccanismi creati ed alle ingenti disponibilità liquide, a seguito di prelievi in contanti, che sono stati oggetti della consulenza della KPMG.

Del resto anche il gruppo Fininvest, nel suo comparto estero, aveva monetizzato, pur fino al 1995\1996, ingenti somme liquide convertendole in contanti come si ricava dalla relazione KPMG del 2005:

Dall'analisi delle modalità di pagamento dei diritti descritte nel successivo paragrafo 2.3 risulta che le società Principal Network, Century One e Universal One hanno detenuto conti bancari presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano dal 1991 fino al 1994, quando la banca ha chiuso i suddetti conti a fronte del rifiuto da parte delle società di fornire i nominativi dei relativi beneficiari economici (Allegato 17). Successivamente, le società in oggetto hanno aperto conti bancari presso la Finter Bank & Trust (Bahamas) Limited, che sono stati operativi fino alla fine del 1995 o l'inizio del 1996.

Sia sui conti accesi presso BSI che presso la Finter Bank sono stati autorizzati ad operare Paolo Del Bue, Nicola Bravetti e Ivo Sciorilli Borrelli.

Precisiamo, tuttavia, che per Ivo Sciorilli Borrelli non è stata rinvenuta la relativa procura, con riferimento al conto acceso da Universal One presso la BSI (Allegati 18 e 19).

Infine, come indicato nella relazione emessa da KPMG Audit S.r.l. datata 31 maggio 1999, capitolo 24, risulta che la Principal Network ha deliberato in data 20 Febbraio 1996, l'apertura di un conto bancario presso la Royal Bank of Scotland (Nassau) Limited, autorizzando ad operare su tale conto Paolo Del Bue, Nicola Bravetti e Ivo Sciorilli Borrelli, già procuratori bancari della società con riferimento ai conti presso la Banca della Svizzera Italiana e la Finter Bank & Trust (Bahamas) Limited.

L'operatività dei conti bancari esaminati con riferimento alle società in oggetto ha evidenziato che i pagamenti dei diritti televisivi ricevuti dalla Century One e dalla Universal One sono stati quasi interamente riversati sui conti della Principal Network e in parte prelevati in contanti.

In particolare i prelevamenti in contanti effettuati da tali conti nel periodo di operatività degli stessi ammontano per Century One a US\$ 41,694 milioni, CHF 8,012 milioni, FFr 2 milioni e Lit 318 milioni e per Universal One a US\$ 21,358 milioni, CHF 4 milioni e Lit 10 milioni."

3 - 3 - le conclusioni sulla responsabilità dei singoli imputati

Fissato il quadro probatorio generale non resta che passare alla verifica della partecipazione ai fatti dei singoli imputati.

Tenendo presente quel che correttamente aveva già sottolineato il Tribunale: rispondono del delitto contestato solo coloro che avevano consapevolmente partecipato al sistema in atto potendosi rendere conto delle ragioni del medesimo, l'evasione fiscale da realizzare negli anni successivi in Italia.

Consapevolezza che poteva essere ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d'insieme, complessivo, sul complesso sistema, e non in chi ne aveva una visione solo parziale, pur prendendo parte ad alcuni degli atti prodromici.

3 - 3 - 1 - AGRAMA

Si è visto come l'imputato AGRAMA si sia reso, nel corso degli anni ed ivi compreso il periodo 1995\1998 oggetto del presente giudizio, disponibile e complice nell'inserirsi con le sue società nella catena dei diritti.

Collaborando con LORENZANO, ma in posizione a lui subordinata, alla fonte dei medesimi, al loro acquisto dalle major americane, in particolare, nel suo caso da Paramount, e come fosse anche vicino, frequentandone l'abitazione, a BERLUSCONI, al reale beneficiario delle catene in cui si era inserito.

E ritenendo anche di avere un preciso diritto ad una gratitudine da parte della famiglia BERLUSCONI, una gratitudine che non poteva che trascendere un mero rapporto commerciale, di affari.

Certo, in epoca successiva agli anni oggetto del presente processo, i rapporti si erano indubbiamente raffreddati, tanto che, appunto, AGRAMA aveva cercato di rinverdirli facendo affidamento proprio sul rapporto personale ben più che sul rapporto di affari (con modi, come si è visto, anche di sottile ricatto), ma ciò certo non toglie, ed anzi presuppone, la stretta complicità degli anni precedenti.

Del resto il gruppo Fininvest, nel corso degli anni, ed anche a seguito delle evenienze (indagini in corso, collocamento in Borsa, opportunità economiche) aveva ben dimostrato la sua capacità di adattamento (del tutto logica) e quindi la mutevolezza delle proprie strategie.

Così dal 1994\1995 aveva accorciato di molto le catene di compravendita dei diritti e dal 1998 aveva eliminato anche l'interposizione di IMS. Era pertanto del tutto logico che alla strategia di accorciamento, ed anche (eventualmente) annullamento dopo il 1998, delle catene societarie di transito dei diritti, ben difficilmente potesse essere fatta eccezione per AGRAMA e per le sue società, pur con tutta la gratitudine che questi rivendicava e che gli uomini del gruppo non negavano di dovergli. Solo che non poteva più tradursi in nuovo, costante, fatturato, divenuto ormai incompatibile con le nuove strategie.

AGRAMA aveva la perfetta visione dell'intera catena delle società dalla fonte delle major all'arrivo in Mediaset presso la quale aveva regolari contatti con i responsabili di vertice di tale illecita complessiva operazione, BERNASCONI e BERLUSCONI.

Egli pertanto ne era corresponsabile e ne va pertanto confermata la penale responsabilità (e la sola prescrizione per l'anno 2001).

Gli addebiti non si sono prescritti perché, anche per la sua posizione, vale la sospensione dei termini dettata per il coimputato BERLUSCONI.


Posto che le posizioni dei due imputati non erano scindibili e, pertanto la trattazione del processo doveva proseguire unitariamente. Considerando infine che non vi era stata doglianza tempestiva (nell'atto di appello non si era impugnata, con la sentenza, l'ordinanza 14.4.10 che aveva, erroneamente secondo il difensore, rigettato l'istanza di separazione) né, nella fase del gravame, si era mai chiesta la separazione dalla posizione dell'imputato AGRAMA da quella del coimputato BERLUSCONI, quando quest'ultimo aveva ottenuto dei rinvii per impedimenti a lui solo ascrivibili.

Sul trattamento sanzionatorio.

Gli erano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Altro non si poteva riconoscergli, neppure sulla misura della pena, dovendo considerarsi la straordinarietà del contributo fornito, sia in termini di somme evase, sia in termini di costante collaborazione prestata. Una collaborazione, una complicità, proseguita per molti anni. E la sua piena disponibilità a proseguirla ancora.

La misura della pena stabilita dal Tribunale era quindi del tutto proporzionata alla gravità dei fatti ed all'intensità del dolo dimostrato con tale perseveranza.



Sulla pena accessoria si rinvia a quanto argomentato sulla posizione dell'imputato BERLUSCONI.

3 - 3 - 2 - BERLUSCONI

Anche negli anni di interesse del presente processo, dal 1995 al 1998, lo schema delle catene dei diritti era rimasto immutato pur se le stesse si erano accorciate.

Come negli anni precedenti, attraverso IMS ma anche attraverso intermediari esterni al gruppo, il costo dei diritti acquistati alla fonte subiva un cospicuo rialzo. Del tutto incomprensibile dal punto di vista societario perché era evidente che non aveva senso alcuno acquistare ad un determinato prezzo quel che si era già individuato come acquistabile, ed effettivamente acquistato, ad un prezzo molto minore.

Ad agire era una ristrettissima cerchia di persone che non erano affatto collocate nella lontana periferia del gruppo ma che erano vicine, tanto da frequentarlo tutti (da BERNASCONI, ad AGRAMA, da CUOMO a LORENZANO) personalmente, al sostanziale proprietario (rimasto certamente tale in tutti quegli anni) del medesimo, l'odierno imputato BERLUSCONI.

Un imputato, un imprenditore che pertanto avrebbe dovuto essere così sprovveduto da non avvedersi del fatto che avrebbe potuto notevolmente ridurre il *budget* di quello che era il maggior costo per le sue aziende e che tutti questi personaggi, che a lui facevano diretto riferimento, non solo gli occultavano tale fondamentale opportunità ma che, su questo, lucravano ingenti somme, sostanzialmente a lui, oltre che a Mediaset, sottraendole.

Continuando, peraltro, costoro, a suo danno, una operatività che era invece propria del gruppo, fin da quando non vi era dubbio che l'imputato ne fosse al vertice anche operativo, anche giornaliero, prima del 1994.

Una operatività che aveva visto, negli anni precedenti (indicando come discrimine temporale non tanto l'entrata in politica dell'imputato quanto il collocamento in Borsa di Mediaset), catene assai lunghe e costruite all'interno del comparto estero, anche quello riservato, così da, documentalmente, costituire disponibilità estere e far lievitare i costi da contrapporre ai ricavi della società italiana.

Del resto, seppur comprendendo l'anno 1994, si è visto come i vantaggi siano stati cospicui arrivando, nel solo ultimo quinquennio, a costituire risparmi fiscali discendenti da un fittizio aumento di costi per oltre 360 milioni di dollari.

Certo le somme in gioco in questo processo sono ben minori ma ciò dipende dal fatto che qui si tratta degli ultimi esiti di tale complessiva, ingente, evasione, relativi agli ultimi anni delle quote di ammortamento di tali costi.

Ciò detto si deve inoltre aggiungere che, almeno fino al 1998, e, quindi, fino a quando ai vertici della gestione dell'acquisto dei diritti vi era stato BERNASCONI (e non gli uffici ad esso preposti e neppure gli organi societari a ciò deputati, come aveva precisato l'amministratore Tatò che, pur chiamato a contenere i costi, era stato escluso dalla maggior partita di tale voce) vi erano state anche le riunioni per decidere le strategie del gruppo, riunioni con il proprietario del gruppo, con BERLUSCONI.

Ed era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti, il principale costo sostenuto dal gruppo, fosse una questione strategica e quindi fosse di interesse della proprietà, di una proprietà che, appunto, rimaneva interessata e coinvolta nelle scelte gestionali, pur abbandonando l'operatività giornaliera.



Non possono incidere sul giudizio formulato i diversi arresti a cui erano pervenuti i Gup di Milano e Roma (con sentenze confermate dalla Cassazione) che attengono a diversi periodi di tempo e a distinti quadri probatori. Perché attengono agli anni in cui a IMS era stata sostituita Mediatrade ed alla operatività condotta con tale diversa società. Sostanzialmente da chi aveva ritenuto di dare una svolta, anche di "trasparenza", al precedente modo di agire.

Resta pertanto confermata la penale responsabilità dell'imputato (e la sola prescrizione per l'annualità 2001).

Sul trattamento sanzionatorio.

La pena stabilita in prime cure è del tutto proporzionata alla gravità materiale dell'addebito ed alla intensità del dolo dimostrato.

Si tratta di una operazione illecita organizzata e portata a termine costituendo società e conti esteri a ciò dedicati, un sistema portato avanti per molti anni. Parallelo alla ordinaria gestione delle società e del gruppo. Sfruttando complicità interne (ed esterne) ad esso.

Proseguito nonostante i ruoli pubblici assunti.

E condotto in posizione di assoluto vertice.

A fronte di ciò, ed in relazione alla oggettiva gravità del reato, è ben chiara l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche (la sola incensuratezza, e tanto più l'età anagrafica, sono del tutto recessive rispetto ad un simile quadro); la particolare intensità del dolo impone altresì di commisurare la pena in misura adeguata, che oltretutto neppure si è avvicinata al massimo edittale.

Si è contestata la misura della pena accessoria in quanto maggiore di quella prevista dalla norma speciale.

Ma la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un massimo di tre anni prevista dal comma secondo dell'art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 si applica, in caso di condanna per la violazione dell'art. 2 del medesimo decreto (salvo che ricorra l'attenuante di cui al comma 3), quale che sia la misura della pena.

E si deve pertanto ritenere che quando questa superi gli anni tre si debba applicare il disposto dell'art. 29 c.p. che individua la misura dell'interdizione in anni 5, non essendovi ragione alcuna per trattare più favorevolmente i reati fiscali rispetto a quelli comuni, posto che la loro stessa normativa li considera così gravi da imporre l'interdizione, seppure per un termine minore, come accessorio a qualsivoglia pena detentiva.

Tanto più se si considera che, nel citato art. 12, non si rinviene alcun appiglio letterale che imponga la deroga alla disciplina generale.

3 - 3 - 3 - GALETTO

Si è cercato di paragonare il suo ruolo a quello di altre persone, non imputate, come ad esempio la Cavanna, per argomentare la sua innocenza.

In realtà l'unico ruolo, l'unica figura, che le sia paragonabile è quella della Camaggi.

Perché come la Camaggi, di cui era stata prima la principale collaboratrice e poi la sostituta al vertice della Fininvest Service di Lugano, era la responsabile di quell'ufficio che era lo snodo essenziale della complessiva operazione illecita di lievitazione dei costi dei diritti.

L'ufficio di Lugano\Massagno era lo snodo, meramente esecutivo, del giro dei diritti, visto che prima della quotazione in Borsa aveva gestito le catene in cui erano interessate le società del comparto estero e, quando era sopravvenuta IMS, ne aveva gestito l'operatività.

Sempre nella piena, evidente, consapevolezza di non essere una reale centrale di acquisto visto che gli acquisti erano gestiti da soggetti diversi, da LORENZANO e da BERNASCONI



(anche quando, significativamente, questi non era più formalmente al vertice della struttura) ma di essere, prima, il gestore della scissione del contratto e dell'occultamento della sua parte economica e, poi, l'ufficio che consentiva ad IMS di fingere d'essere essa la centrale d'acquisto.

Così che la GALETTO, che aveva una panoramica completa della catena degli ultimi anni, era perfettamente consapevole di ciò che la catena comportava, l'ingiustificata lievitazione dei costi e l'altrettanto ingiustificata sottrazione a Mediaset di ingenti mezzi finanziari.

Sul trattamento sanzionatorio.

Che ha visto il giusto riconoscimento del ruolo subordinato ricoperto dall'imputata. E che, però, appare adeguato dovendosi di contro sottolineare la perseveranza, prima da sottoposta alla Camaggi e poi da capo del servizio, nel fornire, per anni, il proprio essenziale contributo alla operazione illecita.

Così che è del tutto giustificata la pena fissata dal Tribunale.

Un'operazione la cui gravità materiale è già stata sottolineata.

3 - 3 - 4 - LORENZANO

LORENZANO era il protagonista principale della contrattazione dei diritti alla fonte.

Aveva accompagnato fin dai primi anni lo stesso BERLUSCONI negli acquisti sul mercato statunitense e, negli anni seguenti ed almeno fino al 1998 (per quanto attiene al presente processo), non aveva mai smesso, prima come dipendente e poi come collaboratore, di occuparsi dell'acquisto dei diritti.

In stretto collegamento con BERNASCONI e con l'accesso diretto a BERLUSCONI.

Con la possibilità di ricavarne ingenti compensi, senza che mai questi fossero di ostacolo alla prosecuzione del rapporto per tantissimi anni. Un rapporto che era sopravvissuto a tutti i diversi "giri dei diritti" anche all'ultimo, all'interposizione di IMS, di cui era stato fatto consulente ancorchè egli mantenesse i contatti con BERNASCONI e non certo con la struttura maltese e con i suoi rappresentanti, del resto del tutto inattivi nel campo dell'acquisto dei diritti.

La circostanza che, in una sola occasione, BERNASCONI abbia rimproverato LORENZANO (così riferisce la Cavanna) per avere preso una percentuale da un fornitore non smentisce certo tale ricostruzione per una serie di motivi. Ed anzi la conferma.

Perché solo ad un diretto collaboratore si può rimproverare di avere intascato una "mazzetta", non ad un autonomo intermediario che, al contrario, avrebbe avuto tutto il diritto di essere compensato eventualmente anche dal venditore per la sua opera.

Ed è allora evidente che BERNASCONI riteneva che LORENZANO dovesse appunto agire nell'esclusivo interesse di Mediaset.

Ciò presuppone che le altre ingentissime somme da lui percepite lo fossero in piena consapevolezza ed accordo con il BERNASCONI medesimo, posto che questi era perfettamente consapevole del costo originario del diritto e del costo finale corrisposto da Mediaset, e, di conseguenza, di quali proventi finanziari giungessero a coloro che si erano fittiziamente interposti.

Significativo era poi il fatto che LORENZANO non solo fosse colui che contrattava il primo acquisto (e che avesse diretto contatto con BERNASCONI che gestiva anche l'ultimo anello della catena) ma che fosse anche vicino a tutti i principali intermediari: da AGRAMA, a CUOMO, ma anche a Colombo e Dal Negro.

Così avendo una completa visuale di tutta la catena dei diritti. Con la conseguente perfetta consapevolezza della loro ragion d'essere.

La condanna di prime cure va pertanto confermata.

Sul trattamento sanzionatorio.

La piena ed essenziale partecipazione ai fatti, gli enormi guadagni, nell'arco di un così lungo periodo di tempo, esclude che si possano concedere all'imputato LORENZANO le attenuanti generiche.', nonostante la sua spontanea presentazione al pm.

La gravità dell'addebito, e la particolare intensità del dolo dimostrata dalla pervicace partecipazione all'illecito, impongono, anche nel suo caso, di commisurare la pena in misura adeguata. Misura che appare correttamente fissata dal Tribunale.

Sulla pena accessoria si rinvia a quanto argomentato sulla posizione dell'imputato BERLUSCONI.

3 - 3 - 5 - Del Bue

Non vi è alcuna evidenza della prova d'innocenza dell'imputato, prosciolto dal Tribunale per essere i reati di appropriazione indebita a lui ascritti, estinti per prescrizione.

La difesa dell'imputato si basa, in sostanza, sulla rivendicazione di avere compiuto gli atti che gli si attribuiscono solo come fiduciario.

Come se agire in tale veste lo esentasse da ogni responsabilità. Come se compiere una qualsiasi azione di rilevanza penale, ma in veste di fiduciario, non comportasse un'ovvia responsabilità in concorso con il fiduciante.

All'imputato era contestata l'appropriazione di somme prelevate dai conti bancari di Century One, Universal One, Principal Network, Redmont Trading, Wolstein Overseas (le prime due citate nel capo E, le altre tre nel capo F), tutte società riconducibili al comparto estero di Fininvest, riversandole su conti non riferibili al medesimo comparto, così facendoli uscire dalle disponibilità del gruppo.

L'operatività sui conti del comparto estero era stata delegato all'imputato che effettivamente aveva agito sui medesimi. Peraltro lo stesso era stato anche il firmatario dei contratti che avevano giustificato l'affluire sui primi conti, quelli delle società del comparto estero, delle disponibilità finanziarie.

La prova dell'appropriazione discende, inevitabilmente, dalla constatazione che i conti di destinazione non risultano appartenere a Fininvest o a Mediaset, e quindi i fondi lì dirottati sono stati sottratti, senza giustificazione, al complessivo patrimonio del gruppo.

Non può pertanto adottarsi, nei confronti dell'imputato, alcuna formula di proscioglimento più favorevole.

Ciò non è affatto in contraddizione con il reato fiscale attribuito ai coimputati del Del Bue.

E' infatti del tutto chiaro che i fondi costituiti all'estero, che sono uno dei risultati della complessiva illecita operazione di lievitazione del costo dei diritti, non erano tanto destinati (come spiega anche la sentenza Mills) a costituire una riserva per il gruppo medesimo, ma erano, invece, posti a disposizione della sua proprietà. Tanto è vero che erano stati utilizzati, sempre nella vicenda Mills, per ragioni che solo a questa facevano riferimento.

Si trattava pertanto di fondi che venivano comunque sottratti a Fininvest, intesa come autonomo soggetto economico a cui avrebbero dovuto restare.

3 - 3 - 6 - Colombo e Dal Negro

Le due posizioni sono sovrapponibili.

Si tratta di intermediari fittizi, coinvolti nelle catene dei diritti da LORENZANO, che difatti era il destinatario di buona parte dei mezzi finanziari destinati alle realtà formalmente a loro intestate.

Si tratta però di intermediari che traevano la propria conoscenza dei fatti dalla sola collaborazione con LORENZANO. Non avevano un significativo accesso al vertice sostanziale dell'operazione illecita, a BERNASCONI ed a BERLUSCONI.

Non avevano pertanto una completa visione dell'operazione stessa.

Potevano allora, come aveva già rilevato il Tribunale, dubitare sulle sue reali finalità: l'aumento dei costi per consentire a Mediaset la riduzione del carico fiscale o un'azione truffaldina di LORENZANO volta ad interpersi a Mediaset non in accordo con questa ma al fine di ricavare, in proprio, le differenze di prezzo che il transito dalle loro società consentiva.

Quest'ultima finalità, dal loro punto di vista, era certo ben più prospettabile visto l'ingente cointeressenza economica del LORENZANO e posto che non vi è prova che ne conoscessero l'accreditamento presso BERNASCONI (e tanto più presso BERLUSCONI).

Tanto più che la loro collaborazione ed il loro inserimento nel giro dei diritti non durò certo così a lungo come nel caso degli altri intermediari CUOMO e AGRAMA.

Tutto ciò considerato non si può, conclusivamente, affermare che sia stata raggiunta la prova del dolo specifico in capo ai medesimi, la prova che essi si rendessero conto di partecipare a quella complessiva illecita operazione che doveva comportare l'evasione d'imposta da parte dell'ultimo destinatario dei diritti intermediati, da parte di Mediaset.

3 - 3 - 7 - Confalonieri

La posizione di questo imputato è certo peculiare.

Ma la decisione del Tribunale sul punto è rispettosa del quadro probatorio che si è formato.

Si è visto, infatti, come negli anni dal 1995 al 1998, al vertice sostanziale dell'acquisto dei diritti vi fosse, come prima, BERNASCONI. Che rispondeva, come prima, direttamente a BERLUSCONI.

Si trattava, del resto, di mantenere una operatività illecita che, in quanto tale, non doveva certo passare per l'approvazione degli organi societari formali.

Ed era evidente che a BERNASCONI non occorreva alcuna altra approvazione avendo quella della proprietà del gruppo.

Così che all'imputato possono attribuirsi solo condotte compiute negli anni successivi ed inerenti la mancata esclusione dai bilanci della società, da lui stessi presentati, e quindi dalle conseguenti dichiarazioni fiscali, dei costi, delle quote di ammortamento, che egli avrebbe dovuto sapere essere frutto di illecita lievitazione.

Ma in realtà non vi è prova, non vi è prova sufficiente, che egli ne fosse realmente consapevole. Perché, posto che era rimasto estraneo alla sua commissione negli anni in cui era stato attivo quel meccanismo, e posto che l'operazione stessa era stata disvelata solo all'esito di indagini di polizia giudiziaria particolarmente lunghe e complesse, non gli si poteva attribuire una adeguata conoscenza della medesima, al punto da sovvertire quei bilanci e quelle dichiarazioni che, altrimenti, dovevano essere così presentati.

Né la sua diretta responsabilità circa la redazione del prospetto informativo ne denuncia la consapevolezza della operatività che la stessa intendeva occultare, e ciò sempre considerando il fatto che non vi era prova che l'imputato ne fosse parte.

Resta pertanto carente la prova della sua partecipazione materiale ai fatti.

4 - Le statuizioni civili

Le statuizioni civili poste a favore della Agenzia delle Entrate vanno confermate.

Si è infatti correttamente affermato che il danno patito non coincide con la mera misura della imposta evasa ma anche con lo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario. Che si pone come danno funzionale sopportato dalla costituita parte civile.

Doveva quindi tenersi conto della particolare complessità dell'operazione di occultamento del reale risultato di imposta, attuato con la costituzione di un meccanismo di notevole accuratezza ed insidiosità, facendo larga profusione di società e conti esteri, così grandemente difficolando indagini ed accertamenti.

E costringendo pertanto l'organo accertatore ad un difficilissimo, e dispendiosissimo, compito.

A siffatto danno patrimoniale si aggiungeva poi quello non patrimoniale.

E qui era ed è evidente che una operazione illecita protratta per anni, per somme ingenti, e solo disvelata con grande difficoltà non può che recare un rilevante pregiudizio all'organo accertatore nell'opinione dei consociati.

Anche in considerazione della notorietà della società (e dei suoi vertici) che aveva beneficiato di tali illeciti vantaggi e che proprio per tale sua condizione doveva essere sottoposta al penetrante controllo del fisco.

Così che la somma del danno che il Tribunale riteneva già provato in euro 10 milioni era del tutto adeguata al caso di specie, se si pensa poi che solo la mera evasione (degli ultimi due anni e relativa al solo ammortamento) ammontava ad oltre 7 milioni di euro.

La provvisoria veniva concessa non essendovi ragioni concrete per temere che persone a cui giungevano i proventi individuati nel corso del processo fossero danneggiati dalla richiesta di pagamento anticipato.

Peraltro è oggi superata dalla esecutorietà per legge.

La condanna resta solidale essendo unica la fonte d'addebito.

Seguono infine la condanna al pagamento delle spese del processo a carico degli appellanti il cui gravame è stato respinto e la condanna al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile a carico di coloro su cui gravano le statuizioni civili.

PQM

Visti gli artt.591, 592 e 605 c.p.p.,

conferma

la sentenza del Tribunale di MILANO del 26 ottobre 2012 appellata da Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella, Lorenzano Daniele, Del Bue Paolo, dal Pubblico Ministero e in via incidentale da Confalonieri Fedele,

dichiara



inammissibile l'appello proposto da International Media Service Ltd e Fenech Anthony.

Condanna

Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella, Lorenzano Daniele, Del Bue Paolo, Confalonieri Fedele, International Media Service Ltd, Fenech Anthony al pagamento delle ulteriori spese del grado.


Condanna

Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella e Lorenzano Daniele alla rifusione delle spese di proseguita difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile che liquidano in euro € 7000


In Milano l'8 maggio 2013

Il Consigliere estensore
dott. Enrico Scarlini

Il Presidente
dott. Alessandra Galbi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
VITA LAGONA



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prenotato a debito (n. 322/13.. mod. 2/A/SG),
ai sensi dell'art. 12, 2° comma D.P.R. 115/2002,
contributo unificato pari a € 2.169,00.....
nei confronti dell'imputato AGRAMA Frank + C. + C.O.
condannato al risarcimento del danno alla parte
civile AGENZIA DELLE ENTRATE.....
Milano, 23.5.2013.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
VITA LAGONA

